UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 01688199 7

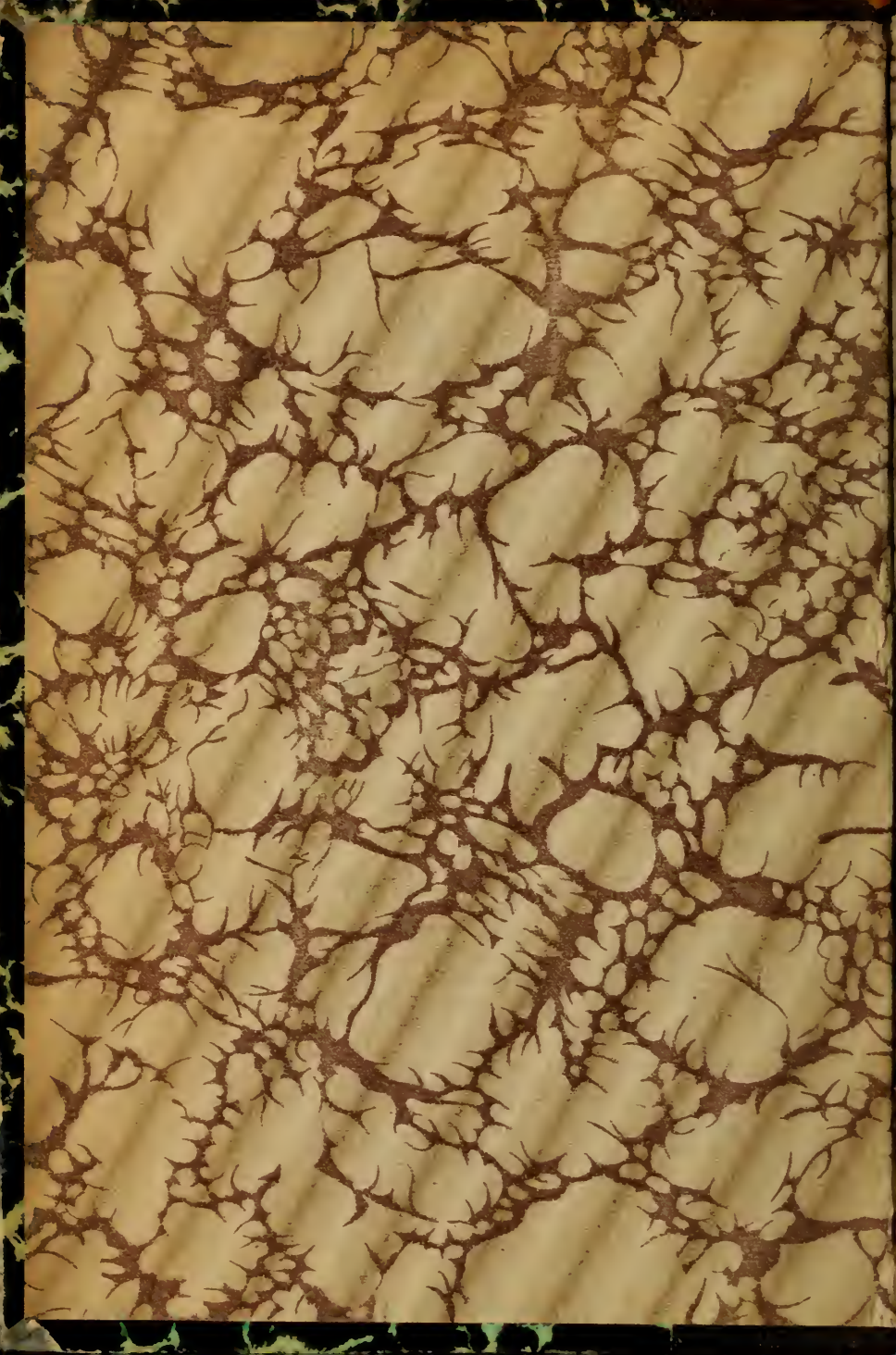

Storia della Scuola in Italia.

PEDAGOGISTI ED EDUCATORI

ANTICHI E MODERNI

COLLEZIONE

DIRETTA DA

GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE

GIUSEPPE MANACORDA

Storia della Scuola in Italia

REMO SANDRON — EDITORE
Libraio della R. Casa
MILANO-PALERMO-NAPOLI

M.

GIUSEPPE MANACORDA
Libero Docente nella R. Università di Roma

STORIA DELLA SCUOLA IN ITALIA

VOL. I

IL MEDIO EVO

Parte I — STORIA DEL DIRITTO SCOLASTICO

187519.
19. 2. 24.

REMO SANDRON — Editore
Libraio della R. Casa
MILANO-PALERMO-NAPOLI

Proprietà artistico-letteraria dell'Editore
REMO SANDRON

Offic. Tipograf. Sandron — 246 — I — 111013.

Dedico, Lina, a Te queste pagine
Perchè alla meta d'ogni mio affetto e pensiero
Convergano anche gli studi
Che soli a Te mi contendono

PREFAZIONE.

L'opera che io intraprendo — non lo ignoro — è di ben vasto disegno, e tale da richiedere, non solo lunghi anni di ricerca attraverso ad un materiale vastissimo, ma ancora sintesi larghe, che delineino la fisionomia storica e giuridica dell' istituto scolastico nelle varie età.—Al problema dell' istruzione pubblica furono date soluzioni diverse a seconda dell' ordinamento politico dello Stato, della maggiore o minore partecipazione alla vita intellettuale delle varie classi sociali, del prevalere dell'una o dell'altra tendenza politica, e più ancora, religiosa. La scuola tuttavia, come riceve l'impronta e avviamento dalla società in mezzo della quale vive, così, a sua volta, irradia correnti di pensiero, imprime impulsi efficaci, informa di sè anche fatti politici e sociali. Nè questi fatti determinati dalla scuola riescono sempre consoni ai principi che essa ha diffuso; anzi essi, o vanno talora molto al di là

della meta che lo Stato, il Comune, o un benefattore s'erano proposti aprendo una scuola, oppure, per reazione, appaiono improntati ai principi diametralmente opposti a quelli che la scuola aveva cercato di diffondere. Dalle scuole dei Gesuiti e dai Seminari uscirono gli uomini della Rivoluzione francese e poi i garibaldini, i mazziniani: così nel medio evo dalle scuole vescovili e cenobiali uscirono gli spiriti fattivi e pratici dei nostri Comuni, e là, sui testi scolastici zeppi di riferimenti biblici, si formarono dapprima le menti, che dischiusero le vie all' umanesimo.—Tutto ciò può dare un'idea della complessità di uno studio di storia della scuola, nel quale è più che mai necessario di aguzzare l'occhio, sia per scorgere al di là del fatto, lo spirito che lo informa, sia, viceversa, per rendersi conto, se questo spirito che nella scuola fu, dirò così, accolto e coltivato, divenne poi, fuori di essa, nella vita, fattivo. — Uno studio di storia della scuola veramente completo deve essere triplice: occorre conoscere il pensiero filosofico e sociale dei vari tempi, per sapere quale concetto si ebbe dell'ufficio della scuola, e quale era il fine che a questa si assegnava. Questi principi teorici poi si traducono nelle leggi; ed ecco la ricerca da filosofica e pedagogica, divenire giuridica. Le leggi alla lor volta sono — o non sono — qua e là applicate, in tutto od in parte, e spesso si adattano e si flettono (oppure si deformano) a seconda dei luoghi

e dei tempi, col variare delle condizioni di fatto, sulle quali esse vengono, per così dire, a stratificarsi. Cercare come il diritto corrisponda alla realtà della vita o in essa si traduca, questa è storia politica, economica, del costume.

Io ho lasciato agli studiosi di storia della pedagogia l'indagine filosofica dei principi e delle dottrine sull'istruzione; pur facendo tesoro dei risultati degli studi di storia della pedagogia del Masius, del Paulsen, del Gerini e di altri, ho rivolto la mia attenzione alla storia del diritto scolastico nella prima parte, e, nella seconda, alla ricerca della scuola in sè, anzi dell'interno della scuola, spiandone la vita, i metodi, le consuetudini, il costume.

Lo studio da me intrapreso non è, lo so bene, del tutto nuovo. Fin dal '600 il Tommasino, il D'Achery, il Mabillon spigolarono notizie sulle scuole del medio evo, in particolare vescovili o cenobiali. Nel 1700 da noi il Muratori dedicava una dissertazione delle sue *Antiquitates italicae medii aevi* alla storia della cultura italiana nei secoli più scuri ed in questa storia trovarono posto, com'è naturale, non poche notizie relative alle scuole. Un abate De Giovanni intanto scriveva, un po' superficialmente, una storia dei seminari italiani, ed il Tiraboschi, con molta maggiore ampiezza, dava notizie e raffronti sulle nostre scuole antiche. Ma il fervore nuovo di studi storici, che fu gloria del sec. XIX, col raccogliere e pubblicare criticamente

fonti edite ed inedite, allargò immensamente il campo a coloro che, occupandosi di storia della cultura, non omisero di raccogliere notizie di storia della scuola. Io ho tenuti presenti gli studi del De Leva, del Bartoli del Comparetti, del Burkhardt del Novati, del Graf, del Norden, dello Ebert, del Manitius del Robert e d'altri. Tuttavia l'indagine storica più precisamente diretta a rintracciare le vicende della scuola nei secoli non fu trascurata, ed il lavoro mio si riallaccia appunto, non dirò al mediocre ed antico lavoro del Theiner, ma ai tre studioli del Giesebrecht, dell'Ozanam e del Salvioli, ed a quello fondamentale ed ampio — benchè limitato a tre secoli — del Dresdner. Le fonti storiche escusse da questi autori ho riscontrato in più recenti edizioni ; ho aggiunto il frutto delle nuove ricerche raccolto nelle collezioni recenti, dell' *Istituto storico italiano*, dei *Documenti di storia italiana*, della *Società Storica Subalpina*, dei vari *Archivi storici* regionali, del *Corpus Statutorum* del Sella e sopra tutto delle molteplici pubblicazioni e collezioni, che, sulla propria storia, pubblica ogni ordine religioso. Ho fatto tesoro dei Regesti papali editi dalla Scuola francese di Roma ed ho avuto presenti per riscontri continui le opere di storia scolastica francese del Maître-Léon, del Delisle, del Clerval, del Tarsot e — per l'età precarolingia — del Roger. Delle opere di storia scolastica tedesca, quella dello Specht, ormai vecchia, ma ottima, ho potuto con vantaggio continuamente porre a profitto.

Sopratutto — giusto è che io lo dichiari — la genesi prima di questo mio lavoro risale alle molte monografie locali di storia scolastica uscite in questi ultimi anni, tra le quali mi piace di segnalare qui quelle del Lizier per Novara, del Massa per Genova, del Bertoni per Modena; del Debenedetti per Firenze, dello Zanelli per Pistoia, del Barsanti per Lucca e del Gabotto, in particolar modo, per tutto il Piemonte. Da molti anni io venivo coordinando il risultato di tutte coteste ricerche locali nelle mie rassegne di storia scolastica uscite sugli *Studi storici* di A. Crivellucci e sul *Giornale storico della letteratura italiana.* Via via che un fenomeno di vita scolastica — come il sorgere della scuola laica od il suo graduale passaggio al Comune — osservato in una città io riscontravo in altre, e poi in altre ancora, il fenomeno locale diveniva un fatto d'importanza sociale. Io ne ho ricercato allora gli effetti nella legislazione dei vari tempi e dei vari stati italiani, ed ho studiato di ricollegare il fenomeno con tutto lo svolgimento sociale, economico e politico, la cui efficacia giungeva fino alla scuola. Se io sia riuscito a raggiungere lo scopo propostomi non so: bene sono pago tuttavia, se l'opera modesta che licenzio, riesce non inutile del tutto agli studi ed illustri un lato importante della nostra storia nazionale, l'attività nostra cioè, attraverso i secoli nella scuola: nella scuola, dico, nella quale e

per la quale, come insegnante e figlio d'insegnante, potrei dire d'esser nato e vissuto, amandola oggi da maestro, come l'amai un dì quale allievo.

Roma, Ottobre 1913.

GIUSEPPE MANACORDA.

Mi è grato ringraziare qui fervidamente il Comm. Leo S. Olschki, il quale, con quella signorile liberalità che è propria di Lui solo, volle contribuire non poco all'illustrazione di quest'opera, favorendomi parecchi *clichés*. — Particolari ringraziamenti devo pure a Mons. Dott. Marco Vattasso della Vaticana, che mi fu guida nella ricerca di miniature di soggetto scolastico.

Figura 1.

Museo civico di Cremona. — S. Agostino in cattedra che fa lezione (Miniatura del sec. XV ritagliata da ignoto codice).

(fot. Crippa).

CAP. I

Le scuole italiane medievali, prima di Carlo Magno

L'antica civiltà greca e latina si svolse, come è noto, in gran parte nelle scuole e per merito di esse e furono insegnanti i più grandi pensatori e filosofi elleni, ed anche alcuni dei romani. Ma se scuole ed insegnanti furono liberi sotto la repubblica romana, e lo stato allora si assunse soltanto la cura dell'educazione militare dei giovani, sotto l'impero invece, gradualmente dal II secolo in poi, si viene formando una scuola di stato. Questa perciò storicamente appare nata e cresciuta piuttosto per conservare che per creare il sapere. Nello sfacelo rapido delle istituzioni e nell'affievolirsi della cultura, la scuola pubblica fu palestra e seminario di dotti, conservatori del sapere, serra ove si racchiusero — fiori senza profumo — la tarda rettorica e la dialettica di grammatici, vissuti nella scuola piuttosto che nel foro, pedagoghi più che artisti od uomini

pubblici [1]). L'attività dello stato verso la scuola si esplicò in tre modi: creando scuole governative in poche città (Roma, Atene, Costantinopoli, Berito) sorvegliando e dirigendo le scuole municipali, alle quali imponeva i suoi regolamenti, ed infine vigilando quelle private. Nelle poche scuole aperte direttamente dallo stato, esso istituiva le cattedre, che erano di solito proprie dell'insegnamento superiore, specie del diritto; perciò a molti queste scuole parvero paragonabili alle nostre università. Non provvedeva lo stato però — almeno in apparenza — alle nomine dei professori, che eran lasciate al consiglio municipale ossia al senato del luogo; l'erario dell'impero si assumeva tuttavia l'onere degli stipendi. Accadde però che qualche scuola superiore ebbe dallo stato più diretta dipendenza, come quella giuridica di Berito sotto Giustiniano e — prima ancora—sotto Diocleziano, forse: quivi gli insegnanti erano governativi, e governativi pure erano i programmi: il governo difendeva ancora la scuola dalla concorrenza. Da Costantino a Teodosio, fino a Giustiniano, che non esita a sopprimere la gloriosa scuola di Atene per favorire quella di Costantinopoli, la scuola ufficiale sempre più viene concentrando in sè l'assoluto monopolio delle discipline prescritte ai giovani dallo stato. Per le scuole superiori il governo largiva lo stipendio, costituiva un ruolo di professori, unico per tutto l'impero, pareggiava alle imperiali scuole di non imperiale fondazione, assegnava i locali e sopratutto curava la disciplina scolastica, ponendo le scuole,

---

[1]) Cfr. Barbagallo, cap. ultimo, *Conclusione*; ove sono riassunti i risultati delle ricerche su le scuole nel mondo romano.

prive di autorità didattiche, sotto la diretta dipendenza dell'autorità politica. Questa per conto suo s'ingeriva solo nelle cose disciplinari, restando quindi l'insegnante, come nei dì della repubblica, arbitro assoluto nell'interno della scuola di tutto ciò che si riferiva all'esercizio professionale; lo stato dal professore non chiedeva che la garanzia della sua dottrina e della capacità didattica.—Ma più delle scuole superiori ebbe diffusione ed efficacia la scuola municipale, alla quale si deve in gran parte l'essere stato il mondo antico romanizzato; di essa, già esistente per iniziativa locale, comincia ad occuparsi lo stato sotto Antonino il Pio, che fece iscrivere tra le spese obbligatorie dei comuni quelle per il mantenimento delle scuole, ed ai Consigli conferì il diritto di aprire i concorsi, e di assegnare le cattedre, di punire o rimuovere i maestri, assieme coll'obbligo di rispettare le immunità magistrali, e di prontamente pagare gli stipendi [1]). Soltanto sotto Giuliano l'Apostata lo stato si ingerì anche nella nomina dei maestri municipali, tuttavia sempre lo stato romano considerò i maestri comunali come suoi ufficiali, ne fissò la misura degli stipendi e si riservò di approvarne o no le nomine. A tante cure del governo per l'istruzione superiore e media, fa contrasto la noncuranza piena dell'istruzione elementare, che continuò a svolgersi libera. Ma essa trascinava la sua vita, almeno negli ultimi secoli, stentatamente, intenta ad insegnare computo e scrittura agli scolaretti, i quali, allogati dietro una tenda o sotto un portico, eternamente stridevano le loro nenie

---

[1]) *Corp. iur.* 10, 53, 2. Barbagallo, 386.

di numeri, che assordavano i passanti [1]). Pare tuttavia che anche molti maestri di grado superiore, alla cattedra di stato preferissero, come più lucrosa, la scuola libera da loro mantenuta ed aperta al pubblico, la quale dava anche più indipendenza e fama. Temendo la concorrenza che queste scuole facevano a quelle di stato, Giuliano volle che le scuole pubbliche libere fossero approvate dai municipi; Teodosio II invece le vieterà addirittura sotto la minaccia di gravi pene. Certo è che l'ufficio del maestro fino dai primi tempi dell'impero era circondato di molto rispetto e difeso da molte immunità, e senza dubbio a questa pubblica stima contribuiva la libertà concessa dallo stato, il quale, una volta garantita la competenza dell'insegnante, lo lasciava libero, dissi, da ogni imposizione ufficiale per ciò che si riferisse ad orari, metodi, programmi ecc.

I primi re barbari che dominarono in Italia, rispettosi di ogni istituzione romana, non solo non soppressero le scuole, ma piuttosto, a cominciare da Teodorico, coadiuvato da Cassiodoro, trovatele languenti, le fecero rifiorire. Cassiodoro stesso ci informa che il re barbaro era vago degli studi scientifici, specie geografici; per pubblici ufficiali egli cercava uomini dotti, la erudizione dei quali Cassiodoro non manca di lodare nelle lettere ufficiali [2]). Non pare vero quanto sulla testimonianza di Procopio fu creduto, che cioè egli vietasse ai suoi Goti gli studi, perchè non si addolcissero i loro costumi militari [3]). Certo è che Amalasunta,

---

[1]) S. Agostino, *Confess.* I, 16. cit. dal Salvioli, pag. 5.

[2]) *Variae*, II. 3. 1 segg.; XV, 4, 3, 33, 1 e segg.; X, 7, 2 segg.; cfr. Barbagallo, 342.

[3]) Procop.; *De bell. goth.* I, 2.

sua figlia, fu istruita nelle discipline liberali [1]) e romanamente fu pure istruito Teodato, figlio di lei [2]). Il re si sforzò di chiamare a Roma gli stranieri desiderosi del sapere [3]) e di trattenerli fino al compimento degli studi; vietò agli scolari di recarsi altrove per studiare ed invogliò i romani ad uscire dai loro nascondigli, ove s'eran rifugiati per paura delle invasioni); ripristinò ai professori dell'Ateneo romano gli stipendi e le annone che sotto Teodosio I erano state soppresse, cercando di diffondere ovunque quel sapere classico che presto sarà poi perseguitato da Giustiniano [5]). Atalarico e Teodato seguono le orme di lui, protettori di Cassiodoro, del poeta Aratore, del retore Felice. Una ben nota orazione al senato, che leggiamo in Cassiodoro, [6]) deplora che ai professori di Roma non si paghi puntualmente lo stipendio, mentre ad essi spetta l'ufficio di eccitare i giovani al sapere ed alla gloria: la grammatica è la fonte dell'eloquenza, per essa bene si pensa e bene si scrive. I grammatici, i retori, i giuristi siano dunque nominati per decreto del senato, quando siano riconosciuti idonei, e dopo la nomina percepiscano esattamente gli stipendi e le annone; sappiano i maestri questa cura del re e del governo per loro e cessi l'ironia di chi dice i maestri disperdere le loro energie tra gli studi e la ricerca del lu-

---

[1]) Cassiod. *Var*, X, 4, 6.

[2]) Procop.; *De bell. goth.* I, 3.

[3]) Cassiod.; *Var.* I, 39, 4, 6.

[4]) Id.; VIII, 12. ad Aratore; VIII, 31, a Severo. Cfr. Roger 171, n. 2.

[5]) *Nov. App:* 7, 22. Barbagallo, 346-48.

[6]) *Var. IX.* 24; la riporta tradotta in gran parte il Barbagallo, 346 e segg.

cro. Così parlava Atalarico al senato romano nell'anno 534, nell'età cioè di Cassiodoro, di Boezio, di Fausto, di Avieno, di Aratore, di Ennodio. – Gli effetti di tali cure non furono adunque scarsi. L'autore del *De disciplina scholarium,* il quale, se non è Boezio, è probabilmente un contemporaneo o di poco anteriore, ricorda il costume dei giovani romani di accorrere per gli studi in Atene, ove l'Ateneo non era stato ancor soppresso da Giustiniano (529) o nelle Gallie, nelle quali ancora fiorivano le scuole. Appresso, sotto il regno di Teodorico e dei successori ci è possibile seguire la carriera scolastica di italiani illustri per dottrina, che dalle nostre scuole escono a diffondere il sapere anche oltre le Alpi. Il poeta Aratore, oriundo dalla Liguria, studia prima sotto il padre, uomo assai dotto; morto questi, lo raccoglie presso di sè il vescovo di Milano Lorenzo, ed a Milano ha per maestro, prima Deuterio, poi Ennodio prete, fino a che questi sale la cattedra vescovile di Pavia [1]). Per merito di Ennodio e della sua scuola, Milano si guadagna il nome di Atene d'Italia, che già le era stato attribuito al tempo degli Antonini. « Tu hai imparata la lingua romana—scrive Cassiodoro ad Aratore, l'allievo di Ennodio — non nel territorio che le è proprio; l'eloquenza di Tullio ti ha affinato colà dove già suonò la lingua gallica. Dove sono più quelli che asseriscono doversi la lingua latina apprendere a Roma e non altrove? » [2]) Ennodio stesso, che è pure prete, ha un concetto

---

[1]) *Var. VIII,* 12 Ennod.; 12 *Dict.* 9: (*Opera*, ed. Hartel. 454, 22); cfr. Manitius, 162 e 164.

[2]) Cassiod.; Ibid. VIII, 12.

ancora tutto civile e direi quasi pagano, del valore della cultura; saper parlare per lui vuol dire poter governare il mondo; [1]) studino i nobili, se non vogliono far disonore alla loro casa; [2]) e ad una madre che ha fatto chierico il figlio prima che egli abbia compiuto gli studi, egli non risparmia i suoi rimproveri. Ad Ennodio dobbiamo ancora parecchie notizie curiose sulla vita interna di queste scuole del sec. VI, sui temi — ahimè ! — molto retorici e fittizi, che vi si davano a svolgere, sulle cerimonie della consegna degli scolari al maestro, che i padri facevano recitando un'orazione, sui premi e sui gradi d' onore che si conferivano agli scolari [3]). Quando Ennodio divenne vescovo di Pavia, Aratore, per continuare gli studi, passò da Milano a Ravenna, ove ebbe a maestro Partenio, nipote di Ennodio e retore allora famoso: sotto di lui il giovanetto leggeva in iscuola gli antichi prosatori, Cesare ad es.; ma già anche i poeti cristiani, come Ambrogio e Sidonio, erano entrati a far parte dei programmi di quell'insegnamento pubblico e di stato che si impartiva proprio nella capitale ostrogota. Anzi quando il giovane poeta Aratore dedicò al maestro suo una poesia, ove si celebravano i miti pagani, fu da Partenio invitato a dedicarsi piuttosto alla poesia cristiana; il giovinetto ubbidì, componendo una poesia sui salmi ed un'altra sulla crea-

---

[1]) Ennodio: *Opuscula*, M. G. H. *Auct Antiq.* VII. 310. Che questo stesso alto concetto dell'eloquenza avesse Cassiodoro risulta dalle parole con le quali egli parla dell'ambasceria di Aratore in Dalmazia. *Var.* VIII 12, Manitius, 165.

[2]) Salvioli, pag. 8.

[3]) Id. Id. 8 e 9.

zione del mondo [1]). E nelle scuole pubbliche di stato, fiorenti a Ravenna, studiò poco appresso grammatica, rettorica ed i fondamenti del diritto anche Venanzio Fortunato, nato presso Treviso, dopo il 530, nonchè suo fratello Felice, che poi fu vescovo di Treviso. Curioso fatto questo: due fratelli italiani, Felice e Fortunato, giovanetti resistono agli inviti di Paolo vescovo, che li vuole attrarre allo stato ecclesiastico; vanno alle scuole pubbliche, laiche, di Ravenna e vengono eruditi, attesta Paolo Diacono, «in arte grammatica, sive rhetorica, seu etiam metrica»; poi, l'uno, Felice, diviene vescovo in patria, l'altro, Fortunato, nel 565, chiamato da un voto fatto a S. Martino, emigra in Francia e, divenuto vescovo, si fa apostolo di sapere, ma di sapere cristiano [2]). Questo fatto e quanto sopra abbiamo ricordato sui rapporti poetici fra Partenio ed Aratore, devono pure indurci a credere, checchè dica il Salvioli, che nelle scuole pubbliche dei tempi ostrogoti le retoricherie delle recitazioni romane erano ben lungi dall'aver posto in oblio il cristianesimo, anzi dalla scuola usciva nel mondo un alito di religiosità profonda e fattiva. A Teodorico Austregillo, vescovo di Bourges, scriveva perchè gli inviasse quel Sulpizio, che Gregorio di Tours dice «*vir valde nobilis... in litteris bene eruditus, rhetoricis vero artibus nulli secundus*». [3]) Sulpizio, laico fino allora, vi andò, e tonsuratosi, fu diacono, maestro nella scuola di

---

[1]) Manitius, pag. 163. Cfr. Ricci; *Origine dello studio ravennate*, pag. 48.

[2]) Manitius, 171 e 173.

[3]) Manitius, 218.

Bourges ed infine vescovo, dopo morto Austregillo. [1])—Non Aratore, non Venanzio e Felice ed Ennodio e Sulpizio soli uscirono dalla scuola di stato per darsi all'apostolato religioso, ma, quel che più importa, lo stesso Benedetto di Norcia, il legislatore del monachismo occidentale, pare provenisse dalle scuole pubbliche aperte in Roma. San Gregorio Magno, il quale raccolse dalla viva voce dei discepoli di Benedetto le note biografiche di lui, che egli ci lascia nel II libro dei suoi *Dialoghi,* ci dice che Benedetto, « Romae... *liberalibus litterarum studiis* traditus fuerat ». Appresso, come S. Agostino e S. Gerolamo, così Benedetto « cum in eis multos ire per abrupta vitiorum cerneret, eum, quem quasi in *ingressu mundi* posuerat, retraxit pedem », affinchè, allettato dal sapere del mondo, non perdesse l'anima sua. « Despectis igitur litterarum studiis »' prosegue S. Gregorio, abbandonò la casa e desideroso di piacere a Dio, « sanctae conversationis habitum quaesivit: recessit igitur *scienter nescius et sapienter indoctus* » [2]). L'indole degli studi professati nella scuola frequentata da Benedetto ci induce ad escludere assolutamente che si trattasse di quelle scuole religiose parrochiali o vescovili, di cui parleremo dopo; ove non si tratti di qualche ginnasio aperto in Roma da qualcuno di quei retori privati, ricordati da Cassiodoro, (VIII, 30) certo qui ci troviamo dinanzi a scuole governative, nelle quali l'indole del mae-

---

[1]) Vite di S. Austregillo e S. Sulpizio in MABILLON. AA. SS. O S. B. II. — Cfr. THOMASINO II. libr. 5. 93.

[2]) MANITIUS. 88; cfr. il passo cit. del dialogo gregoriano in MIGNE P. L. LXVI. 126.

stro appare più propensa verso il paganesimo che non fosse quella di Partenio, maestro di Aratore a Ravenna. Niente di strano in ciò, dacchè di maestri imbevuti di classicismo conosciamo a quei tempi Securo Meliore, nei codici sempre detto retore ed oratore di Roma; egli era stato maestro di Deuterio, che abbiam trovato a Milano, e col suo allievo aveva curato i testi di Orazio e di Marziano Capella. [1]) Sappiamo poi che Cassiodoro si sforzava di contrapporre alla scuola pubblica con indirizzo profano e paganeggiante, una scuola pure pubblica, ma ispirata a principî cristiani. Bisogna ben credere adunque che appunto sul principio del sec. VI coesistessero scuole e maestri, tendenti gli uni piuttosto verso l'ascetismo, gli altri invece verso lo spirito pagano, non del tutto spento: « Cum studia saecularium litterarum magno desiderio fervere cognoscerem... gravissimo sum, fateor, dolore permotus quod scripturis divinis *magistri pubblici deessent*, cum mundani auctores celeberrima procul dubio traditione pollerent ». [2]) Così Cassiodoro e lo aiutava a questo fine papa Agapito verso il 534, ma le guerre gli impedirono di tradurre in atto il suo disegno: ritiratosi a Vivarium verso il 540, Cassiodoro non cessò di raccomandare ai suoi monaci di tener congiunti gli studi grammaticali a quelli religiosi, ed a tal fine appunto scrisse le sue *Institutiones divinarum et saecularium lectionum*, per opera delle quali ai suoi monaci « et scripturarum divinarum series et saecularium litte-

---

[1]) Martianus, *De nuptiis*, edizione Eissenhardt pag. 27; cfr. Roger. 99; Manitius, 7-8 not.

[2]) *Institutiones divinarum et saecularium lectionum*; *Inst.* I, praef.

rarum compendiosa notitia, Domini munere, panderetur» [1]). Se non che, prima che le due correnti di cultura classica e profana confluiscano in una scuola unica, che sarà quella carolingia di stato, occorrerà, risalendo addietro, ricercare quale contributo in Italia il Cristianesimo, o, per meglio dire, la Chiesa ed il sacerdozio, eran venuti via via recando al l'istruzione pubblica.

Fin dagl'inizi suoi il Cristianesimo fu, come ogni religione che si diffonda, un insegnamento: *doctrina*, *docere* è il termine usato dagli scrittori per indicare la predicazione, l'apostolato religioso ad un tempo e, talora, una vera e propria scuola di lettere, la qual cosa deve renderci molto circospetti nell'uso delle fonti. Rispetto alle scuole ecclesiastiche, gli eruditi del seicento e del settecento discussero a lungo, sostenendo alcuni, come il Tommasino [2]), e sulle orme di lui il De Giovanni, [3]) che l'origine delle scuole ecclesiastiche risalga a S. Agostino. Eusebio di Vercelli, dice il Tommasino, non ebbe seminario; fu Sant'Agostino il primo che creò un *monasterium clericorum* e dettò loro quelle regole per la convivenza che, come vedremo, anche molto tempo dopo Chrodegango, furono assunte da molti collegi di canonici regolari, detti Agostiniani. Ma la Regola di S. Agostino non parla, a dir vero, di scuola e di insegnamento, sicchè più del Tommasino, pare avessero ragione coloro i quali attribuivano a

---

[1]) Cfr. Roger. 176.

[2]) Part. I. lib. III. cap. 2-4: egli rinvia ai sermoni 49 e 50 di S. Agostino. nonchè alla *Regula* di lui (Holstenio. II. 120).

[3]) parte I.

papa Zosimo il merito di avere, nel 418, costituito la scuola religiosa. Questo pontefice infatti, dopo aver rilevato come sia vergognoso che il sacerdote «dux esse desideret, cum tyro ante non fuerit, et prius velit docere quam discere», prescrisse: «assuescat *in Domini castris*, in lectorum primitus gradu divini rudimenta servitii, nec illi vile sit exorcistam, acolytum, subdiaconum, diaconum per ordinem fieri» [1]). Qui è tracciata senza dubbio una carriera, una serie di gradi, piuttosto sacerdotali, a dir vero, che di studio, ma è certo che cotesta istruzione doveva vertere necessariamente, non solo al rito ed alla liturgia, ma ancora, poco o tanto, alle lettere. D'altronde per secoli e secoli e fin quasi ai dì nostri, quando in iscuola si adoperava ancora come primo testo la così detta *Charta* o libro di preghiera, una precisa distinzione fra istruzione religiosa e letteraria elementare è quasi impossibile a farsi, anzi l'una, la religiosa, suppone, sia pure in grado minimo, l'altra. Una scuola siffatta, religiosa cioè ed insieme di cultura elementare, o almeno di lettura, sappiamo con certezza che esisteva presso le parrochie d'Italia un secolo dopo papa Zosimo, sotto il dominio ostrogoto: ce lo attesta il Concilio di Vaison in Francia tenutosi nel 529, ove si prescrive: «omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, *quam per totam Italiam* salubriter tenere cognoverint, *juniores lectores* se-

---

[1]) Migne, P. L. XX, pag. 671. epist. XIII (ann. 418). Certo il decreto di papa Zosimo fu fondamentale per tutto il medio evo rispetto all'educazione dei chierici. Rabano Mauro ne ripete tutte le disposizioni nel suo *de institutione clericorum*, lib. I cap. XIII. Appresso tali disposizioni entrarono nelle collezioni di *Decretali*.

cum in domo sua recipiant » [1]). Trattasi, come si vede, di chierichetti, giacchè dovevano essere giovanetti non ancora ammogliati, ed i parroci dovevano istruirli, « ut boni patres, spiritualiter.... in *psalmis, lectionibus divinis et in lege domini, ut sibi dignos successores provideant* ». Queste ultime parole pongono in luce ed il contenuto di tale insegnamento parrochiale ed il fine a cui tendeva; nessuna confusione pertanto è possibile tra queste scuole, di natura loro ecclesiastiche e strettamente professionali, e quelle pubbliche e di stato aperte dai re goti; anche se in quest'ultime aleggiava uno spirito religioso, quale vedemmo, più alto era l'insegnamento ed essenzialmente letterario, benchè classico ad un tempo e sacro.—E neppure è possibile confondere le umili scuole parrochiali di campagna con quelle delle città vescovili, che si proponevano una più alta coltura del clero, letteraria e religiosa; di dette scuole, che un passo di Eusebio cesariense ci farebbe credere esistenti da un pezzo in oriente, [2]) noi abbiamo qualche traccia sicura in Italia sui primi del sec. VI. A Verona nell'anno 517 c'è un Ursicino *lettore* della Chiesa e trascrittore di codici; [3]) a Milano vedemmo il vescovo Lorenzo affidare a Deuterio il piccolo Aratore, perchè lo

---

[1]) Sirmond. *Concil. Gall.* I, 226; can. I. Cfr. Maassen, *Concil. aev. merov.* pag. 56. Cfr. Mabillon, *Ann. O. S. B.* lib. III, e 54 (tom. I., p. 73) anno 537; Salvioli, 10. Contro il valore di questa testimonianza cfr. Roger, 187, n. 4 e 157 n. 4.

[2]) Eusebii Pamphili, *Caesariensis episcopi; libri* X, *Ruffino interprete*, Basileae, MDXLVIII, lib. V, cap. X.

[3]) Spagnolo, pag. 2, n. 3. È discusso se un cod. della Capitolare sia autografo di Ursicino.

istruisse in grammatica [1]). Di queste scuole vescovili certamente si hanno notizie più sicure in Ispagna che in Italia; il Concilio di Toledo, infatti, stabilisce nel 531 che quei giovanetti, i quali dai loro genitori sono destinati al sacerdozio, appena subita la tonsura, « in domo ecclesiae sub episcopali praesentia, a praeposito sibi debeant eruditi [2]).» Qui è indicato un vero collegio, posto presso la chiesa, diretto da un maestro, sorvegliato dal vescovo. Il canone stesso di quel Concilio prescriveva che quei giovanetti, pervenuti all'età di 18 anni, dovessero venire interrogati « coram totius cleri, plebisque conspectu... de expetendo coniugio ». Chi desiderava prender moglie, usciva da quel vero e proprio seminario; così avveniva che non pochi laici ci trovassero, i quali fino a 18 anni, erano stati educati ed istruiti dal clero. Tale consuetudine forse esisteva anche in Italia, dacchè Aratore, uscito dalla scuola di Deuterio, che doveva essere vescovile, fu laico per molti anni e non conseguì il suddiaconato, se non dopo la sua andata a Roma, ove divenne amico di papa Vigilio (537).

Un potente impulso al cristianizzarsi della scuola dovette venire presso di noi in Italia dal dominio greco, succeduto a quello gotico nell'età giustinianea. Giustiniano proibì ai pagani l'insegnamento, come Giuliano l'aveva proibito ai cristiani, e fissò in mente un disegno di restaurazione e di difesa dello stato romano, basandolo sulla religione cristia-

---

[1]) Manitius; pag. 162—4 cit.; Deuterio è ricordato da Ennodio, *Epist.* I, 19. Si crede che egli fosse allievo di Securo Meliore, già da noi ricordato. Cfr. Roger pag. 99, n. 9.

[2]) Labbé-Mansi, ed. Zatta, VIII, 785, can. I.

na e sull'assolutismo monarchico. Egli concentrò, gli studi superiori a Costantinopoli od a Berito, nè esitò a tal fine di sopprimere nel 529 la gloriosa accademia di Atene, ove fioriva la filosofia, disperdendo la bella scuola dei dotti, dei quali alcuni cercarono invano fortuna oltre l'Egeo, presso il trono dei Sassanidi. Pare anzi che la reazione antipagana, mossa da Teodosio I, e ripresa da Giustiniano, divenisse anticlassica, nemica cioè di ogni forma del pensiero pagano, perchè all'occhio di Giustiniano il filosofo, il retore, il cultore insomma del pensiero romano appariva guasto d'insania pagana [1]). Secondo Procopio, Giustiniano avrebbe soppresso tutte le annone corrisposte dallo stato e dai municipi ai docenti di lettere ed ai medici [2]). Da questa soppressione però, che fu provvisoria, certo furono escluse le scuole d'Italia, alle quali vennero nella *Prammatica sanzione* confermate le annone, gli stipendi assegnati loro dai re goti. Demolitore in tutto rispetto alla scuola, Giustiniano fu però instauratore delle scuole di diritto. Già era obbligatorio per l'esercizio della professione di avvocato l'aver compiuto un corso legale di studi. Giustiniano volle colle *Istituzioni*, fatte compilare da Triboniano, procurare un manuale ufficiale alle scuole di diritto, e soppresse le varie scuole giuridiche esistenti nell'impero. Riconobbe solo quelle di Roma, di Costantinopoli e di Berito: chi oserà insegnare il diritto fuori di quelle tre città — disse — sarà condannato alla multa di dieci libre d'oro. La volontà ferrea del l'imperatore ac-

---

[1]) Barbagallo, pag. 350 e segg.
[2]) *Hist. Arcana,* 26.

centrò ogni iniziativa didattica: distribuì gli allievi in classi; fissò i programmi, classe per classe [1]). Negli anni posteriori a queste riforme, avvenute nel 533, parve che lo zelo antipagano del Cesare bizantino si temperasse: allora appunto l'Italia, venuta sotto il suo dominio, ebbe da lui, come vedemmo, la conferma degli stipendi ai pubblici professori. Ma era tardi: urgono oramai alle porte d'Italia altri barbari, i Longobardi; oramai sul finire del sec. VI nel territorio occupato dagli invasori, le scuole pubbliche quasi si spengono [2]). In quello rimasto greco esse languiscono, sì che si perdono le tracce di tutte, se non forse di quella giuridica di Ravenna. Il concetto di istruire — *docere* — si va via via fondendo con quello religioso di predicare, di propagare la fede. Le tendenze religiose della scuola gotica cassiodoriana, riaffermata dalla reazione antipagana di Giustiniano, furono favorite poi anche più dal fatto che, spentasi la scuola di stato, la Chiesa, nella lontananza degli imperatori, rimase, anche sul territorio scolastico, la sola autorità efficace e direttiva. V'erano ancora forse quei maestri privati ricordati da Cassiodoro, [4]) che per mercede impartivano nelle case l'istruzione; ma in genere l'insegnamento passò, di per sè, per forza delle cose, e non di legge alcuna, sotto le cure dei parroci, come attesta il Concilio di Vaison, e dei vescovi.

---

[1]) Tamassia, *Le scuole imperiali di diritto*. Cfr. Schupfer, *Le origini dell'Università di Bologna*, 196-7. Le classi erano cinque.

[2]) Dico *quasi*, perchè, il breve testo scolastico, edito recentemente dal Förster nelle *Romanische Forschungen*, pare ci riconduca a scuole elementarissime, che in Italia erano aperte tra i Longobardi, poco dopo la loro calata.

[3]) *Variae*, VIII. 30. Cfr. Salvioli, pag. 9 n. 6.

Figura 2

n Gimignano — Chiesa di Sant'Agostino. — S. AGOSTINO FANCIULLO CONSEGNATO DAI GENITORI AL MAESTRO — (*affresco di Benozzo Gozzoli*).

Sec. VII. Gravi avvenimenti si avverano sul finir del sec. VI e sul principio del sec. VII, i quali hanno un'importanza grandissima per la storia della cultura in genere, della scuola in ispecie. Tali sono: l'invasione longobarda prima — l'assunzione al pontificato di Gregorio I, — la venuta in Italia dei primi monaci d'oltre Manica, sopratutto di S. Colombano (614), il fondatore della celebre abbazia di Bobbio,—il diffondersi del monachismo e della Regola di S. Benedetto. Esaminiamo brevemente questi fatti, uno per uno.

Non tutta l'Italia, come è noto, fu coperta dall'invasione longobarda, nè tutta quindi dovette soggiacere al primo impeto selvaggio della loro irruzione soggiogatrice e devastatrice: dal Friuli a Milano alla Liguria, e giù per la Toscana a Spoleto fino all'estremo sperone del ducato beneventano, incuneato fra i domini bizantini, il territorio longobardo appare come una striscia interna, restringentesi al sud. All'infuori di questa striscia, col dominio greco si salvano pure e sopravvivono anche sul principio del secolo VI; la cultura e la scuola, certo affievolite, ma non spente del tutto. A Ravenna v'erano dei giureconsulti e fiorivano i poeti Honorius e Joannicius; [1]) il primo di essi porta il titolo di *grammaticus*, che fa pensare sia stato maestro di scuola. Del resto una scuola doveva essere esistita anche ad Arezzo, ed a Milano in pieno dominio longobardo vi fu, pare, scuola vescovile. Nel 678 un vescovo di Fiesole depone in una causa così: « per plures annos in ec-

---

[1]) Cfr. MABILLON, *Vetera Analecta*, pag. 387; l'edizione dei distici di Onorio. Il MURATORI, (*Antiq. Ital.* 873.) pone Onorio più recente, ma non dice di quanto.

clesia sancti Donati (la cattedrale di Arezzo) nutritus et litteris edoctus sum » [1]). A Milano insegnò Benedetto Crispo, che poi fu vescovo milanese ed ebbe per allievo quel Mauro, al quale, quando era già preposto a Mantova, dedicò il suo poemetto di argomento medico. « Quia te, fili carissime Maure, pene *ab ipsis cunabulis educari et septiformis facundiae liberalitate ditari...*»; [2]) così dice la lettera di Crispo a Mauro, e sono parole preziose queste, perchè scritte dall'autore, quand'era ancor diacono a Milano, e perchè ci informano dell'età tenera degli allievi e del contenuto d'insegnamento, che era, secondo le orme di Marziano Capella, il trivio e il quadrivio. Noi siamo dinanzi insomma a scuole vescovili assai simili a quelle che abbiamo visto essere state prescritte nei concili di Spagna. Notisi, per la data, che il poemetto fu scritto prima del 681, ma già parecchi anni innanzi da città italiane non soggette a dominio longobardo erano sorti dei dotti e dei maestri; quel Teodoro ad es. che papa Vitaliano nel 668 inviava in Inghilterra, ove fu vescovo di Canterbury. Lo accompagnava nell'isola l'amico suo Adriano: questi al dire di Beda, era imbevuto di lettere sacre, conosceva le dottrine monastiche ed ecclesiastiche, possedeva a perfezione il greco ed il latino. Egli era sì, africano di nascita, ma prima di andare in Inghilterra aveva retto un monastero presso Napoli [3]). Quanto a Teodoro, il vescovo, egli era di Cilicia, ma, fatti i suoi studi in Atene, laico an-

---

[1]) Troia: *Cod. diplom. long.* III. 202.

[2]) *Poem. medicum*, in Maï, *Auct. class.* V pag. 391; riprodotto nel Migne P. L.: LXXXIX. 369.

[3]) *Hist. Eccles.* IV, 1.

cora, era poi venuto a Roma, ove era stato ordinato prete; conosceva bene il latino ed il greco, gli autori classici ed i profani, sicchè papa Agatone lo chiamò « magnum insulae Britanniae archiepiscopum et psilosophum »[1]). Giunti in Inghilterra, Teodoro ed Adriano, tutti intenti a consolidare la Chiesa inglese, volsero la loro cura assidua alla scuola; radunarono molti discepoli ed impartirono loro lezioni di metrica, di aritmetica ecclesiastica (il così detto *computo*), di astronomia. Beda attribuiva a quei due maestri il merito dello splendore della Chiesa inglese ai suoi dì; egli conobbe allievi di quei due, che usavano il latino ed il greco come loro lingua materna. A tutti quelli che volevano studiare la sacra scrittura venivano allora offerti maestri, perchè loro la spiegassero[2]). Ora, come credere che tanto fervore e zelo d'insegnamento accendesse gli spiriti dei due dotti greci, solo dopo che essi varcarono la Manica e non prima, quando, in Italia, Adriano, sotto il dominio Greco, presiedeva ai suoi monaci, e Teodoro viveva in Roma, reduce dalla colta Atene? Il *Liber pontificalis* non dimentica quasi mai di celebrar la coltura dei papi che commemora; erano, è vero, quasi tutti greci, ma di Leone II (680-683) ci dice che fu « vir eloquentissimus, in divinis scripturis sufficenter instructus, graeca latinaque lingua eruditus... lingua quoque scholasticus... exortator omnium bonorum operum, *plebique florentissime ingerebat scientiam* »[3]). Io

---

[1]) Beda, Ibid; Labbé-Mansi, *Conc.* XI, 294. Cfr. Roger 286. Per gli studi di Teodoro, ancor laico, in Atene. Cfr. Lettera di papa Zaccaria a Bonifacio, 80. *Epist. Mer. et Karol. aevi, I, 357.*

[2]) Beda, *Hist. Eccl.* IV, 12.

[3]) *Liber pontif.* ed. Duchesne, I, 359.

non voglio trarre queste ultime parole fino a far loro significare che il papa lodato fosse stato fondatore di vere e proprie scuole pubbliche; parleremo presto della *Schola Cantorum* di Gregorio I. perciò che si riferisce all'alta istruzione, ma mi pare di non essere troppo ardito ravvisando nel passo citato un accenno alla continuazione di quelle scuole popolari di lettura e di religione, che nel secolo precedente dal Concilio di Vaison apprendemmo essere in uso in Italia. — Il sec. VII è pieno di dispute teologiche: dal principio del sec., quando Colombano, giunto appena in Italia, scrive contro gli Ariani per invito di Agilulfo e di Teodolinda, la regina che da barbara si è fatta cattolica e mecenatessa, su su fino al principio della lotta della iconoclastia, è tutto un fervore di dispute argute, nelle quali l'ingegno si assottiglia e le scritture sacre sono torturate e tratte ai sensi più opposti. « Sunt qui audacia dialecticae artis inlati — scrive Mansueto, vescovo di Milano, all'imperatore Costantino nel 679 — cothurnata cervice, buccis tumescentibus, sinuosis circumitionibus et flexuosis ambagibus, phaleris verborum pompisque sermonum, seu ferali calliditate simplicem fidei rationem convellere... solent » [1]. E continuava: « veniant dialectici verba trutinantes, quaestiones suas, buccis concrepantibus, ventilantes, proponentes, assumentes ». E chi erano questi *dialectici*, se non monaci, che nei conventi davano opera agli studi? Ma di questo, fra poco, quando parleremo di S. Benedetto. Qui solo aggiungo che se il Novati si meraviglia

---

[1]) Troia, op. cit. II n. 343. Cfr. Tamassia. *Le opere di Paolino d'Aquileia* nella *Miscellanea* pel centenario pag. 12 n.

di non trovare nei *Versus de Mediolani civitate*, tra gli elogi della metropoli lombarda neppure una parola che celebri la coltura e le scuole, sui primi del sec. VIII [1]), non va dimenticato che già prima, nel 698 circa, *Stephanus magister* per incarico del re Cuniberto aveva scritto il *Rhythmus de synodo ticinensi*. Nel chiudere il poemetto Stephanus scusandosi di non aver scritto metricamente, snocciolava in breve alcune distinzioni stilistiche, che mandano un forte odore di scuola e danno un senso specifico al suo titolo di *magister* [2]). Del resto cultura anche profana dimostra più di uno scrittore italiano del sec. VII. Attala di Bobbio, francese, compagno e successore di Colombano, era dotto « in liberalibus litteris » [3]). Jona di Susa, monaco del cenobio bobiense, nella vita di S. Colombano, cita Tito Livio e Virgilio; notisi che egli si rese monaco nell'anno 618, ma scrisse la biografia del santo nell'anno 641, il che farebbe pensare che queste letture profane egli le facesse quando già era monaco [4]). Letture classiche ancora mostra d'avere il chierico di Como autore dell'epitafio al vescovo Agrippino [5]) (a. 620).

A chi ci ha seguito nello spigolare testimonianze che attestano l'esistenza di scuole ed un sopravvivere di coltura non del tutto estinta dai Longobardi, riesce sorpren-

---

[1]) Manitius, 200. Novati, *Origini*, 81-82. Cfr. i versi in *Poet. aev. Karol;* ed. Dümmler.

[2]) Manitius, 199; ivi è riferita la chiusa appunto del poemetto: riportata pure dal Novati, *Origini*, 54.

[3]) Krusch; *Script. rerum merov.* IV, 113; biografia di Attala scritta da Iona di Bobbio.

[4]) Krusch; cit. IV, pag. 34-35. Cfr. Roger. 433.

[5]) Novati; *Origini*, 57-8.

dente il fatto che il clero di Roma nelle lettere all'imperatore spontaneamente dichiarasse di non avere in sè un uomo oramai, che potesse vantare una buona cultura profana. Eppure papa Agatone, per giunta, ancora si lagnava di non trovare a Roma chi avesse conoscenza completa delle sacre carte! Come poteva essere vero ciò? Soffermiamoci un poco a studiare le condizioni della cultura in Roma nel sec. VI, avanti e dopo papa Gregorio I.

Gregorio Magno saliva sul trono pontificio l'anno 589, dopo aver percorso, in quasi quarant'anni di vita, una brillante carriera civile, come pretore di Roma ed ambasciatore a Costantinopoli. Che egli, nato di famiglia nobile, ricevesse nella Roma gotica, da giovane, una educazione letteraria distinta, si dovrebbe credere per la concorde testimonianza di Paolo Diacono, di Gregorio di Tours e di Giovanni Diacono, [1]) ma è pure necessario ricordare che Gregorio — per confessione sua — non conobbe il greco, ben chè dimorasse a Costantinopoli [2]). Ciò non infirma del tutto la testimonianza di Paolo Diacono, il quale scrive di Gregorio: « disciplinis vero liberalibus, hoc est grammatica, rhetorica, dialectica, ita a pueritia est institutus, ut quamvis hic eo tempore potissime florerent studia litterarum, nulli in urbe hac putaretur esse secundus ». Eppure non appena gli fu morto il padre, il futuro pontefice, abban-

---

[1]) Paolo Diacono, I, 379. Cfr. i due passi di Gregorio di Tours e di Giovanni Diacono (I, 3) riferiti dal Manitius, p. 95. Secondo Giovanni, Gregorio aveva eretto il tempio della sapienza sulle sette colonne delle arti liberali.

[2]) In parecchi passi delle *Epistole*, Gregorio dichiara di non sapere il greco, Cfr. 7, 29; 11, 55 (anno 601), ove dice di non aver mai composto nulla in greco. E sì che era stato parecchi anni a Costantinopoli!

donati gli uffici civili, secondò la sua vocazione pel misticismo, fondando sei conventi presso Palermo ed uno sulla cima del monte Scauro, ove egli stesso si rinchiuse. Ardere di amore per le discipline letterarie da giovane, per poi rinnegarle, fatti più maturi in età, non era cosa nuova allora; molto prima di Gregorio avevano percorso questa via S. Gerolamo e S. Agostino, e poco prima Ennodio, maestro paganeggiante tutto intento a retoricherie mitologiche, era finito vescovo, asceta, e pieno di sazietà delle lettere e del mondo. Fin qui nulla vieta a noi di ritenere letterato papa Gregorio I, il nemico giurato d'ogni cultura pagana, colui, al dire di molti, il quale è responsabile del decader d'ogni sapere e fors'anche dello smarrimento di molte opere antiche. Ma questo odio di Gregorio Magno verso la cultura da che cosa è provato? Qua e là nei suoi scritti, il pontefice si mostra veramente sospettoso della cultura pagana, che egli intende come una seduzione diabolica. Al vescovo di Vienna, Desiderio, egli muove rimprovero, ed è noto perchè: «pervenit ad nos, — son parole sue — quod sine verecundia memorare non possumus, fraternitatem tuam grammaticam quibusdam exponere...» Ciò per un vescovo è grave mancanza, «quia in uno se ore cum Jovis laudibus Christi laudes non capiunt» [1]). Ma v'ha di più: egli stesso si vanta nei suoi scritti di non voler evitare i difetti dello stile, difetti che intanto, con fresca memoria di scuola, viene enumerando: «non metacismi collisionem fugio, non barbarismi confu-

[1]) Lettera al vescovo Desiderio di Vienna, anno 601, *Epist.* 11, 34. Il passo entrò poi nelle collezioni di Decretali.

sionem devito, situs motusque et praepositionum casus servare contemno, quia indignum vehementer existimo, ut verba coelestis oraculi restringam sub regulis Donati »[1]). Che poi il latino di Gregorio fosse tanto trascurato e sciatto è cosa che il Comparetti nega;[2]) ma se gli scritti del santo pontefice non ci appaiono così destituiti di grazie letterarie quale egli stesso ce li descrive, pare ne spetti il merito — o piuttosto il demerito — ai trascrittori posteriori che vollero emendarli [3]).

Tra le due opinioni estreme degli apologisti e dei denigratori di Gregorio, parmi si attenga alla via più secura il Novati [4]), quando ammette che Gregorio, seguendo ed esagerando la tendenza di Cassiodoro, abbia voluto, non più una cultura sacra, poggiata su una preparazione grammaticale e scolastica, bensì una cultura puramente ed esclusivamente sacra. Ma una cultura, qualunque essa fosse, a Roma fiorì sotto Gregorio I e fu, relativamente ai tempi, una fioritura notevole; dobbiamo crederlo non solo per la testimonianza di Paolo Diacono e di Giovanni Imonide, biografi del santo, ma per altre testimonianze ancora e per la *Schola cantorum*, che Gregorio fondò e fu semenzaio di dotti, non nella musica soltanto, ma anche nelle

---

[1]) Lettera a Leandro. *Epist.* 5, 53.

[2]) *Virgilio nel m. e.*

[3]) Cfr. Sepulcri. *Le alterazioni fonetiche e morfologiche nel latino di S. Gregorio Magno e del suo tempo* in *Studi medievali* vol. I fasc. 2. L'A. dopo minuta analisi conclude: « Gregorio Magno studiato, non sulle testimonianze dei suoi biografi, ma nelle sue opere ci appare uno scrittore molto fecondo, ma nel tempo stesso molto mediocre, la cui grande inesperienza non può essere spiegata che in parte colla ragione della condizione dei tempi ».

[4]) *Origini*, pag. 42-43, e *Influsso* 18 e 120 segg.

lettere. L'Ozanam ricorda che sul principio del pontificato di Gregorio, nel 590, studiava a Roma S. Betario, italiano, emigrato poi come Venanzio Fortunato in Gallia, ove insegnò a Chartres, poi diresse la scuola palatina merovingia, ed infine fu vescovo della città su ricordata [1]). Orbene, la vita di questo santo (contemporanea, secondo i Bollandisti, del IX sec. secondo il Krusch) ci attesta che egli « litteris decentissime erat eruditus, urbanitate decorabili ornate sublimatus, tantoque honore institutus doctor divinarum litterarum, ut *magister* totius carnotinae esset civitatis ». Che la *Schola cantorum* istituita da Gregorio Magno fosse luogo di istruzione, non solo musicale, ma anche letteraria è cosa che il Mabillon prima, poi l'Ozanam ed il Monaci accettano ed alla quale mostra di avvicinarsi il Novati; il Roger invece la nega risolutamente [2]). Ma un passo di Giovanni Diacono ci attesta che sotto Gregorio, la scienza aveva visibilmente eretto in Roma il suo domicilio « et septemplicibus artibus (cioè trivio e quadrivio) veluti columnis, nobilissimorum totidem lapidum, apostolicae sedis artium fulciebat...». Della corte del papa nessuno appariva barbaro nel parlare e nel vestire, anzi ivi « reflorverant diversarum artium studia ». Facciam pure qualche scalo alle esagerazioni di Giovanni; resta però sem-

---

[1]) Vita di S. Betario, del VII sec. secondo i Bollandisti (2 agosto), del IX secondo il Krusch (*Script. rer. Mer.* III, 612.) Cfr. Clerval, 8, 9. S. Betario sarebbe stato educato dal vescovo Pappol poi fatto « doctor divinarum litterarum et magister totius civitatis »: indi sarebbe passato ad insegnare nella scuola palatina merovingica, finchè divenne vescovo di Chartres (594-614). Cfr. Roger, 165 n. 4.

[2]) Monaci: *Per la storia della* Schola cantorum *lateranense*, pagina 452, 3; Novati, *Origini* 42 e *Influsso* 158; Roger, 193.

pre il fatto che a Roma nella *Schola cantorum* o nel *Patriarchio* (siano i due istituti una sol cosa, o no) furono educati nel sec. VII e VIII parecchi papi romani (Gregorio II e III, Leone III ecc.) dei quali il *Liber pontificalis* celebra la dottrina. Si noti però che le lodi sono molto specificatamente rivolte alla cultura sacra, mentre della classica si tace [1]). La conclusione più legittima, che a parer mio si possa trarre, è questa, che Gregorio Magno sia stato, se non persecutore, certo nemico degli studi profani e classici, ma zelante fautore viceversa di quelli sacri, i quali sotto di lui furono coltivati in scuole da lui stesso aperte. Cassiodoro, Gregorio, Beda segnano successivamente tre stazioni della cristianizzazione del sapere; per Cassiodoro la scienza pagana va ancor ricercata come mezzo, come via d'accesso al sapere cristiano; Gregorio respinge risolutamente il sapere pagano come pericoloso, e vuole la cultura cristiana, pur riconoscendo che essa è ribelle a Donato; questa scapigliatezza e questa ribellione, è virtù, è una santa ignoranza, come quella di Benedetto da Norcia, «scienter nescius et sapienter indoctus »; — per Beda infine la religione, le sacre carte, no, non sono ribelli a grammatica, ma esse stesse sono modello di bello scrivere e devono far testo; di lì egli trae gli esempi tutti del suo *De tropis*. Comincerà con lui il vero medio evo scolastico e di cul-

---

1) *Liber pontif.* passim. Gregorio II, romano, (715-731) « erat divinae scripturae eruditus, facundus loquella ecc» (I, 396): Gregorio III (731-741) è detto « in divinis scripturis sufficienter instructus » (1, 415) frase però stereotipata e già usata nel *L. P.* per Leone II ed altri papi. Pasquale I « in Sacrosantae Ecclesiae Patriarchio studiis divinis, salutiferaeque Scripturae imbutus, tam in Psalterio quamve in sacris paginis novi et veteris testamenti specialiter eruditus ».

tura, quello che, o pose accanto la letteratura pagana alla cristiana, dandole pari valore artistico (Gunzone, Liutprando vescovo ecc.) o addirittura pose la latinità cristiana al di sopra, come più perfetta della latinità pagana. Per giungere a questo estremo certo occorreva che il monachismo divenisse a poco a poco padrone assoluto della cultura: ed eccoci adunque dinanzi al problema dell' origine degli studi monastici.

Prescrisse S. Benedetto nella sua *Regola* scuole ed insegnamenti? Espressamente, no: dette però nel cap. 48 una prescrizione che poteva essere, e più tardi fu, la causa del sorgere e fiorire di scuole monastiche: San Benedetto prescrisse insomma la lettura [1]). Ma come è possibile leggere se alcuno non ci ha insegnato almeno l'alfabeto? Supporre adunque un insegnamento elementarissimo, sia pure saltuario, fatto in coro, senza una scuola, senza un maestro *ad hoc*, è un minimo che nessuno può negare sia esistito nei primi cenobi benedettini. Che basti poi ai volenterosi il possesso del mezzo—ossia della lettura—per procurarsi una dottrina vasta, è cosa che provano gli autodidatti di ogni tempo; tanto più la cosa è facile a supporsi quando si tratta di monaci, distolti dal fragor del mondo e chiusi nel silenzio del chiostro. Ma la cultura era già penetrata nei chiostri prima e fuori del campo d'azione, per così dire, della Regola benedettina; in Gallia detta regola non si diffuse prima del secolo VIII e fino a quei dì il monachismo fu governato dalle regole di S. Cesario, S. Ferreol, Sant'Aureliano, ecc. Quest'ultima faceva obbligo ai

---

[1]) della REGULA cito l'ediz. cassinese. S. Benedetto prescrisse pure l'orario giornaliero, vario a seconda delle stagioni, della lettura da farsi. Cfr. ROGER, 173.

monaci di non ignorare «litteras» [1]). La regola di S. Cesario ad es., oltre l'obbligo generico di conoscere le lettere, prescriveva ai monaci alcune ore di lettura quotidiana e due ore erano pure fissate per le monache [2]); bastò questo perchè dall'ordine di S. Cesario uscissero uomini dotti, non solo nelle sacre, ma anche nelle profane lettere, quale Floriano, abate in Lombardia, il correttore delle poesie di Aratore, poeta egli stesso [3]). Noi vedremo come in tempi assai posteriori, a Bobbio, nell'elenco degli uffici che ogni monaco disimpegna, non figuri un maestro, mentre v'è il bibliotecario [4]); eppure Bobbio fu centro di coltura fin dal suo inizio e di cultura classica. S. Colombano, anch'egli non prescrisse insegnamento, [5]) bensì lettura, ma l'esempio da lui dato nel coltivare le lettere classiche (vecchio, a Bobbio, poetava ancora, illudendosi di rimettere in fiore un metro di Saffo [6]) non rimase senza frutto e noi vedemmo il monaco Jona, suo biografo, seguire il suo dettame e congiungere la cultura sacra colla profana. Egli, celta, proprio pochi anni dopo che papa Gregorio romano aveva maledetto le lodi di Giove risonanti su labbra cristiane, dava questo consiglio:

---

[1]) S. Ferreolo, *Regula*. cap. 26, cit. (dal Roger, 158) n. 12. in Migne, LXVII col. 396.

[2]) S. Cesario, *Regula*, cap. 14, 17, 18; Migne, LXVII. col. 1100. 1109 Cfr. Roger, ivi.

[3]) Manitius, 163. Anche il Pascal identificò questo poeta Floriano, autore di epigrammi, col *Florianus abbas Romani monasterii*. Cfr. un epigramma di Floriano in *Lett. lat. mediev.* pag. 59.

[4]) Cipolla, *Una «adbreviatio»* ecc. pag. 24.

[5]) *Regula S. Columbani abatis* ed. in Migne, P. L. LXXX, 209; cfr. Seebas, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, XV, 366.

[6]) Novati, *Orig.* 47.

Sint tibi divitiae divinae dogmata legis
Sanctorumque patrum, casta moderamina vitae,
Omnia, quae dociles scripserunt ante magistri
Vel quae doctiloqui cecinerunt carmina vates. [1])

Che altrove invece la Regola benedettina abbia fatto sorgere presto vere e proprie scuole cenobiali, non solo è supponibile pel fatto che il cap. 59 della Regola ammette nei cenobi i fanciulli *oblati* dai genitori, di cinque o di sette anni, ma ancora lo prova il fatto che l'anglo-sassone San Bonifacio, inviato in Turingia verso il 720, impose ai monasteri da lui fondati la regola di S. Benedetto e credette di ben applicarla insegnando egli stesso e chiamando d'oltre Manica dei suoi concittadini, quale Winfrido, come lui grammatici e maestri: « extitit pedagogus traditionum et auctor magisterii », dice Villibaldo, suo biografo [2]).

Basti questo per dare un'idea della cultura che nel secolo VII, pur attraverso le strette forme della lettura prescritta, si diffuse nel clero monacale. Ora se a tutte le testimonianze addotte fin qui aggiungiamo che di un vescovo Teobaldo « legum peritissimum » fa menzione il citato *Carmen de synodo ticinensi* del 688 [3]) — che diacono, e quindi ecclesiastico, fu quel Felice, zio di Flaviano, maestro di Paolo Diacono, al quale Felice fiorito *in arte grammatica* a Pavia, sul finir del sec. VII, cioè nell'anno 680, il re Cuniperto donò « baculum argento auroque decoratum » (una ferula scolastica, secondo il Novati [4]) — che a Como un chierico, vedemmo,

---

[1]) ivi.

[2]) Willibaldi. *Vita S. Bonifaci* c. 2 in Iaffè. *Bibl. Rer. germ* III, 435.

[3]) Novati, 54.

[4]) Id. 59, Cfr. Paolo Diacono. *Historia Lang.* VI, 17. Ozanam pag. 8.

celebrava in versi le virtù del vescovo morto, — se tutto ciò, dico, aggiungiamo a quanto fu detto e ad altro ancora [1]) possiamo farci un' idea dello stato di cultura dell' Italia nel sec. VII e del clero in particolare; stato di cultura, basso sì, come rileva il De Rossi, studiando le epigrafi romane di quell'età, ma non infimo, come altri credette.

Or dove si poggia quest'opinione pessimistica? Non del tutto sul vuoto, anzi su due documenti gravi; voglio dire la lettera della Sinodo romana del 680, scritta all'imperatore Costantino Pogonato, e l'altra lettera ricordata. coeva, del papa Agatone allo stesso sovrano [2]). Nel primo documento è il clero stesso che si confessa ignorante e ne da colpa alle incursioni, alle guerre, alla povertà diffusa che rendono il clero intento alle fatiche corporali, per procurarsi il pane; oramai per esso la fede, la sola fede è tutta la ricchezza che si possieda! Quanto alle lettere umane, alla *eloquentia saecularis*, « non aestimamus quemquam temporibus nostris reperiri posse qui de summitate scientiae glorietur ». Più in là ancora va il lamento di papa Agatone, il quale si scusa di non trovare nel suo clero persone sufficientemente dotte da mandare ambasciatori a Cesare; e si tratta di dottrina, qui, non più *saecularis*, come nella lettera sinodale, ma della *Scripturarum scientia!* È assai, dice il papa, se qui, « apud homines in medio

---

[1]) Beda: (*Hist Eccl.* V, 19, 20) attesta che i principi anglo-sassoni venivano a studio in Monasteri d'Italia. il che risulta anche dalle lettere di papa Giovanni VII (705-707) ai vescovi di Brettagna. Migne LXXXIX. col. 63. Roger 435. E Willibaldo pure di ritorno dalla Terra Santa si fermò a Montecassino.

[2]) Riportate dal Novati *Origini* pag. 62-3. Labbé-Mausi VI, 634. Iaffè *Reg.* 2109, 2110. Cfr. Muratori, *Antiq. Ital.* p. 810.

gentium positos», si può «cum semplicitate cordis», conservare quel patrimonio di fede che i Concilii hanno raccolto e fissato.

Ridurre il valore di queste due gravi testimonianze a zero e credere col Novati che esse non siano se non una prova di cerimoniosa modestia come di colui che oggi firma una lettera «umilissimo servo», mi pare cosa assai difficile, nè d'altra parte questi passi, così in contrasto con altri fatti storici, paiono tali da essere creduti alla lettera, come fanno il Giesebrecht e il De Rossi. Contro la tesi del Novati osservo che le parole del papa sono troppo specifiche per essere ritenute semplici complimenti, di quelli cioè frequenti nelle carte del tempo; il papa nega nel clero la conoscenza delle sacre carte! Fosse solo l'ignoranza delle lettere profane, confessata dal Concilio, essa, ottanta anni dopo Gregorio, fautore esclusivo degli studi sacri e nemico dei classici, sarebbe facile a comprendersi. Due fatti, a parer mio, vanno tenuti presenti per spiegare la contraddizione fra le lettere a Costantino e le altre fonti che parlano della cultura italiana del sec. VII; il primo è la coscienza dell'inferiorità intellettuale che il clero latino sente di fronte al clero greco ed alla stessa corte imperiale bizantina, piena allora di sottili teologi,—l'altro è il fatto che alla fin fine le testimonianze delle fonti ci inducono a credere in nulla più che nell'esistenza di singoli e rari individui sparsi, di qualche monaco autodidatta e lettore, di qualche rimasuglio di scuole vescovili, il che in confronto del clero di tutta Italia è sì poca e sì povera cosa che il lamento di papa Agatone e del Concilio ci deve parere giustificato. Posto a mezza via tra la breve rinascenza gotica e quella più vasta carolingia, il secolo VII insomma

non vede, no, spegnere del tutto la cultura, ma conserva faticosamente sotto le ceneri le ultime faville che la barbarie longobarda, non ancor mitigata, dovunque cerca disperdere. Che malinconica consapevolezza della decadenza ha nel sec. VII l'autore della cronaca di Fredegario quando confessa la propria ignoranza, dicendo: «mundus iam senescit, ideoque prudenciae acumen in nos tepescit, nec quisquam potest huius temporis nec praesumit oratoribus praecedentibus esse consimilis!» [1]) Sotto quelle ceneri però molte faville non spente covavano ed erano esse i libri, libri sacri e profani, di che la biblioteca papale era sì ricca, che, narra una pia leggenda, Taione vescovo di Saragozza non riuscì a trovarvi la 2ª parte dei Commentarii *super Job* di papa Gregorio [2]). E venivano di lontano monaci e vescovi (Benedetto Biscopo, fondatore del cenobio di Wearmouth [† 690] sei volte venne a Roma) [3]) e ne partivano carichi di libri trascritti o comprati. Già l'Irlanda e l'Inghilterra erano focolari di cultura nuova, d'onde trarrà vivi succhi il rinascimento carolingio, che tanto deve ad Aldelmo, a Beda e — di pensiero e di opera — ad Alcuino; già la Spagna, dopo l'impulso del re Sisebuto († 620) e del vescovo S. Isidoro († 636), aveva visto, coi Concilii Toletani del 633 e del 653, sorgere scuole vescovili simili a quelle che Carlo Magno istituirà; altrove il sapere è ricercato, diffuso, rimaneggiato, forse più che in Italia,

---

1) Prologo al lib. IV. *Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici*; *Script. rer. Mer.* II. 123.

2) Manitius, 99.

3) Beda, *Hist. Eccl.* Vita SS. Abb. I; Migne, XCIV, col 714 cfr.; Novati, 70.

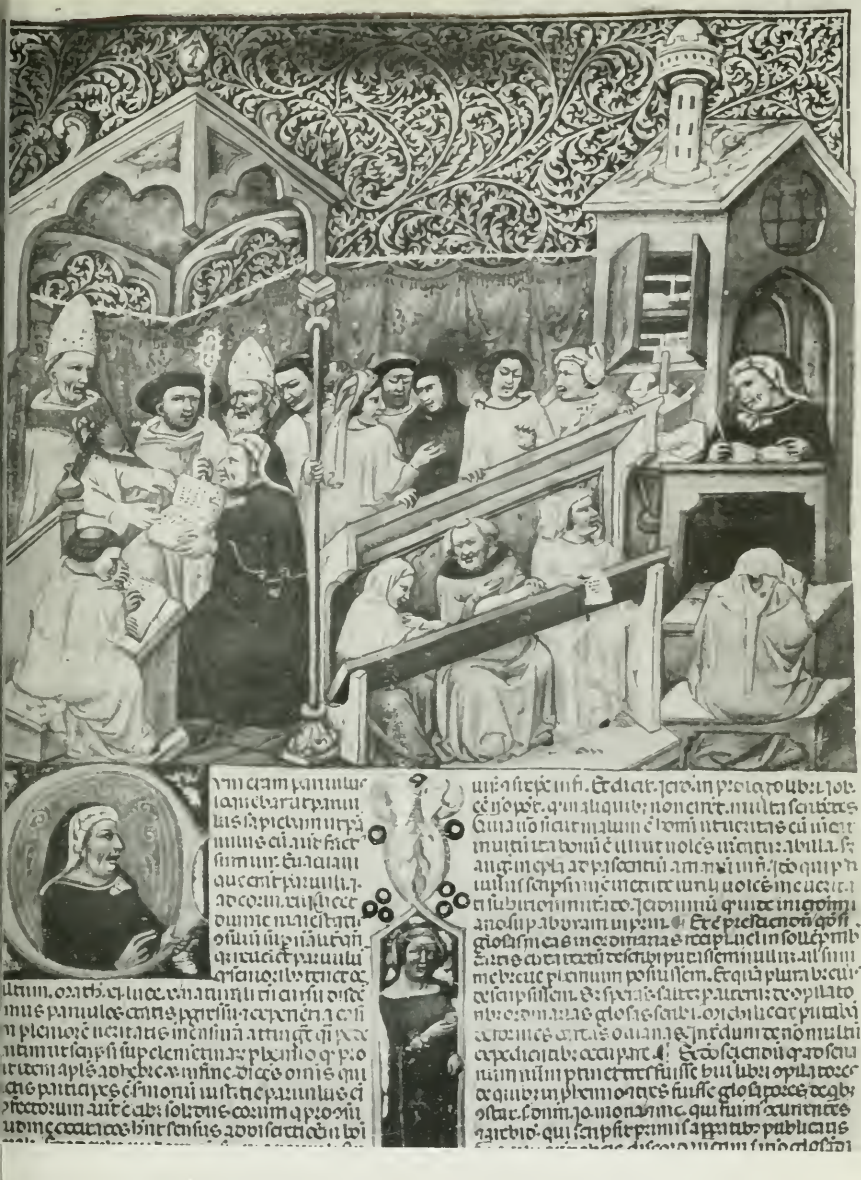

CONSEGNA DELLE DECRETALI AL GIURISPERITO GIOVANNI D'ANDREA. Miniatura. produzione autorizzata dal periodico *Vita d'Arte*, vol. I, n. 2. (pag. 117. Febbraio 08: Cfr. ivi lo studio di F. HERMANIN. *Di alcune miniature della Biblioteca vaticana scene dell'antico studio bolognese nel Trecento*).

ma qui, sempre qui, è il serbatoio, ove tutti attingono, la meta a cui tutti convengono, la libreria del mondo studioso, silente, ma a tutti maestra.

Sec. VIII.—Un progressivo addolcirsi dei costumi longobardi fece sì che, come quei barbari dai romani vinti appresero via via la fede cristiana e le leggi, così lentamente accettassero anche l'affinamento delle lettere e delle arti. Dal mecenatismo di Teodolinda a quello di Arichi e di Engelberga di Benevento, il passo non è breve e vi è di mezzo una rinascita scolastica, che sboccia qua e là per l'appunto nelle città occupate dai Longobardi. Che scuole sono esse? private? vescovili? di stato? Forse tutti e tre questi ordini di scuole, se non fiorirono, sopravvissero nel sec. VIII. A scuole vescovili infatti ci fa pensare la testimonianza dei rotoli della Capitolare veronese, i quali parlano assai vagamente di una *schola sacerdotum* e dei *custodes scholae sacerdotum* [1]). A Verona pure nell'anno 744 viene ricordato l'*archidiaconus sacrae ecclesiae veronensis*, come sovrintendente alle scuole. Scuole vescovili fiorirono certamente a Pavia sotto il vescovo Pietro (726-754); un'iscrizione sepolcrale di un prete ricorda infatti che egli apprese le lettere dal vescovo;

Litterulas ex quo primevo tempore sumpsi [2]).

A scuole parrocchiali, non sorte allora, ma sovravviventi, si riferisce invece il documento segnalato dal Muratori, pel quale al parroco di un villaggio modenese nel 796 si fa obbligo di occuparsi « in schola habenda et pueris

---

[1]) Spagnolo, pag. 2.

[2]) Dümmler. *Poet. aev. car.* I, 102. Cfr. Dresdner, 243.

edocendis [1]) »; queste parole vanno sempre intese in senso religioso, come dissi, ossia di lettura e studio di dottrinella. Il testamento del vescovo Specioso di Firenze dell'anno 724 fa pensare ad un vero e proprio collegio di sacerdoti, facenti vita in comune, eredi dei beni di detto vescovo; [2]) tale collegio poteva—nè è però certo—essere una specie di seminario, dacchè papa Zosimo aveva prescritto che solo a 30 anni e per gradi si pervenisse al sacerdozio, dopo aver fatto vita comune. Prezioso è per le scuole vescovili lucchesi un documento edito dal Troya; in esso i diaconi Osperto ed Osprando (ecclesiastici adunque e longobardi) come esecutori testamentari del prete Anderado, offrono alla cattedrale « ubi est domus episcoporum, casam ipsius presbyteri, quae est prope porticale eiusdem basilicae, *ubi est schola* » [3]). Un portico adunque era ancora, come ai tempi della decadenza romana la scuola vescovile ed era situata presso la cattedrale, vicino all'episcopio. Detta scuola vescovile a Lucca è più volte, ricordata nel secolo VIII, dacchè nel 748 compare come teste un tal Deusdedit (nome romano) che si qualifica *magister scholae* e *presbyter*; [4]) questo stesso titolo è dato nel 762 a Gausprando diacono, certamente longobardo, [5]) mentre a Ravenna, fuori del dominio longobardo, si adorna dello stesso titolo *Gaudentius presbyter* [6]). Tutte queste testimonianze però non paiono sufficienti al Novati per negare una rapida decadenza di cultura

---

[1]) *Antiq. Ital.* XLIII, 811.
[2]) Ughelli; *Italia Sacra* III. 20. Cfr. Salvioli, 13. n. 2.
[3]) Troia. *Cod. diplom.* vol. V, n. 721; cfr. Barsanti 44.
[4]) Troia, *Cod diplom.*. IV n. 620.
[5]) *Memorie lucchesi.* IV, I. pag. 10.
[6]) Muratori. *Antiq.* III. 773.

in Italia—longobarda o greca—quale risulta dalla scarsità dei documenti letterari e dalla loro pessima forma, dallo abbandono in Roma stessa delle epigrafi metriche e da altri elementi [1]). Vero è tuttavia che proprio sui primi del secolo VIII il movimento dei monaci anglo-sassoni verso l'Italia si fa sempre più intenso; papa Giovanni VII (705-707), dissi, scrivendo ai vescovi di Brettagna, segnala questa immigrazione e Willibaldo, dotto nelle lettere, di ritorno da un pellegrinaggio in Palestina, si trattiene a Montecassino [2]). Un passo della biografia di Iva, re sassone, attesterebbe anzi che a Roma fin dal 727 detto re, d'accordo con papa Gregorio, aveva fondato una casa « quam scholam Anglorum appellari jussit, ad quam reges Angliae et genus regium cum episcopis, presbyteris et clericis doctrina et fide catholica erudiendi venirent » [3]). I papi sono ancora lodati per dottrina dal *Liber pontificalis*; di Gregorio III (731-41) si dice che era dotto nelle sacre scritture, che conosceva greco e latino, sapeva a memoria i salmi ed era sottile interprete di essi e buon parlatore. [4]). Adulazioni postume? Forse; ma esse testificano per lo meno che si apprezzava la cultura e che la si credeva necessaria in un pontefice. Che qualche papa inoltre non si contentasse d'essere dotto lui, ma, memore di Gregorio Magno, consigliasse ai sacerdoti gli studi, o almeno la lettura, ce lo attesta lo stesso *Liber pontificalis*, dicendo, a proposito di papa Stefano: «ad-

---

[1]) *Origini* pag. 78-80.

[2]) Cfr. pag. 34, n. 1 — Roger, 435. n. 1. Per le lettere di Giovanni VII cfr. Migne LXXXIX col. 63. Pel viaggio di Willibaldo A.A. S.S. 2 luglio.

[3]) *De Iva rege Occid. Saes. Commentarius historicus* in AA. SS. VI Febbr.

[4]) v. pag. 30 n.

monebat divinam totis viribus sectari Scripturam et in lectione vacare spirituali » [1]).

Che poi i Longobardi, dopo due secoli di permanenza in Italia, via via avessero ingentiliti i loro costumi fino al punto di esser loro stessi fautori di cultura negli ultimi decenni del sec. VIII, è cosa che, se non si può dimostrare con copia di documenti, può essere supposta con buon fondamento. Il Novati nega ai Longobardi ogni spirito incline alla cultura ed all'arte; la conquista carolingia avrebbe veramente salvato l'Italia dalla barbarie, sollevandola dall'oppressione teutonica e risvegliando in essa l'antica vocazione agli studi. Nulla la rinascenza carolingia deve all'Italia, se non quel tanto che Pietro di Pisa, grammatico, rappresenta nella corte di Aquisgrana; piccola cosa in confronto dell'anglo-sassone Alcuino, anche se Pietro insegnò grammatica al re franco. [2]). È fola quanto narra il fantastico monaco di Angoulême, secondo il quale Carlo Magno « iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam et ubique studium litterarum expandere iussit », studio che prima in Francia sarebbe stato deserto. Quanto sia falso quest'ultimo asserto lo dica lo studio del Roger; quanto al monaco di Angoulême, gli studi odierni provano che la sua biografia di Carlo non è se non una parte dell'opera di Ademaro di Chabannes, posteriore di due secoli a Carlo Magno [3]).

Pure v'è più di un dato che attesta un risveglio intel-

---

[1]) *Lib. Pontif.* I, 443.

[2]) Che Pietro insegnasse grammatica a Carlo M. lo attesta Eginardo nella vita di Carlo, c. 25 (Iaffè, *Bibl. rer. ger.* IV, 531. Manitius, 425; Roger 431).

[3]) Novati, 105-106.

lettuale nell'Italia, pochi anni prima della fine del sec. VIII. Un tal Claudiano, indicato dal Pertile, voleva coi fratelli suoi edificare un monastero « ut filii nostri ibi tenderent ad discendas litteras ». Paolo Diacono, longobardo, prima ancora del 740 aveva studiato a Pavia sotto Flaviano, nipote di quel Felice al quale un re longobardo sul finire del secolo VII aveva fatto, vedemmo, un prezioso dono; [1]) vi era adunque a Pavia una tradizione scolastica e delle famiglie di maestri, pare. E questa scuola sembra essere stata l'aula regia, dacchè l'epitaffio di Paolo Diacono, dettato dal suo allievo cassinese, Ilderico, dice: «regalis protinus aula ob decus et lumen patriae te sumpsit alendum» [2]). Si trattava forse di una vera e propria cappella palatina, simile a quella fiorita presso il re merovingio? Fu questa cappella una scuola? Il Novati lo nega, ma l'illustre mediovalista va forse troppo oltre nel negare, si da giungere a vedere in Pietro di Pisa, autore forse di due, certo di uno, trattato di grammatica, nonchè di parecchie poesie, non un letterato, un grammatico, ma un puro teologo [3]). Che a Pavia, pur fra tanto fragor d'arme e strepito di banchetti quanto la corte longobarda portava, si affinassero le menti negli studi è dimostrato dal fatto che proprio sulle rive del Ticino, regnando Desiderio, Alcuino giovinetto udì Pietro di Pisa discutere con Lullo ebreo e seppe che detta disputa veniva — notisi — stesa per iscritto; [4]) ecco un fatto che attesta l'interesse pubblico per questi studi, siano pure

---

[1]) *Hist. Lang.* VI, 7; Manitius, 259.

[2]) *Poetae lat. aev. carol.* I. 85.. Manitius. ibid.

[3]) Novati, 84-85.

[4]) *Epist.* di Alcuino, 172 in M. G. H. Ep. IV, 285. 3: cfr. il passo riferito dal Manitius. 453.

teologici. Paolo Diacono del resto a Pavia potè apprendere anche il greco, che poi disimparò;[1]) trattasi adunque di scuole ben ordinate ed elevate, di scuole frequentate da giovani, come il figlio di Warnefrido, di nobilissima stirpe; come non è possibile supporre che queste fossero scuole di palazzo, quando lo stesso Paolo ci attesta che Liutprando ne fondò anche altrove? [2])— A Casal Monferrato ad es.[3]) la tradizione vuole che Liutprando fondasse un collegio di canonici. sul genere di quello che allora appunto Chrodegango, vescovo di Metz, istituiva, dando loro la nota regola. Il collegio di Pavia pare formasse una cappella regia, intesa, oltre che al culto, anche all'insegnamento, o, almeno alla lettura e quindi agli studi; lo fa supporre con fondamento il fatto che proprio nella corte regia di Pavia fioriva il culto delle lettere e ne usciva quella Adelperga, figlia di Desiderio e sposa di Arichi, duca di Benevento, alla quale Paolo Diacono dedicava le sue storie romane avanti il 774, con una lettera ove esalta la dottrina della principessa longobarda [4]). Con epitaffio lo stesso Paolo illustrava le benemerenze che verso la cultura acquistò a Benevento il duca Arichi, il quale, al dir di lui, aveva ben appreso logica, fisica ed etica;

> Ornasti patriam doctrinis, moenibus, aulis.
> Hinc in perpetuum laus tibi semper erit [5]).

---

[1]) Paolo a Carlo M. (*Poet. Lat.* I. 50) 12. 1 cfr. passo cit. dal Manitius, 259.

[2]) Novati, 84: Ozanam 9. Su la questione della cappella palatina pavese cfr. l'art. del Calligaris, in *Arch. stor. lomb.* sez. III vol. XVI, pag. 238.

[3]) Necrologio di S. Evasio di Casale Monferrato M. H. P. *Script.* III.

[4]) Dümmler P. L. I. 35. cfr. la lettera nell'edizione scolastica della *Historia romana.*

[5]) *Poet. lat. car.* I. 67: Giesebrecht, 18-19.

E non solo Paolo e Pietro di Pisa nell'estremo 700 appaiono essere stati in Italia addottrinati in lettere ed in grammatica, ma ancora il celebre Paolino d'Aquileia; se nell'anno 777 egli già era intento in Francia ad insegnar grammatica nella corte regia sotto il nome di Timoteo, come risulta dal documento nel quale Carlo in quell'anno donava dei beni a lui, « viro valde venerabili Paulino, artis grammaticae magistro » [1]), è necessario vedere in lui, non un uomo d'azione soltanto, come vede il Novati, ma un dotto ancora ed un insegnante italiano, che si fa propagatore fuori d'Italia del sapere, presso di noi rifiorente.

Paolino fu eletto vescovo di Aquileia nel 787 e morì nell'802; Paolo ritornò definitivamente dalla Francia prima dell'anno 790, pare; Pietro di Pisa, dopo non breve dimora alla corte carolingia, ritornò di qua dalle Alpi alquanto prima della sua morte, avvenuta non si sa quando, ma certo avanti del 799. Teniamo presenti queste date, se vogliam sciogliere il nodo della questione gravissima; furono i dotti italiani che dettero impulso al rinascimento carolingio?

---

[1]) Manitius, 368.

CAP. II.

La legislazione scolastica carolingia e pontificia del sec. IX

I primi provvedimenti di Carlo Magno rivolti a restaurare le lettere e le scuole non risalirebbero più su del 787. Se questo anno fosse, non un termine *post quem*, ma una data fissa, sarebbe per noi preziosa. In quell'epoca potevano essere ancora in Francia tutti i dotti italiani Pietro, cioè, Paolino d'Aquileia e Paolo Diacono, per tacere di Fardolfo, l'ex cappellano di re Desiderio, vivente allora in Francia, ma solo nel 792 entrato nelle grazie del re [1]). In Italia invece, a Parma, nel 781 Carlo aveva già trovato Alcuino, reduce da Roma, donde, certo, col pallio pel suo maestro Eambaldo, aveva riportato libri e scienza [2]). Ed Alcuino sarà

---

[1]) Novati, *Orig.* 106-7.

[2]) *V. Alcuini Ep.*, 9, cit. dal Manitius, 273-76. Mühlbacher, *Reg. Imp.* 15 marzo 781.

l'anima della rinascenza carolingia. Dall'Italia Carlo aveva già fatto venire la regola di S. Benedetto, che poi prescrisse ai cenobii franchi [1]), come al clero quella di Chrodegango. A parte il Capitolare primo del 769, relativo, più che alle scuole, alla necessità in genere di favorire gli studi [2]), il primo documento che noi possediamo sulle scuole è l'Epistola *de litteris colendis*, diretta a Baugulfo, abate di Fulda: essa, secondo il Sirmond ed il Baluze risale al 787, ma l'editore Boretius dei M. G. H. la lascia incerta fra le date estreme dell'ufficio abbaziale di Baugulfo, 780-800 [3]). Nè a torto, se si pensa che la data del 787 era dedotta dal citato ed infido passo del monaco di Angoulême, secondo il quale Carlo, di ritorno dall'Italia con molti maestri di grammatica e di computo, avrebbe iniziato la restaurazione delle scuole [4]). Come dice la chiusa della lettera, questa non fu mandata solo a Baugulfo, ma a tutti i vescovi ed abati del regno franco. In essa il re afferma il principio che gli ecclesiastici, oltre la santità della vita « etiam in litterarum meditationibus eis, qui donante domino, discere possunt.... docendi studio debeant impendere »; bisogna infatti piacere

---

[1]) V. pref. alla *Regula*, ed. cassinese. Cfr. Manitius, 251, che rimanda al noto lavoro del Traube nelle *Memorie* dell'Acc. di Monaco sul testo della *Regula* benedettina. — Cfr. M. G. H. *Legum*, Sect. II; *Capitularia Regum Francorum*, Tom. I, ed, Boretius, Annover, 1883, pag. 105, *Synodus Aquisgranensis*, ann 802.

[2]) Boretius, vol. cit. pag. 46. Il can. 15 commina la rimozione ai sacerdoti « qui... non sapiunt... discere ministerium suum, iuxta praeceptum episcoporum ».

[3]) Boretius, pag. 79, *Epistola de litteris colendis*.

[4]) « Rex Carolus iterum a Roma ann. 787 artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam, et ubique studium litterarum expandere iussit » (Ademari, *Hist.* II, 8; M. G. H., *Script.* IV, 117 cit. dal Boretius, 78). Cfr. Novati, *Origini*, 75.

a Dio non solo « recte vivendo », ma ancora « recte loquendo ». Da parecchi anni (notisi che il re dal 775 avrebbe cominciato gli studi di grammatica con Pietro Pisano !) le lettere che giungono a Carlo dai monasteri franchi attestano un grande decadimento letterario; perciò il re comincia a temere che, « sicut minor erat in scribendo prudentia, ita quoque et multo minor esset, quam recte esse debuisset, *sanctarum scripturarum* ad intelligendum sapientia ». Sappiam bene—aggiunge il re—che, se pericolosi sono gli errori di parola, più ancora lo sono quelli di senso. Occorre adunque per voi ecclesiastici « litterarum studia, non solum non negligere, verum etiam humillima et Deo placita intentione ad hoc certatim discere, ut *facilius et rectius divinarum scripturarum mysteria valeatis penetrare* ». Dopo d'avere così esposto il fine tutto religioso della sua riforma scolastica, Carlo aggiunge : « cum autem in sacris paginis schemata, tropi et cetera his similia inserta inveniantur, nulli dubium est quod ea unusquisque legens tanto citius spiritualiter intelligit, quanto prius in litterarum magisterio plenius instructus fuerit ». Concetti preziosi, perchè del tutto simili a quelli dell'introduzione al trattato *De tropis* di Beda; qui Carlo Magno pare aver scritto per mano di Alcuino, l'erede del sapere del venerabile grammatico sassone. Fin qui i motivi ed il fine dell'editto : udiamo ora le prescrizioni : il re vuole che all'ufficio di insegnare « tales.... viri eligantur qui et voluntatem et possibilitatem discendi et desiderium habeant instruendi »; (non tutti adunque, ma solo i più intelligenti del clero devono studiare, per poi essere alla lor volta maestri) e prescrive ancora di far sì che il clero dia buon esempio agli altri colla « sapientia.... in legendo, seu cantando ». Null'altro, in questo

primo documento, che riguardi il contenuto dell'insegnamento. Più ricco per questo rispetto è il Capitolare ecclesiastico del 23 Marzo 789; ai prelati della Francia raccolti in Sinodo ad Aachen, (*Admonitio generalis*) il re volle raccomandare che non trascurassero nella loro giurisdizione l'insegnamento, sopratutto del canto, già prescritto da suo padre Pipino (can. 80) – che nessuno assumesse gli ordini sacri prima dei 30 anni, dacchè solo a quell'età Gesù cominciò a predicare (can. 50)—« che nulli sacerdotum liceat ignorare sanctorum canonum instituta» (55) [1]). Quello stesso Capitolar prescriveva: « ut scholae legentium puerorum fiant; psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate, quia saepe dum bene aliqui deum rogare cupiunt, per inemendatos libros male rogant. Et pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo, corrumpere [2]) ». Un altro Capitolare dell'802 ci mostra Carlo Magno, ormai imperatore, preoccupato della cultura, non solo del clero futuro, ma anche di quello che già attende alle sue funzioni: [2]) con un nuovo Capitolare, che il Boretius espulse come spurio, Carlo avrebbe poi ordinato ai vescovi di richiamare i sacerdoti già ordinati e sparsi per le campagne e di esaminarli per turno, in modo cioè che il contado non restasse mai senza preti [4]). In che

---

[1]) Boretius, pag. 52 e segg. Cfr. dello stesso Capitolare anche il can. 73 « qui ex saeculari habitu in monasterium veniunt, non statim ad ministeria monasterii mittantur. antequam intus bene erudiantur ».

[2]) Ivi, can. 72. Boretius pag. 60. Hefele III, 669; Sinodo di Aachen.

[3]) Boretius, 109. *De examinandis ecclesiasticis*, can. 3, 4.

[4]) Thomasinus, lib. I, III, 6. Il Boretius ci dà invece (pag. 130) il *Capitulare missorum Ninmague* (anno 806) da cui risulta che i messi debbono accertarsi se i risultati hanno i testi emendati « de lectione et cantu coeterisque disciplinae ecclesiasticae regulae pertiventibus ».

cosa questi preti di campagna dovessero essere esaminati « ab episcopo sive a suis bene doctis magistris », lo direbbe il Capitolare stesso, il quale prescrive che i preti prima di essere esaminati debbono essere istruiti « de sacris lectionibus et divinis cultibus et sanctis canonibus, quae praedicare et facere debent ». Ma questi programmi, per così dire, d'insegnamento, meglio ancora li conosceremo, se contro la opinione del Boretius, accettiamo per autentico il Capitolare : *Quae a presbyteris discenda sunt*, ove al sacerdote si fa obbligo di conoscere il simbolo apostolico, la *Fides catholica S. Athanasii*, e l'orazione domenicale. Egli deve poi aver familiari il *liber sacramentorum*, l'*Exorcismus*, la *Commendatio animae*, o preghiera pei moribondi, ed il *Poenitentiale*. Ancora fanno parte necessaria della cultura ecclesiastica i Vangeli, il Lezionario, il Computo, la *doctrina pastoralis* di S. Gregorio, la pastorale di papa Gelasio; infine il prete deve ancor sapere *scribere cartas* (ossia, secondo il Novati, stendere contratti) *et epistulas* [1]). All'obbligo fatto ai preti di campagna di recarsi in città per istruirsi, pare si riferiscano i *Capitula de presbyteris admonendis*, che l'antico editore del Pertz collocava all'809; ivi è prescritto che detti parroci debbano avere « *tales scholarios.... id est ita nutritos et insinuatos* », da poter da soli, in assenza del sacerdote, suonar la campana e cantar terza, sesta e nona [2]). Noi abbiamo qui, a quel che pare, una conferma dell'esistenza di quelle scuole parrocchiali che in Francia dovevano già fiorire da secoli, fin da quando cioè, nel 529, il Concilio di

---

[1]) Boretius, I, 235.
[2]) Id. 238.

Vaison le aveva prescritte, copiandone il modello da quelle che già fiorivano in Italia.

Per quanto povera cosa, e tutta professionale, fosse l'istruzione che nel clero Carlo volle fosse diffusa, l'impulso dato da lui agli studi non rimase senza efficacia; anzi i vescovi franchi, nel Concilio Rispacense (anno 798), avevano deliberato: « episcopus autem unusquisque in civitate sua scolam constituat et sapientem doctorem, qui secundum traditionem romanorum possit instruere et lectionibus vacare »[1]). (can. 8). Appresso, radunati a Concilio in Châlons nell'813[2]), riconfermano a se stessi l'obbligo, « sicut Dominus Imperator Carolus praecepit », di tener scuola, ove si imparino i *documenta sacrae scripturae*, e dove si allevino tali uomini che di loro a ragione si possa dire *vos estis sal terrae*; il che è quanto dire buoni sacerdoti. (can. 3) E di sacerdoti soltanto e mai di laici parla il can. XII del Concilio tenuto a Tours lo stesso anno[3]), il quale prescrive che ogni prete futuro rimanga « in episcopio discendi gratia officium suum »; parole preziose, perchè indicano e il luogo della scuola cattedrale e l'indirizzo esclusivamente pratico e professionale degli studi. Questo stesso Concilio però si occupa anche della cultura dei vescovi, ai quali fa obbligo di conoscere i canoni ed il Libro pontificale di papa Gregorio (can. III) e raccomanda di leggere e di mandare a memoria il Vangelo, le epistole di S. Paolo ed altri scritti sacri. Di supremo interesse è il Canone 45 dello stesso Concilio, ove, parlandosi dell'istruzione religiosa dei laici, si prescrive a

---

[1]) M. G. H. Sect. III, *Concilia*, Tom, II. Annover, 1904, pag. 199.
[2]) Labbé-Mansi XIV, 94. Hefele III, 764. M. G. H. su cit. pag. 274.
[3]) Id. 85; Hefele III. 763, cfr. pure can. 45.

tutti di sapere il *Pater* ed il *Credo*, anche nel proprio dialetto, e si fa obbligo ai padri di mandare i proprii figli a scuola, o in un chiostro o da un prete. Istruzione obbligatoria adunque, già fin da quei tempi, benchè si trattasse di istruzione concepita, già lo dicemmo, come un tutt'uno colla fede e colla religione; l'obbligo di mandare i ragazzi a scuola è imposto, non ai padri soli, ma ai padrini che li hanno tenuti a battesimo [1]). Pochi anni appresso, nell'816 sono ancora i vescovi radunati a Concilio in Aquisgrana che si occupano di scuole, e precisamente di quelle destinate a preparare i sacerdoti [2]). Adducendo l'autorità del Vangelo e del profeta Isaia, i vescovi biasimano fortemente i preti indotti, indi trascrivono tali e quali le prescrizioni che mezzo secolo innanzi Chrodegango, vescovo di Metz, (742-766), aveva dettato colla sua celebre *Regula Canonicorum*, relative all'istruzione dei fanciulli, « qui—dice la Regola—in congregatione... nutriuntur et eruditurtur ». [3]) In quel tempo appunto cadono due prescrizioni scolastiche interessanti i conventi di monaci e di monache: per queste ultime lo stesso Concilio di Aquisgrana dell' 816 trae da S. Gerolamo precetti relativi all'educazione delle fanciulle

---

[1]) Boretius, 423. Cfr. M. G. H. *Concilia* su cit. pag. 274, Concilio di Magonza, can. 45. Cfr. Le *Interrogationes examinationis* (ib. 235) da un vescovo franco dettate posteriormente all'803, can. 11 e 12 *(Ut unusquisque filium suum litteras ad discendum mittat et ibi cum omni sollecitudine permaneat usque dum bene instructus perveniat.)*. Non si ammetteva al battesimo il fanciullo se non quando sapeva il simbolo e l'orazione domenicale *(Cap. de exam.dis ecclesteis.* 802, can. 14: Boretius, I, 110*)* Cfr. lettera di Carlo a Gherbaldo, vescovo leodiense, 803-811; ivi I. 241.

[2]) Labbè-Mansi, XIV. 177, can. 16: cfr. M. G. H. Sect. III, tom. II *Concilia*, cit. 412.

[3]) Ivi, can 135.

destinate al chiostro [1]); (e son precetti che il Manzoni forse ebbe presenti nel descrivere l'educazione di Geltrude. Per ciò che si riferisce ai conventi benedettini poi, il *Capitolare Monasticum* di Ludovico il Pio (817) prescrive: «ut schola in monasterio non habeatur, nisi eorum qui oblati sunt». [2]) L'editto è prezioso, perchè assieme colla prescrizione del canone 45 di Tours, da noi citato, — contro il quale anzi pare essere stato fatto — ci attesta che, sebbene non lo dica la regola di S. Benedetto, i Cenobii benedettini ormai tenevano scuole aperte anche ai laici, secondo la tradizione che da S. Bonifacio in Germania, da Teodoro in Inghilterra, erasi via via venuta diffondendo.—Le prescrizioni intanto che riguardavano le scuole vescovili, nel rapido decadere dell'impero carolingio, pare non fossero scrupolosamente eseguite; già il Concilio di Parigi dell' 824 (se accettiamo la data del Baluze [3]) fa obbligo ai vescovi di intervenire d'ora innanzi ai Concilii accompagnati dai loro scolastici, o maestri di scuola, quasi come documento dell'avere nella loro diocesi scuola aperta. I vescovi stessi nella loro *Ad imperatorem de rebus ecclesiasticis relatio*, scritta il precedente anno da Parigi, confessavano che quanto venisse riformandosi la *disciplina ecclesiastici officii*, l'avevevan esperimentato alcuni vescovi «qui scholam doctoribus deputarunt», quei vescovi cioè — parmi significhi — i quali invece di far scuola essi stessi, *in principio* avevano preferito l'altro sistema indicato, dal Concilio Rispacense, di affidare

---

[1]) *M. G. H.* sect. III. tom. II. pars. 1, cit. can. XXII.

[2]) Boretius, I. 346; Hefele IV. 27. can. 45.

[3]) Baluze, *Capit.* I, 1. 1187; Maître-Léon, 25. Ma il Concilio dal Boretius è posto all'829. Cfr. i *Concilia aev. carol.* cit. tom. II, part. II, pag. 632.

Figura 4.

Una scena dell'antico studio bolognese nel '300 — Miniatura — (Riproduzione autorizzata dal periodico *Vita d'arte* cit.).

cioè la scuola a buoni maestri. [1]) Ma questi maestri valenti erano oramai rari. Lupo di Ferrières, che pure studiò fino all'828 nell'abbazia di detta città sotto l'ab. Adalberto, allievo di Alcuino, scrivendo ad Einardo, deplorava che ormai in Francia fosse raro trovare un luogo, ove un giovane, avido di sapere, potesse, al di là della grammatica, inoltrarsi negli studi della rettorica e delle altre sette arti [2]). Erano ormai lontani i tempi in cui Leudrado, vescovo di Lione, poteva scrivere a Carlo: « habeo scholas cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint. Praeter haec vero habeo scolas lectorum, non solum qui officiorum lectionibus exercentur, sed etiam in divinorum librorum meditatione spiritalis diligentiae fructus consequantur. Ex quibus nonnulli de libro Evangeliorum sensum spiritalem iam ex parte adipisci possunt; plerique vero librum prophetarum secundum spiritalem intelligentiam adepti sunt... in libris quoque conscribendis in eadem ecclesia in quantum potui, elaboravi ». Qui v'eran scuole regolari, programmi, classi, tutto! — [3]) Un fatto nuovo, finora mai visto, emerge dai Capitoli dei vescovi francesi convenuti in Attigny nell' 822; quivi per la prima volta si fa cenno anche al lato economico della quistione scolastica e si prescrive: « parentes vel domini singulorum de victu vel substancia corporali, unde subsistant, providere debeant, ut propter rerum inopiam doctrinae studio non recedant. » [4])

---

[1]) Hefele IV, 62; Boretius, I. 369. can. 13. *Concilia aev. carol.* ib. pag. 589, can. 14.

[2]) Opera, Epistula I. Ed. Baluze 1664, pag. 2.

[3]) *Epist. Carol.* Iaffè. *Bibl. Rer. Ger.* IV, 421.

[4]) Boretius I. 357 can. 3; Hefele IV, 33. *Concilia aev. carol.* 471.

Intanto i vescovi si impegnavano in quello stesso convegno ed aprire scuole ed a spendere d'ora innanzi maggiori cure « in scholis habendis et ad utilitatem Ecclesiae militibus Christi praeparandis ». La promessa però non dovette essere da tutti i vescovi mantenuta, perchè l'*Admonitio ad omnes regni ordines* di Ludovico (823 o 825) così la richiama alla memoria dei vescovi: « scholae sane ad *filios et ministros* ecclesiae instruendos vel edocendos, sicut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis et vobis iniunximus, in congruis locis, ubi *necdum perfectum est*, ad *multorum utilitatem et profectum*, a vobis ordinari non negligantur » [1]). Ho sottolineate alcune parole le quali mostrano chiare, parmi, due cose: prima, che le scuole vescovili in Francia, 48 anni dopo l'epistola di Carlo *De litteris colendis*, non erano aperte dappertutto; seconda, che nell'intenzione dell'imperatore dette scuole dovevano servire *ad filios* ecclesiae, cioè ai laici, ed *ad ministros*, cioè ai sacerdoti. Se si avvicinano queste parole al divieto tassativo fatto nell'anno 817 ai Cenobii di istruire ed educare ragazzi che non fossero destinati al monacato, si trae la conclusione che i carolingi, trasformando il piano primitivo di Carlo Magno, intesero di creare una vera e propria scuola pubblica, non più esclusivamente destinata ai futuri sacerdoti, bensì ai laici ed ai chierici; i vescovi ed il clero avrebbero dovuto essere gli ufficiali dello stato, addetti o sovraintendenti all'istruzione pubblica. Contro questa tendenza a convertire le scuole vescovili in scuole pubbliche e di stato reagirono i vescovi, sia denunziando, come sembra, il

---

[1]) Boretius I, 304, cap. 6.

decadere della *disciplina ecclesiastici officii*, per causa, forse, dell'istruzione dei laici mista alla clericale, sia, in ultimo, apertamente chiedendo al sovrano che istituisse scuole pubbliche pel laicato, *imperiali auctoritate*, almeno in tre città dello stato: « *saltem in tribus congruentissimis locis* ».

Questo avveniva nel Concilio di Parigi dell'829 [1]), tre anni dopo, vedremo, le prescrizioni emanate da Eugenio IV riguardanti l'istituzioni di scuole vescovili, quattro anni dopo il Capitolare di Lotario, che fissava in Italia le sedi delle scuole pubbliche come vedremo presto. I vescovi di Francia, insomma, nell'829 chiedono quello che già da qualche anno vige in Italia; separazione delle scuole ecclesiastiche e vescovili, dalle scuole pubbliche e governative. I vescovi, adunque, in un momento nel quale lo stato legifera in fatto di scuola, respingono da sè il laicato e vogliono far parte da sè stessi; il contrario avverrà — noi vedremo — nei secoli seguenti, quando nell'inerzia dello stato riguardo la cultura, la Chiesa spalancherà le sue scuole vescovili gratuite a tutti, laici e chierici. Anche nel Concilio dell'829 i vescovi confessano la loro negligenza nell'aprire scuole, e dichiarano di volere d'ora innanzi « posposita totius corporis negligentia », spendere ogni cura «in educandis et erudiendis *militibus Christi* ». Notisi che la frase soldati di Cristo è molto più generica e fors'anche evasiva, che non quella usata da Ludovico il Pio, il quale voleva che i vescovi istruissero i *figli* ed i *ministri* della Chiesa. Essi impegnano di intervenire ai futuri Concilii

---

[1]) *Concilium Parisiense*, 829 in LABBÉ-MANSI. XIV. 558; BORETIUS. II. 37, cap. 24 e 39; HEFELE. IV, 68, can. 12. Confr. anche M. G. H. sect. III *Concilia*, tom. II. par. II, pag. 675, can. 12.

accompagnati dai loro scolastici, quasi a documentare il fatto di tener scuola aperta (can. XXX). Però, mentre mostrano tanta buona volontà di maestri e di educatori, scrivendo all'imperatore, appaiono risoluti e tenaci nel volere l'istituzione di scuole di stato ed alla mancanza di queste, non già alla loro confessata negligenza, fanno risalire la causa dello sfasciarsi dell'edificio faticosamente eretto da Carlo per la cultura e per la scuola. « Similiter etiam obnixe et suppliciter vestre celsitudini suggerimus, ut morem paternum sequentes (forse alludono alla scuola palatina carolingia, ora quasi decaduta) saltem in tribus congruentissimis imperii vestri locis, *scholae pubblicae ex vestra auctoritate fiant*, ut labor patris vestri et vester per incuriam, quod absit, labefactando non depereat, quoniam ex hoc facto magna utilitas et honor *Sanctae Dei Ecclesiae* et vobis magnum mercedis emolumentum et memoria sempiterna aderescet » (can. XII). — In che modo le scuole pubbliche e di stato potevano giovare alla Chiesa, come dicono i vescovi? Certo diffondendo l'istruzione religiosa (chè religiosa sarebbe sempre stata, anche se di stato), ma ancor di più allontanando i laici dai chierici. — Non è ufficio mio seguire le vicende dell'istruzione pubblica in Francia (d'altronde già da altri studiate) se non in quanto esse—o per unità di dominio, sotto Carlo Magno, o per affinità d'indirizzo,—interessano quelle d'Italia; ricorderò solo che dell'ufficio scolastico del vescovo si occuparono ancora il Concilio meldense dell'845, da identificarsi col parigino dell'846 [1]) (can. 35), quello di Valenza dell'855 (posteriore

[1]) Labbé-Mansi XIV, pag. 826, can. XXXIV. Esso tratta dell'istruzione dei preti di campagna; il vescovo deve tenere un uomo « talem iuxta se....qui

di due anni al decreto di papa Leone, che studieremo) [1]). Quest'ultimo Concilio si impegna anche per l'istruzione dei laici. Ma la decadenza è rapida; il Concilio Tullonense dell' 859 [2]) prescrive solo più che si aprano scuole « ubicumque Omnipotens Deus idoneos ad docendum... donare dignatur »: ma dovevano esser ben rare queste scuole! La prova la prescrizione del Concilio « apud Saponarias » dello stesso anno 859 [3]), ove pure si voleva dare insegnamento « utriusque eruditionis et divinae scilicet et humanae »! Il Concilio stesso infatti rileva melanconicamente che « divinae scripturae verax et fidelis intelligentia iam ita dilabitur, *ut vix huius extrema vestigia reperiantur* ». Solo qua e là qualche vescovo zelante, come Erardo di Tours nell' 858 [4]) o Incmaro di Reims [5]), riconferma ai parroci le prescrizioni carolingie rispetto al tener scuola, all'aver libri emendati, a provvedersi di un chierico, « qui possit tenere scholam, legere epistolam, aut canere ».

PRESBITEROS PLEBIUM *assidue instruat et informet*». Costui sia uomo « *quem amor pecuniae* non vexet ». Tali parole si trovano poi ripetute in Ivo di Chartres. MIGNE, CLXII. Cfr. HEFELE IV. 115.

[1]) HEFELE IV, 197. can. 18. SIRMOND. III. 104. *Concilia aev. carol.* cit. « ut de scholis tam *divinae* quam *humanae* LITTERATURAE, nec non et ecclesiasticae cantilenae iuxta exemplum praedecessorum nostrorum, aliquid inter nos tractetur et, *si potest fieri, statuatur atque ordinetur*, quia ex huius studi LONGA INTERMISSIONE pleraque Ecclesiarum Dei loca et ignorantia fidei et totius scientiae inopia invasit ». Era il tempo nel quale Carlo il Calvo avrebbe chiamato dalla Grecia e dalla (Spagna non però dall'Italia) monaci ad insegnare. Cfr. *Vita S. Germani Henrici, monachi autissiodorensis*, cit. dal MURATORI *Ant. Ital.* vol. III. pag. 830.

[2]) LABBÈ-MANSI. XV. 540.

[3]) SIRMOND. III. 154-5. Notisi che qui si fa proposta di aprire « *scholae pubblicae* utriusque eruditionis, et divinae scilicet, et humanae. »

[4]) *Capitula Herardi archiep. turonensis*, SIRMOND III. 111. cap. XVII: « ut scholas presbyteri suo posse habeant et libros emendatos ».

[5]) *Hincmari Remensis Capitula*, ann. 852. SIRMOND III. 623. can. XI.

Prima di studiare gli effetti della legislazione scolastica carolingia in Italia, parmi opportuno, dopo l'indagine dei singoli documenti, uno sguardo generale alle scuole carolingie che ne rilevi i caratteri giuridici e sociali in confronto particolarmente con le istituzioni scolastiche fino allora fiorite in Inghilterra, in Ispagna, in Italia. È evidente che Carlo Magno volle una scuola di stato e tale dovette essere quella da lui creata, anche se affidata ai vescovi (che egli considerava suoi ufficiali), anche se destinata, nel suo progetto primitivo, ad istruire esclusivamente il clero. Vedemmo come già ai tempi di Ludovico il Pio i laici sedessero, nelle scuole vescovili, accanto ai chierici, pur contro il volere dei vescovi. In Francia insomma, sotto Ludovico, vediamo confluire e fondersi quelle due correnti di scuole che in Italia, fin dai tempi dei Goti, vedemmo svolgersi parallele, non opposte, ma separate; le scuole di stato e le scuole ecclesiastiche. In Inghilterra, —per quanto un molto discusso passo di Beda dia merito al re Sigeberto di avere introdotto nel suo regno le scuole che egli aveva visto fiorire in Gallia, nonchè di averle affidate al vescovo Felice [1],—sembra che scuole di stato vere e proprie non si fossero mai viste: quella splendida fioritura di studi e di scuole, donde uscirono Beda, Bonifacio, Aldelmo, Alcuino, è dovuta esclusivamente al monachismo irlandese e romano, fusi e congiunti ad un fine, specie dopo la venuta da Roma di Adriano e di Teodoro, ed i frequenti viaggi all'urbe di Benedetto Biscop.

Certamente la scuola per Carlo Magno, come per Napo-

---

[1]) *Hist. Eccl.* lib. III. cap. 18; cfr. THEINER, 26.

leone (la distanza di secoli è grande, ma il paragone è perfetto) doveva servire ad uno scopo politico, o come si direbbe oggi, imperialistico; doveva essere la fucina dove si preparavano gli istrumenti di conquista pacifica e di penetrazione dei popoli assoggettati. Se dalle scuole palatine uscivano, come nota il Roger, i conti, gli alti ufficiali civili e militari dell'impero, agli allievi delle scuole episcopali, futuri vescovi, era riservato l'ufficio della conquista degli spiriti dei vinti, mediante la religione e la cultura, potentissimi strumenti di unificazione, di incivilimento e, se si vuole, anche di raddolcimento dei popoli barbari. *Dabo vobis episcopia*, diceva Carlo Magno ai giovani ecclesiastici che visitava, ed il monaco sangallense narra (fatto, se non vero, verosimile) che l'imperatore visitando la scuola di Sangallo si fece mostrare i lavori, che erano *carmina ed epistolas*, e fra gli allievi scelse uno poverissimo, che era buon *dictator et scriptor*, per dargli un posto nella sua Cappella (oramai, una vera Cancelleria) e per elevarlo in fine ad una cattedra vescovile [1]). Vescovadi e cenobii erano, nell'impero carolingio, quello che nel dominio romano erano le colonie; focolari cioè di civiltà e centri di penetrazione pacifica. È molto discussa l'autenticità del diploma carolingio nel quale l'imperatore dona terre e concede esenzioni al vescovo di Osnabrück [2]), perchè tenga sempre aperta una scuola di latino e di greco, sicchè non manchino mai chierici esperti nelle due lingue: lo scopo di questa scuola sarebbe stato

---

[1]) Monaco Sangallense. lib. I Part. I. cap. 4 e 5; Iaffè. *Bibl. Rer. Ger.* IV. 633-5; cfr. Rockinger *Die « Ars. dictandi »* ecc. 122; Tarsot. 30.

[2]) M. G. H. Diplom. Carol. I. 405.

prettamente dinastico, quello cioè di aver sempre pronti ambasciatori conoscenti il greco, da mandare a Costantinopoli a trattare alleanze e matrimoni. Sia o no esistita la scuola di Osnabrück, certo è che per effetto del genio di Carlo Magno, clero, scuola, religione stessa divenivano docili strumenti della sua politica. Sotto Ludovico il Pio, non certo sotto Carlo Magno, vedemmo manifestarsi un certo disagio di relazioni scolastiche fra lo stato ed i vescovi per causa dell'istruzione dei laici; ma sotto Carlo Magno, per quello che risulta dai documenti, tale cozzo non avvenne. Educati i laici delle alte classi nelle scuole palatine, oggi così illustrate dagli storici, affidati i laici delle infime classi ai parroci, che li dirozzassero insegnando loro la *litteram* (l'alfabeto, la lettura) e un po' di istruzione religiosa, Carlo lasciò che i vescovi attendessero a preparare sacerdoti pii e, per quei tempi, colti. Lo spirito ecclesiastico, se vogliamo, anche di casta, tanto caro ai vescovi, non solo egli non volle ostacolarlo, ma anzi cercò di coltivarlo. Gli editti carolingi che noi abbiamo scorso, a studiarli bene, appaiono riboccanti di disposizioni tratte dalla tradizione chiesastica, dai Concilii precedenti. A parte lasciando le prescrizioni pastorali di Neuching in Baviera (769-772), le quali facevano obbligo ai vescovi di istruire ogni dì i loro diaconi nella letteratura [1]), la *Regula Canonicorum* di Chrodegango, vescovo di Metz, erasi rapidamente diffusa ed era divenuta sì cara ai vescovi che, come vedemmo, nel loro Concilio dell'816 ne riportavano brani intieri: orbene Carlo Magno fu uno dei più zelanti fautori di questa re-

[1]) Hefele, VII. 618.

gola, che egli impose a tutte le chiese di Francia [1]). Il Concilio di Toledo in Ispagna del 633 [2]) aveva prescritto che i ragazzi destinati al sacerdozio abitassero « in uno *conclavi atrii*... deputati probatissimo seniori, quem magistrum doctrinae et testem vitae habeant ». Nessuno poteva essere consacrato sacerdote — secondo l'altro Concilio toletano del 653 [3]) — se prima non avesse dato prova di sapere « totum psalterium, vel canticorum usualium et hymnorum, sive baptizandi perfecte noverit supplementum ». I preti indotti che si trovano già in funzione — prescriveva lo stesso Concilio — « aut sponte sumant intentionem necessaria perdiscendi, aut a maioribus ad lectionis exercitia cogantur inviti ». Il vescovo — ordina il Concilio emeritense del 666 [4]) — si presenti sempre al Concilio accompagnato dall'arciprete e dall'arcidiacono, da uomini cioè dotti e capaci di scrivere.—Or non sono tutte queste prescrizioni, che già erano nella tradizione della Chiesa, quelle medesime che i Capitolari carolingi impongono? Di nuovo non v'è che una cosa: queste disposizioni, imperando Carlo Magno, emanano dall'autorità civile; i Concilii, lui vivente, ripetono le stesse prescrizioni e si dichiarano pronti ad ubbidire: « Oportet ut, sicut dominus imperator Carolus... *praecepit* — scholas [episcopi] constituant ». Docilità spiegabile, data la sapienza politica del sovrano, che governa il clero fortemente, ma saggia-

---

[1]) Hefele, IV, 17: vi si discute come dalla *Regula* di Chrodegango non poco sia passato nei Concilii carolingi. Cfr. Specht. pag. 16 n. 2. riscontri tra la regola di Chrodegango ed i Capitolari Carolingi od i Concilii.

[2]) Labbè-Mansi, X. 616. Can. 24.

[3]) Ivi, X, 1218. can. 8.

[4]) Labbè-Mansi, XI, 79.

mente; ed è questo un equilibrio politico che per tanto tempo vige quanto un Carlo Magno od un Napoleone siedono al potere e segnano con forza un netto confine di autorità e di potenza.

Ebbe vigore la legislazione scolastica carolingia in Italia? Giuridicamente sì, dacchè l'Italia in gran parte era stata assoggettata dai Franchi; in pratica — ha ragione il Novati — no. Che così sia avvenuto ce lo dice chiaramente il noto Capitolare olonnese di Lotario, promulgato nell'825 [1]). Questo Capitolare è quello appunto che costituisce in Italia la scuola pubblica e di stato, sottraendola ai vescovi dovunque, eccetto che in Ivrea, e fissando le sedi dove le scuole regie dovevano aprirsi e le città che ad ogni singola scuola dovevano inviare i loro giovani: era insomma quella scuola di stato *in sedis congruentissimis*, costituita per autorità del sovrano, che quattro anni dopo, nell'829, fu richiesta in Francia dagli stessi vescovi. Leggiamo e commentiamo in breve una parte del Capitolare di Lotario: « *De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorumdam praepositorum, cunctis in locis est funditus extincta.....* (dunque vi erano già dei *praepositi* alle scuole, e chi erano essi, se non i vescovi, ai quali le disposizioni di Carlo Magno avevano affidato la scuola? Lo prova il fatto che nell'813 Ratoldo, vescovo di Verona, dona beni al clero e Ludovico il Pio nell'820 conferma la donazione ai chierici « qui in eadem erudiendi sunt schola [2]) ». I vescovi italiani soggetti al do-

---

[1]) Boretius. I. 327.

[2]) Spagnolo. 3.

minio franco si prendono qui dal re Lotario quella taccia di pigri ed ignavi, che i vescovi francesi, da se stessi s'erano attribuita nel Concilio di Parigi dell'829)...*placuit ut, sicut a nobis constitutum est, ita ab omnibus observetur, videlicet, ut ab his qui nostra dispositione ad docendos alios per loca denominata sunt constituti*...(e questi non sono più i vescovi, perchè per Ivrea, ove l'incarico è dato appunto al vescovo, si fa in seguito menzione speciale: *in Eporegia ipse episcopus hoc faciat !)...maximum detur studium ut sibi commissi scholastici* (qui la parola vale: allievi) *proficiant atque doctrinae insistant...sicut praesens exposcit necessitas* ». Segue l'elenco delle sedi di scuola e delle città che devono contribuire a formare la scolaresca: a Torino, studieranno i giovani di Ventimiglia, Albenga, Vado, Alba; a Pavia quelli di Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Genova, Como, Asti; ad Ivrea, sotto il vescovo, quei di Ivrea stessa; a Cremona i giovani di Reggio, Piacenza, Parma, Modena; in Firenze gli scolari di tutta la Toscana; a Fermo quelli del ducato di Spoleto; a Vicenza i giovani di Padova, Treviso, Feltre, Ceneda, Asolo. Un'altra scuola ancora pei friulani era istituita a Cividale: in tutto otto scuole per l'Italia già longobarda ed ora franca. Importantissimo a rilevarsi: le scuole non sono più riservate agli ecclesiastici, come nelle prescrizioni carolingie; nulla è determinato circa lo stato sociale ed economico degli allievi, i quali sono genericamente indicati così; [*ii*] *de* Mediolano, [*ii*] de Brixia ecc. Ancora: non si fa menzione di tasse, non si dice in che modo si provveda al fabbisogno finanziario delle scuole, non si fa cenno di maestri, di chi siano, donde si traggano; si tace del tutto sui programmi, i quali negli editti carolingi erano con

molta precisione tracciati. Dei maestri però se ne nomina uno, quello di Pavia, Dungalo, ma se questi sia quel Dungalo irlandese che aveva avuto incarico di combattere l'eresia di Claudio, vescovo di Torino, è cosa assai dubbia, che il Dümmler ammette ed il Manitius nega [1]). Ma a Pavia, capitale del regno, doveva fiorire una scuola più d'ogni altra celebre; non solo infatti essa irraggiava la sua cultura su ben 11 diocesi, secondo il Capitolare olonnese, ma aveva già goduto di speciali cure fin dai tempi di Carlo Magno. Se prestassimo fede infatti al monaco di Sangallo, già lo stesso Carlo Magno, quando venne a lui Clemente Scotto con un compagno suo, dopo averli accolti entrambi in corte, avrebbe trattenuto in Gallia Clemente ed inviato l'altro a Pavia, perchè insegnasse nel convento di S. Agostino [2]).

Ora, mentre l' episcopato franco lottava per esimersi dall'obbligo di istruire i laici, che l'imperatore gli imponeva, mentre i vescovi italiani tutti, tranne uno, nell'825 ottengono da Lotario l'istituzione di scuole apposite di stato pei laici, la Chiesa romana, pontificando Eugenio II, nell'826 [3]), inaugura la sua legislazione scolastica e comincia a disciplinare quelle scuole vescovili, esclusivamente ad uso del clero, che già abbiamo viste, sporadicamente, senza leggi, fiorire qua e là in Italia, anche sotto i Longobardi. Con Eugenio II incomincia quella serie di

---

[1]) Manitius. 370.

[2]) Monaco Sangallense I, 1. in Pertz, *Script.* II, 731; Muratori. *Antiq. Ital.* III. 845; Dresdner. 242.

[3]) Boretius I, 372, 376: Labbè-Mansi, XIV, 1001; can. 4 e 34; Hefele, IV, 50. Muratori. *Antiq.* III. 830: *Concilia aev. carol. cit.*

prescrizioni scolastiche papali, che giù giù, modificate ed ampliate da Leone IV, da Gregorio VII, da Alessandro III, da Innocenzo III, da Onorio suo successore, ed accolte nelle successive collezioni di *Decretali* da Graziano [1]) in poi, costituiscono il vero codice scolastico della Chiesa nel medio evo, fino al Concilio di Trento, che nella *Sessio* XXIII istituirà i seminari. La Chiesa di Roma aveva finora per lungo tempo taciuto in fatto di scuole, come avevano taciuto i Concilii nostri all'opposto di quei di Francia e di Spagna; come si spiega che essa proprio ora si risvegli, mentre cioè in Francia ogni anno, quasi, Concilii e Imperatori trattano di scuole, mentre in Italia da pochi mesi, col Capitolare olonnese dell'825, è stata edita per così dire, la *Magna Charta* dell'istruzione laica e di stato? Per ben rispondere esaminiamo prima le prescrizioni papali.

Il Concilio romano dell'826, al canone IV, richiamando i moniti dei Padri della Chiesa, dispone che, se un vescovo viene riconosciuto indotto, sia esortato dal metropolitano ad istruirsi; e così i preti, i diaconi ed anche i suddiaconi siano dal loro vescovo incitati allo studio: se non si istruiscono, vengano canonicamente processati. Il can. XXIV dello stesso Concilio ci offre queste parole preziose: « *de quibusdam locis ad nos refertur non magistros neque curam inveniri pro studio litterarum* ». In *alcuni* luoghi soltanto adunque mancavano scuole e maestri, in altri no: ecco la conferma della continuità delle scuole ecclesiastiche. « *Idcirco in universis episcopiis subiectisque plebibus* (scuole ve-

---

[1]) Pars I, Dist. XXXVII cap. 12.

scovili e parrocchiali) *et aliis locis ubi necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia habeatur ut magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum, liberalium artium ac sancta habentes dogmata* (ecco i programmi: le sette arti cioè e le sacre carte!) *assidue doceant, quia in his maxime divina manifestantur atque declarantur mandata* ». Notisi che il decreto papale convalidante gli ordini del Concilio, non parla ancora dell'esclusione dei laici dalle scuole ecclesiastiche, tanto più che il canone su citato parla assieme di scuole vescovili e di parrocchiali. E non va dimenticato il fatto che lo stesso Concilio romano dell'826, il quale provvede all'istruzione, è quello che, come osserva il Hefele, introduce in Italia i canonici secondo la regola di Chrodegango, [1]) quello che prescrive la coabitazione del clero e l'insegnamento dei giovani chierici. Sappiamo intanto da una lettera di Eugenio II ad un vescovo francese [2]) che le disposizioni prese da lui in accordo col Concilio Romano furono estese anche ai vescovi d'oltre Alpe, ed è appunto in questo fatto, già dissi, che va ricercata, secondo me, la causa della sollecitazione rivolta dai vescovi francesi all'imperatore nell'829, affinchè istituisse almeno tre scuole di stato pei laici.—Il Concilio dell'826 non afferma, dissi, che l'istruzione nelle scuole vescovili debba essere riservata ai chierici, ma lo dice ben chiaro invece il Concilio dell'853, tenutosi a Roma sotto il pontificato di Leone IV; la scuola vescovile, secondo quel Concilio, tende a far sì che « **quibus commissa** *sunt divina tractare mysteria* (cioè i sacerdoti), *prudenter atque decenter cum dei timore,*

---

[1]) *Concil.* 826, can. 7; Hefele, IV, 48.

[2]) Haureau, VI, pag. 305.

sua valeant ministeria adimplere, *ut Deo*, cui adsistunt, *profecto placere possint* » [1]). Lo stesso Concilio ritorna ad occuparsi delle scuole delle pievi e riconosce essere difficile ritrovare in campagna dei maestri *liberalium artium*: raccomanda perciò ai parroci di non far mancare almeno l'insegnamento « divinae scripturae et ecclesiastici officii », e fa obbligo ai parroci di render conto ai vescovi dell'insegnamento impartito.

Bene rileva il Novati [2]) parecchie cose che il Concilio dell'853 suppone. Anzitutto le scuole parrocchiali dopo il canone dell'826, non erano state istituite; poi si distinguono dal Concilio dell'853 due ordini di insegnamento, uno sacro, che assolutamente non si vuol far mancare neppur nelle pievi, ed uno liberale del trivio e quadrivio il quale, a quel che si capisce, si era trovato il modo di non farlo mancare nelle sedi vescovili: — e sì che nei programmi carolingi non se ne trova cenno! Insomma nel sec. IX due scuole fiorirono in Italia, una di stato in pochissime sedi, frequentata dai laici, ed una ecclesiastica, molto più vasta e penetrante; questa è suddivisa in tre branchie, — quella elementare o delle pievi, aperta a tutti, quasi esclusivamente con programmi religiosi, — l'altra, nelle sedi vescovili, riservata agli ecclesiastici futuri, — la terza ove fiorivano cenobii. V'era conflitto fra le due prime scuole? Pare di no, dacchè il Concilio di Pavia dell'850, [3]) i canoni del quale sono confermati dall'imperatore Ludovico II, ammette (can. 5) che i vescovi

---

[1]) Labbè-Mansi XIV, 1014. Confr. in M. G. H. Leges, II, part. II, 13 e *Sect* II, 368 i *Capitula admonitionis Eugenii papae, consilio et subscriptione episcoporum facta.* (an. 856), relativi all'istruzione.

[2]) pag. 128-9.

[3]) Labbé-Mansi, XIV, 930; Hefele, IV, 176.

debbano attendere ad istruire il loro clero (scuole cattedrali) ed il loro popolo (scuole rurali e parrocchiali); anzi è probabile che gli allievi confluenti da lontane diocesi alle scuole regie di Pavia o di Firenze, non si presentassero analfabeti addirittura, ma già dirozzati dalle scuole parrocchiali del loro paese, ove prima avevano appreso a leggere e scrivere. Si parla ancora — più dagli storici, a dir vero, che dalle fonti — di un altro genere di scuole, (oltre le regie, le vescovili, le parrocchiali e le cenobiali,) che in questo tempo sarebbero fiorite in Italia, voglio dire le scuole dei maestri liberi, ma di questa gravissima questione ci occuperemo appresso.

Figura 5.

Novara — Archivio Capitolare — Cod. CXXXVI — Grammatica di maestro Syon — Miniatura del sec. XIV — Un maestro (Syon ?) in atto di far lezione (Cfr. Lizier, Op. cit.).

CAPITOLO III.

Svolgimento del diritto scolastico in Italia dalla età carolingia all'inizio dei Comuni liberi.

Dopo i carolingi, dopo le prescrizioni dei Concilii francesi fino all'859, di quelli italiani fino all'853, un profondo sopore pare avvolga la scuola, alla quale nè imperatori, nè papi, nè Concilii volgono più per secoli la loro attenzione. I Carolingi, i Concilii, gli editti papali del sec. IX hanno oramai formato un diritto scolastico, che qua e là, flettendosi ed adattandosi, si applica e concreta nelle scuole, nel modo che vedremo. In Francia, in Germania, or qui or là, un vescovo rievoca ai suoi dipendenti gli obblighi scolastici che loro incombono, specialmente per le scuole parrocchiali; le vescovili, sotto gli occhi del vescovo, bene o male vivacchiavano. Così Erardo, dissi, arcivescovo di Tours, nell'858 ricorda ai suoi parroci che è loro dovere di tener scuola, oppure—ecco una novità che accenna già ad una degene-

razione—che essi debbono tener sotto di sè un chierico (i laici sono esclusi) capace di insegnare [1]). Centocinquant'anni appresso Burchardo, vescovo di Worms, (1000-1025) fa un passo più innanzi ed ai suoi parroci non rammenta neppure più l'obbligo di fare scuola essi stessi, ma soltanto il dovere loro imposto di avere un chierico, « *qui secum cantet, et epistolam et lectionem legat, et qui* **scholam possit tenere** *et admoneat suos parochianos, ut filios suos* **ad fidem discendam** *mittant ad ecclesiam, quos ipse cum omni caritate erudiat* ». [2]) Uguali disposizioni dava il vescovo Gundecaro di Eichstadt (1057-1075) [3]), ed altri ancora, fra i quali vedremo in Italia Attone di Vercelli. La scuola parrocchiale, insomma, dal parroco era passata, come per investitura, ad un suo dipendente; e fu questa la via stessa, si vedrà, per la quale si corruppe e decadde anche la scuola episcopale. All'infuori di questi provvedimenti vescovili, per secoli e secoli, l'autorità civile suprema, l'imperatore, di legislazione scolastica non si occupa: è vero che Ottone I condusse dall'Italia in Germania Stefano novarese [4]) e Gunzone [5]), perchè diffondessero le lettere; è vero che egli incoraggiò suo cugino Poppone, vescovo di Würzburg, a tenere aperte scuole e provvide di beni Fulda, perchè vi fiorisse l'insegnamento è vero che Ottone II a Ravenna adunò grammatici, tra i quali

---

[1]) *Capitula Herardi, archiepisc. turon.* c. 17 — SIRMOND, *Concil. Gall.* III, 112. Cfr. *Capitula, Hincmari remensis.* II c. 11. Ibid. III, 623.

[2]) BURCHARDI, *episc. Worm., De eccl. ordin. decr.* II, c. 56 ed. Coloniae 1548. pag. 40; riferito dallo SPECHT, 39 nota 1.

[3]) GUNDECARI, *Sermo synodalis:* cfr. SPECHT, ivi, nota 2.

[4]) Cfr. LUIGI FOSCOLO BENEDETTO, art. cit.

[5]) Cfr. il mio artic. *Postille gunzoniane* con tutta la bibliografia in proposito nella *Miscellanea* in onore di Rodolfo Renier. Torino, Bocca. 1912. pag. 601.

Gerberto, futuro papa, e si compiacque di udirne le dispute)[1]; ma tutto ciò è poco, come poca cosa è la conferma data da lui e da Enrico II nel 1012 di certe donazioni agli scolastici « monasterii fuldensis et eorum successoribus pro pueris nutriendis et disciplinis scholasticis inbuendis, ad cultum divinum uberius augmentandum » [2]). Erano, come si vede, conferme di vecchi aiuti recati agli studi, esclusivamente ecclesiastici; disposizioni nuove, no; e senza eco rimase il celebre invito di Wippone a Cesare, perchè, come era uso in Italia, si provvedesse pure alla cultura dei laici.

Anche in Italia la legislazione scolastica tacque affatto per oltre due secoli : ben a ragione un lamentoso canto aveva compianto nell'855 la morte di Lotario I imperatore, preceduta di poco dalla morte di Leone IV, i due principi fautori di studi ed istitutori di scuole [3]). I diplomi di Berengario e di Guido, non contengono accenno a scuole, e tacciono pure su quest'argomento i cartari di molti vescovadi insigni, quali Asti, Torino, Vercelli, Tortona, che pure risalgono addietro fino al sec. X od oltre. Da noi in Italia, almeno pei documenti che abbiamo, anche i vescovi, a differenza della Francia e della Germania, punto legiferano in fatto di scuole; solo alcuni, come Attone, Raterio, fanno, vedremo, eccezione, ma non mancano quelli i quali, come Gumpoldo di Mantova, (981) combattono nel loro clero la tendenza agli studi letterari profani [4]). Tutto ciò non vuol già dire che in Italia non esistessero scuole; anzi dell'e-

---

[1]) Richer. III. cap. 57-65. Pertz, III, 619-621.

[2]) M. G. H. *Diplom.* III. 667.

[3]) Novati. 110.

[4]) Gumpoldo, *Prologus*, in Pertz, *Script.* IV. 213.

sistenza di scuole vescovili e cenobiali — le regie si spensero presto! —troveremo a suo luogo abbondanti testimonianze. La mancanza di disposizioni e di riforme governative, papali o vescovili, attesta piuttosto la noncuranza dell'autorità per la scuola, mentre questa, messa, per così dire, sul binario, dalla legislazione civile e chiesastica del sec. IX, veniva svolgendo la sua vita da sè, lentamente lentamente corrompendosi, da noi come in Francia, nel modo che vedremo.

Dello svolgimento delle scuole cenobiali parleremo altrove, ricercandone le vicende in Italia; qui giovi ricordare come il divieto fatto nell'817 ai monasteri di non educare se non fanciulli *oblati*, ossia destinati al chiostro dai genitori, fu presto eluso in un modo semplice ed arguto, istituendo cioè nel monastero due scuole, una *interna* per gli oblati, o novizi, ed una *externa,* se non pei laici, almeno pel clero secolare. Fu una vera fortuna che la prescrizione imperiale venisse elusa, perchè i conventi come Sangallo, Fulda, e presso di noi Bobbio, Nonantola e Cassino, ricchi di codici, erano gli istituti meglio adatti a divenire focolari di sapere e di insegnamenti. Tale sistema di eludere la prescrizione dell'817 fu messa in pratica assai presto, tant'è che la costruzione del cenobio di Sangallo, dovuta all'abate Gozberto (816-837), presenta già le due scuole, l'*interna*, entro il recinto della clausura, l'*externa*, al di fuori di quello [1]). Altrettanto avvenne assai presto nei nostri cenobi, come ad es. a Farfa.

---

[1]) Mabillon. *Annali* O. s. B. II, 532, ann. 835. Cfr. gli schizzi riprodotti dallo Specht, pag. 152-3.

Un subito risveglio nella legislazione scolastica si osserva sul finir del sec. XI da parte del papato. Sono i tempi epici di Gregorio VII e dei suoi predecessori, che egli aveva guidato.

Una lotta gigantesca s'era impegnata a fondo tra papato ed impero, ma, confusa ed intrecciata con la lotta politica, se ne svolge un'altra non meno grandiosa, non più politica, ma sociale. Il papato attende ad una vera demolizione, e dà mano perciò ad una rivoluzione; contro il feudalismo che si sfascia, contro i prelati feudatari o simoniaci, la Chiesa scaglia, potente alleato, il terzo stato, la borghesia, che si avanza ora, forte di energie nuove, provata nelle guerre delle Crociate, temprata e ringagliardita da una fede nuova, da una nuova religione. È un cristianesimo rigenerato quello che i suoi santi predicano e che la Chiesa consacra, di contro alla corruttela del chiericato, schiavo dell'impero, imbrattato dai vescovi conti, opulento, gaudente.

La legislazione scolastica ridesta, risente forte l'effetto dei tempi nuovi, delle lotte nuove: da Gregorio VII ad Alessandro III, e giù ad Innocenzo III—i tre papi terribili per gli imperatori — è una serie continua di leggi e prescrizioni scolastiche, tutte dirette a questi fini apertamente democratici: diffondere l'istruzione gratuita fra il popolo, fra i laici; svellere dal giardino della scuola la mala pianta della simonia e del feudalismo, che vi si è fortemente abbarbicata; impadronirsi infine, mentre l'imperatore sonnecchia e non cura la scuola, del monopolio, per così dire, dell'istruzione pubblica ed istituire un diritto scolastico incontrastato della Chiesa, sicchè l'autorità civile a poco a poco si trovi assolutamente esclusa da quella in-

gerenza, da quel dominio sulle cose dell'istruzione, che la politica di Carlo Magno aveva con vigoria imposto. Noi vedremo ora la Chiesa correre incontro al laicato borghese, avido di sapere, ed offrirgli, senza sospetti e gelosie, il sapere suo, quel laicato borghese, dico, che i vescovi franchi e forse anche gli italiani, avevano rifiutato di accogliere nelle loro scuole. Si ricordi che quando l'imperatore aveva voluto loro affidare tale ufficio, essi gli avevano risposto: aprite, o Cesare, in tre luoghi adatti del vostro dominio, delle scuole pubbliche, *imperiali auctoritate!*

Studiamo adunque per ordine la nuova legislazione scolastica della Chiesa. Il Concilio romano del 1079, tenutosi sotto il pontificato di Gregorio VII, altro non sappiamo che abbia fatto, se non riconfermare l'obbligo, ormai antico, pei vescovi di tenere scuola; non ci risulta se tali scuole dovessero aprirsi ai chierici solo, od anche ai laici: « ut omnes episcopi artes litterarum in suis ecclesiis docere faciant »[1]. V'è, se mai, da osservare che la frase *artes litterarum* accenna a studi meno esclusivamente sacri che non fossero quelli imposti dai programmi carolingi. Ma il Concilio romano, adunato da Alessandro III nello anno 1179, prescrive che ogni chiesa cattedrale provveda magistro de beneficio, qui clericos eiusdem ecclesiae et alios pauperes gratis doceat »[2]. Eccoci adunque davanti ad una scuola pubblica, aperta a tutti e gratuita, istituita dalla

---

[1]) Labbe-Mansi XX, 510. Il canone riferentesi alle scuole non ci è giunto, possediamo solo il titolo di esso nell'indice dei canoni; ed è quello da me riportato.

[2]) Cfr. Decret. Greg. Lib. V, Titolo V, C. I. C. Cap. 1 ed. Friedberg cap. I. Già il Concilio di Tours del 1614 aveva in genere vietato l'infeudazione di ogni ufficio chiesatico-

Chiesa, la quale, dice il Concilio stesso, «ut pia mater providere tenetur ne pauperibus, *qui parentum opibus juvari non possunt*, legendi et proficendi opportunitas subtrahatur».—Non va affatto confusa questa scuola vescovile medievale coi nostri seminari odierni; questi hanno carattere di scuola professionale e di casta, quella è un istituto sociale, che si apre a tutti, laici e chierici, *purchè poveri*; i ricchi, vedremo, ne erano esclusi; essi potevano infatti, fin dai tempi di Raterio, pervenire agli ordini sacri, dando, una volta tanto, prova di avere appreso — in cenobii e da maestri privati—quel poco di lettere che i canoni prescrivevano. — Lo stesso Concilio del 1179 è il primo che vieta l'infeudazione simoniaca del diritto o licenza di insegnare, del quale fatto ci occuperemo presto.—Noi abbiamo ora visto che il Concilio del 1179, pontificando appunto Alessandro III. detta la prescrizione che in ogni cattedrale si assegni un beneficio ad un maestro, « qui clericos eiusdem ecclesiae et scholares pauperes gratis doceat » [1]). Di nuovo il Concilio del 1179 prescrive che detta scuola sia pure ricostituita « in aliis... ecclesiis sive **monasteriis** »; disposizione gravissima questa, perchè revoca, o praticamente annulla, la prescrizione imperiale dell'817, già di fatto caduta in oblio, vietante ai cenobii di tener scuole per altri che per gli *oblati*. Non solo il Concilio del 1179 mena un colpo contro l'infeudazione simoniaca del diritto di insegnare, ma Alessandro III su questo punto tanto insiste che l'anno appresso ancora ribadisce la stessa proibizione in una lettera

---

[1]) Labbè-Mansi XXII, 227, can. 18, Hefele, V, 715; C. I. C. ed. Friedberg, Lib. V, Tit. V, *De Magistris, et ne aliquid exigatur pro licentia docendi*, cap. I.

[2]) C. I. C. ed. Friedberg l. c. cap. II, Iaffé, 9228.

al vescovo vintonense[2]).—Ma fra tutti i Concilii il più importante per la storia della scuola è quello tenuto in Roma nel 1215 dal grande papa Innocenzo III; questo Concilio nel can. XI è molto più particolare nel precisare obblighi ed officio del maestro. Esso prescrisse che, non solo nelle Cattedrali, ma anche nelle altre Chiese, le quali avessero rendite sufficienti, si dovesse eleggere dal vescovo, d'accordo col Capitolo, « seu maiori ac saniori parte Capituli », un maestro, senza bisogno perciò di farlo canonico, e questo maestro « *clericos eiusdem ecclesiae* aliosque scholares pauperes *gratis instrueret in grammaticae facultate ac aliis* »[1]). La teologia però sia insegnata solo nelle scuole metropolitane, e se alcuna di queste non può sopportare le spese di due maestri, il grammatico ed il teologo, si assegni a quest'ultimo un altro beneficio sui redditi di un'altra chiesa della città, che non sia la metropolitana. Noi abbiamo adunque dopo il 1215 per la prima volta la distinzione presso i vescovadi di due scuole; una, presso tutti gli episcopi, accoglie anche i laici gratuitamente ed insegna a laici e chierici grammatica, se pure non vogliam dire più esattamente *artes liberales*, le sette arti cioè, come attestano Raimondo di Pennafort[2]) ed i molti testi che vedremo; l'altra scuola, esistente in ogni metropolitana, non è esclusivamente clericale, professionale, perchè accetta, pare, anche i laici (forse qui Dante s'imbevve di tanto sapere teologico!), ma è senza dubbio diretta a preparare dei preti dotti. « *Sane Metropolis Ecclesia* — sono le parole del Concilio -

---

[1]) Labbè-Mansi, XXII, pag. 999; Friedberg ibid. Cap. IV; Hefele, V, 885.

[2]) *Summa de Poenitentia*, lib. I, *De magistris*, cit. dal Denifle pagina 721, nota 186.

theologum nihilominus habeat, qui sacerdotes et alios in sacra pagina doceat et in his praesertim informet, quae ad curam animarum spectare noscuntur ». Ma trovare teologi allora era cosa difficilissima, e se nel 1215 Innocenzo III rilevava con dolore che quanto era stato disposto da Alessandro III per le scuole cattedrali « in multis ecclesiis.... minime observatur », il successore di Innocenzo, Onorio III, dovette presto rilevare altrettanto rispetto ai maestri di teologia nelle chiese metropolitane; perciò colla bolla *Super specula* [1]) egli propose un rimedio efficace, tanto che diverrà presto diffuso ed abituale presso gli ordini religiosi francescani e sopratutto domenicani, che ora sorgono e, per diffondersi ed imporsi, cercano di istruirsi. Dice adunque papa Onorio: « Volumus et mandamus, ut statutum in Concilio generali de magistris teologis per singulas metropoles statuendis, inviolabiliter observetur, statuentes insuper de consilio fratrum nostrorum (cioè dei vescovi).... ut quia super hoc, *propter raritatem magistrorum,* se possunt forsitan aliqui excusare, ab Ecclesiarum praelatis et capitulis, ad theologicae professionis studium *aliqui docibiles destinentur, qui, cum docti fuerint, in Ecclesia dei velut splendor fulgeant firmamenti*, ex quibus postmodum copia possit haberi doctorum ». A tali maestri papa Onorio ordinò venisse dal vescovo e dai canonici dato uno stipendio, se i redditi dei loro benefici erano insufficienti, ed aggiunse ancora, nell'ultima parte della bolla, che i sacerdoti

---

[1]) La bolla *Super Specula* (1219) di Onorio III ed. dal MARTÈNE (*Coll. Ampl.* I, 1146) è riportata nella sua parte più importante dal FRIEDBERG, *ib.* cap. V. — Si può ritenere una conferma di questa bolla quella di Innocenzo IV nel 1245. Cfr. C. I C.ci, lib. V, tit. V: *De privilegiis.*

i quali studiassero od insegnassero teologia fuori della loro diocesi, continuassero per cinque anni a percepire i proventi dei loro benefici, e ciò « *nonostante aliqua alia consuetudine vel statuto* ». Sappiamo infatti che in qualche luogo si sospendeva al prete, assente per studi, la distribuzione delle sue quote di rendita capitolare.

Vedemmo fin qui le cure dai papi e dai Concilii rivolte al fine di aprire scuole vescovili pubbliche, ma due altri scopi essi si proponevano, dissi: estirpare dalla scuola l'infiltrazione di simonia e di feudalesimo, e costituire dell'insegnamento un privilegio, un monopolio della Chiesa e del clero.

Contro la simonia scolastica è diretta la tenace lotta dei Concilii, che vietano la vendita della *licentia docendi*. Prescrive il Concilio del 1179 che quel sacerdote il quale vende la *licentiam docendi*, oppure interdice ad un idoneo di insegnare, deve essere privato del suo beneficio. Detto Concilio del 1179, pontificante Alessandro III, esprime il divieto con la maggior precisione intimando: « *Pro licentia vero docendi nullus pretium exijat, vel sub obtemptu* **alicuius consuetudinis** ab his qui docent aliquid quaerat, nec docere quempiam, qui sit idoneus, **petita licentia**, *interdicat* ». Chi contravviene a quest'ordine sia privato del beneficio, e ciò perchè, « *qui cupiditate animi vendit licentiam docendi, ecclesiarum profectum nititur impedire* ». Concetti democratici di un dì! La Chiesa profitta tanto più, quanto più facilmente e senza ostacoli si diffonde l'istruzione che essa impartisce! Ed ancora lo stesso Papa Alessandro al noto vescovo vintonense scrive nel 1180: « *prohibeas* **attentius** de cetero ne in parrocchia tua pro licentia docendi aliquis exigatur aliquid aut etiam promittatur. Si quid vero postea solutum fuerit vel promissum, remitti promissum fa-

cias vel restitui, appellatione cessante, solutum [1]). » E se qualcuno si opporrà a te, aggiunge il papa, perchè tu non apra scuole in luogo idoneo, senza curarti del *magischola* e delle sue proteste, nomina tu maestri probi ed onesti.—Ma che era avvenuto nelle antiche scuole vescovili istituite da Eugenio II? Già lo abbiamo detto: era avvenuto un'infiltrazione di feudalesimo e di simonia, tanto più spiegabile in quei secoli, nei quali i vescovi, divenuti conti, erano entrati anch'essi a far parte, e parte vitale, della gerarchia feudale, facente capo al sovrano! Ciò, a dir vero, era accaduto più in Francia che in Italia; ed in Francia, come rilevano il Maitre-Léon il Clerval e noi stessi vedremo, più tenace aveva dovuto essere la lotta della Chiesa per estirpare la mala pianta dalla vigna del Signore. Il magiscolato nelle chiese cattedrali era divenuto a poco a poco una dignità fra le più insigni e, quel che più monta, fra le più lucrose; nel 1056 già i Concilii in Francia avevano dovuto opporre un argine, affinchè i laici, protetti da sovrani, non si introducessero sul seggio del magiscola per trarre un lucro, infeudandolo alla lor volta ad altri per denaro [2]). Poco dopo anche la sinodo romana del 1079 vietava la vendita degli uffici ecclesiastici, pur senza menzionare il magiscolato [3]). Ma, a parte anche l'intrusione dei laici, è naturale che il prestigio e l'autorità della carica fosse venuta crescendo per effetto della dottrina; per

---

[1]) Friedberg, l. c. cap. II cit. — Iaffè, *Reg.* 9228.

[2]) *Concilium Tolosanum* 1056 — Labbè-Mansi XIX, 848: « vel honorem presbyteri, vel sacristae, seu magistri scholarum... ausit suis usibus retinere ».

[3]) Labbè-Mansi XX, 510, can. 3 « Si quis praebendas, praepositurasvel aliqua officia ecclesiastica vendiderit... ab officio suspendatur ».

la dottrina sua infatti, e non più forse come documento di scuola aperta, il magiscola seguiva il vescovo nei Concili, anche molti secoli dopo le prescrizioni carolingie, come quello di Genova nel 1179, pontificando Ugo [1]). Proprio nella prima metà del 1200 la dignità del magiscola tocca nelle Chiese il massimo del suo splendore, sì in Francia che presso di noi: basta scorrere i bullari di quell'età per trovare dei *magischola* investiti dei più alti e gelosi mandati. Così il 28 Maggio 1201 il *magischola* genovese è delegato dal papa, con l'abate di Borzone, a decidere una controversia tra due Chiese [2]). Nel 1218 ad. es. il *magister scholarum* di Milano, per incarico dell'arcivescovo suo, commina la scomunica ad un tale prete Leone di Modena, indebitamente investito di una parrocchia piacentina, e papa Onorio III manda al vescovo di Parma ordine di confermare e far applicare detta scomunica [3]). Una lettera di papa Onorio del 20 aprile 1220 dice che il pontefice accondiscende di interporre la sua autorità presso «magistrum Iohannem *scholasticum santensem*», perchè assuma il regime dell'abbazia di S. Trudone, dove i monaci lo desiderano «propter honestatem, *scientiam* et industriam suam» [4]). Pochi anni dopo lo stesso papa incarica l'arcidiacono di Reggio ed il magiscola di Parma di definire certa vertenza coi canonici di S. Zeno [5]), e nel 1224 l'abate di Tilieto, diocesi di Acqui, ed il *magister scholarum* di Genova ri-

---

[1]) Massa, p. 1.

[2]) Ibid.

[3]) Presutti, I, 256.

[4]) Cipolla, *Due epistole di Papa Onorio*, in *Rendic. dei Lincei*, Luglio-Agosto 1897, pag. 299.

[5]) Presutti, II, 283.

cevono dallo stesso papa il mandato di riferire a lui circa l'opportunità della traslazione di un monastero [1]). Nel 1268 lo scolastico di Magdeburgo riceve dal papa l'incarico di incitare i crociati tedeschi a partire, scomunicando quelli che, avendo fatto voto, non partono [2]). Giù giù per tutto il sec. XIII ed - in Francia — ancora nel sec. XIV, specialmente sotto il pontificato di Benedetto XII, il magiscola è insignito di sempre maggiore dignità e potere, fino, nel 1341, ad indurre in possesso della sua diocesi il vescovo di Utrecht e difenderlo, « contra capitulum et populum civitatis et diocesis trajectensium, qui eum recipere recusant » [3]). Ma già nel 1248 possediamo un documento francese che ci mostra il *magischola* giunto all'apogeo della sua potenza, ed è la carta di Vidone, vescovo di Autun, edita dal Sammartano [4]), dalla quale apprendiamo che il *magister scholarum* di quella città viene fatto cappellano del vescovo e viene investito, come vicario generale, di tutte le funzioni del vescovo, quando questi è assente. È vero che la carta di Vidone, posteriore ai divieti di vendere la *licentiam docendi*, riconferma tale divieto al *magischola-cappellano*, ma è pur vero che il maestro per essa viene ad essere l'*alter ego* del vescovo, il più autorevole fra i sacerdoti, ed il suo seggio è naturale che fosse il più ambito. Ora è notevole il fatto che, mentre ciò avveniva in Francia, accadeva pure—a quanto pare—in alcuna dio-

---

[1]) Presutti II. 243.

[2]) Cfr. Boemher, *Acta imperii selecta*, n. 943 (1220) e 946 (id.) Cfr. in Potthast, *Regesta* n. 20235 altri incarichi insigni dati da Onorio III a Corrado cappellano e scolastico maguntino.

[3]) Lettere di Benedetto XII, edite dal Fieres, 6 luglio 1341 n. 694.

[4]) Sammarthani, *Gallia. Christiana*, tom. XII Vescovado di Autun, Parte II — *Instrumenta*. pag. 167; Parigi, 1770.

cesi d'Italia, non solo a Concordia ad es. ove nel 1348 sappiamo che il magiscola era cappellano del vescovo [1]), ma a Bologna stessa, ove Guido Fava e Bene da Firenze, pare al Gaudenzi, siano stati sui primi del 1200 cappellani del vescovo e scolastici, infatti un documento del 1221, interessante i canonici di S. Pietro in Bologna, ricorda un « Wido, scriba domini episcopi » [2]). Pieni di uffici, di incarichi, di redditi, è ben naturale che i *magischola* non volessero oramai più attendere a quello che era il loro primo e naturale ufficio, a quell'ufficio cioè d'onde la carica e la dignità traeva il nome. Disertate allora le aule scolastiche, i *magistri scholarum* ricercarono solo più la dignità per il lucro ed, una volta investiti del beneficio comodo, cominciarono ad infeudare, a dare in vassallaggio l'ufficio di insegnante. Nè basta: come risulta dalla lettera di Alessandro III al vescovo vintonense, pretesero di esercitare un odioso monopolio sull'istruzione, vietando a chicchessia d'insegnare, se dal magiscola locale non aveva, pagando, comperato il diritto di far scuola. Ciò non era solo moralmente odioso, ma socialmente dannosissimo, in quanto frustrava le cure dalla Chiesa rivolte al fine che l'istruzione fosse diffusa e *gratuita;* se l'insegnante effettivo doveva sborsare una certa somma al magiscola per ottenere la *licentiam docendi*, egli non poteva fare a meno di rivalersi imponendo agli allievi una tassa, ed allora addio tendenze democratiche della Chiesa! I suoi piani politici — per non parlar qui di principî di carità cristiana — sfumavano nel nulla! Alessandro III, il più tenace, il più instancabile

---

[1]) Degani, pag. 67; cfr. mia Rassegna in *G. S.*, 1907 pag. 102.
[2]) *Dettatori Bolognesi*, 151.

persecutore di questa forma di simonia, è quello che meglio ci spiega come le cose avvenivano.

Tre documenti dello zelo papale, diretto al fine nobile di mantenere gratuita e diffusa la scuola, piacemi riportar qui per intero, sottolineando appena quelle parole che senza commento, di per sè, rivelano il carattere politico e sociale della scuola medievale, quale la volle la Chiesa.

« Alexander p. p. III. Archiepiscopo Remorum »

« Dilectus filius noster Abbas S.cti Petri de Montibus, transmissa nobis relatione, monstravit quod *magister scholarum* Catalaunensis Ecclesiae, in terra iam dicti Abbatis, scholarum magisterium vindicat *et nullum per abbatem ibi regere scholas permittit.* Unde, quoniam donum Dei sit scientia litterarum, liberum debet esse cuique talentum gratiae cui voluerit erogare, fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus tam Abbati quam Magistro Scholarum *praecipias ne aliquem probum et litteratum virum regere scholas in civitate vel suburbiis, ubi voluerit, aliqua ratione prohibeant* vel interdicere qualibet occasione praesumant. Non enim debet venale exponi quod munere gratiae coelestis acquiritur, sed gratis debet omnibus exhiberi....Verum, licet idem Magister scholarum illud sibi forte in civitate ipsa, obtentu pravae consuetudinis, vindicet, hoc in terra Abbatis non potest aliquatenus vindicare [1]. »

« Alexander, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis decano et canonicis catalaunensis ecclesiae, sal. et ap. benedictionem.

---

[1] Sirmond. III, 880. Migne. P. L. cc. 840. Iaffè 12096 (13 Luglio 1172).

Pervenit ad nos, quod cum *aliqui clerici* in episcopatu vestro alios velint docere et eos litterali scientia erudire, vos ipsos, nisi pecuniam vobis velint conferre, ne id possint efficere, modis omnibus impeditis et sub excomunicationis interminatione ne hoc faciant prohibetis. Quod, quia rationi et honestati contrarium prorsus existit, *universitati* vestrae per apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus *clericos omnes*, qui in episcopatu vestro et praesertim *extra muros civitatis* aliis legere voluerint, et eos scholasticis instruere disciplinis, id libere et sine omni contraddictione efficere permittatis, nec super hoc molestare de coetero praesumatis, vel occasione ista aliquam sibi laesionem inferre. Quod si ulterius de vobis ad nos huiusmodi fuerit querela perlata, pro certo sciatis quod nos id impunitum nullatenus relinquemus. — Data Lateranis XVII Kal. Aprilis [1]).

« Alexander, episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus et episcopis per regnum francorum constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quanto gallicana ecclesia maiorum personarum scientia et honestate praefulget et cautius nititur evitare quae confundere videantur ecclesiasticam honestatem, tanto vehementiori dignum admiratione videtur, quod illi qui nomen magisterii scholarum et dignitatem in ecclesiis vestris assumunt, *sine certo pretio ecclesiasticis viris* docendi alios licentiam non impendunt. Cum autem huiusmodi prava et enormis consuetudo de cupiditatis radice processerit et

---

[1]) Martene, *Coll. Ampl.* II, 730; Migne, cc., 440. Iaffè 11328 (16 marzo 1167).

Figura 6.

Novara — Archivio Capitolare — Cod. CXXXVI — Grammatica di maestro Syon — Miniatura del sec. XIV — MAESTRI IN ATTO DI FAR LEZIONE (Cfr. LIZIER, Op. cit.).

decorem (sic) admodum ecclesiasticae dignitatis confundat, providendum vobis est et summopere satagendum, ut consuetudo ipsa de vestris ecclesiis penitus extirpetur, cum vobis praecipue et spetialiter adscribatur si quid in eisdem ecclesiis laude dignum inveniatur, vel reprehensione laudandum; nos quoque qui, licet immeriti, dispensante clementia Conditoris, suprema fungimur potestate, tantae cupiditatis et rapacitatis vitium nolentes inemendatum relinqui, fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus sub anathematis interminatione prohibere curetis, ne qui dignitate illa, si dignitas dici potest, fungentes, pro praestanda licentia docendi alios ab aliquo quidquam amodo exigere audeant vel extorquere; sed eis districte praecipiatis, ut *quicumque viri idonei et litterati voluerint studia regere litterarum, eos, sine molestia et exactione qualibet, scholas regere patiantur,* ne scientia de coetero pretio videatur exponi, quae singulis debet *gratis* impendi. Si vero vestrae prohibitionis vel praecepti exstiterint transgressores, eos, auctoritate nostra et vestra, praescriptis officiis et dignitatibus spolietis. Porro si hoc iuxta mandatum nostrum corrigere neglexeritis, negligentiam vestram gravem habebimus et molestam et ad ea corrigenda manum exstendere compellemur; ita quod, si voluerint in huius rapacitatis proposito persistere, non valebunt. — Data Tuscul. XIII Kal. Nov. 1171 » [1]).

Riuscì nel suo intento la nobile e tenace lotta papale contro la simonia scolastica? Contro la simonia forse sì,

---

[1]) Martene. Id. II. 853; Migne cc pag. 741; Iaffè. 11925 (18 ottobre 1171). Cfr. Friedberg, l. c. cap. III.

ma contro l'uso dell'investitura, certo no, chè troppo radicato era tale uso e troppo vigilavano a difendere i loro privilegi i maestri delle cattedrali. Il Clerval ci fa assistere a Chartres già a mezzo del sec. X alla presenza di un Cancelliere e di un vice cancelliere, o *grammaticus*, che invece di lui insegna [1]). È vero che abbiamo visto lo *scholasticus* di Autun essere dal vescovo suo diffidato di non vendere la *licentiam docendi*, (nell'atto stesso tuttavia in cui, quasi a compenso, il vescovo lo eleva ad altissima dignità); ma di fronte a quella testimonianza, quante altre in contrario! S. Anselmo in una sua lettera si scusa di non potersi assumere l'incarico di istruire un giovane, solo perchè « non eiusmodi studii est mihi — dice il santo — *nunc licentia* » [2]. Di Enrico II duca, di Slesia, esiste un diploma del 1288 nel quale, più ancora che non nella carta di Vidone di Autun, le prescrizioni di Alessandro III appaiono ottemperate; quivi si ammette, sì, che colui che riveste la dignità di *scholasticus* deleghi ad un *rector scholarum* l'ufficio di insegnante, ma non ricevendone un prezzo, bensì corrispondendo a costui sei marche annue dei suoi proventi. [3]). Qualche cosa di simile avveniva nel 1252 in Francia, dove nella Chiesa cadurcense gli statuti stessi ammettono l'investitura dell'ufficio scolastico da parte del *magischola:* « statuimus ut de cetero magister scholarum dignitas sit in ecclesia cadurcensi, qui scholas in grammatica *idoneae personae* conferat, *quae* loco ipsius scholas regat, cui singulis annis pro labore suo ab eodem magistro

---

[1]) Clerwal. pag. 22-23.

[2]) S. Anselmo, *Epist.* XVI. II, 11.

[3]) in Lünig t. V, rel. p. 432.

scholarum providere volumus, prout sibi videretur expedire » [1]). Everardo, vescovo di Amiens, quando nel 1219 istituiva d'accordo col Capitolo tre nuove dignità nella sua Chiesa, il *praecentor*, il *poenitentiarius* ed il *magister scholarum*, a quest'ultimo assegnava i seguenti uffici : « signabit lectiones in matutinis et in missa legendas et auscultabit (confesserà), si fuerit requisitus; litteras Capituli faciet, **regimen scholarum conferet de anno in annum** [2]) ». Si osservi però che qui si parla di una delega ad insegnare che il *magister scholarum*, non soltanto può, ma deve ad altri conferire: però si tace affatto una circostanza, se cioè il maestro effettivo dovesse essere pagato dal *magister scholarum*. Sopra tutto poi che l'uso dell'investitura scolastica non venisse meno lo provano le parole di Raimondo di Pennafort (1175-1241), il quale, citando appunto le lettere di Alessandro III, *Prohibeas ne in parochia tua* e *Quando gallicana ecclesia* , sostiene proprio « quod nec qui petit licentiam debet quid dare vel promittere, nec aliquis supradictorum aliquid exigere »; egli non pensa neppure che sia canonicamente scorretto che il *magischola* non insegni lui, ma deleghi altri a *regere scholas*. E notisi, per la singolare importanza che ha, come Raimondo intenda parlare «*de cancellario parisiensi* vel **bononiensi**, vel de magistris scholarum, seu de praeceptoribus aliarum ecclesiarum ». Alla fin fine l'uso di concedere in investitura — gratuita — la *licentiam docendi* non era stato in certo qual

---

[1]) cit. dal Du Cange, voce *magister schol.*: dallo *Spic. Acher* 1ª ediz. tom. XII pag. 165. Cfr. in Maître-Léon. pag. 170, privilegi consimili conferiti dall'arcivescovo di Reims (1179) al Capitolo e dall'Arcivescovo di Gand (1169) a Goffredo, *praecentor* della cattedrale.

[2]) *Spicil. Acher.* 2ª ed. vol. IV. 598.

modo voluto dal papa stesso quando, nel noto concilio del 1179 surricordato, aveva obbligato chiunque a non insegnare, se non *petita licentia* dall' autorità ecclesiastica? Dissi che l'uso di vendere la licenza fu *forse* vinto dal papa, ma quel *forse* ha grande valore, quando si pensi che proprio Alessandro III faceva delle deroghe a quelle norme di cui era sì valido sostenitore. Ecco nella lettera che segue, tollerato, sia pure con grande circospezione e prudenza, un compenso per la cessione della *licentiam docendi.* « Licet mandaverimus ut ni qui volunt docere nihil pro scholis regendis ab aliquo exigant, iuxta illud *veni et audi*, volentes tamen honestati et litteraturae mgri Petri, cancellarii parisiensis, quantum, salva honestate, possumus, prompta benignitate deferre, quem speciale praerogativa diligimus et volumus honorare, discretioni tuae mandamus quatenus, habito consilio cum venerabilibus fratribus nostris Willelmo, senonensi archiepiscopo Apost., Sed. legato, et Henrico remensi archiepiscopo, et aliis dignis et honestis personis, super regimine scholarum parisiensium, quod tibi visum fuerit, ita quod personam iam dicti Petri non excedat quod exinde feceris, circumspecta diligentia, provideas atque disponas, eam cautelam et maturitatem adhibiturus quod non videaris modum excedere et illi qui scholas rexerint, non debeant immoderate gravari [1]). » Le raccomandazioni di cautele, di circospezione e lo scrupolo col quale il papa si esprime confermano quanto appare già abbastanza chiaro dalle ultime parole citate, che cioè il papa Alessandro III sapeva di disporre a favore del cancelliere parigino, cosa con-

[1]). Lett. 29 ott. 1174; Labbè-Mansi, *Concil. XXI*, col. 971; Migne, cc. 998; Iaffé, *Reg.* 12397.

traria al diritto comune, un privilegio eccezionale. Ma sarà stato Pietro l'unico *scholasticus* privilegiato? È lecito dubitarne, tanto più quando vedremo le regalie di laurea all'arcidiacono essersi conservate poi nelle Università, limitate, ma non vietate dalla Chiesa. Comunque, a parte le eccezioni come quella di Parigi, sta il fatto che la Chiesa, se pure ottenne che cessasse la vendita simoniaca della *licentiam docendi*, non ottenne, nè *certamente si propose di ottenere*, che il *magister scholarum* delle Chiese cattedrali, come sotto Carlo Magno, ritornasse ad essere il vero e proprio insegnante: volle solo che chiunque desiderava insegnare, non potesse farlo, se non *petita licentia* dall'autorità chiesastica.

Il *magischola* adunque rimase una dignità capitolare, quella appunto che sovraintendeva alle scuole e conferiva il diritto di insegnare a chi, secondo le prescrizioni papali, *petita licentia*, intendeva in qualsiasi luogo di aprir scuola. Così nel 1459 gli statuti sinodali di Giovanni, vescovo francese, autorizzano il *magischola* a conferire la *licentiam docendi* ai « parochialium ecclesiarum rectoribus », ma vieta di riceverne un prezzo, pena la scomunica e la perdita dei beneficio [1]) Da noi gli Statuti dei canonici di Parma hanno una rubrica *de officio magistri scholarum*, ove non si parla affatto di far scuola e si tace pure il diritto di lui di conferire ad altri la facoltà di insegnare. L'Affò, sulla scorta di quanto rileva l'Honthein su detto diritto che spettava al *magischola* di Treviri, suppone che anche quello di Parma ne fosse investito, nè, secondo noi, deve essere lontano dal vero [2]).

---

[1]) Martene. *Thes. Anecd*, IV. 1165.

[2]) vol. II, pag. 2.

Che in Italia nel '400 il *magischola* continuasse solo in qualche luogo ad esercitare il diritto di investitura dell'ufficio insegnativo ce lo dice S. Antonino, che, per essere arcivescovo di Firenze, di queste cose doveva essere al corrente; nella sua *Summula confessionis* egli esorta di chiedere al penitente, quando sia un prete, «si aliquid exigat vel promittat pro licentia docendi». [1]) È vero che esigere denaro per dare la *licentia docendi* il santo non lo considera peccato di simonia; « est tamen contra iura (cioè il diritto canonico, e la tradizione dei Concilii), e perciò « exactum restituitur, et debent exactores officiis et beneficiis expoliari ». In somma da noi il mal vezzo sparì o quasi; non così in Francia, ove, con meraviglia, troviamo nel '600 l'ab. Joly, magiscola di Parigi, il quale scrive una lunga dissertazione in difesa del diritto, storicamente spettante alla sua carica, di conferire l'ufficio di insegnante. Egli polemizza con certi maestri liberi venuti a Parigi, i quali non hanno chiesta a lui la *licentiam* ed intanto insegnano avendo ottenuta da altri (dal re, pare) la *puissance* di insegnare ai poveri. Ma costoro insegnano anche ai ricchi in barba a lui, al quale spetta esclusivamente l'insegnamento grammaticale; a lui che è, per diritto storico, cancelliere dell'Università. Il buon uomo se la piglia anche con gli ordini religiosi, che tengono scuole senza suo consenso, sotto pretesto di far carità, e persino brontola contro certi scrittori che colla scusa di insegnare ortografia, danno vere e proprie lezioni di lettere. [2]) Il povero Joly non è del resto un ritardatario; molto dopo di lui, in pieno '700, abbiamo

---

[1]) Op. cit. Capitolo *De doctoribus et scholaribus.*

[2]) Joly Claude, *Traité historique* ecc. cit.

testimonianze che lo *scholasticus* in Francia teneva in alcune chiese lezioni di filosofia e di lettere ai suoi confratelli « et aux pauvres écoliers de la diocèse »; in altre cattedrali invece era una dignità capitolare cui spettava il diritto di nominare e revocare i maestri, tranne quelli che sotto i curati insegnavano nelle scuole di Parigi, chè questi, per deliberazione del Parlamento, presa il 23 Gennaio 1680, erano stati sottratti alla giurisdizione del *magischola* [1]).

Un diritto così storicamente tenace e costante, riconosciuto all'autorità religiosa, va tenuto—diciamolo subito—ben presente da chi ricercherà i rapporti passati tra le scuole vescovili medievali e le Università.

Ma nelle scuole medievali chiesastiche vanno distinte due forme di simonia, l' una è quella finora studiata che è data dal *magischola*, il quale per denaro conferisce la *licentiam docendi*, l'altra è propria dell'insegnante, che, contro le prescrizioni dei Concili, percepisce dai suoi scolari una quota. Ho detto—contro la prescrizione dei Concili,—chè difatti da quello di Meaux, ricordato, dell'845 [2]), a quelli ben noti del 1179, e del 1215 tutti i Concilii concordi ordinano di non farsi pagare dagli allievi. Pure l'abuso della quota percepita dal maestro deve essere anteriore ancora all'altro, alla vendita cioè della licenza. Attone ai suoi parroci dà permesso, non di chiedere ai parenti degli allievi del denaro, ma di accettare quello che essi offrono [3]).

---

[1]) *Dictionaire Universel dogmatique, canonique, historique* — Paris, 1760, alla voce *Écolatre*.

[2]) Labbè-Mansi, XIV, 826. Il maestro « talis sit, quem ancor pecuniae non vexet ».

[3]) Attonis, can. 51, in *Opera* pag. 282, cfr. Novati, *Origini*, 210 e Baggiolini, pag. 30, 31.

Le prescrizioni dei Concilii su citati rispetto alla gratuità della scuola non sono insistenti, precise, nel rilevare gli abusi, come rispetto alla vendita della licenza; esse si limitano ad una parola sola. Infatti i Concilii, parlando del maestro, dicono solo: «qui scholares pauperes gratis doceat». Questa fiacchezza d'imposizioni fece sì che il vecchio sistema di non pretendere, ma d'accettare un compenso, non solo si mantenne, ma ebbe la convalida, se non della Chiesa, almeno dei teologi e dei canonisti. Ed ecco infatti Raimondo di Pennafort interpretare i rescritti papali in questo senso, che al magiscola sia vietato accettare un compenso dagli scolari poveri della sua diocesi, (perchè il beneficio assegnatogli dai Concilii alessandrini già lo compensa, per questi), ma che viceversa dai non poveri e dai forestieri gli sia lecito prendere ciò che essi spontaneamente offrono. E poichè il passo di Raimondo ha grande importanza per la questione che tratteremo poi, studiamolo da vicino. Ecco il quesito[1]: «Utrum committat simoniam magister, si exigit aliquid a pauperibus vel a clericis ecclesiae, a qua recipit beneficium. — Respondeo sic, quum enim hoc sit spirituale et ex officio suo teneatur facere. In templo vendentes sunt qui hoc, quod quibusdam jure competit, ad praemium largiuntur». E cita un passo di Beda.— «Sed numquid ab aliis scholaribus, qui nec sunt pauperes, nec de eadem ecclesia potest exigere salarium? — Vel numquid magister in scholis parisinis vel Bononiae potest facere licite collectam?) — Videtur quod non, quia scientia donum Dei est, unde vendi non potest;... immo potius de-

[1]) Summa. Tit. III — *De magistris et ne aliquid*, ecc.

bet proiicere pecuniam, exemplo Socratis, qui magnum pondus auri abiecit, videns se non posse simul virtutes et divitias possidere. *Item professores juris, etsi honeste sponte oblata recipiant, tamen inhoneste petunt.* Sed contra qui pro tempore praestat obsequium, debet consequi beneficium. Item potest Magister vendere doctrinam et iurisperitus consilium ». E qui Raimondo rimanda ad una lettera di Gregorio al vescovo di Siracusa, da cui risulta che *si può* prendere mercede per servizii spirituali, ai quali non si è tenuti per ufficio; questo è il caso del *magischola* che da scolari forestieri (ed a Bologna Ugo ne aveva) poteva prendere mercede. « Item *gratis* potest docere, nihilominus pro expensis suis collectam facere », come un teste che non piglia danaro per la deposizione, ma per indennizzo.

Il terzo fine cui tende la legislazione scolastica della Chiesa dissi essere quello di fare della istruzione una funzione sua esclusiva; approfittando infatti del disinteresse che lo stato, dopo i Carolingi, mostra per la Chiesa, questa a poco a poco dalla consuetudine fece passare nel diritto il principio che solo gli ecclesiastici potessero insegnare nelle scuole vescovili — le quali pure accoglievano, vedemmo, anche i laici — e che in ogni caso spettasse sempre al clero ed alla dignità Capitolare di concedere, anche ad un prete, il diritto di insegnare. Che il *magiscola* di ogni cattedrale dovesse essere necessariamente prete, non risulta, è vero, dai canoni di nessun Concilio (se si eccettua quello di Tolosa del 1056 citato) nè da alcuna bolla papale, eppure è cosa sicurissima, tanti sono i documenti che lo comprovano.

Già il Concilio del 1179 vietava sì al *magischola* di ven-

dere la *licentiam*, ma convalidava, dissi, il principio che nessuno dovesse insegnare se non *petita licentia*. Nella lettera da noi riferita, Alessandro III redarguisce il Decano ed il Capitolo di Châlons, perchè avendo *aliqui clerici* desiderio di insegnare in quella diocesi, essi si oppongono a tale fine: « mandamus —dice il papa— quatenus **clericos omnes**.... qui aliis legere voluerint.... id libere efficere.... permittatis »; ed aggiunge solo: « praesertim extra muros civitatis ». Già; appunto perchè non facessero concorrenza alle scuole vescovili e non nascesse quel conflitto che vedremo sorgere in Genova tra scuole episcopali e scuole private. Anche un laico poteva chiedere al *magischola* la *licentiam docendi*, ma, ottenutala, doveva essere subito consacrato sacerdote; ciò risulta da una lettera ancora di papa Alessandro ad un vescovo, al quale egli raccomanda di conferire il *magischolatus* ad un tale, aggiungendo, « eum tonsurare studeas et in clericum ordinare ». Questa lettera ha un' importanza grandissima nella storia della scuola e converrà leggerla per intiero, affinchè la politica scolastica della Chiesa ed i principii, ai quali si informa, emergano ben chiari.

« Pro filio nostro F. latore praesentium, vos iam pridem satis affectuose rogavimus, ut ei praebendam unam in ecclesia sancti Stephani, vel in ecclesia beatae Mariae de Vallibus concedere deberetis et liberaliter assignare. Scripsimus insuper quod tu, frater episcope, *ipsum in clericum ordinares et deinceps iam dictarum ecclesiarum instituere canonicum non differres*. Vos autem, sicut consuevistis, nostras in hac parte preces surdis auribus pertransistis, nec praefato F. in aliquo providere curastis. Quoniam igitur indignum est, ut viri *scholasticis disciplinis diutius intendentes*,

nullum beneficium habeant, *unde necessaria vitae possint decenter percipere*, universitatem vestram per iterata scripta rogamus, monemus et rogando mandamus, quatenus memorato F. primam praebendam quae in alterutra praescriptarum ecclesiarum, post illam, quam dilecti filii nostri abbatis Vallis lucensis assignari praecepimus, vacare contigerit, divini amoris intuitu et pro reverentia beati Petri ac nostra, nec non et respectu probitatis suae, dare et assignare curetis, ut, hac saltem vice, preces et mandatum nostrum sibi sentiat in aliquo profuisse, et nos de admissione precum nostrarum uberes vobis exsolvere debeamus et petitiones vestras libentius promovere. Tu vero, pater episcope, eum sicut tibi alia vice mandavimus, *tonsurare studeas et in clericum ordinare,* ordinatum autem ad alteram praescriptarum ecclesiarum intitules, et ita efficias ut ad nos ulterius non cogatur redire, quoniam id grave nobis admodum existeret et omnino molestum [1]) ».

Bene ottemperava a queste prescrizioni la citata carta di Vidone d'Autun, secondo la quale poteva sì il vescovo scegliere per *magiscola-cappellano* un laico, ma a patto che esso entro un anno venisse ordinato sacerdote. Del resto, anche in età molto più tarda, a Modena, nell'anno 1434 abbiamo esempio di una nomina a *magischola* fatta dal Capitolo e non confermata dal vescovo, pel solo fatto che lo eletto era laico, benchè probo e dotto [2]). Soltanto per la istruzione elementare abbiamo ricordo di insegnamento pel quale non si pretendeva la *licentiam docendi* e ciò in Fran-

---

[1]) Martene, *Coll. Ampl.* II. 806; Migne, cc. 1010; Iaffé. *Reg.* 12423

[2]) Comunicazione del prof. Ricci alla *Deput. di st. patr. modenese* — v. *Rendiconto* in Boll. d. Ministero di P. I. 17-24 maggio 1906.

cia nel 1464, quando il Concilio di Amiens, dopo aver confermato il divieto, « ne quis in civitate vel diocesi nostra docere vel scholas tenere in quacumque facultate praesumat, absque nostra licentia speciali », aggiunge : « alphabetum tamen, psalterium tantum, officium ecclesiasticum et Donatum, seu partes, unusquisque et ubique libere docere possit » [1]).

Tutte le disposizioni dei Concilii e dei Papi emanate in materia di istruzione ebbero applicazione: quale essa sia stata in Italia vedremo a suo luogo da vicino; qui, a mostrare la vigoria e l'efficacia della legislazione scolastica romana, ricorderò che in Spagna, un secolo dopo la bolla *Super specula* di Onorio III, il Concilio di Valladolid del 1322 dispone, non solo che i chierici possano assentarsi dalla loro Chiesa per ragione di studio, ma che il vescovo stesso scelga su 10 canonici uno che si rechi a studiar teologia ed anche — se non è un canonico regolare, cui la regola ponga divieto—diritto civile e medicina[2]); lo stesso Concilio impone anche nelle chiese metropolitane l' insegnamento della logica, (can. 21) oltre a quello della teologia, prescritto dal Concilio romano del 1215. I papi, d'altronde, vegliavano perchè le prescrizioni conciliari venissero applicate, nè mancano esempi di severi richiami a vescovi, come quello che Giovanni XXII, nel 1324, rivolgeva al vescovo di Magelona, ingiungendogli di provvedere alla sua Chiesa un maestro entro un mese [3]).

---

[1]) Martene, *Coll. Ampl.* III, 1268.
[2]) Hefele, VI, 615.
[3]) *Reg. Vat.* cit. dal Denifle, 722 nota.

Dall'età carolingia all'età comunale il diritto scolastico era venuto evolvendosi; aveva dedotto le sue prime scaturigini dall'autorità civile di Carlo Magno, forte e dominatore. ma presto, e già al tempo di Ludovico I, il Pio, all'autorità civile, per resistenza dei vescovi, in Francia ed in Italia non era rimasta se non la facoltà di legiferare in materia di istruzione dei laici, e di questa facoltà essa quasi non si valse oltre il sec. IX e prima del XIII. La direzione delle scuole ecclesiastiche che Carlo aveva arrogata a sè, diventa esclusivamente papale da Eugenio II in poi, e giù giù lentamente attraverso i secoli, nel sopore dell' autorità civile, la Chiesa, col crescere del potere dei vescovi e col decadere di quello dei conti, col fondersi poi dei due poteri, estende la sua attività di maestra anche al di fuori del chiericato, attraendo nelle sue scuole i laici *poveri*. Nella lotta grandiosa, che essa ingaggia contro il feudalismo ed i laici che si impossessano degli uffici ecclesiastici, essa contrasta anche sul terreno scolastico, e a poco a poco, con opera costante di legge canonica, della quale invigila attenta l'applicazione, ottiene che le scuole vescovili meno imbrattate dalla simonia che le inquinava, senza contrasto esercitino il pubblico insegnamento: così essa riduce l' insegnare ad un vero monopolio ecclesiastico. La scuola, vescovile o no, divenne emanazione della autorità del vescovo e del capitolo, ai quali chiunque doveva chiedere la *licentiam docendi*. Nelle sue scuole, vescovili e pubbliche, aperte ai chierici ed ai laici, dava a questi ed a quelli la stessa istruzione, cioè una cultura religiosa e letteraria, di cui vedremo altrove i limiti e la natura. La Chiesa non temeva affatto, propagando la cultura fra i laici, di perdere il monopolio del sapere. Dante,

il laico miracoloso che tutto seppe, non è lontano. Ma questo laicato colto che sarà quello dei comuni, questo laicato che sarà il nemico dell'impero e si batterà a Legnano, fu non solo l'alleato della Chiesa nella lotta contro l'impero ed il feudalesimo, ma ancora quello che tradusse in arte ed in poesia la dottrina e la fede cristiana. Questa dottrina, questa fede, è scienza nei dottori, è poesia in Dante, è arte per mano di Arnolfo, di Giotto, di Nicola Pisano. La Chiesa, avocando a sè la scuola, facendo dell'insegnamento monopolio del clero, aveva raggiunto il suo scopo; diffondere la cultura, elevare la borghesia, mantenere e consolidare la fede. Dante, pio e devoto, che s'india nei cieli, Dante dotto, filosofo e teologo, benchè laico, Dante cittadino, ecco l'uomo che compendia gli effetti di una politica scolastica, opera costante della Chiesa. Ma rugge nell'animo religioso di Dante un fiero spirito civile ed antipapale; è un segnale dei tempi nuovi! La borghesia, il laicato colto, vorrá ora una scuola sua, e l'avrà, contrapponendola a quella chiesastica, d' onde esso medesimo è uscito.

CAPITOLO IV.

Le scuole cenobiali in Italia

Noi siamo venuti ricercando fin qui lo svolgimento del diritto scolastico medioevale seguendo la direttiva delle scuole vescovili; non va dimenticato però che parallelamente a quelle e, talora, con funzioni d' integrazione in confronto delle medesime, svolsero la loro vita le scuole cenobiali benedettine, le quali, con parabola uguale alle vescovili, vennero decadendo appunto verso il '200. Queste trovarono però le loro eredi, non già in una forma di scuola che, — come l'Università rispetto alle vescovili, — a poco a poco verrà allontanandosi dalla sua primitiva origine ecclesiastica, bensì in quel meraviglioso fiorire di scuole cenobiali dovuto ai nuovi ordini — domenicani, cistercensi e persino francescani — a cominciar dal primo duecento. Una cosa infatti è rilevantissima, ed è che i pontificati di Innocenzo III e di Onorio III siano stati quelli i quali, co-

dificando norme scolastiche precedenti, mentre miravano a corroborare le scuole vescovili, da un lato dischiusero invece le vie al sorgere delle Università, e dall'altro approvarono l'istituzione di quei nuovi ordini che dovevano, e in fatto di scuola e in fatto di vita, rinnovare il vecchio e degenere monachismo benedettino. A noi converrà adunque, per le scuole cenobiali, riattaccare il filo della narrazione storica là dove l'abbiamo interrotto, cioè alla legislazione carolingia; per ciò che riguarda le scuole monastiche anteriori a quell'età, rinviamo al primo capitolo del presente lavoro.

Vedemmo come ai tempi carolingi fosse invalso l'uso —convalidato dai capitoli del vescovo Teodolfo d'Orléans[1]) ed anche dal Concilio di Tours e dal Moguntino dell'813[2]) —di fare istruire nei cenobi benedettini tanto i laici, quanto i chierici. A questo si oppose il Capitolare monastico dell'817 prescrivendo « ut schola in monasterio non habeatur nisi eorum, qui oblati sunt », ossia, nessuno doveva essere istruito nei cenobi, all'infuori di coloro che, fanciulli, erano dai genitori offerti per la monacazione. Altre regole severe sulla vita monastica conteneva questo Capitolare come quella del can. XXXII, che vietava nel monastero l'accesso

---

[1]) Theodulphi († 821), *Capit. ad paroch.*: c. 10 Sirmond, *Conc. Gall.* II, 215 e *Opera theoe* Venezia 1727, tom. II: « si quis ex presbyteris voluerit nepotem suum aut aliquem consanguineum ad scholam mittere, in Ecclesia santae Crucis, *aut in Monasterio* sancti Aniani aut sancti Benedicti aut cee aut in ceteris de his *coenobiis* quae notis regenda concessa sunt, ei licentiam id faciendi concedimus ».

[2]) M. G. H. Legum, *Sect.* III, Concilia, tom. II, cit. p. 274, can. 45. « Propterea dignum est ut filios suos donent ad scolam, sive *ad monasteria* sive foras presbyteris, ut fidem catholicam recte discant et orationem dominicam, ut domi alios docere valeant ». V. Cfr. a pag. 44 pres. Cav. le prescrizioni di Aachen.

Figura 7.

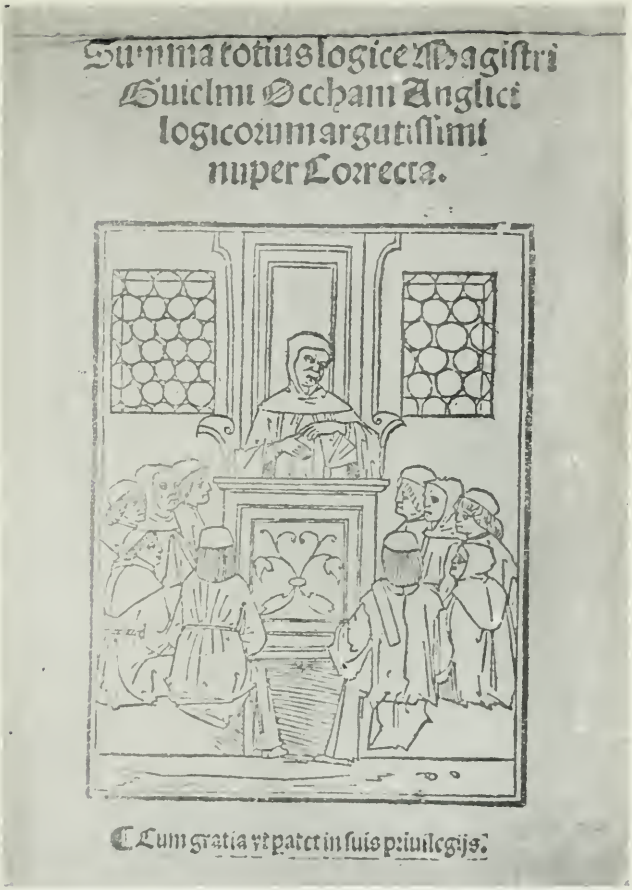

Roma — Biblioteca Vallicelliana — Xilografia del sec. XV dalla *Summa* dell'Ockam ed. Venetiis per Lazarum De Soardis, 1506.

(fot. Rappagliosi).

a qualsiasi o anche prete secolare, che non venisse per entrare nell'ordine, e quella del can. XXVIII, che circondava di molte prove e cautele l'accettazione dei novizi, che eran obbligati a star prima alquanti giorni in « cella ospitum », poi a far donazione dei beni loro ai genitori, infine a fare un anno di prova, prima di essere accettati. Già dissi come tali severe prescrizioni vennero, almeno rispetto alla scuola, eluse ben presto; a Sangallo fin dalla costruzione fatta nel sec. IX, si ebbero *scholae internae* per gli oblati, *scholae externae* per gli altri allievi.

La regola benedettina, intanto, si era venuta diffondendo fuori d'Italia : Carlo Magno stesso ne faceva cavare copie dall'autografo di Montecassino e la diffondeva in Francia, ove ancora vigevano le regole di S. Ferreolo e di S. Cesario di Arles; in Germania la diffondevano S. Bonifacio e Sturmi, primo abate di Fulda, che nel sec. VIII era venuto a Montecassino per apprendervi la regola benedettina. [1]) Che questa regola fosse, in fatto di cultura, certo assai meno esplicita nell' imporla che non quella di S. Ferreolo o di S. Cesario o di S. Colombano, già lo vedemmo. La così detta *Regula magistri*, testo francese che si suole assegnare al VII sec., parlando dei lettori a mensa dice che devono leggere per turno *singuli fratres litterati*; e l'essere dialogico questo testo, con due interlocutori, *magister* e *discipulus*, potrebbe forse testificare un insegnamento cenobiale a dialogo dei doveri monacali [2]). Non deve far meraviglia adunque, se i commentatori della *Regula*

---

[1]) Rudolphi. *Vita S. Liobae* c. 10, Mabillon; S.S. O. s. B. III, 2, 226.
[2]) Migne; P. L. LXXXVIII, 945 e segg.

nell' età carolingia — eccetto Paolo Diacono — di vere e proprie scuole cenobiali, di veri e propri insegnanti non fanno menzione; notizie sicure in fatto di cultura, a voler ben guardare, solo il commento di Paolo lascia trapelare. Ad es. il testo della *Regula* non enuncia, in fatto di cultura, nessun requisito pel novizio, anzi, suppone che egli non sappia scrivere e si faccia stendere da altri la domanda. Quest'ipotesi dell'analfebetismo del novizio nel commento paolino non si affaccia più, ma vi si ricorda « petitionem *quam scriptam habet*, secundum regulam ». Nella glossa al Cap. LXI della *Regula*, *De monachis peregrinis*, *qualiter suscipiantur*, Paolo contempla il caso di un monaco analfabeta : « *si autem nesciverit litteras*, *debet rogare alium qui scribat* ecc. »; dal che si potrebbe forse dedurre che scuole cenobiali nel secolo IX esistessero in qualcuno dei monasteri, come a Montecassino, ma in altri no. Che a Montecassino fiorissero scuole al tempo di Paolo, — almeno degli oblati — non v'è dubbio, tante sono le testimonianze indirette che Paolo stesso ci offre, pur senza menzionare le scuole. Non è qui il caso di riprendere a discutere se dall'Italia fosse partita verso la Francia carolingia la scintilla della cultura o viceversa; certo si è che, mentre il Capitolare imperiale dell'817 prescrive « ut docti fratres eligantur, qui cum supervenientibus monachis loquantur» (can. 56), Paolo, commentando il Cap. XXXVIII della *Regula*, *De senibus et infantibus*, ove non v'è cenno nè di scuole nè di cultura, dà ampii ragguagli sugli studii degli oblati, sui programmi seguiti, su vere e proprie accademie letterarie, che essi devono dare agli ospiti dotti, per fare onore alle scuole del loro monastero. Ecco le parole di Paolo : « . . . . . Nunc videndum est qualiter docendi sunt

infantes. Debent decem infantes tres vel quattuor magistros habere, propter illud quod dicit beatus Benedictus, *ubi et ubi ab omnibus custodia teneatur*, quia nullatenus sine magistro non debent ire. In omnibus quidquid agunt, sine magistro non debent esse, quia si fuerint, non est iis *ubi et ubi custodia*. Infantes debent vocari cum stant in refectorium et non ire passim. *Debent itaque doceri sollicite, et cum venerint hospites sapientes*, debet unus ex illis probari isto modo. Debet illum Prior docere quid debeat loqui cum hospite, vel *de Grammatica aut de cantu aut de computo*, vel de aliqua arte. Et debet Prior, quasi non videns, videre utrum honeste et verecunde cum hospite loquitur, vel qualiter aspicit in conspectus . . . . . hospitis ne passim aspiciat, sed solummodo hospitem. Post vero discessun hospitis, debet illum Prior admonere, ubi negligenter interrogavit vel respondit, aut non reverenter, aut nimis timide vel cum laetitia, ut possit postmodum petentibus reddere responsum ».

Seguono consigli su l'educazione dei fanciulli, come quello di non battere i ragazzi — sistema mai venuto meno! — « Infantes in pratum vel in aliquem locum deduci et magister illorum ire cum illis, ut dimittat illos iocare usque ad unam horam; magnam enim debit semper habere custodiam super illos ». L'abate deve dare ai fanciulli vesti, pesci, latte e carne di quadrupedi a Pasqua, Natale ed altre feste; ma se sono gracili, anche in altri giorni. Altre norme ci lascia Paolo nel Commento, sul cibo da distribuirsi ai fanciulli (comm. al cap. XXXVII) e sugli esercizi di lettura, che egli trova mezzo di far eseguire in occasione dell'osservanza del cap. XXXVIII della *Regula*: *de hebdomadario lectore*. « In ecclesia autem — scrive Paolo

Diacono — die dominico, prius debet legere infans, qui peius sapit, deinde qui melius, et post haec crescendo in melius, in ultimo debet legere Abbas..... Ideo iste debet esse ordo. Prius debent legere quattuor infantes, deinde quattuor presbyteri, deinde tres diacones, postea Abbas ». Si tenga presente questo passo da chi voglia una riprova di quanto abbiamo sostenuto noi, che cioè l'obbligo della lettura imposta da S. Benedetto. poteva dar luogo ad un insegnamento elementare, senza perciò rendere necessaria una vera e propria scuola ed un insegnante. Se una vera e propria scuola esisteva nei cenobi nel secolo VIII e IX ciò risulta provato, non dalla regola di Benedetto, ma dalle prescrizioni carolingie ed al commento paolino al cap. XXXII su riferito. Tralascio invece tutte quelle norme sulla sorveglianza dei giovani fraticelli che nulla hanno a che fare con scuole ed insegnamenti, quali la sorveglianza di notturna dei giovanetti da parte di appositi *magistri*, l'obbligo del lume acceso di notte nei dormitori, la prescrizione d'accompagnare sempre i ragazzi ecc. ecc., tutte cose che, con piccole varianti, troviamo poi nelle *Consuetudines cluniacenses*, dalle quali passano verso il 1000 nelle *farfenses*. Di tali *magistri*, deputati alla custodia dei giovani monaci, le *Consuetudines monasticae*, edite di recente da Bruno Albers, danno notizie riferentisi anche a tempi anteriori all'età carolingia, circa cioè al 748-760, secondo l'editore. Il cap. VII di tali *Consuetudines* assegna due monaci, « quorum probatissima vita habeatur », a detta custodia e vuole che essi non abbandonino mai dì e notte i fanciulli; altre prescrizioni, rievocate in nota dall'Albers, raccomandano che questi maestri siano in tre per ogni dieci allievi — nientemeno! — e siano ben dotti e non ab-

biano nel monastero alcuno costituito sopra di loro, all'infuori dell'abate. Le *Consuetudines monasticae cassinenses* poi, edite dallo stesso Albers e da lui assegnate agli anni 802-816, trattando al cap. XX della accettazione dei novizi, dopo di aver parlato dei novizi comuni, discute il caso in cui, per farsi monaci, si presentino sacerdoti, oppure *scholastici*, e dice: « de sacerdotibus vero vel scholasticis suscipiendis, praeceptum synodi non habemus, et ideo susceptio eorum regularis, quantum possibilitas sinit, habeatur. »

Nel sec. IX e X notizie di scuole o meglio di cultura cenobiale in Italia, specie a Montecassino, non ne mancano; ma sono scarse. Un diploma di Ramperto, vescovo di Brescia, in favore del monastero dei SS. Martini e Iovita, in data 842, attesta che in Lombardia si continuava la tradizione di Dungalo e si chiamavano di Francia monaci, forse d'oltre mare, ad istruire nei cenobi, non i monaci soltanto, ma il clero, milanese e bresciano. Ciò appare chiaro dal testo dell'atto, ove si legge: « Ipse (Angelperto arcivescovo di Milano) ut vir doctissimus, multorum affatim illustrationem desiderans . . . . . concessit nobis fratres *ex parte Franciae advenientes, quosque ab illuminationem suae ecclesiae insolubili sibi sociaverat vinculo*, Leutgarium videlicet abbatem et Hildemarum monacum, quatenus ita nobis praestarent adiutorium, quemadmodum illi nunc praestant et semper praestabunt, *quorum doctrina plurimi hoc in regno illustrati esse noscuntur* » [1]).

---

[1]) Labbè-Mansi: XIV, 790. Su Ildemaro, commentatore della Regola di San Benedetto, cfr. Manitius, 461 e Migne; CVI, 393; egli dedicò ad Ursus di Benevento il suo *de ratione recte legendi*. Cfr. anche Morelli.

Come a Bobbio nel sec. IX si ha notizia di monaci bibliotecari [1]), non di insegnanti, così a Montecassino abbiamo più notizie di codici trascritti e di biblioteca che di vero e proprio insegnamento, benchè quella presupponga questo, sia pure dato occasionalmente e senza scuola. Leone Ostiense ad esempio, nel suo *Chronicon Casinense*, serba memoria dell'ab. Bertario, allievo dell'abbazia cassinese e ricorda come a lui si debbano molti manoscritti della biblioteca cenobiale, sia di grammatica che di medicina [2]). E quasi certamente è un'irradiazione cassinese quell'aurora di cultura grammaticale che si schiude nell'800 a Benevento per merito sopratutto del vescovo Ursus [3]), l'amico di Ildemaro, commentatore anche lui, come Paolo, della *Regula* benedettina. Verrà più tardi (sec. XI) Pietro Diacono, che lascerà scritto nella *Disciplina cassinensis* esplicitamente: « omnes monachi, in Monasterio habitantes, litteras discant». —Gli storici benedettini attingendo gli uni agli altri — il D'Achery [4]) ed il Mabillon sopratutto dal Tritemio—potrebbero essere sospetti quando asseriscono che tutti quasi i monasteri benedettini, avevano scuole con monaci insegnanti e quando di queste scuole giungono persino a dare i programmi, nei quali figura quella *saecularis litteratura*, che sarebbe poi la lettaratura classica. Scrive poi il Tritemio

---

[1]) Cipolla; *Una « adbreviatio » inedita* ecc. cit.

[2]) *Chron. Mon. Cass.* I, 33 (Pertz; *Script.* VII. 602). Manitius; 609.

[3]) Morelli; pag. 8-10. Manitius; 257.

[4]) Nota alle opere di Lanfranco. p. 28 (sostiene che la *Regula* benedettina coi cap. 30, 37, 45, 63 e 70 favorì il sorgere di scuole cenobiali). Il Trithemio (*Chron. Hirsaugens.* tom. I ad annum 885, 909, 932, 935, 980, 996) enumera la serie dei maestri cenobiali di Treviri. Il Honthein (pag. 250) trascrive tutti questi passi e gli altri, pure del Trithemio, relativi alle scuole di S. Massimino.

citato dal D'Achery: « Erat autem his temporibus (anno 890) in monasteriis nostri ordinis consuetudo celeberrima ut scholae Monachorum in singulis paene coenobiis haberentur, *quibus non saeculares homines*, sed Monachi moribus et eruditione praeficiebantur nominatissimi, qui non solum in divinis scripturis docti essent, verum etiam in Mathematica, Astronomia, Aritmetica, Geometria, Musica, Rhetorica, poesi et in coeteris omnibus saecularis litteraturae scientiis eruditissimi. Ex his multi, non solum in romana lingua docti erant, sed etiam in hebraica, graeca etc. » [1]).

Ma queste asserzioni, alquanto apologetiche, attendono per l'Italia quella conferma di prove che per la Germania lo Specht ha potuto addurre. Ora, pei sec. X e XI, è un fatto che il passo ben noto di Raterio, il quale dice di voler ammettere agli ordini sacri coloro che hanno studiato in un cenobio [2]), ci assicura che scuole nei monasteri, e non pei monaci solo, dovevano esistere anche presso di noi, ma i codici diplomatici e regesti finora editi dall'*Istituto storico italiano* [3]), dalla *Società storica subalpina* ecc. non mi hanno posto in possesso di un' attestazione sicura. Nel secolo XI, per le scuole cassinesi almeno, possediamo notizie più sicure. Sappiamo infatti che vi fiorisce Alberico da Montecassino, il padre dell'*Ars dictandi*, e siamo sicuri che egli questa arte insegnò nel cenobio. Lo prova lo stesso Alberico da Montecassino, ricordato nel 1075 dal *Chronicon cassinense* come « *vird isertissimus, eruditissi-*

---

[1]) Mabillon, *Dissert. de studiis monasticis*, pag. 286.

[2]) *Synodica*, in *Opera omnia*. ed. Ballerini, pag. 419.

[3]) Il Regesto di S. Apollinare ad es. contiene accenni al Cimitero, al portico, silva, ortus, ecc., ma non alla *schola;* si ricorda invece spesso i *cantores* col loro *praepositus*.

mus » (lib. III, cap. 35), onorato da Gregorio VII di incarichi nel Concilio del 1079. Nel suo libro di rettorica (*Liber dictaminum*) egli parla come « viva voce referens », dandosi a conoscere come maestro, oltre che scrittore; nei suoi *Flores rhetorici* ricorrono spesso frasi come questa: « hactenus verborum praeludia *auditores notros exercuimus* » le quali non lasciano dubbio sulla sua attività d'insegnante [1]). Poi c'è il noto passo dell'epistola 17: lib. II, di S. Pier Damiano, che parla delle scuole cassinesi; l'autore stesso — strana cosa — dal Tosti è addotto come testimonio di scuole fiorenti [2]), dal Giesebrecht [3]), invece, come prova della mancanza di scuole. Leggiamo assieme il santo: « Inter coeteros autem virtutum flores, quos in illo agro pleno, cui benedixit dominus, reperi, fateor, hoc mihi non mediocriter placuit, quod ibi *scholas puerorum*, *qui saepe rigorem sanctitatis enervant*, *non inveni*, *sed omnes aut senes*.... aut juvenili vivendi decore laetantes » [4]). Non c'erano adunque a Montecassino i *pueri*, i bambini, quegli oblati infelici dei quali Paolo Diacono nel commento determinava il regime del vitto a partir dall'età di *5 anni* [5]); c'erano però dei giovanetti monaci, i quali popolavano le scuole ed udivano le lezioni di rettorica, che dettava frate Alberico. Che scuole ci fossero ce lo attesta, anche Pandolfo Pisano nella vita di papa Gelasio II, ove scrive: « cum non paucis aliis regolariter est conversatus, ubi viris ad omnia

---

[1]) Rockinger *Die A. D.*; pag. 122.

[2]) I, 221.

[3]) Giesebrecht; 29; cita di S. Pier Damiano l'opusc. XXXVI, in *Opera*, 321.

[4]) Lett. 17, libr. II.

[5]) Commento cit., *Expositio in caput.* XXXVII.

peritissimis, quorum in monasterio non parva copia erat, *ad liberales addiscendas artes adiunctus et ipsas — prae omnibus fere aliis diversarum regionum praeclarae indolis pueris*, — artes in brevi et monasticum ordinem plene nimis addidicit » [1]). Apprendevano adunque a Montecassino le arti liberali giovani accorsi da ogni regione d'Italia ed era quella la fucina d' onde uscivano vescovi, pontefici e luminari della Chiesa. Ma degli altri monasteri non possediamo, purtroppo, notizie abbondanti di scuole che vi fossero aperte, anzi, riservandoci di ricercare altrove le tracce della scuola nonantolana di diritto nel sec. XI, noi rileviamo qui solo accenni a scuole cenobiali italiane, come a quella molto elementare dell'abbazia di Lucedio, dove studiò, sul finire del 900, Guglielmo novarese, poi abate di Digione oltre Alpi, [2]) nonchè qualche positiva notizia su Pomposa [3]). I necrologi novaliciensi editi dal Cipolla, fanno menzione talora di *pueri* defunti [4]), e dalla presenza di *pueri* si può bene arguire quella, se non di scuole vere e proprie, di insegnamento, almeno occasionale, di lettura.

Già segnalammo l'importanza giuridica del Concilio laterano del 1179; [5]) esso prescriveva che nei monasteri, co-

---

[1]) MURATORI; R. I. S. tom. III, c. 35 pag. 375 n. *Vita Gelasii* II. *Pandulphi pisani cum commentariis Costantini Caietani*; ivi è citato appunto a prova dell'sistenza delle scuole a Montecassino il passo della lettera di S. Pier Damiano.

[2]) RODOLF GALBR V. S. Wil. AA. SS. Ian. I. 59. cfr. DRESDNER 238 n. 2.

[3]) Lettera del chierico Enrico (1093). Enrico dice che a Pomposa al tempo dell'ab. Guido affluivano molti « cupientes sancti magistri instrui disciplina » e dell'ab. Gerolamo dice che « a puero... didicit monachicam normam, deinde in *grammaticae* studuit fundamenta et *dialecticae* libavit aliquando cacumina ». in MORBIO. *St. d. munic. ital.* I. 29.

[4]) *Monumenta Novaliciensa*, I. 333: *Necrologium S. Andreae taurinensis* sec. XII.

[5]) Cap. III del pres. lav. pag. 75-6.

me nelle cattedrali, si aprissero scuole, ove fossero istruiti *gratis* i poveri laici o chierici, monaci o secolari; tale prescrizione annulla in diritto, dissi, quella disposizione carolingia, già da lunghi secoli abolita di fatto anche in Italia, (il passo di Raterio ne fa fede), per la quale le scuole cenobiali dovevano essere riservate agli oblati, ai novizi insomma, già vincolati all'ordine. Erano adunque nel secolo XII le scuole cenobiali un duplicato delle vescovili? Avevano, secondo il diritto canonico, gli stessi obblighi, lo stesso ufficio? Pare di no, dacchè una lettera dello stesso papa Alessandro III, che tenne il Concilio Laterano nel 1179, segna, in certo qual modo, i confini tra scuole vescovili e scuole cenobiali, ed è quella lettera stessa che noi abbiamo riprodotta per intiero nel cap. III [1]). Da quella lettera, ed in particolare dalla chiusa, si apprende che papa Alessandro, pur combattendo ad oltranza l'infeudazione dell'ufficio scolastico ed il diritto, o prerogativa, del pretesa *magiscola* della cattedrale di Châlons, tanto tanto era disposto a tollerare tale abuso e siffatto monopolio in città, ma giammai in campagna, dove l'attività didattica dei monaci, senza urtare cogli interessi della cattedrale, poteva svolgersi a tutto vantaggio anche delle plebi rurali. Ho detto *anche*, perchè errerebbe, a parer mio, chi attribuisse alla lettera di papa Alessandro altro valore che non fosse quello di confine territoriale tra scuola vescovile e cenobiale. e pensasse. che le cenobiali, perchè in campagna, fossero più popolari che le vescovili. All'opposto: già fin dai tempi di Raterio alle cenobiali accorrevano, si disse, i patrizi, [2]) e molti sono

---

[1]) Sirmond, III, 881. Cfr. Cap. III pag. 79-80 pres. lav.

[2]) Rhaterii: *De contem. canon.* I, cap. XX. *Opera*, ed. Ballerini pag. 326.

in Italia i vescovi ed i papi usciti dalle scuole illustri cassinesi. Più tardi, nel secolo XIII, (1256) quando già fiorivano le scuole domenicane, il commento alla Regola benedettina di Bernardo cassinese ci attesta che Cassino ancora era un centro di alta cultura, ove si trovavano frati che parlavano il greco ed il tedesco, e dove continuavano le esercitazioni di lettura alternata fra i più provetti ed i più inesperti, quale già la trovammo descritta da Paolo Diacono [1]). Anzi, Bernardo va più in là di Paolo e commentando le parole della *Regula* «*lectiones sanctas libenter audire*», polemizza con quelli i quali, in quel verbo *audire*, contrapposto a *legere*, trovavano ragione di dire che S. Benedetto aveva vietato ai suoi monaci di studiare logica e grammatica; per Bernardo il verbo *audire* va inteso solo riferendolo ai vecchi ed ai deboli di vista; il santo vuole, secondo lui, che i monaci *leggano* (*leggere* ha forse qui il senso scolastico noto di insegnare?) le arti su ricordate a fine di comprendere la Scrittura: la lettura non unisce forse gli uomini a Dio? [2]) — Questo passo di Bernardo attesta sì una battaglia vinta, ma confessa pure l'esistenza di un nemico fugato: i pedanti interpreti della *Regula*, fautori della santa ignoranza. La battaglia era vinta però, e mentre fuori d'Italia il Concilio di Tarragona del 1233 al can. 21 [3]) prescriveva che ogni monastero — senza distinzione di ordine religioso—dovesse avere il suo maestro di grammatica, da noi lo stesso abate cassinese Bernardo nel 1256, cioè circa 40 anni dopo la bolla *Super specula* di papa

---

[1]) Cfr. Commento, *Praef.* pag. X e pag. 279. Cfr. pag. 100 pres. lav.
[2]) Cap. IV, pag. 104.
[3]) Hefele: V, 1236.

Onorio, si propone questo quesito: « ponamus quod abbas mittit aliquem monachum *ad scholas* » ; gli dovrà consegnare del denaro perchè questi provveda al suo sostentamento? non è ciò contrario alla *Regula*? Bernardo era buon loico ed arguto, sicchè se la cava sàlvando regola e scuola: l'abate conferisca prima al monaco « administrationem suae personae et negotii pro quo vadit, et deinde, (non a lui ma....) *ad illam administrationem exercendam et providendam, pecuniam.....* committat » [1]). Oramai l' orrore pei monaci vaganti andava, dopo papa Onorio, dileguandosi!

Sulla scorta del D'Achery e del Mabillon, [2]) già vedemmo come, avendo le leggi carolingie vietato che nei cenobi vi fossero scuole, se non di oblati, i benedettini elusero tale legge, dividendo le scuole in due ordini, *internae* per gli oblati, *externae* per gli altri. Tale distinzione è costante nei monasteri di Germania; fin dal secolo IX la rilevammo a Sangallo; la segnala l'Hontheim nell'anno 890 nel cenobio hirsaugiense; [3]) se ne ha notizia per Treviri ancora nel secolo IX con questo solo particolare, che ivi gli allievi sarebbero stati tutti chierici, chierici *regulares* nelle *internae*, *saeculares* nelle *externae*, questi ultimi a pagamento [4]). In Francia nel 1004 parla di scuole interne ed esterne Aimoino nella vita di S. Abbone, abate di Fleury [5]); di due scolastici, interno l'uno, esterno l'altro dà pure no-

---

[1]) Bernardo Cass; Commento al Cap. XXXIII.

[2]) D'Achery; *Lanfranci opera*. 30; Mabillon; *De studiis monasticis*, 1, 34.

[3]) Hontheim, pag. 250; cfr. pag. 74 per le scuole di Treviri.

[4]) Trithemio. *Chron. Hirsaugiens.*, tom. I. ad annos 885, 909, 932. 935, 980, 996.

[5]) Migne; P. L. cap. XXXIX, cit. dal D'Achery, *Lanfranci opera*, pag. 29.

tizia, relativa all'età di Gregorio VII, la *Historia andegavensis monasterii* [1]), ed il Martène annota che nell'*externae* si educavano *saeculares pueros*, senza ben distinguere se erano chierici secolari, o laici. Anche le costituzioni del b. Lanfranco in Francia, distinguono allievi esterni ed allievi interni [2]), come tale distinzione si trova fatta dal b. Pietro Ispano [3]), il quale, ricordandoci che gli *externi* prendevano moglie, ci apprende che si trattava, in quel caso, certo di laici.—Ora, di tale distinzione io non ho trovato cenno, purtroppo, nelle carte da me esplorate di molti monasteri italiani; nè con ciò voglio dire che tale distinzione proprio da noi non si facesse; anzi può darsi che più ampie ricerche provino il contrario. Certo è che a Farfa, ove era stata trapiantata la regola cluniacense, si descrive la *cella novitiorum* come divisa in quattro parti: « in prima meditentur, in secunda reficiant, in tertia dormiant, in quarta loca necessaria » [4]). E di studio non si parla; Guidone di Farfa usa sì di frequente il termine *schola,* ma in senso evidente di accolta, congregazione. Forse il luogo della meditazione era pur quello della lettura e quindi degli studi; ma studi non vorrebbe dire insegnamento, scuola. Essi potevano fiorire anche senza di quella, ed a Farfa vedremo che c' era una biblioteca ed i monaci facevano intense letture ascetiche. Ma no: a Farfa appunto, Gregorio da Catino fa menzione della *schola*, nella quale fu istruito nelle lettere l'abate Beraldo ed appresso

---

[1]) Paragr. 12. MARTENE, IV, 925; PERTZ; *Script.* VIII.
[2]) in HOLSTEIN, II, 259.
[3]) MABILLON, *Dissert. cit.* 287.
[4]) MABILLON, *Ann. Ord. S. Ben.* IV, 192; ann. 1009.

Rainaldo. Di scuole *externae* intanto, si può trovare traccia nei ginnasi vescovili di Milano, secondo la testimonianza di Landolfo [1]); la cosa non sorprende, e perchè lo Specht la rileva pure nelle cattedrali francesi [2]) e perchè noi sappiamo bene che i laici di fatto assai prima che di diritto, avevano invaso la scuola vescovile. Nessuna meraviglia che anche quivi si facessero due categorie di allievi, interni ed esterni, distinguendo i laici dai chierici. L'istruzione agli allievi esterni dei cenobi, laici o chierici che fossero, pare non fosse gratuita prima del Concilio del 1179, se non in quei monasteri, ove si avevano speciali lasciti per tali uffici. Lanfranco pavese ad es. insegnando prendeva certa mercede *a scholasticis suis,* ma egli il denaro preso « *abbati conferebat, abbas operariis dabat* » [3]). Ademaro cabanense, canzonandolo, mette in bocca al suo avversario italiano queste parole: « ego sum nepos abbatis de Clusa; ipse duxit me per multa loca in Longobardiae et Franciae propter grammaticam; ipsi iam constat sapientia mea *duo millia solid*, quos dedit magistris meis» [4]). Noi non sappiamo con certezza, ma è assai probabile che questo nipote di abate studiasse in scuole esterne cenobiali e che Ademaro faccia qui una caricatura di vanterie. che quegli doveva aver spesso sulle labbra. Qualche allievo veniva mantenuto a scuola per carità, anche là dove non erano lasciti, ma gli

---

[1]) *Hist. med* II 35; Pertz: *Script.* VIII, 71.

[2]) Specht. pag. 36; a Reims dall'845 al 900, sotto i vescovi Incmaro e Fulco; trae la notizia da Flodoardo; Pertz; *Script.* XIII, 574.

[3]) *Vita S. Lanfranci, archiep. Cantuar.* di Milone ed. dal D'Achery, in *Opera*, pag. 5.

[4]) Dümmler; 11; *Ademari Caban. epist.* ann. 1028, cfr. Mabillon, *Annal* VI, 726.

si faceva in compenso prestare opera di amanuense: tal era quello scolaretto sangallese di cui parla Gozberto nella vita di San Gallo; egli « quotidianum victum suis laboribus *quærebat* » [1]). E tale penso fosse quell'Albinus, compilatore nel secolo XII del registro dei redditi della Chiesa romana, il quale chiama se stesso « scholaris pauper » [2]). A siffatti beneficati allude l'epistola 44 di Notkero, ove dice: « computate ergo, qui episcopalibus et monasticis sumptibus et in Italia *et in Alemannia nutriti estis* [3]).—Una informazione indiretta sulle scuole cenobiali italiane ci proviene dalla presenza nei monasteri degli oblati, di così tenera età talora, che Paolo Diacono, dissi, sente il dovere di dare suggerimenti pel vitto di quelli che avevano tre anni. [4]) Tutte le *Regule* si può dire, parlano di oblati; ne dà norme il ben noto Capitolare monastico dell' 817, che vuole le scuole cenobiali riservate a quelli, ne fissano le cerimonie d'accettazione le *Consuetudines* di cenobii, tra le quali son notevoli quella di Farfa, descritte da Guidone [5]). Certi oblati potevano essere fanciulli, ma non tutti erano tali; molti adulti donavano i loro beni e la loro stessa persona ad un monastero, ponendosi, in rapporto a quello, per devozione o per desiderio di protezio-

---

[1]) Pertz, M. G. H. *Script.* II, 29.

[2]) Gregorovius, II, 638.

[3]) *Epistola Notkeri*, n. 44, in Dümmler, *Formelbuch*, pag. 57, Specht, 157. La conferma di beni all'abbadia di Fulda data da Ottone I il 1 Dicembre 940 venne fatta « quoad nutriendas personas et imbuendas scholasticis disciplinis serviant » — Lo stesso dicasi di quella di Enrico II (1012) per il detto monastero, fatta « pro pueris nutriendis et scholasticis disciplinis inbuendis ».

[4]) Comm. al Cap. XXXVII della *Regula*.

[5]) *Disciplina farfensis*, cap. XVII, Hergott, 100; *Pueri qualiter offerendi sunt.*

ne, in condizioni pressochè di servitù [1]). Questo fatto ci fa essere guardinghi nell'ammettere l'esistenza di scuole in un cenobio pel solo fatto che vi sono degli oblati. E guardinghi ancora dobbiamo essere nell' interpretare la voce *schola*, usata dai documenti: a Farfa, ad es. Guidone al cap. VIII ricorda spesso la *schola cum magistris,* ma che *schola* significasse reparto, ove convivevano i novizi ed implicasse appena appena l' idea di studio e per nulla affatto quella di insegnamento, lascio attestare dal seguente passo dello stesso Guidone: « pueri habeant *in schola libros, rasoria cum scutellis et olla ad capita illorum lavanda.....* Quid plura?... quando tempus fuerit loquendi possunt ibi loqui (*in schola*!); extra scholam nusquam loquantur;.... feria quarta et sabbato possunt se tondere *in schola* » [2]). Tutti questi frammenti, se ci danno il vero, il più comune significato della parola *schola*, ci attestano sempre tuttavia che a Farfa, se anche Guidone supponeva possibile che dei novizi, presentatisi adulti, fossero analfabeti, v'erano tuttavia degli oblati giovani (e la cerimonia dell' oblazione Guidone pure descrive [3]); c'erano insomma dei *pueri* e questi *pueri* usavano dei *libros.* È poco, ma non è nulla, quel nulla che ho trovato nel *Codex diplomaticus cavensis* pel monastero di Cava de' Tirreni.

Ed eccoci a quel meraviglioso erompere di scuole cenobiali, che nel '200 sorgono e si diffondono parallelamente

---

[1]) Bonola. *La condizione degli oblati, secondo un consiglio inedito di Baldo degli Ubaldi.* cit.

[2]) Hergott. 96.

[3]) Id. 88.

Figura 8.

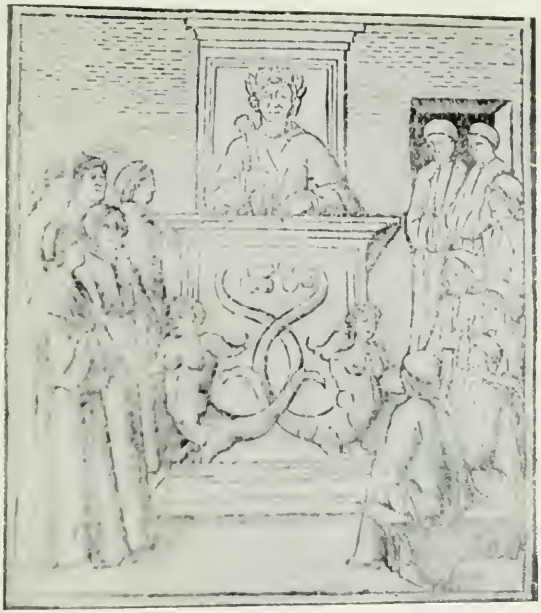

Roma — Biblioteca Angelica — Dall'*Arte metrica* del Cantalicio. d. Venetiis per Johannem de Cereto de Tridino MDXI (Xilografia).

(fot. Rappaglios).

alle Università; esse sono quelle le quali, via via che le *Università* si laicizzano e ricopiano le consuetudini della vita comunale, in mezzo alla quale si svolgono, controbilanciano il propagarsi della cultura nel laicato con una intensa diffusione e penetrazione di cultura nel clero. Papa Onorio III, che depone nel 1216 un vescovo indotto, dopo che il suo predecessore ha restaurate nel 1215 le scuole vescovili e parrocchiali, papa Onorio III, che colla bolla *Super specula* (1219) lancia i monaci fuori delle mura del convento in cerca del sapere, conservando loro i redditi dei benefici e togliendo l'onta ai vaganti, ecco un complesso di atti della Chiesa nel primo '200, diretti a rafforzare la cultura del clero. Seguono, per tutto il '200, di Capitolo in Capitolo, dei domenicani, quasi ogni anno le organiche disposizioni delle loro scuole, modello poi agli altri ordini; ne consegue il diffondersi di esse scuole domenicane e delle francescane. Ed è di questo tempo lo sforzo della Chiesa per non lasciarsi sfuggire l'autorità su l'insegnamento universitario, anche di materie profane, dacchè risale appunto al 1268 la importante lettera del papa al re d'Aragona, che noi studieremo da vicino.

Una corsa, per quanto rapida, attraverso al *Bullarium Dominicanum*, edito dal Martène, o meglio, attraverso ai più moderni e completi *Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica* [1]), ci può rendere conto del modo come nel '200 fu ordinata l'istruzione dei giovani monaci; seguiamo adunque l'ordine cronologico dei Capitoli generali. Vent' anni dopo che l'ordine domenicano

[1]) vol. MARTÈNE IV. — I *Monumenta* a cura del Padre Reickert escono in Roma.

era stato approvato da Onorio III, pochi anni appresso la morte di S. Domenico, il Capitolo dei domenicani, tenutosi nel 1236 a Parigi, prescriveva che il monaco dovesse imparare la lingua del luogo, ove sorgeva il monastero; anche l'arabo se il monastero sorgesse in Ispagna (1241). Vedasi subito l'indirizzo pratico e sapiente ai fini di dominio e di conquista, dato dall' ordine nuovo ai suoi studi. Il Capitolo parigino del 1243 ammonisce i frati, perchè « non studeant in libris phisicis nisi secundum quod scriptum est in costitutionibus, nec etiam scripta curiosa faciant », prescrizione, che diretta forse contro l'alchimia e la magia, ha un valore speciale, se si pensa che appunto in quegli anni Alberto Magno viveva nell'ordine domenicano ed insegnava a Colonia, avendo S. Tommaso per allievo. Innocenzo IV nel 1245 teneva Concilio, come è noto, a Lione ed ivi proclamava aperto lo studio di Roma, concedendo ai chierici allievi di esso gli stessi privilegi già riconosciuti agli altri Studi generali; tra questi quello stesso già riconosciuto da Onorio III colla bolla *Super specula* (1219), che gli studenti potessero godere cioè durante gli studi, dei benefici ecclesiastici [1]).

Lo stesso anno, per analogia con quanto hanno prescritto i domenicani della provincia lionese, viene riconosciuto il diritto ai proventi, anche se, invece di studiare allo Studio generale di Parigi, i chierici studiano alle scuole di Digione. Il Capitolo di Parigi del 1245 è notevole per due lati; pel richiamo contro il soverchio zelo rispetto al « modo studendi in libris gentilium » e per l'ordine dato, affinchè quattro provincie domenicane, (Provenza, Lombardia, Teu-

[1]) *Bull. Dom.* I, 147.

tonia, Anglia) « provideant ut semper, *in aliquo conventu* magis idoneo, sit generale studium et sollemne et ad illud locum quilibet prior provincialis potestatem habeat mittendi ad studium duos fratres ». Qui parmi debba ricercarsi l'origine dello splendore delle scuole domenicane di Genova, dove insegnò grammatica Giovanni Balbi, l'autore del *Catholicon*, e dove ancora nel 1387 i domenicani conferivano la *licentiam docendi* colla imposizione del berretto; vedremo come questo diritto di esaminare i domenicani genovesi lo conservarono poi anche sui maestri liberi e laici. Intanto nel 1246 il maestro generale dell'ordine domenicano, in una delle sue lettere encicliche, edite dal Reickert, raccomanda: « intendat unusquisque theologiae scientiae salutari, invigilet studiis.... et illorum acquiecat doctrinis, quos, Spiritu Sancto potatos, eructare novimus certius verbum bonum ». La prescrizione del Capitolo di Treviri del 1249 sull' obbligo fatto ai domenicani di non vendere libri, se non per reimpiegarne il ricavato in acquisto di altri nuovi, spiega l'incremento di alcune librerie domenicane, anche in Italia (a Torino ad es.), che vedremo a suo luogo. Della serietà degli studi domenicani fanno testimonio una lettera del maestro generale nel 1250, relativa agli studi biblici; un'altra del 1255 da Milano, la quale raccomanda lo studio delle lingue araba, ebraica e greca, a fine di passar in oriente a far propaganda, nonchè il Capitolo di Tolosa (1258), che raccomanda ai frati di porre cura nel trascrivere i libri ben corretti , collezionandoli coi testi precedenti. I Capitoli regolano ancora le vacanze da farsi negli Studi generali domenicani (Tolosa, 1253); creano visitatori e ispettori, che sovraintendano a detti Studi, come a quello di Bologna nel 1266, posto quasi di fronte all'Università,

ormai libera e laica [1]) (Treviri 1266). L'ordinamento scolastico domenicano nei Capitoli di Parigi (1263), di Treviri (1289) e di Metz (1298), viene pienamente sviluppato ed organato così: centro delle scuole è l'Università parigina, ove imperano gli studi teologici; all'Università di Parigi ogni provincia domenicana, quindi anche le italiane, devono inviare a studio due frati, scelti dal priore provinciale fra i più intelligenti; se di questi il priore ne troverà fra i suoi monaci parecchi, potrà inviarne anche un terzo.

Nel 1289 gli studi domenicani si intrecciano tra nazione e nazione; non più i frati di ogni provincia devono recarsi a Parigi, ma ciascuna provincia, che invia due monaci alla Sorbona, deve inviarne un terzo agli studi di un'altra provincia. Così i domenicani avevano monaci che, allevati da scuole diverse, potevano rappresentare varii in-

[1]) « in domo fratum praedicatorum, ubi congregatur Universitas scholarium » — (Gaudenzi, *Dettatori*, 124 nota (1286). Nel 1268 in un documento si legge « *Actum in domo fratrum Praedicatorum, iuxta* SCHOLAS IPSORUM FRATRUM ». Nel 1293, sempre a Bologna, si nomina la via « quae est inter SCHOLAS IPSORUM FRATRUM (di S. Francesco) et sepulturam domini Acchursii » (Cavazza, 38). Tutto questo, aggiunto al fatto che nelle scuole dei monaci si insegnava teologia (la quale nelle scuole dei dottori laici non s'insegnò se non di rado (Id. 144), e sommato col fatto che il Concilio del 1215 aveva voluto istituire le scuole metropolitane di teologia (Cfr. p. 72-3 pres. lav.), ci dà la fisonomia piena degli studi generali monacali. Essi avevano comuni cogli studenti laici il privilegio giurisdizionale, secondo la lettera di Alessandro III; solo avevano la specialità dello studio della teologia, mentre i maestri liberi, che insegnavano in casa, professavano diritto, *ars dictandi* o medicina. Come tuttavia randagie erano queste scuole libere, e fisse invece presso conventi quelle cenobiali, così queste divennero luogo di adunanza delle Università degli scolari. Questi a Bologna si adunarono prima presso i benedettini a S. Procolo; poi, separatisi secondo le facoltà, i legisti si adunarono presso i domenicani, gli artisti presso i francescani.

dirizzi dello scibile ed a Genova potevano adunarsi alla scuola del Balbi domenicani spagnoli o francesi, tedeschi o inglesi. Gli studenti erano sottoposti alla direzione di un *magister*, che ogni domenica doveva esaminarli sulle lezioni o questioni udite durante la settimana: questo *magister* era anch'egli domenicano e studente, ma veniva nominato, non dagli studenti, come il rettore nella scolaresca laica bolognese, bensì dal priore provinciale dei domenicani; doveva però il *magister* ogni anno essere di una provincia diversa (qui si sente l'efficacia degli statuti universitari) ed egli coi decani delle varie provincie « tractabit de lectore et sublectore petendis », ossia, se ben intendo, della nomina e chiamata dei lettori. Spettava al maestro generale dei domenicani l'ordinare lo Studio generale parigino e gli altri quattro provinciali, e quando il priore della provincia teutonica si arrogò tale diritto, fu punito con 12 giorni di pane ed acqua.—Per l'indirizzo degli studi, se nel 1245 il Capitolo doveva frenare lo zelo dei giovani domenicani per gli studi dei classici, è notevole questo passo del Capitolo di Monpellier (1271): « monemus studentes quod studio philosophiae minus intendant et studio theologiae se exerceant diligenter ». Fra le molte disposizioni del Capitolo lionese del 1274, riferentisi alle occupazioni degli studenti, al modo di sciegliere, ecc. segnalo come importanti le seguenti: gli studenti domenicani che abitano in un convento, ove è uno Studio generale, hanno divieto di fare adunanze, « facere convocationes », se non fra studenti forestieri e tre soli del luogo: in esse non trattino se non degli studi loro. Si temeva forse che i monacelli si organizzassero e divenissero potenti come gli scolari di Bologna? — Quando in un dato

Studio non si trovano frati « sufficientes *ad pubblice legendum* », si provvedano almeno alcuni, « qui legant *privatas* lectiones vel historias vel summam de casibus vel huiusmodi. ne fratres sint otiosi » — passo che se non erro fa capire come le Università domenicane erano normalmente pubbliche, come le scuole vescovili, tant'è vero che anche esse, come le vescovili, concedevano a Genova la *licentiam docendi*. Lo stesso Capitolo prescriveva « quod fratres qui remanent a scholis dure puniantur » e gli studenti erano pure sottoposti a severe sorveglianze; passavano ispettori nei vari Studi, che riferivano al maestro dell'ordine circa il numero di lezioni e di dispute. Tali ispettori dovevano anche riferire se i conventi provvedevano del necessario i loro monaci mandati agli Studi. Altre prescrizioni si danno sui ripetitori, sui libri scolastici, sui baccalaureati, ecc. questi ultimi devono negli Studi generali leggere sotto gli ordini del lettore: una specie insomma dei nostri « aiuti. »

L'insegnamento doveva avere un contenuto prevalentemente teologico e religioso, ma, evidentemente un soffio di vita nuova veniva dal di fuori ed il diritto, le scienze fisiche molto seducevano i giovani studiosi domenicani; il Capitolo del 1277 doveva imporre che la lettura della Bibbia precedesse qualsiasi altra e per una seconda volta esplicitamente il Capitolo del 1279 e quello del 1287 ponevano divieto assoluto di studiar alchimia, far esperimenti, tener libri fisici, ecc.

Nè questo zelo di scuole e di studi si rivelava fra i domenicani solo nelle adunanze, ma anche nei fatti. S. Tommaso, in quel passo stesso, ove lamenta che non dovunque le prescrizioni del 1215 sulle scuole cattedrali siano state

tradotte in atto, aggiunge: « quod tamen per religiosos (e quasi certo parla dell'ordine suo) dei gratia, cernimus multo latius impletum, quam etiam fuerit statutum » [1]) Pare adunque che il Santo lamenti quasi un eccessivo zelo scolastico dei predicatori, forse perchè le loro scuole erano affollate di laici, tra i quali a Firenze pare vi fosse pure Cimabue [2]). Potrebbe anche darsi tuttavia che egli alludesse, se non all'intrusione di maestri laici nelle scuole dei predicatori, almeno al fatto che, come appare dal Sarti, [3]) qualche lettore delle pubbliche Università insegnava anche negli Studi cenobiali. Su questo punto relativo ai professori, occorre tener presente la bolla di Alessandro IV (1255) [4]) dalla quale risulta, parmi, che il Collegio dei dottori dell'Università non accettava come socio alcun religioso, « habens collegium Parisiis et qui est a iure publice docere prohibitum » e avevano pure stabilito che ciascun Collegio dei religiosi fosse contento dei singoli maestri, « actu legentibus » e di un'unica scuola.

Un conflitto più o meno aperto doveva esservi fra questi Studi domenicani e quelli pubblici: a Parigi tale conflitto si sa, fu aperto e forte. Il punto della questione parmi fosse questo, se gli Studi Cenobiali potessero o no *legere publice*. Certo è che nel 1290 il Capitolo domenicano di Ferrara stabiliva che « in quolibet studio generali Biblia cursorie et *publice legatur* », ma prosegue:

---

[1]) *Opusculum contra impugnantes Dei cultum*, c. 4; ed. Nicolai tomo XX pag. 557 — Denifle 708 nota.

[2]) Villani, VIII, 36.

[3]) Nel sec. XIII a Bologna Lapo da Firenze leggeva logica e fisica nei conventi bolognesi: Sarti I, I, 499; Cavazza, Append. IV, Doc. IV.

[4]) *Bullarium Rom.*, cit. III, 605.

« si autem pubblice in scholis non legatur, quilibet doctor in theologia legat semper cursorie aliquid de textu, lectione dumtaxat de testu non omissa »; Il cap. 23 dell'assemblea tenuta nel 1303, mostra quanto fervore di studi era nei domenicani e come essi cercassero che neppure le funzioni religiose distraessero gli scolari dagli studi: questi alla domenica intervenivano al Coro, solo « nisi tunc in scholis actus scholasticos exercerent. » Prima gli studi, anche nei dì festivi, poi la preghiera; ecco forse il troppo zelo lamentato da S. Tommaso! In coro ed alla mensa gli scolari attendevano a leggere. I libri dalle biblioteche andavano a ruba; i Capitoli di Lilla (1293) rimproverano i monaci, che tengono troppo a lungo i libri nella loro cella; i Capitoli di Metz (1298) consigliano ai monaci vecchi di lasciare i libri piuttosto ai giovani, che possono trarne maggior profitto. Più tardi si dovette frenare il lusso dei libri (Cap.[10] di Roma, 1358) e vietare di possedere libri « quorum similes et pulcriores non habentur in libraria communi conventus, *ad quam proprietas pertinet eorumdem* ». Dunque i libri dei monaci, si ricordi, spettavano ai conventi [1]). L'ordinamento interno delle scuole e le materie successivamente studiate si conoscono attraverso ai Capitoli di Genova del 1304. Per leggere logica negli studi domenicani si richiedeva la frequenza per due anni alle lezioni di *logica nuova* e per altri due anni a quelle di logica *naturalia*, più l'approvazione ottenuta nelle due materie: non si poteva leggere *sententias*, da chi prima non aveva per due anni udito tale materia, oppure, da chi non l'aveva già insegnata « ubi commode poterit observari », ossia, credo io, in un

[1]) *Litterae encyclicae magistrorum Generalium*, ed. dal Reickert.

pubblico Studio. Per leggere *ordinarie*, bisognava avere studiato due anni in uno Studio particolare e due in uno generale; ed averne riportato l'approvazione. Nei singoli Studi, *lector principalis* non poteva essere nominato se non chi o provenisse da Parigi, oppure, dopo essere uscito da altro Studio generale, avesse passato un anno nello Studio generale che doveva dirigere, e ciò perchè conoscesse meglio gli studenti e potesse quindi rinvigorir l'istituto. Chi legge *sententias* deve aver studiato a Parigi: ma siccome questi studi non possono essere fatti « sine studio artium », « volumus et ordinamus quod singulae provinciae ad providendum de naturarum studiis teneantur»; la qual notizia ha speciale valore per noi che appunto cerchiamo le vicende della scuola media. Ecco come si spiega il fiorire nell'ordine domenicano di grammatici come Giovanni Balbi e quel Brito Olivero, morto secondo il Quetif, nel 1296, la grammatica del quale (che io conosco nel cod. Casanatense 1372) è segnalata dal Coggiola con quella del Vinesauf nel catalogo della libreria domenicana di Venezia del 1381. È notevole intanto che nelle scuole domenicane gli studi fatti *in saeculo*, cioè sotto privati maestri o liberi, venivano computati, previo un esame... Gli scolari negligenti vengono dai priori puniti, « illa die a vino vel a pittantia, sine dispensatione abstineant »; e se proprio sono incorreggibili, allora si dispensano dagli studi e si restituiscono alle provincie. Altre norme danno i Capitoli di Genova sulle ispezioni, sulla scelta dei monaci da mandare a studio, sullo scambio dei monaci (italiani in Francia, e viceversa) ecc. ecc. e si chiudono colla destituzione dei priori di Brescia, di Pavia e di Novara, per non aver fornito vesti ai loro monaci studenti al-

trove.—È ben naturale supporre che il meraviglioso sviluppo della cultura e delle scuole domenicane non avvenisse senza che i giovani monaci, ferventi di sapere e di eloquenza, sentissero forte l'invito a rientrar nel mondo, ed ecco come nel 1307, 90 anni dopo che la bolla *Super Specula* di papa Onorio aveva concesso agli ecclesiastici di *vagare* in cerca di sapere, un Capitolo domenicano « ad subtrahendam studentibus evagandi materiam ac discursos inutiles compescendos », vietava alle autorità scolastiche di concedere licenza di uscire ai monaci, se non previo consenso del provinciale.—Finora però i titoli conseguiti negli studi domenicani avevano valore solo per le scuole domenicane, almeno in linea di diritto. A Venezia infatti ancora nel 1363 si scrive dalla Repubblica al papa in favore di fra Domenichino, maestro degli studenti nel convento dei frati Predicatori di detta città, « qui de profunditate scientiae commendatur », affinchè si possa, « si invenietur sufficiens, doctorari et magistrari in hac civitate Venetiarum, vel alibi » [1]). Fu solo nel 1402 e poi nel 1413 che i papi riconobbero ai maestri generali dell'ordine la facoltà di creare 4 maestri in teologia, dando a cotesta *licentia docendi* lo stesso valore giuridico di quella conseguita allo Studio di Parigi e questa facoltà volta per volta vediamo poi rinnovata nel 1505, 1508, 1515 [2]). — Quanto fu esposto basti a spiegare il prestigio di dottrina che i domenicani godevano, e non tra gli ecclesiastici solo, ma nel pubblico laico, sicchè, dissi, a Genova, essi, già nel 1387, si erano arrogati il diritto di conferire la *licentiam docendi*,

---

[1]) Cecchetti. 354.

[51]) *Bullarium Dominicanum*, II, 515, IV, 225, 253, 318.

e poi la stessa Corporazione dei maestri laici chiamava uno dei loro ad esaminare i candidati che si presentavano a quel Collegio.

Consimile a quello dei domenicani è l'ordinamento scolastico cistercense. Gli statuti dell'ordine avevano già prescritto la comunanza di vitto e di camera fra gli studenti: dalla bolla di Benedetto XII (1335), *Reformatio ordinis cistercensis*, tolgo queste prescrizioni relative agli studi. [1])

§ 42 — « ....quod generalia studia dicti ordinis *in sacra pagina*, *Parisiis*, Exoniae, Tholosae et apud Montempessulanum existant.... » (Poi anche a Salamanca, Bologna, Metz).

§ 43 — I più distinti allievi di ogni nazione si mandino allo Studio parigino, « quod est coeteris praecipuum et fons omnium studiorum. » A Parigi gli allievi devono trovarsi il 1 ottobre, altrove il dì d'Ognissanti.

§ 44 — Un monastero con più di 40 monaci ne invii 2 a Parigi; uno che ne ha da 30 a 40. uno a Parigi; quel monastero che conta solo da 18 a 30 monaci, ne invii uno a Parigi o altrove.

§ 45 — Compensi dovuti al *Magister legens parisiensis*, *al Baccalarius*, *al Lector Bibbiae*, ad ogni studente; negli altri Studi non parigini si diano 40 libre al *magister in teologica facultate*.

§ 46. — Obbligo che in ogni Studio vi sia uno, « qui Bibiam biblice seu testualiter continue legat ».

§ 47 — I cellerari che fanno le spese degli scolari, giu-

---

[1]) *Bullarium Romanum*. Ed. taurin. 1859 — IV, 329 e segg. Benedetto XII, 1335. *Reformatio ordinis monachorum Monasterii Sancti Benedicti*. Il Denifle (718) dice di nulla sapere sulle scuole cistercensi, se non che le loro scuole fossero nelle città, ove già fiorivano Studi generali.

rino che danno ad essi tutti i denari che ricevono per loro.

§ 48 — Castighi agli abati che non mandano gli studenti alle scuole.

§ 49 — Delega all'abate-rettore della guida spirituale degli studenti da parte dei loro abati.

§ 50 — Sia lecito agli studenti cistercensi distinti di assumere *baccalaureatum seu magisterium theologiae.*

§ 51 — Divieto di studiare diritto canonico entro o fuori, e ciò per non distrarsi dalla teologia.

§ 52 — Limite di spese per le feste del baccalaureato.

§ 53 — Possa fare il corso della Bibbia chi ha studiato 6 anni a Parigi; chi ha studiato ivi 8 anni, possa *legere sententias.*

Pressochè identico è l'ordinamento scolastico dei canonici regolari agostiniani, quale risulta nel 1339 dalla bolla dello stesso papa Benedetto XII: anche qui si assegnano dei centri di studio presso certi determinati conventi, ove affluiscono monaci scelti da tutte le provincie dell' ordine [1]).

Tre anni prima nel 1336, ancora papa Benedetto XII aveva dato disposizioni relative alle scuole dei monaci neri di S. Benedetto. Esaminiamolo brevemente.

Il papa nel Capitolo VI delle *Ordinationes et Reformationes* di detto ordine, [2]) rievoca la costituzione di Clemente V, « de monachis in scientiis primitivis instruendis ». Prescrive che in ogni « ecclesiis cathedralibus, *monasteriis*, prioratibus et aliis Conventualibus et sollemnibus locis »,

---

[1]) *Bull. Rom.* ed. taur., IV. 421: Id. IV. 424. cap. 22 e segg.

[2]) *Bullarium Romanum.* Ed. taur. 1859, IV. 347.

vi sia un maestro che insegni grammatica, logica e filosofia. I *saeculares* (preti ?) siano esclusi da dette scuole. — Se il maestro non è del loro ordine gli si assegnino vitto, vesti, alloggio ed un compenso non superiore alle 20 libre turonesi. Se il maestro è dell'ordine loro, abbia solo 10 libre per comprare libri. L'antistite possa nominare e revocare il maestro. I visitatori apostolici si informino ogni anno delle scuole. Va rilevato quanto prescrive il Cap. VII. — Dopo che i monaci siano eruditi in *praedictis scientiis primitivis*, se ne scelga uno su venti da mandare agli Studi generali, perchè impari teologia e *diritto canonico*, assegnandogli la pensione.

Poche cose ancora relative alle scuole dei frati minori. — La *Regula et vita fratrum* confermata da Onorio III nel 1223, veramente, per umiltà, lungi dall' incoraggiare gli studi, pareva esaltasse, come Gregorio Magno, la santa ignoranza: « et non curent nescientes litteras discere, sed attendant quod super omnia desiderare debent, habere spiritum Domini ». [1]) S. Bonaventura, che certo fu tra quelli pochi che, tra il Da Casale e d' Acquasparta, nè fuggì nè coartò la Regola, nell'opera sua *de Istitutione Novitiorum* di veri e proprii studi non parla, il che significa nè raccomandarli nè vietarli. [2]) Il poverello, fatto esperto dalle stiracchiature cui era andata soggetta la Regola di S. Benedetto per opera dei commentatori (dal precetto della let-

---

[1]) V. *Regula*. in *Bullarium Romanum*. III, 394, cap. X dell'ed. taurin.

[2]) in *Opera*. vol. VI, Romae 1596. Cfr. lo studio del SEPPELT. *Wissenschaft und Franciscaner Orden*, in *Kirchengesehichtliche Abandlungen* IV. 149-179. Cfr. p. 172 i passi di S. Bonaventura e di Tommaso di Celano relativi all'inchiesta fatta a S. Francesco. se gli piacesse che i frati suoi, letterati prima di monacarsi, attendessero poi a studi sacri.

tura ad es. se n' era cavato l'obbligo di vere e proprie scuole) aveva vietato le glosse alla sua regola. Fedeli a quella, le costituzioni dell'ordine del 1260 non parlano, nota il Denifle, die *Artes liberales*; ma con tutto ciò le scuole francescane sorsero presto e dovunque. Un *frater Petrus de Lausanna, lector fratrum Minorum Cambariaci* (Chambery) trovasi ricordato il 14 maggio 1282 in una carta vescovile di Torino [1]). Frà Bongiovanni di Cavriana, vissuto nell'estremo '200, autore di quell'*Anticerberus*, poema didattico illustrato dal Novati, dice in se stesso:

> Mantua mihi patria est conflanti, quem meliores
> Doctores mundi, fratres docuere minores. [2])

Pur concedendo molto alla foga rettorica, è certo che i minori già sul finire del '200, se non furono i migliori maestri del mondo, ebbero anche da noi in Italia scuole, ove istruivano almeno i loro novizi. Lo stesso frate di Cavriana nel suo poema (lib. VII) consiglia di studiare teologia e mostra necessarie a tal fine le 7 arti liberali, che egli spiega. Ma lo zelo di studio dei francescani già nel 200 appare ardente a Bologna, tanto da emulare coi Domenicani. Il Frati ricorda una Bolla 24 marzo 1246, colla quale papa Innocenzo IV concede ai chierici, studenti di teologia presso i francescani di Bologna, gli stessi diritti di Parigi: tutto ciò più di un secolo prima che una bolla istituisse nel 1362 le scuole pubbliche di teologia annesse

---

[1]) Gabotto e Barberis, *Le Carte dell'arch. arcivescovile di Torino fino al 1310;* in *Bibl. stor. subalp.* XXVI, 333.

[2]) Novati, *Attraverso il M. E.;* cfr. Cian, *V. Belcalzer*, pag. 20.

allo Studio di Bologna. Il Frati stesso segnala un numero cospicuo di lasciti di libri fatti nel '200 e nel '300 alla Biblioteca dei francescani di Bologna ed è notevole il fatto che nel 1396 a detta libreria pervenne un lascito di libri di *medicina*, « utilitate et commodo *pauperum studentium dicti ordinis in dicto conventu Bononiae* » [1]).— Fuori d'Italia abbiamo esempi che inducono a supporre tale fioritura di scuole dei minori e dei domenicani, da invadere ancora quelle cattedrali. Così per es., il 7 Ottobre 1247 una lettera di papa Innocenzo IV al priore dei predicatori, al guardiano dei Minori di Costanza ed al preposto della chiesa di Sangallo, ci informa che, essendo stato privato dell'ufficio suo per assenza prolungata, magister Waltherius, scolastico della Chiesa di Coira, era ricorso al papa, e questi ordinava che fossegli restituito l' ufficio suo, incaricando della cosa — evidentemente contro il proposito del vescovo — un prete secolare, un domenicano, un frate minore. [2]) E frate francescano fu, com'è noto, Alessandro di Villadei, il più fortunato dei grammatici medievali. Questo prova quanta stima e potenza godessero ora i monaci in fatto di cose scolastiche anche vescovili. Del resto che i francescani, come qualsiasi altro ordine monastico, non

---

[1]) Frati Lud. *Inventari della biblioteca* ecc. La bolla di Innocenzo IV, 1246 a fra Ruffino da Piacenza, priore dei francescani di Bologna, la pubblicò il Rubbiani, *La Chiesa di S. Francesco di Bologna*. Bologna 1885 pag. 109.—Sulle scuole francescane a Bologna, cfr. pure p. 115, nota. Nella biblioteca dei francescani di Todi però il Gottlieb (493) segnala solo libri ascetici nel 1280 e 1289; nel 1481 invece vi sono libri di diritto, testi di Buoncompagno, ecc. A Cortona nel '300 frate Lorenzo, francescano, trascriveva il *Dottrinale* del Villadei.

[2]) *Bullarium Franciscanum*, Romae. 1759, tom. I pag. 493; Potthast *Reg.* 12715.

potessero fare a meno di certi studi, lo comprese presto anche la Chiesa, e papa Benedetto XII, l'ordinatore di tutti gli studi monastici, proprio nel 1336, trovava modo di conciliare l'umile raccomandazione di semplicità fatta dal poverello colle esigenze pratiche della vita: « ...et in quolibet illorum conventuum novitiorum assignet (abbas) unum, *in eadem religione probatum*, maturum, devotum, providum et discretum, qui huiusmodi novitiorum continuam curam gerat, viam Dei ipsos doceat ecc... Huiusmodi autem novitiatus, sive probationis tempore, *studio scholastico non intendant*, sed divinum addiscentes officium ecc... » [1]) Tutto questo solo durante il noviziato. Più tardi, fatti frati, viene disposta, su per giù come pei domenicani e pei cistercensi, la funzione degli studi. — Così si spiega come la cultura dei minori crescesse e con essa l'orgoglio, tutto umano, del sapere: di qui le lotte tra francescani e domenicani e le dispute e le scuole affollate. È vero che nel '400 vediamo a Sarzana il custode dei minori affittare la casa ad un maestro comunale [2]), il che farebbe credere che i minori scuole aperte al pubblico non ne tenessero, ma a Genova, intanto, il Collegio dei maestri liberi nel '400 chiamava agli esami di aggregazione, come giudice, accanto ad un domenicano, anche un frate minore! [3])

Ecco una cosa che S. Francesco certo non aveva previsto!

---

[1]) *Bull. Rom.* ed. taur. IV, 393, cap. VI. Notisi però, rispetto agli adulti da riceversi, che già la bolla di Innocenzo IV del 22 Ottobre 1246 consigliava ai francescani di non accettare nell'ordine chiunque, « sed illos tantum, qui, *suffragantibus eis litteratura*... possint esse utiles ordini ». *Bull. Rom.* III, 520.

[2]) Mannucci, pag. 164.

[3]) Massa, 32.

Figura 9.

Roma — Biblioteca Vaticana — Cod. Urb. 62 — fol. 1, DIONISIO AREOPAGITA — Miniatura.

(fot. Sansaini).

CAP. V

La scuola privata nel Medio Evo -- I maestri laici.

Che oltre alle scuole chiesastiche e cenobiali, oltre alle scuole governative carolingie, siano esistite nel medio evo scuole private e maestri laici, è cosa che gli storici tutti della scuola e il Giesebrecht e l'Ozanam ed il Novati concordemente ammettono; solo al Dresdner il fatto pare poco probabile. Qui, su questo terreno, le ricerche sono, a dir vero, più che altrove difficili, perchè le scuole private, se esistettero, in quanto appunto furono private, non lasciarono traccia nella legislazione o nei documenti pubblici. Testimonianze dirette di contratti tra padri e maestri ne esistono, ma sono assai rare e di tempi relativamente recenti; si comprende infatti che tali contratti, pei quali un padre affida il figlio ad un maestro che lo istruisca, o sono orali, o, se scritti, non appaiono di tale importanza da doversi conservare con cura. Pel medio evo alto, in partico-

lare, dobbiamo contentarci di testimonianze rare di autori e di accenni indiretti, non certo sicuri.— La difficoltà della ricerca pare a me sia stata accresciuta dalla confusione fatta tra concetti che vanno tenuti ben distinti: maestro libero, per es. non vuol dire affatto, come molti credono, maestro laico; la legislazione chiesastica da noi studiata e le corporazioni che vedremo essere in qualche luogo esistite di maestri muniti di *licentia docendi*, ci dimostrano come spesso dei *sacerdoti* abbiano esercitato, come oggi avviene, il magistero privato. Questo fatto non avrebbe certo per la storia della cultura gran valore; grandissimo invece ne avrebbe il fatto che fossero sempre esistiti maestri *laici* — di spirito più o meno religiosi o paganeggianti, poco importa — ma indipendenti da ogni autorità di Stato o di Chiesa, liberi di informare il loro insegnamento, ciascuno secondo la propria coscienza, la propria cultura, le proprie opinioni. In regime di tanto assolutismo, ora di Stato, con Carlo Magno, ed ora di Chiesa, come da Gregorio VII in poi, che la scuola non sia stata totalmente e sempre improntata ai principî dell'uno o dell'altra delle due potenze, è fatto quanto mai interessante per la storia della cultura e del diritto.

È assai probabile che i professori di Stato, stipendiati, vedemmo, dai Goti, ed in appresso ancora dai Bizantini, siano rimasti destituiti dell'ufficio pubblico al sopravvenire dei Longobardi nelle città da questi occupate. Sotto il dominio longobardo scuole pubbliche e di Stato non ne abbiamo trovate, se non forse la Cappella regia di Pavia; intanto maestri ve n'erano e se a Lucca ai tempi dei Longobardi le scuole erano tenute da diaconi e presso la

chiesa [1]), a Pavia Pietro di Pisa, che sostiene una pubblica disputa, fu probabilmente un maestro libero, senza che perciò fosse laico, dacchè si sa che fu diacono [2]). Per il sec. IX io non trovo che tenui tracce e malsicure della esistenza di maestri laici; nelle scuole regie create da Carlo Magno, certo, dissi, i maestri non eran laici, perchè i vescovi, appunto, erano stati da Carlo investiti delle funzioni di pubblici educatori. Le scuole governative, costituite in Italia col Capitolare olonnese dell' 825, se abbiano avuto maestri laici, o chierici, o monaci non sappiamo, ma parecchi fatti ce li farebbero credere monaci. L' unico maestro nominato è quello di Pavia, Dungalo, e costui, se non è il monaco scotto Dungalo [3]) già ospite di Carlo Magno, nessuna ragione ce lo fa ritenere laico e a crederlo monaco ci induce, oltre il nome scotto, il fatto che tutta la rinascenza carolingia ha per apostoli monaci scotti. Superfluo dire che maestri monaci avevano le scuole vescovili volute da papa Eugenio; quando la cosa non fosse chiara di per sè, ce ne farebbero fede Ildemaro e Leuterio, monaci scotti chiamati dal vescovo di Brescia [4]), poi le scuole veronesi ricordate [5]) e quelle di Fiesole, istituite dal vescovo scotto S. Donato pei chierici, e da un chierico a noi ricordate [6]). So che a Benevento oltre la metà del sec. IX una fonte indica come esistente un centro di cultura, di cui fanno parte ben 32 filosofi [7]); è probabile che non fossero tutti

---

[1]) V. cap. 1. 34 del pres. lav.

[2]) V. cap. 1. Manitius, 452-3.

[3]) per la questione cfr. Manitius. 374.

[4]) V. Cap. IV. pag. 59.

[5]) V. Spagnolo. pag. 4-5.

[6]) Ozanam. 46.

[7]) *Chron. Salern.*. in M. G. H. *Script.* III. 534. Cfr. Novati, 162; Muratori *Antiq.*. XLIII, 830.

chierici, dice il Salvioli, nè v'è nulla da opporre, se non forse il fatto che a Benevento fioriva allora assai, sotto il vescovo Ursus, la scuola vescovile di grammatica, secondo i canoni di Eugenio II e Leone IV [1]). Dacchè sono molto lontani ancora i tempi di Wippone, in cui la scuola vescovile viene aperta anche ai laici; — dacchè a Benevento (posta fuori del territorio carolingio ed ancor longobarda) di scuola di Stato non v'è menzione, — di questi 32 filosofi, se alcuno mai fu sacerdote, questi dovette essere istruito a sua volta privatamente, oppure nelle scuole cenobiali esterne, dato pure che ci fossero.

La prima e ben sicura notizia dell'esistenza di scuole libere la troviamo nel sec. X e ci viene dalla *Synodica* di Raterio, vescovo di Verona. Dice il can. 13 « De ordinandis pro certo scitote quod a nobis nullo modo promovebuntur nisi aut in civitate nostra (cioè nelle vescovili) aut in aliquo monasterio (cenobiali) vel apud *quemlibet sapientem* (private) ad tempus conversati fuerint et litteris aliquantulum eruditi, ut idonei videantur ecclesiasticae dignitati » [2]). Qui è provato con sicurezza che esistevano dei maestri privati (e chi potrebbe dubitarne ?) ma non è provato affatto che questi maestri privati fossero laici, potendo perfettamente essere dei sacerdoti. Non aveva forse il can. 45 del Concilio dell'813 raccomandato ai padri « ut filios suos donent ad scholam, sive ad monasteria, *sive foras presbyteris*, ut fidem catholicam recte discant » ? Non molto di più attesta l'altro passo di Raterio stesso: « multi lucri ambitu *tegenda silentio*, vendunt loquendo » [3]). Anche qui non è

---

[1]) Morelli, 8.

[2]) *Synodica*, in *Opera omnia*, ed. Ballerini, pag. 419; cfr. Novati, 296, cfr. cap. IV, pres. lav.; Novati. *Influsso*, cap. VI.

[3]) *Praeloq.* lib. I, in *Opera* cit. pag. 39.

detto che cotesti (se di insegnanti si tratta) fossero laici o chierici, nè basta a farli credere laici il fatto che insegnino *legenda loquendo*, neppure quando si provi che questa frase vaga si riferisca alla filosofia ed al sapere pagano. Non poteva un chierico, un monaco essere imbevuto di dottrina pagana e farne pompa? Gunzone nel sec. X fu, per me, certamente monaco, come altrove cercai di provare [1]); eppure di quanti poeti e filosofi greci e latini egli non ostenta la conoscenza! E chierico maestro era nel sec. X l'autore del Ritmo veronese *O admirabile Veneris idolum*, in cui si lamenta la partenza dalla scuola veronese di un nobile discepolo tedesco [2]); tale ritmo s'infiora appunto di ricordi ovidiani e mitologici. Nè fa meraviglia, dacchè Gumpoldo appunto contro la dottrina profana dei suoi chierici mantovani, lanciava le sue invettive [3]). E neppure è un argomento in favore di laici maestri il passo di Attone, ove è dato questo divieto: *Laicus praesentibus clericis, nisi ipsi probantibus*, docere audeat »; qui il verbo *docere* ha puro valore di propagare la fede, come ha tale significato nel Concilio cartaginese del 254, d'onde il passo è tolto alla lettera [4]). Vi è, di Raterio stesso. un passo, in cui si deplora che i figli dei nobili ai suoi dì vadano tutti a scuola, ma solo per desiderio di raggiungere il vescovado [5]): anche questo passo, ben nota il Dresdner, testifica null'altro, se non che i nobili studiavano solo quando avevano in vista una cattedra episcopale; se no, no. Sarebbe anzi un docu-

---

[1]) *Postille gunzoniane*, cit. I. *Lairo o Cherco?*

[2]) Manitius, 636. ed. Du Meril; riportato dal Casini, I, 96-97.

[3]) *Vita Venceslai. Praef.* Pertz. *Script.* IV, 213 (ann. 981).

[4]) Novati, 218 — *Capitolare*. Can. 81. in *Opera*. 256.

[5]) *De cont. can.* I, 22 — *Opera*, 362 — Dresdner, 374.

mento utile a provare l'ignoranza del laicato. Vero è che questo starebbe contro la notissima testimonianza di Wippone, la quale però si riferisce al secolo seguente: questi nel suo tetrametro (1041) scrive all' imperatore Corrado, del quale è cappellano, consigliandolo, dopo aver ridotto il mondo in pace, a far istruire tutti i suoi sudditi, laici e chierici, come è in uso in Italia.

Tunc fac edictum per terram Teutonicorum,
Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes
Litterulis, legemque suam persuadeat illis,
Ut cum principibus placitandi venerit usus,
Quisque suis libris exemplum proferat illis.
Moribus his dudum vivebat Roma decenter,
His studiis tantos potuit vincire tyrannos;
Hoc servant *itali post prima crepundia cuncti*
Et sudare scholis mandatur tota juventus;
Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur
Ut doceant aliquem, *nisi clericum accipiatur.*
Sed, rex docte, iube cunctos per regna doceri, ecc. [1])

Il Dresdner non si lascia affatto indurre da queste a ritenere colto il laicato italiano nel sec. XI; tanto meno questo passo varrebbe a dimostrare l'esistenza di scuole private e meno che mai di maestri laici; se i giovani laici italiani erano davvero, come dice Wippone, *tutti* inviati a scuola, queste scuole non potevano essere che le vescovili, ove i laici s'erano infiltrati, dopo spentesi le scuole regie di Lotario, oppure erano le parrocchiali, cioè le più diffuse a quei dì in Italia, le più popolari.

---

[1]) *Tetralogus*, dedicato ad Enrico, figlio di Corrado (1028-1041), in PERTZ XI. 52. Cfr. NOVATI, *Influsso*, 211 e DRESDNER, 374.

Quanto al *sudare* sulle dotte carte del *Pater noster*, facciamone grazia all'impeto lirico del buon Wippone. E poi Wippone era tedesco e francese era Milone Crispo, l'autore della vita di Lanfranco († 1089) del quale ci dice «eruditus est in scholis litterarium artium et *legum saecularium*, *ad suae morem patriae*.... Meminit horum Papia», [1]). Anche questo passo nulla prova in fatto di maestri laici e neppure di scuole libere, dacchè scuole *artium litterarium et legum saecularium* erano pure le scuole vescovili italiane, nelle quali si insegnò, vedremo, le sette arti liberali, trivio e quadrivio: Marziano Cappella era in molte biblioteche cattedrali e non si dimenticò neppure il diritto. Al più, questa testimonianza potrebbe però farci credere che a Pavia sulla fine del sec. X si ricevessero già nelle scuole vescovili allievi laici come il giovane Lanfranco, poi abate e vescovo. Ma che laici colti nel sec. X ce ne fosse, prova all' evidenza il Novati [2]), il che, — essendo ben altra cosa, che il poter provare l' esistenza di *maestri* laici,—può venire sempre più a conferma della frequenza dei laici nelle scuole vescovili. Dire, come alcuni fanno, che laico dovette essere il Papia, l'autore del famoso vocabolario del sec. XI, di cui parleremo, è cosa ingenua, che non si fonda se non sul fatto che l'opera sua, nella prefazione, manipolata più volte, è dedicata al figlio: *Fili utique* (od *uterque*) *carissime*». Come se non potesse essere questa una frase affettiva rivolta ad un allievo! Intanto, a farci ritrovare i laici allievi nelle scuole vesco-

---

[1]) Lanfranchi. *Opera* ed. D'Achery, pag. 6 cit. dal Fitting, 19; Dresdner, 374; Novati, *Influsso*, 216.

[2]) *Origini* 230-1.

vili non si manca di documenti chiesiastici dei sec. X ed XI, in cui si faccia menzione di maestri di *laici*, (non già *laici*) e ne ricordo uno veneziano del 971, [1]) un altro pure veneziano del 1080, [2]) uno fiorentino del 1021, [3]) un altro parmigiano del 1093 [4]). Essi sono documenti preziosi a provare che, come già deducemmo dai versi di Wippone e da Milone, i laici a poco a poco si erano venuti infiltrando nelle scuole vescovili, costituendo così quella consuetudine, che più tardi, vedemmo, i Concilii legalizzarono. Nelle cattedrali s'erano venute costituendo, pare, due scuole, come nei cenobii, una dei chierici, ed un'altra,—con un maestro speciale, sacerdote,—pei laici. In questo senso di scuola vescovile,—sezione, diciamo così, laica,—va intesa, secondo me, la testimonianza del Bordigallo, secondo il quale a Cremona nel sec. XII esisteva presso porta Tentoria una scuola laica, nella quale si insegnava anche il diritto [5]). Non vedemmo noi i Concili di Alessandro IV aver aperte le scuole vescovili ai laici? Tale consuetudine, naturalmente, ammetteva nelle scuole vescovili, ed anche nelle cenobiali, dapprima soltanto i nobili, anzi pochi fra questi, chè il Dresdner reca parecchie testimonianze dalle quali risulta che molti nobili furono illetterati. A questi allievi laici veniva data, almeno in Germania, un' educazione, non solo letteraria, ma anche fisica, secondo le testimonianze raccolte dallo Specht [6]).

---

[1]) Ughelli; V, 1214.
[2]) Cornelius, *Eccl. Ven.* III. 310; Dresdner. 244.
[3]) Lami, II, 1419; Dresdner. 247.
[4]) *Memorie e documenti*, I, 99, nota 5; Dresdner. 352.
[5]) Novati, *Obituario*, pag. 26.
[6]) 234-5.

—Che fosse laico o chierico Vilgardo, il grammatico ravennate troppo devoto dei classici e perciò bruciato come eretico, secondo narra Rodolfo Glabro[1]),—che laico o chierico fosse Gualtiero precoce spirito di umanista, il quale morendo a Parma, trafitto da un rivale non chiede conforti religiosi, ma piange il danno sociale che la morte di lui, maestro, arreca,[2]) sono fatti che non si possono precisare, dacchè il ricordato passo di Gumpoldo ed un altro di Raterio una cosa ci attestano con sicurezza, che nel clero stesso nei sec. X ed XI si era venuto formando una classe di *sapientes*, di *grammatici*, di *scholastici*, dotti, avidi di sapere e di gloria, irrequieti come Gualtiero, come Stefano, come Gunzone, i vaganti insomma, di cui parleremo dopo. Costoro, come Gunzone, si vantano di non dipendere da alcuno e vanno lungi dalla loro chiesa, noncuranti delle prescrizioni contro i chierici, che per gli studi abbandonano la loro Chiesa, prescrizioni le quali non cesseranno, già dissi, che con la bolla *Super Specula* di papa Onorio III, nell'anno 1219. Contro questi dotti muoveva guerra S. Pier Damiani, rievocando le imprecazioni di S. Gerolamo e di S. Gregorio Magno; egli non solo con orrore e disprezzo parla del grammatico Gualtiero, collega di Ivone, suo maestro a Parma, ma scrivendo a Bonomo giurisperito si burla delle critiche che alle sue lettere farebbero, se l'avessero fra mani, i *Grammatici saeculares*, ricercatori del *color rhetoricae*

---

[1]) *Historiar.* lib. II, cap. XII, in Bouquet, X, 23; Novati: 220-1. *Influsso*, 150; Comparetti, I. 125.

[2]) Pier Dam; *Opusc.* XLV, cap. 4; *Opera.* III, 318. Il Novati identificò questo grammatico di spirito nuovo, con l'altro omonimo, di cui serba notizia Ademaro, vescovo di Brescia, nel suo poema. Cfr. *Mélange Chabaneau* cit.

venustatis, di arzigogoli, di sillogismi e di entimemi [1]). Notisi che *saeculares* non è sicuro voglia dire laici; potrebbe indicare, come già vedemmo, pagani, o paganeggianti, viventi nel secolo, fuori della « dolce chiostra », che il Santo, pur egli inquieto e vago, amava e cercava piamente. Il Davidsohn nelle carte fiorentine del sec. XI trova un *Petrus magister* (1021), un *Pepo magister*, (1065) che forse va riavvicinato al giurista precursore di Irnerio, un Azzone, *filius magistri* (1071), un *Bonitius magister* ecc. [2]), ma il titolo *magister* è troppo poco per farli credere insegnanti, noi lo vedremo. Di siffatti *magistri* ne trovo altri, come ad es. a Padova uno nel 1084, [3]) uno a Nonantola nel 1100 [4]).

Notizie di maestri liberi ben sicure insomma noi dobbiamo attenderle più tardi in Italia; se fuori d'Italia, fu laico certamente, e maestro a Parigi, Manegoldo di Lautenbach [5]), da noi il primo maestro di scuola laico, della esistenza del quale non sia lecito dubitare, lo trovo in una carta nonantolana, ricordato nell'anno 1130 come già defunto; suo figlio in quell'anno, ridotto alle strette, vende una pezza di terra ai monaci. Leggesi nel documento: « *Tedaldinus, filius quondam Alberti, grammatici* de loco Nonantola. » [6]) Forse questo Alberto di Nonantola è tutt'uno con quel Albertus

---

[1]) Epist. 8. lib. VIII. Vedi lo stesso santo quello che scrisse contro i *mundi philosophos*. Cfr. pure quello che S. Bernardo scrive dei *mundi magistros* in *Pharetra*. I, XXV. e nel *De studentibus*. in *Opera*, VI, 121.

[2]) pag. 807, nota.

[3]) Gloria. *Cod. dipl.*, III, 499; ma questo è detto con più precisione *magister scoli*.

[4]) Tiraboschi, *Cod. diplom. Non.* II, 215.

[5]) Endres. cit. Cfr. lettera di Urbano II, che parla di lui. Iaffè 4242. Muratori, *Antiq. Ital.* IV, 1085.

[6]) *Cod. diplom.* cit. II, 241.

grammaticus de Sancto Marino (alle porte di Bologna), che compare nel 1113 in un placito della contessa Matilde, ed è nominato ancora nel 1130.[1]) Questo maestro deve adunque aver insegnato circa il 1100, e certo privatamente, dacchè nè una cattedra nè un cenobio avrebbe potuto accogliere, come provai, un maestro laico. E di scuole private una per lo meno pare esistesse a Milano sui primi del sec. XII, ed era quella del cronista Landolfo di S. Paolo, il quale di se scriveva: « in ipsa [domo] lector scriba, *puerorum eruditor*, pubblicorum officiorum et beneficiorum particeps et consulum epistularum dictator... videor [2]) ». Badisi, Landolfo era prete; quindi noi siam dinnanzi ad un maestro *privato* ma non ad un *laico*: e forse forse se si pensa che nel 1126 Landolfo fu cappellano dell'arcivescovo e parroco di S. Paolo, si può sospettare che il passo alluda alla scuola parrocchiale, che egli tenesse in casa presso la chiesa. Dopo queste prime notizie nei documenti da me compulsati, trovo un Balbo Girardo « magister litterarum » a Chieri nel 1152 e nel 1175 a Rivarolo canavese un Guido di Castellamonte [3]), ma anche qui basterà a farli credere laici il titolo di *magister* senza alcuna qualifica ecclesiastica? Basterebbe a renderci perplessi il fatto che nelle scuole di questo maestro canavese si redige un contratto di vendita di beni ad un monastero; così il maestro padovano del 1084 è ricordato in un atto di donazione ad un cenobio.—Erompono invece d'un tratto sui primi del '200, e poi giù giù per tutto il secolo, fasci di luce sull'esistenza, sull'attività

---

[1]) Ricci, *I primordi* ecc. Appendice, *Doc.* 18. e 36. pag. 87 e 97 (1130)
[2]) *Hist. Med.* in Pertz, *Script.* XX, 30: Novati, *Influsso.* 196.
[3]) Gabotto. *Supplem. al Dizionario.* pag. 108 e 116.

di maestri privati, che talora sappiamo con sicurezza essere stati laici, tal'altra invece presumibilmente laici dovettero essere. Un atto genovese del 1221 ci apprende che Giovanni di Cogorno colloca suo figlio Enrichetto presso Magistro Bartolomeo, notaio, « usque ad annos quinque proxime venturos — dice il documento — ad standum tecum et tibi serviendum et ad disciplinam tuam audiendum et scolares tuos prout melius sciverit, educendum et ad scripturas, quas eidem facere praeceperis, scribendas, promittens tibi me facturum et curaturum quod usque ad dictum terminum tecum stabit et quod res tuas, quae penes te fuerint, bona fide custodiet et servabit et non fugiet nec te dimittet; et si fugiet, eum, usque ad dies tres post fugam, ad tuam disciplinam et ad tua reverti faciam servicia facienda, et quod scripturas, quas volueris, tibi scribet et libros quos sibi docueris et psalterium in tuo ordine mandato edocebit. Insuper promitto dare tibi pro monstratura et doctrina dicti filii mei lib. I sold. XI, usque ad annos tres, videlicet annuatim sold. X; actum Ianuae in Ecclesia Sancti Laurentii » [1]).

Il documento dice un'infinità di cose interessantissime: intanto il maestro non era un vero e proprio maestro, dirò così, specializzato; era un notaio che a tempo perso faceva anche il maestro di scuola, accordando molto bene le due professioni, giacchè gli scolari (risulta che oltre Enrichetto ve n'eran degli altri), una volta appreso a scrivere, si trasformavano in scrivani notarili. Maestro Bartolomeo teneva una dozzina, pare, un vero e proprio collegio alla Vitto-

[1]) Massa, pag. 7. Dall'Isnardi, I, 248.

rino da Feltre, ed Enrichetto, forse il più alto degli scolari, faceva da istitutore e conduceva a spasso gli allievi. La stessa cosa sui primi del '200 la ritroveremo presso i lettori bolognesi. Tanta fiducia però sembra non la meritasse, dacchè è previsto il caso che egli scappi dalla casa del maestro, nella quale il padre s'impegna a ricondurlo tosto. Pare che Enrichetto facesse un po' di tutto là dentro, perchè oltre ad essere scrivano ed istitutore, doveva fare anche il ripetitore, insegnare cioè ai più piccoli il Salterio ed il Donato, quando egli l'avesse bene appreso. E con tutto questo po' po' di obblighi il padre del ragazzo doveva ancora pagare una certa somma al maestro, non già per la dozzina, ma « pro monstratura et doctrina ». Ciò tuttavia per tre anni soltanto: si capisce infatti che il padre avrebbe cessato di pagare, quando il giovanetto fosse venuto in grado di aiutare il maestro nell'insegnare, il che avveniva, vedremo, dopo 3 corsi, detti dei *non latinantes*. L'essere il contratto stato stipulato in una chiesa e proprio pochi anni dopo che i papi Innocenzo III ed Onorio III avevano tanto solennemente riconfermato per ciascuno il dovere preciso di non insegnare, se non *petita licentia* (licenza che doveva essere data *gratis* dal *magischola*) farebbe credere che Bartolomeo fosse munito di questa licenza, anche se laico. Come poteva essere ciò? Proprio in quegli anni il *magischola* genovese era assai potente e noi lo vedemmo da Onorio III prescelto per onorifici incarichi. Certo non era uomo del quale si potesse facilmente eludere i diritti. Qui, se non si crede Bartolomeo munito di licenza dell'arcidiacono, è duopo ammettere che presso di noi, per consuetudine, che molto tempo dopo, nel 1464, in Francia fu convalidata da Concili, l'insegnamento inferiore

dei *non latinanti* potesse ormai essere impartito da chiunque, senza licenza, e Bartolomeo nei tre primi anni arrivava al Donato, negli altri due poteva già presentare Enrichetto come scrivano e ripetitore, non come allievo. Ciò tanto più è probabile, in quanto che nella città marinara, fatta ricca e popolosa pei traffici, non bastava più la scuola vescovile alla richiesta dei laici. Che le cose stessero così davvero, molte prove ci indurrebbero a crederlo. Intanto pochi anni appresso, nel 1229, l'ordine domenicano, da poco nato, apre a Genova una scuola [1]) e questo prova il bisogno di maestri; poi, nel 1248, a Genova ancora, Corrado Calvo, banchiere, fa insegnare ai suoi due figli privatamente dal maestro Corrado, il *Salterio* ed il *Donato:* non oltre! Siamo adunque davanti ad un insegnamento laico limitato entro quei confini che molto tempo dopo il Concilio ambianense del 1164 determina; e tale insegnamento può venir impartito senza la *licentia* ecclesiastica. Il bisogno sociale preme, la borghesia avanza e chiede cultura; la maglia ferrea delle prerogative ecclesiastiche a poco a poco si allenta. Ciò si avvera in particolare nelle città popolose; lo abbiamo visto a Genova e lo ritroviamo a Milano. Bonvesin de Riva, a Milano, nel 1288 dà come esistenti otto « professores artis grammaticae », ed oltre a questi ci informa che si trovavano altri 70 e più maestri di grammatica inferiori [2]). Per me è evidente che gli otto *pro-*

---

[1]) Massa, 5.

[2]) *De magnal. urbis Mediolani*, testo del 1288 ed. dal Novati. *Bull. Ist. stor. Ital.* n. 20, pag. 87. La notizia dei 70 « inicialium... litterarum pedagogi », data da Bonvesino, è, nota il Novati, confermata da Galvano Flamma, il quale (si noti) si contraddice, quando parla dei maestri di grammatica, perchè ora ne pone 15 ora 80. Già, a seconda, cred'io, che distingue o

fessores erano dei *magischola*, o dei preti delegati da quelli, ed insegnanti nelle scuole vescovili (il Concilio del 1215 prevede che in una città esistano più scuole vescovili ed autorizza ad aprirne una in ogni chiesa, che abbia i redditi necessari), ma oltre le scuole vescovili tutta una classe nuova si è venuta formando ed è di maestri liberi, alcuni fors'anche sacerdoti, ma privati. Questi insegnano (non oltre però il Donato), ma o sono sprovvisti di licenza, o, più probabilmente, sono ancora legati all'autorità ecclesiastica, [nel 1298 infatti il collegio dei maestri a Genova si aduna nel palazzo arcivescovile, come a Bologna entro chiese], benchè siano oramai meno da essa dipendenti. Cotesti maestri liberi, privati, non investiti di autorità regia o papale, nel 1298, dissi, a Genova compaiono già costituiti in una vera e propria corporazione di docenti, intesa a difendere i loro diritti ed a conquistarne di nuovi [1]). Essere chiusi nel breve ambito della grammatichetta, anzi della morfologia, (dacchè, vedremo, la sintassi fu sempre trascurata), non doveva essere lusinghiero pei maestri laici delle città; poteva rassegnarvisi invece qualche maestro di campagna, come quel Bartolo, che nel 1296 percepiva a Montevarchi 26 denari da Giovanni Bentivegni, per avere insegnato il Donato a Chele, figlio di costui [2]). Nelle città il movimento di conquista da parte dei maestri laici sul finire del

assomma maestri liberi e maestri ecclesiastici, i quali ultimi in una città popolosa, potevano, secondo il Concilio del 1215, essere tanti, quante erano le chiese che potevano dare un beneficio al maestro. Al tempo di Bonvesino, sul finir del '200, tale denominazione di grammatici ai maestri laici o liberi si spiega, avendo riguardo ai progressi di cotesta carriera, di cui parleremo or ora.

[1]) Massa, 4, n. 2.

[2]) Papaleoni, pag. 150-151.

'200, appare evidente da una certa ruggine che nutrono i maestri chierici contro i laici. La ruggine forse era vecchia, e se anche non si può dire con sicurezza diretto contro i maestri liberi il passo di Raterio imprecante a coloro che per denaro vendono *tegenda silentio*, ben contro maestri liberi, laici e cherci, deve essere rivolta l'allusione di S. Bernardo, quando ricorda: « sunt qui scire volunt, ut scientiam suam vendant, vel pro pecunia, vel pro honoribus [1] ». Giovanni Balbi, il grammatico domenicano autore del *Catholicon*, è ancor più amaro contro i laici, i quali appunto in quei dì nella sua Genova facevano concorrenza alle scuole religiose. Laico ed ignorante per lui sono sinonimi, ed a dimostrare la bella tesi egli applica la sua, ahimè !, traballante scienza etimologica: « laycus, id est popularis, et dicitur a *laos*, quod est populus, vel potius a *laos*, quod est lapis, inde laicus est lapideus, quia durus et extraneus est a scientia litterarum » [2]. Che contrasto vi fosse tra scuole vescovili da un lato, e laiche o libere dall'altro, è provato, parmi, anche dal fatto che talora maestri ecclesiastici e maestri privati addivengono ad intese reciproche, che delimitano la sfera d'azione degli uni e degli altri. Così, sempre a Genova, il 14 aprile 1273, Andrea, canonico di S. Maria di Castello, nonchè, pare, *magischola*, e Guglielmo da Novara, maestro libero, si fanno vicendevole promessa di non accettare più per un anno nella loro scuola altri allievi oltre a quelli che già hanno; l'istrumento è redatto « in domo in qua regit dictus magister Andreas [3] », e *regere in scho-*

---

[1]) S. Bernardo, *Serm.* 35, cit. dal Mabillon. *De studiis*, I, 260.

[2]) Catholicon, 2ª parte, (glossario) alla voce *layeus*.

[3]) Massa, pag. 7, n. 3 (1273).

Figura 10.

Roma — Biblioteca Vaticana — Cod. Urbin. 329, fol. 25 — Allegoria — La Grammatica con allievi.

(fot. Sensaini).

lis o *in domo* abbiamo visto essere la frase tecnica, con cui si designa quel sacerdote, il quale insegna nelle cattedrali per delega del *magischola*.

Ma a render meno aspro il conflitto tra scuole vescovili e scuole libere concorse l'indirizzo più pratico che queste ultime a poco a poco vennero prendendo, sospinte dalla necessità stessa dell'ambiente, tutto borghese e commerciale, in cui si svolgevano. Genova e Venezia, città marittime, Firenze e Milano, città industriali e dedite alla mercatura, chiedevano alla scuola ciò che il ginnasio vescovile, tutto grammaticale e filosofico, non poteva dare, cioè la contabilità, la ragioneria, come noi oggi diciamo, l'abaco, per usare la parola d'allora. Già vedemmo Enrichetto genovese prepararsi a divenire scriba di notaio o notaio; alla scrittura di banco si prepara per tre anni sotto Salvo da Pontremoli (che pure è detto maestro di grammatica) il figlio di Giovanni Piacentini nel 1310 a Genova, [1]) nonchè 4 altri ragazzi, e dallo stesso maestro nel 1307 sta un altro giovanetto ad imparare a scrivere lettere [2])—non già quelle delle *Ars dictandi*, — sì bene lettere brevi in volgare, all'uso dei mercanti, corrispondenza commerciale insomma. Boncompagno nella *Rettorica antica*, conferma la nostra distinzione; i mercanti, dice, nelle loro lettere non cercano « verborum ornatum [3]) », perchè quasi tutti corrispondono in volgare. Cambiando il contenuto dell'insegnamento, non solo veniva meno la concorrenza tra scuole vescovili e libere, ma meno vigile e tenace era da parte del clero la sorveglianza e la tutela del suo diritto storico d'investi-

[1]) Massa, 8.
[2]) Id. 8.
[3]) Gaudenzi, *Dettatori*, 142 n.

tura. Così, se esso in teoria non è ancora estinto a Genova neppure nel 1467, quando gli statuti della corporazione dei maestri, per aggregare un socio, chiamano nella commissione esaminatrice, oltre ad un maestro libero, un domenicano ed un frate minore, in pratica, già fin dal 1304, rispetto all'estensione dell'insegnamento, la Corporazione dei Maestri ai nuovi aggregati conferiva il diritto di insegnare «*in quaeumque arte*,—dice il testo,—*vobis videbitur*»[1]). Notisi che l'atto di ammissione è redatto in chiesa e sono presenti nove maestri federati, di cui uno solo si qualifica *presbyter*, il che fa pensare che gli altri siano laici: i maestri liberi a Genova circa l'anno 1300 erano adunque prevalentemente laici; di qui le ire del Balbi.—È un fatto ben notevole questo, che nelle grandi città, nell'epoca dei comuni, l'istruzione assume una fisionomia diversa ed un assetto che non si trova nelle piccole: là, nelle città popolose, abbiamo la scuola quasi esclusivamente libera e privata, che si estende a danno di quella vescovile e cenobiale, senza però del tutto estinguerla; nelle città secondarie invece e nei comunelli rurali assistiamo intanto al sorgere della scuola comunale, figlia della scuola libera, e questa scuola comunale a poco a poco ricaccia addietro e soffoca le scuole vescovili e parrocchiali, fino al punto — in qualche luogo — da estinguerle affatto e da ridurre i giovani chierici a frequentare le stesse aule dei giovani borghesi: tale fatto si avverò per es. a Verona.

La ragione per la quale altro assetto giuridico fu assunto dalla scuola nel periodo dei comuni nelle città grandi ed altro nelle piccole, vedremo appresso; ora giova anzitutto bene assicurarci che il fatto sia reale e siasi avverato,

---

[1]) Massa, 14.

non a Genova soltanto, ma a Firenze, a Venezia, a Milano. I lavori del Debenedetti e dei sigg. Bertanza e Della Santa, (bene illustrato questo nel suo valore dai professori Rossi e Cian), presentano una meravigliosa, precisa concordanza di fatti con quanto abbiamo visto essere avvenuto a Genova, nè ci duole di non possedere documenti relativi a Roma e a Napoli, ove il potere papale o regio dette altro impulso ed impresse altre forme all'insegnamento pubblico.—A Firenze, più che a Genova, è chiaro che i maestri laici dapprima esercitarono l'insegnamento solo inferiore, fino al Donato compreso: erano perciò detti *doctores puerorum*, ed i documenti parlano del contenuto del loro insegnamento, ricordando l'alfabeto, il Salterio e — non sempre — il Donato [1]). Dice bene il Rossi: noi dobbiamo immaginare cotesta scuola libera e laica simile press'a poco ad un istituto, che fondesse assieme le nostre elementari col ginnasio inferiore e preparasse i giovani all'umanità ed alla rettorica, alla lettura cioè dei grandi autori ed alle esposizioni delle teorie rettoriche [2]). Tale fisonomia infatti mostrano pure le scuole fiorentine rette da maestri liberi sì, ma che talvolta sono pure sacerdoti [3]). Presto però queste scuole prendono, come a Genova, un indirizzo pratico e

---

[1]) Debenedetti, pag. 344: Clemenza maestra, insegnava « Psalterium, Donatum et instrumenta ». Un contratto fiorentino del 1313 definisce così il limite dell'insegnamento: « ita et taliter quod... sciat... legere et scribere omnes *licteras et rationes* (corrispondenza commerciale e contabilità) et quod... sit sufficiens ad standum in apotecis artificis » (*ib.* 346). Così pure press'a poco si esprime Giovanni Morelli (ib. 345) Cfr. Rossi, *Rec. al* Della Santa, 771 n.

[2]) Rec. al Della Santa, 772.

[3]) v. Debenedetti, pag. 338, documenti su ser Lapo Nuti, prete e maestro libero e stipendiato da un'arte: così a Venezia un prete stipulava contratto d'insegnamento nel 1405. Cfr. Rossi, 776, ove del documento si dà una lezione più corretta in confronto di quella del Della Santa.

trafficante quale richiedevano i bisogni della borghesia commerciale; esse insegnano la ragioneria, o, come si diceva allora, l' abaco [1]). Questo studio è considerato nei documenti — si noti bene — qualche cosa di superiore a quello della grammatica, e a Firenze come a Genova veniva dopo di quello [2]). È questo un argomento a favor della tesi mia; i maestri laici, relegati nel breve territorio della grammatichetta, quando ruppero dapprima quel confine, non invasero il territorio donde i laici erano esclusi, le *litterae* cioè e la Filosofia, ma trovarono modo di inalzare il grado del loro insegnamento, facendosi una specialità, come richiedeva il bisogno, degli insegnamenti pratici. Già a Firenze ed a Venezia più d'un maestro è pure notaio e, come Enrichetto genovese, così Giovanni di Salimbene, fiorentino, nel 1313 veniva edotto da maestro Betta a « legere et scribere omnes litteras et rationes » (libri di commercio, ragioneria) [3]). Anzi a Firenze ed a Venezia troviamo qualche cosa che non vedemmo a Genova, cioè le maestre, e queste non insegnavano solo alle fanciulle, ma talora anche ai maschi, tant'è che Clemenza a Firenze insegna ad Andrea a leggere e scrivere, « Psalterium, Donatum et instrumenta » [4]). L'insegnamento libero infine parte dall' alfabeto ed, attraverso la lettura (Salterio) ed un po' di grammatica (Donato), sbocca ai fini pratici della ragioneria e dell'arte notaria inferiore, della professione

---

[1]) L'abaco si insegnava praticamente anche nelle botteghe. V. testimonianze in Debenedetti, 345.

[2]) Cfr. passo di Donato Velluti, Debenedetti, 345 n.

[3]) Debenedetti, 348. Per maestri a Venezia notai nel '300 Cfr. Della Santa, 5 luglio 1406; Rossi, 845; Cian, pag. 6 n.

[4]) Id. 344. Per le maestre a Venezia cfr. Della Santa, 30 marzo 1373.

cioè non di notaio (che si apprendeva all' Università) ma di scrivano di notaio pubblico, di impiegato insomma. Ecco come due documenti, fiorentino l'uno, veneziano l'altro, tracciano con mirabile concordia la carriera degli studi che deve percorrere un borghese, dato al commercio: « venne crescendo;—è Donato Velluti che parla del suo figliuolo, nato nel 1342—[1]) puosilo a scuola; avendo apparato a leggere ed avendo buonissimo ingegno, memoria ed intelletto... in poco tempo fu buon grammatico; puosilo all'abaco e diventò in pochissimo tempo buon abachista, poi nel levai... e... (in) una bottega d' arte di lana il puosi alla cassa... e avendoli messo in mano il libro del dare e dell'avere, il tenea, guidava e governava come avesse quarant'anni ». Il documento veneziano, è alquanto posteriore, del 1420 cioè, ed è un testamento di un Simon Valentinis, medico e figlio di notaio, che, condannato a vivere in una società commerciale, deve, come molti oggidì, essere assai deluso dalla sua professione liberale; egli vuole che i suoi figli « mittantur ad scholas, donec sciant bene loqui litteraliter et scribere (alfabeto e grammatica); *deinde* mittantur ad *abacum,* ut discant ad facere mercantias et, si possibile forent quod ipsi discerent auctores et loycam et philosophiam, esset mihi carum (qui parla il dottore) sed non fiant medici, nec juristae, sed solum mercatores »[2]); (e qui parla il padre, che desidera pei figli la ricchezza). La carriera di studio invece che Paolino Minorita traccia nel suo trattato *De regimine rectoris* [3]) è ben altra; è quella,

---

1) cfr. n. 49.

2) Cian, rec. p. 15. Cfr. Della Santa, 3 ott. 1420.

3) pubblicato dal Mussafia, Vienna 1862, cit. dal Debenedetti, 342 n. 3.

noi diremmo, delle scuole classiche, e dalla grammatica passa alla dialettica per finire alla rettorica.

Se sul finir del '200 la scuola libera corrispondeva, dissi, alle nostre elementari ed al ginnasio inferiore, dai primi del '300 in poi, dopo che i maestri liberi avevano fatto del sapere pratico e commerciale il loro territorio, tra scuole cenobiali o vescovili da un lato e scuole libere dall'altro (fossero esse rette da preti o da laici) correva all' incirca quella differenza che oggi passa tra il Liceo e l'Istituto tecnico. Presto tuttavia anche questo confine tra l' insegnamento libero e quello vescovile fu cancellato, e noi vedremo già nel '300 molti maestri, alcuni dei quali celebri per dottrina e per relazioni illustri, come Rinaldo da Villafranca e Donato degli Albanzani, amici del Petrarca, e Convenevole, maestro di lui dal 1315 al 1319, insegnare liberamente, di certo, (e lo attesta il Petrarca) [1]) le lettere, la logica, la filosofia. Perchè ciò avvenisse non occorre pensare che l'antico diritto ecclesiastico della *licentia docendi* venisse violato ed infranto. I fenomeni sociali di solito si svolgono, non rompendo, ma flettendo i principi di diritto precedenti: come il Comune svolgeva libera la sua vita, pur non rinnegando in teoria l'autorità imperiale, ormai di fatto estinta, così la scuola laica, comunale e libera, proseguiva ora la sua via gloriosa senza impacci, dacchè i maestri, anche laici, in linea di diritto, possedevano tutti la *licentiam docendi* e l'avevano conseguita, o all'atto dell'aggregazione loro ai collegi o *arte* dei maestri, o *conventandosi* nelle Università, ove il titolo dottorale e

---

[1]) Cfr. D'Ancona, studio cit. su Convenevole.

la licenza di insegnare venivan sempre concessi per autorità papale dal Cancelliere o *magischola* vescovile. Ma della *Conventatio* parleremo altrove.—Qui ci importa di rilevare che anche a Firenze, come a Genova ed a Milano, i maestri laici costituirono una corporazione od *arte* [1]), della quale cosa invece nessuna traccia troviamo a Venezia. A Venezia lo Stato sussidia maestri poveri e caduti in disgrazia, concede pensioni, dando con ciò a vedere di apprezzare l'opera sociale degli insegnanti, ma questi sono provvedimenti spurii, non prescritti od imposti da alcun statuto [2]). All'opposto, a Genova, il Doge nel 1497 fissava la tariffa degli onorari per l'insegnamento privato [3]), ed altrettanto facevano a Milano gli statuti di G. G. Visconti, ritoccati poi da Ludovico il Moro [4]); ancora a Milano i maestri privati riconoscono l'autorità dello Stato, invocandola collegialmente per essere pagati e per non soffrire dileggi [5]). A Venezia, fra tanti singoli provvedimenti additati dal Cecchetti, non v'è traccia di legislazione scolastica, ed il Cian parmi cada in equivoco [6]) quando crede di averne trovato un cenno: quegli individui che sono ricordati nel documento del 1366, ove si fa appello agli statuti, non sono insegnanti, bensì persone « qui

---

[1]) Debenedetti, 439.

[2]) Cecchetti, pag. 343, anni 1336, 1375 ecc.; per i sussidi al Corbaccino, fiorentino, maestro a Venezia dal finir del '200 ai primi del 300, Cfr. Rossi, 775.

[3]) Massa, 20.

[4]) Rossi, 780 n. 1.

[5]) ib.

[6]) pag. 8 e 9 n. Solo nel 1446 il Senato veneto stipendiò con 100 ducati un maestro, sopprimendo dei sussidi a scolari poveri: Pavanello, cit. e Della Torre, pag. 10.

teneant secum in domo pueros », ossia affittacamere, tant'è che questi fanciulli poi « *vadunt* ad audiendum gramaticam... aliqui vero ad habacum » [1]). Vi fu, è vero, a Venezia, a tratti a tratti, qualche cattedra pagata dallo Stato, poi, dopo il 1443, un ginnasio di Stato, la scuola della Cancelleria, di cui parlano il Sabellico ed il Sanudo, ma esso non fu mai pubblico, nè istituito per il pubblico, bensì fu, a quanto pare, una scuola interna, quasi di palazzo, con un numero fisso di allievi, destinata a preparare gli ufficiali per la severa e chiusa Signoria, [2]), la quale non avrebbe forse, come a Firenze, assunto quali suoi funzionari quei giovani che nella Cancelleria fiorentina giungevano dalle scuole private. Entro tale scuola infatti si insegnava, proprio come aveva pensato fra Paolino, « grammaticam, rhetoricam et alias scientias aptas ad *exercitium cancellariae ac bene scribere* ».—Quali rapporti invece avessero le scuole private fiorentine col Comune è discutibile; costituirono, vedemmo, un'*arte*, tant'è che nel 1316 al n. 61 delle 73 « Artes... que ad dictam gabellam cogebantur, seu ordinatum erat cogi pro comune Florentie », figura l' « *Ars magistrorum gramaticae et abaci et docentium legere et scribere pueros* » [3]). In questo passo è da notarsi la precisa delimitazione dell'insegnamento libero quale noi la rilevammo in confronto delle scuole letterarie e filosofiche dei cenobi e delle cattedrali. Il Debenedetti è sorpreso di trovare pochi anni dopo, nel 1321, in una nuova provvi-

---

[1]) Della Santa, 5 giugno 1366.

[2]) Rossi, 776. Questa scuola nel 1463 pare fosse pubblica, pur essendo particolarmente diretta a scopo cancelleresco. V. ivi n. 1 passo del documento edito dal Della Torre, a pag. 10 n. Cfr. *Dizionario* in Appendice alla voce *Venezia*.

[3]) Debenedetti, 339.

sione la classe dei maestri designata col titolo di *Ars magistrorum gramatice et abachi* ed anche semplicemente *Ars magistrorum gramaticae*, senza menzione più di *docentes legere et scribere pueros;* ma ciò non sorprende affatto chi accetta la tesi mia, perchè qui appunto si ha la riprova dell'avanzata, per così dire, dei maestri liberi e laici, i quali non vogliono essere soltanto maestri elementari, e se talora affermano la loro specialità di maestri di ragioneria, tal'altra, tacendola e chiamandosi senz'altro maestri di grammatica, includono in questo termine vasto, corrispondente alla nostra letteratura, anche quell'insegnamento più alto, al quale a poco a poco erano pervenuti, invadendo il territorio riservato fino allora al clero. A Genova invece, accanto alla scuola privata, pare sia fiorita, se non sempre, almeno per un buon tratto, anche una scuola comunale, come quando era stipendiato con 100 fiorini dal 1374 per un decennio Antoniolo da Calcina [1]).

Tuttavia questa scuola pubblica a Genova non doveva, pare; fare concorrenza forte alle private; lo prova la statistica, la quale (per quanto ci è dato sapere rispetto alla popolazione delle città nostre medievali) ci porta a risultati pressochè uguali nelle varie città per ciò che si riferisce al numero dei maestri e dei loro allievi. Dice Giovanni Villani, parlando della sua Firenze: « troviamo che e fanciulli e fanciulle (notisi) che stanno a leggere da otto a dieci mila (scuole elementari private e forse residui delle parrocchiali); i fanciulli che stanno ad imparare l' abbaco e l'algorismo in sei scuole da mille a mille duecento (scuole

---

[1]) Massa, 8, 9.

libere con indirizzo pratico e commerciale) e quelli che stanno ad apprendere la grammatica e loica in quattro grandi scuole, da cinquecento cinquanta in seicento» [1]) (scuole cenobiali e scuole vescovili, delle quali pel Concilio del 1215, poteva in una città esser più d'una). Queste cifre corrispondono ad una città di circa 100 mila ab., quanti cioè, secondo le cifre del Beloch, dovevano averne pure Milano e Venezia. Orbene a Milano nel 1288 abbiamo, per quanto attesta Bonvesin de Riva, settanta maestri inferiori; a Venezia i calcoli del Cian ci conducono a circa sessanta maestri elementari [2]); a Firenze al tempo del Villani possiamo supporre ve ne fosse da 80 a 100, se noi vogliamo assegnare un maestro ad ogni centinaio di quegli otto o diecimila scolaretti e scolarette ricordati dal Villani.

Cento scolari possono parer troppi per noi, ma non lo erano allora, nè lo furono per molto tempo ancora; noi abbiamo un documento curioso, di molto posteriore, cioè del 1549, che è il testamento del maestro napoletano Lucio Giovanni Scoppa [3]). Questi fu fondatore di una scuola nella quale il maestro, per 80 ducati, più le quote degli scolari, doveva insegnare a ben 100 allievi. Del resto un computo mio, diretto a ritrovare quanti allievi aveva sotto di sè nel 1452 l'unico maestro comunale di Torino, città allora di 10 o 12 mila abitanti, mi condusse ad una cifra approssimativa di 148 scolari. Francesco Agazzi a Vercelli, prima che la peste del 1344 gli spopolasse la scuola, contava,

---

[1]) Villani, *Cron.* tom. VI, Firenze 1823. LXI. c. XCIV, cit. dal De-Benedetti, 340.

[2]) pag. 5; per la statistica degli scolari. cfr. art. mio in *Studi storici* vol. XIV, 132-3.

[3]) in *Arch. stor. nap.* cit.

come egli ci attesta, circa 200 allievi.[1]) Che più? Buoncompagno, è noto, si vantava di averne 500! Si capisce che da solo un maestro non poteva far lezione e tanti allievi, i quali, per di più, essendo, come vedremo, divisi in parecchie classi, non potevano seguire le stesse lezioni; di qui l'origine del ripetitore, che noi troviamo nelle scuole libere di Genova, di Firenze e di Venezia, come lo troveremo nelle scuole comunali delle piccole città, di mano in mano che la scolaresca diventa più numerosa. A Genova, già fin dal 1221, Enrichetto, in casa del notaio, era, dissi, un po' di tutto, scolaro, scrivano, istitutore, e precettore degli allievi più piccoli; più tardi la cosa passò in consuetudine, tant'è che gli statuti del 1444 del collegio dei maestri di Genova prescrivono « *quod magistri docere debeant scholares suos*, vel doceri faciant ». Il Consiglio 441 di Baldo [2]) ci presenta nel '300 il tipo del collegio-convitto privato, nel quale il maestro, proprietario della suppellettile (non però della casa, che è presa in affitto) tiene, un ripetitore ventenne, che, lui assente, ne fa le veci, sorveglia la disciplina, visita le camerate di notte ecc. È il tipo di scuola-famiglia, che ritroveremo presso Rinaldo di Villafranca [3]) ed assai più tardi, presso Vittorino. Così si spiega come Alberico da Marcellise, veronese, nel sec. XIV possedesse di suo i banchi [4]), e come la scuola sul finir del '300, non meno che ai tempi di Guido Fava nel '200, potesse essere venduta da un maestro ad un altro [5]).

---

[1]) Sabbadini, *da cod. braidensi* cit. pag. 11 e segg. « et non habui nisi XL scholares intrantes, ubi consuevi habere eo die (18 ott.) CC. vel circa ».

[2]) dal vol. I, ed. Venezia 1575.

[3]) Biadego, *Rinaldo da Villafranca* cit.

[4]) Id. *Alb. d. Marcell* cit.

[5]) Della Santa, pag. 89-90, e 227; Cian 9.

A Genova ancora abbiamo esempio di cinque maestri che costituiscono con l'approvazione del rettore del collegio una società magistrale da mantenersi per 5 anni: una vera cooperativa tra maestri [1]). Nè manca l'esempio di una società di tre maestri genovesi, che nel 1396 istituiscono una scuola a Cornigliano, affidando l'insegnamento e la direzione di essa al maestro Antonio Guasti di Pontecurone, al quale essi medesimi assegnano uno stipendio fisso, intascando loro, si capisce, il provento delle tasse degli allievi [2]). Noi assistiamo qui adunque al sorgere di un fenomeno nuovo, ben naturale in un'età borghese, voglio dire l'industria della scuola, che suppone da un lato il capitale ed il rischio di chi assume l'impresa scolastica, affittando la casa e corredandola del materiale scolastico, dall'altro crea la classe nuova del salariato magistrale, ossia la classe di quei maestri che, non possedendo loro il capitale per aprire una scuola, fanno una locazione d'opera, a salario fisso, a chi della scuola ha la proprietà. Ma tali casi sono rari: a Firenze, p. es. quando dapprima si diffonde l'insegnamento libero, nel 1299, un contratto tra maestro e ripetitore, rogato dal notaio poeta Lapo Gianni, presenta il carattere giuridico, non di una condotta d'opera, ma di una società di maestri. I proventi della scuola vengono divisi in ragione di due terzi al maestro, un terzo al ripetitore, restando riservate al maestro le regalie degli scolari pel Natale e le multe inflitte, pare, agli scolari stessi; d'altra parte alle spese occorrenti per la scuola concorrono nella stessa proporzione, di due terzi ed un terzo,

---

[1]) Massa, 11-12.
[2]) Id. 40.

tanto il maestro che il ripetitore [1]). Se a Firenze i rapporti giuridici tra maestro e ripetitori siansi sempre mantenuti tali, non saprei dire; certo che il ripetitore divenne a poco a poco, non l'aiuto del maestro, ma il sottomaestro, quello che, crescendo il numero degli allievi, si addossa la fatica maggiore di sgrossare le menti dei più piccoli, mentre il maestro attende ai più grandicelli. Con tutto ciò, ripetitori da giovani furono uomini insigni, come, al dire di Vespasiano da Bisticci, il grande umanista Poggio Bracciolini. Anche a Venezia, naturalmente, sorse la classe dei ripetitori, e ne troviamo già ricordato uno nel 1313, « qui secum (col maestro) moratur in domo pro docere pueros » [2]): ma anche qui sui rapporti correnti fra maestro e ripetitore poco sappiamo, se non forse quanto dalle parole suesposte ci pare di poter desumere, che cioè il ripetitore, come già sappiamo da Baldo, coabitava col maestro e del compenso suo costituiva tutto o parte l'alloggio ed il vitto.

Assai più interessante è un altro fenomeno che vediamo avverarsi più di una volta nelle grandi città, sempre determinato dal bisogno della cultura, che ivi si sentiva, in causa del numero della popolazione e delle necessità di una vita più civile. Noi abbiamo visto sorgere a Genova l'industrialismo, per così dire, scolastico, ossia la scuola esistente per la cooperazione di chi espone il capitale e di chi, a mercede fissa, loca l'opera sua di insegnante. Vedemmo pure cinque maestri a Genova, due a

---

[1]) Debenedetti, 340-1: pubblica il testo del contratto.

[2]) Ottobre 1313: il Rossi (771 n. 2) segnala nel libro del Della Santa notizie di ripetitori sotto le date 9 gennaio 1325 (26) 21 marzo 1357; 23 maggio 1374, 19 novembre 1380, 9 novembre 1382, 12 settembre 1386; 18 gennaio 1386 (87); 4 luglio 1405; 1 luglio 1407.

Firenze, costituirsi in società per esercitare l'industria scolastica dividendone, proporzionalmente, gli utili e le passività: una cooperativa insomma, diremmo oggi, di produzione. Non mancò neppure a Genova e a Firenze l'esempio di una cooperativa scolastica di consumo, e ce la offersero quelle *Arti* o Corporazioni, le quali assoldarono per conto proprio un maestro coll'incarico esclusivo di istruire i figli degli associati all'*Arte*. Tale fenomeno si avvera a Genova, quando nel 1486 l'arte della lana conduce il prete Giorgio da Luni, perchè tenga scuola ai figli dei lanieri ed insegni « toto posse suo grammaticam illos pueros », e ripetono lo stesso patto l'anno seguente con Antonio de Pellegrinis, « grammatice professore ». Il maestro così condotto non ha, notisi, stipendio fisso, ma percepisce una tassa per ogni allievo e l'*Arte* gli garentisce, dapprima 35 allievi per lo meno, poi soli più 30, dandogli allora facoltà di accogliere nella sua scuola ragazzi non figli di lanieri, purchè non più di 10 [1]). A Firenze può darsi che fosse maestro condotto, non da un'arte, ma da una confraternita religiosa, quel prete Lapo Nuti, *doctor puerorum*, che sui primi del 1300 rilasciava ricevute di denari riscossi da tale società [2]); ma se questo fatto è dubbio, è indiscutibile invece che nel 1472 a Firenze l'*Arte della lana* cercava un maestro e gli si offriva il Domizi, già insegnante comunale a Pistoia [3]).

A ben conoscere la natura della scuola libera italiana giova certo moltissimo lo studio degli statuti del Collegio

---

[1]) Massa; cfr. *Rassegna* mia in *Giorn. stor.* 1907, pag. 112.

[2]) Debenedetti, 338 n. 3.

[3]) V. documento ed. dal Pintor, da me cit. ivi n. 1.

dei maestri di Genova, i soli che ci siano pervenuti. Essi sono del 1444 e si mostrano ispirati da un forte spirito di corpo, da una solidarietà intesa a vincere la concorrenza fra colleghi, a tener alto il decoro al di fuori, ad estendere la propria potenza, a conquistare nuovi diritti e a difendere quelli acquisiti. Tasse ed esame di entrata per l' ammissione al collegio, indagini sulla probità dell' iscrivendo, obbligo di non accettare gli allievi di altri maestri, se gli insegnanti precedenti non sono stati da quelli pagati, divieto di sottrarre al collega ammalato gli allievi, ma dovere di accoglierli e istruirli sino alla guarigione del loro maestro;, prescrizione ai maestri di imporre ai loro allievi il rispetto per gli altri insegnanti, ecco le principali disposizioni fra le tante particolarissime, che gli statuti genovesi prescrivono [1]).

Nelle grandi città adunque, oltre alla scuola pubblica, che spesso non mancava, l'istruzione libera suole prender vari aspetti: o è tenuta da singoli maestri privati, o è condotta da una società di maestri proprietari ed insegnanti, o è istituita da capitalisti, che stipendiano un maestro, o, infine, è aperta da una corporazione a vantaggio dei figli dei soci. Erano però tutte scuole nelle quali bisognava pagare; ai poveri nullatenenti che volessero studiare, provvedevano o alcuni lasciti di beneficenza, come quello fatto a Milano nel 1473 da Tommaso Grassi [2]), oppure prestavano l'opera loro le parrocchiali, gratuite per prescrizione dei Concili. Vero è che anch'esse, pare, erano venute deformandosi; viene il sospetto infatti che i parroci,

---

[1]) editi per intiero dal Massa, pag. 23 e segg.

[2]) Venosta, cit. pag. 7.

per sgravarsi del peso fastidioso, abbiano cominciato a scaricarlo sui loro vicari e dipendenti, quando si trova nei documenti traccia di maestri liberi dimoranti in casa di un parroco, come il Corbacchino a Venezia sui primi del 1300 [1]); chissà che dal parroco egli non avesse la casa *gratis* coll'obbligo d'istruire per niente, in vece sua, gli scolari poveri della parrocchia!

Oltre a tutte queste svariate forme di scuola, esisteva ancora, come è naturale, ed anzi fioriva presso i principi e le classi più elevate, l'insegnamento privato a domicilio: il precettore insomma di casa. Se non fosse ovvio di per sè supporre l'esistenza di questi maestri, essa ci verrebbe provata dalla vita di molti umanisti, che, come il Guarino di Lionello d'Este, furono precettori di principi. Noi abbiamo ancora notizia della mercede in natura, che a Mantova Vittorino da Feltre percepiva dai Gonzaga [2]), e notizie sui maestri alla corte dei Carrara ci ha offerto pure, or è poco, Ezio Levi [3]). Tali maestri, o pedagoghi di famiglie private, esistevano anche in città democratiche e commerciali, come a Genova; ma ivi è notevole il fatto che gli statuti del Collegio dei maestri nel 1444 vietavano ai maestri di famiglia di istruire più di 10 allievi. Non si voleva adunque una concorrenza sleale, a danno delle scuole libere; chi faceva il pedagogo domestico non doveva togliere gli allievi ai professionisti liberi, ma istruire solo i figli del suo padrone, o al più di due o tre famiglie dello stesso ceppo.

---

1) Della Santa, 22 luglio 1322.

2) Davari, pag. 6 n. 2: erano « tre moggia di frumento, due carra di vino. due staia di legumi. 2 bozzole di olio, due soghe di legna, 2 quarte di sale, 2 pesi di formaggio opusc. al mese.

3) cit.

Figura 11.

Venezia — Biblioteca Marciana — Cod. Marc. lat. XIII, 2 — *Dottrinale* del Villadei — UN MAESTRO (Alessandro?) IN CATTEDRA.

(fot. Bertani).

Nello studio delle scuole private ho riservato per ultimo la questione più grave, quella della loro origine, la quale, se in ordine cronologico avrebbe dovuto essere svolta prima, è però tale che non può essere trattata, se prima non si possiede bene ogni dato sulla natura e sul funzionamento di dette scuole. Una cosa prima e sopra tutto va posta bene in rilievo: i documenti più antichi sulla scuola libera a Firenze risalgono al 1277, a Venezia al 1287, per Milano la data di Bonvesin, 1288, è per ora la più remota che possediamo. A Genova la data più antica vedemmo essere quella del 1221. Pare a me che non sia folle dedurre una conclusione grave; non può essere la sola mancanza di documenti quella che rende irreperibile, o quasi, un nome di un maestro laico avanti il 1200. Troppi sono gli atti pubblici, i cartari di chiese, gli atti notarili anteriori a quell'età, venuti ormai alla luce, e nelle qualifiche di mestiere od arte di qualcuna fra le mille e mille persone ricordate, se ne dovrebbe pur trovare più d' una designata chiaramente come maestro *di scuola* laico e per lo meno libero, se questi maestri fossero davvero esistiti ed in numero notevole. Io non credo ragionevole voler ad ogni costo trovare negli istituti che ci presenta l' età comunale, sempre e dovunque una resurrezione di un fenomeno già avveratosi nell'età antica, ed il supporre che questo, conservatosi interrottamente, per quanto debolmente, nell'età di mezzo, nell' evo nuovo si dischiuda nuovamente aperto e limpido. Che maestri privati nell'età anteriore al '200 siano esistiti io non nego di certo; è così naturale e possibile che in ogni età un padre abbia accolto in casa propria un dotto, il quale istruisse il proprio figlio, sono tante le vie per le quali anche in età di monopolio scientifico ecclesiastico, un

laico potrebbe essersi addottrinato, che negare assolutamente l'esistenza, prima del '200, di maestri laici sarebbe un voler esporsi da un momento all'altro ad una solenne smentita, che un documento nuovo potrebbe recare. Tutto ciò che si può dire è che nessuna testimonianza, neppure quella tanto vantata di Raterio, toglie ogni dubbio in chi indaga l'esistenza di maestri laici; il passo di Raterio, quello di S. Bernardo, qualche altro accenno, sono barlumi, se vogliamo, anche prove, che inducono a ritenere probabile l'esistenza, di per sè ovvia, di istitutori *privati* ed anche di scuole *libere* ma tenute forse da ecclesiastici e da monaci.

Che i maestri *libere*, specie se laici, conquistassero a poco a poco il diritto d'insegnare, strappandolo al clero che ne teneva la prerogativa, — che tale conquista sia passata per gradi, ed ai laici prima il clero concedesse il diritto d'insegnare nelle scuole inferiori, poi questi, specializzandosi nell' insegnare materie pratiche, estendessero di mano in mano anche il loro territorio didattico — tutte queste sono ipotesi mie, che paionmi strettamente legate ai fatti, quali si svolsero a Genova e, lo vedemmo ora, anche altrove. Ma ciò che invece non è interpretazione o tesi, ma puro fatto, è questo: il '200, — il secolo dei comuni lombardi e toscani, l'età che col divenire delle borghesia e col fiorire dei traffici, vede sbocciare la poesia del dolce stil nuovo, la pittura di Cimabue e di Giotto e la scultura di Nicola,— vede pure, se non sorgere, certo rapidissimamente diffondersi una scuola, non più vescovile, non più cenobiale, ma laica. Laica però significa non già irreligiosa, ma più vicina alla vita, meno irrigidita da precetti e da formole, meno chiusa agli aliti freschi, i quali dalla vita giungevano, che non fossero

quelle nascoste nei chiostri od allogate nei portici delle cattedrali.

Sarà una scuola laica *libera*, già dissi, nelle grandi città, *comunale* nelle piccole, ma nell'uno e nell'altro caso una scuola civile, una scuola cioè che, se anche segue la tradizione e pone in mano ai ragazzi il Salterio, preparerà dei cittadini, dei mercanti, dei padri di famiglia, non dei monaci o degli asceti. Il maestro stesso è ora cittadino, è padre di famiglia, è uomo d'affari; la scuola stessa è imparentata col notariato, e l'insegnamento non è più dato *gratis pauperibus*, come volevano i Concilii, ma contrattato e mercanteggiato come una merce: non è più carità. Forse la legislazione scolastica di Innocenzo III e di Onorio sui primi del '200, dette più saldo e vigoroso assetto alle scuole vescovili, appunto per tentar di salvarle di fronte al nemico che avanzava, all'istruzione laica; e la gratuità della scuola ecclesiastica, forse, già esistente di fatto, ma solo allora sancita nel diritto ecclesiastico, mirava appunto, a far sì che profonde fossero le radici, le quali la scuola vescovile teneva abbarbicate al popolo. Alla gratuità forse si deve se le scuole vescovili quasi dovunque sopravvissero nel '300 e ripresero nuova vita nel '400, preparandosi a trasformarsi nel '500 negli attuali seminari.

Noi accompagneremo d'ora innanzi lo svolgimento storico delle scuole laiche, seguendole nel doppio sviluppo che esse parallelamente svolsero, di scuole libere cioè nelle città grandi, di scuole libere, che a poco a poco si trasformarono in comunali, nei piccoli centri: non dimentichiamo però, che quasi sempre, in ogni città accanto alla scuola

— libera o comunale — sopravvive la scuola vescovile e parrocchiale *gratuita*, frequentata solo più dai chierici, poveri; di qui il suo lento trasformarsi da scuola popolare in istituto di carità [1]).

---

1) Secondo me, deve essere diretta a frenare la concorrenza che alle scuole libere a pagamento facevano le parrocchiali gratuite quella disposizione degli Statuti dei maestri genovesi del 1444, per la quale « nullus civis Ianuae, vel exsterus, mittere possit pueros suos ad scholas alicuius presbyteri sacerdotis vel clerici, qui habeat ultra numerum puerorum decem » (Massa, 26) Che si trattasse di scuole ecclesiastiche elementarissime, e perciò parrocchiali, lo dimostra il fatto che nel 1483 a Genova, ad istanza del Rettore dei maestri e *per ordine dell'arcivescovo*, un prete rimette a detto rettore la sua scuola, tranne 15 scolari « legentes a primo latino infra », perchè riconosce essergli illecito insegnare « et maxime scholaribus latinantibus ». Esso non doveva essere di quei maestri che, pur essendo preti avessero ottenuto la *licentia*, o per *conventatio* universitaria, o per aggregazione al Collegio, previo esame.

CAP. VI.

Dalle scuole libere alle scuole comunali.

Richiederà non breve dimostrazione la tesi mia, per la quale le Università non sarebbero nella loro origine se non trasformazioni delle scuole vescovili medievali, e rappresenterebbero un graduale adattamento del principio giuridico della *licentia docendi* canonica, venutosi formando da Eugenio II in poi, alle condizioni della vita proprie dell'età comunale. Gli anelli di congiunzione fra scuola vescovile ed Università noi li troveremo: primo, nella facoltà di conferire lauree riservata al vescovo od all'arcidiacono, a quella guisa che già da molti secoli il diritto canonico dava a questi la facoltà di concedere gratis altrui la facoltà d'insegnare; — secondo, nella gratuità dell'insegnamento per gli allievi della diocesi, gratuità però che, se spiega gli sdegni di Buoncompagno contro i maestri che si fanno pagare, sottintende tuttavia il diritto dei professori a «facere col-

lectas» fra gli scolari forestieri, con tutto consenso di teologi sottili nel distinguere, come Raimondo di Pennaforte. Nell'antico Studio bolognese assistiamo al fenomeno democratico di un corpo — *Universitas* — di studenti liberi, organizzati come uno stato nello stato, i quali eleggono di per sè i loro maestri; ma questi maestri eletti per votazione, conseguendo la laurea davanti all'arcidiacono, ricevono dall'autorità, che ne è storicamence investita, la facoltà d'insegnare; così il diritto storico si concilia con il diritto nuovo elettivo e popolare. — Tutto questo cercheremo dimostrare in seguito, ma intanto che le scuole comunali, poi sorte nel secolo XIV—più specialmente, ma non esclusivamente nelle piccole città e nei villaggi — traessero origine dalle scuole libere non è una tesi che, come quella dell'origine delle Università, abbia bisogno di essere dimostrata; essa è un fatto evidente di per sè, alla semplice lettura dei documenti, i quali ci fanno assistere, vedremo, ad un progressivo assorbimento da parte del Comune della scuola libera preesistente. Ed il passaggio è rapido davvero : sul finire del '200, dissi, compaiono in parecchie città i maestri liberi e sui primi del '300 alcuni maestri appaiono già, mi si permetta di usare la brutta parola moderna, municipalizzati. Talora, trasmettendosi, com'era d'uso, l'ufficio scolastico di padre in figlio, il padre compare come maestro libero, il figlio è già maestro a servizio del Comune, o almeno appare già al Comune poco o tanto vincolato [1]).

Perchè questo fenomeno si avvera di preferenza nelle piccole città? Il Rossi adduce una ragione sola, quella economica, e suffraga la tesi con prove tali che, senza dub-

[1]) Così a Mantova; Cian *Belcalzer* 14; dal D'Arco.

bio, non è lecito negare che tale ragione non abbia avuto molta parte in un fenomeno-giuridico di sì grande rilievo. Nelle città popolose la frequenza delle scuole era tanta che ai maestri, anche senza il sussidio del denaro pubblico, non potevano mancare, anzi sappiamo che non mancavano, guadagni sufficienti. Non così nei piccoli comuni: ivi la scarsità degli allievi non permetteva al maestro di sostenersi colle sole tasse; nessun grammatico avrebbe aperto scuola a Vigevano od a Rieti, se il Comune non lo invitava, garentendogli un minimo di guadagno. Sta il fatto—ben nota il Rossi—che in alcune città è il maestro libero che chiede di ripararsi, dirò così, sotto le ali del Comune, perchè da solo egli non può difendersi dalla miseria: così a Lucca Filippo, *doctor puerorum*, dopo la pestilenza del 1348, vede tanto assottigliata la sua scolaresca, che è costretto a chiedere al Comune uno stipendio; egli dichiara che « pro paupertate civium et paucitate numeri puerorum non potest vivere et alimenta sibi aeque opportuna habere ». Altrettanto avviene, pure a Lucca, dopo la peste del 1374 [1]), mentre a S. Geminiano, (terra cui, per essere di pochi abitanti, non occorreva la peste,) è il Comune stesso il quale, nel 1338, rileva che è necessario stipendiare un maestro con 50 libre annue, se no, nessuno apre scuola nel paese, « et sine magister, qui doceat pueros dictae terrae, stari non possit » [2]). Le condizioni economiche adunque hanno una parte grandissima ed innegabile per spiegare come dalle scuole libere siasi passati alle comunali. Ma non spiegano tutto: perchè anche nelle grandi città,

---

[1]) Barsanti, pag. 50 e segg. id. 195; Rossi, 778, n. 2.
[2]) Davidsohn, II., 314, n. 2386; Rossi, 777, n. 2.

come a Genova, si ebbero già nel 1374, secondo il Belgrano, maestri pagati dal Comune, condotti? [1]) E dico a bella posta *condotti*, per non confonderli con quelli i quali a Venezia ottenevano, vedemmo, sussidi o per vecchiaia, o, come il Corbaccino, per essere aiutati in qualche infortunio. [2]) Viceversa in città piccolissime, come a Sarzana la scuola comunale ritarda a sorgere fino al 1388 [3]), ed a Vercelli, anche dopo la peste del 1348, che ha tanto spopolato la scuola di frate Francesco da Agaciis, vercellese, questi continua a far scuola per conto suo, pare, dacchè qualifica sè stesso semplicemente come *docens Vercellis* [4]). E poi, col passare dallo stato privato a funzione pubblica, non perdettero la scuola ed il maestro la loro libertà di insegnamento, non furono sottoposti ad ispezioni, a determinate regole di orario, di calendario, che a Genova invece erano fissate liberamente dal Collegio stesso dei maestri? Sì certamente, e noi vedremo tale fatto dovunque e costantemente. Una ragione politica, oltre l'economica è lecito supporre che abbia contribuito a municipalizzare la scuola; ma quale essa sia stata e quanta efficacia abbia avuto, non è lecito fissare *a priori*; è opportuno seguire cronologicamente il bandolo dei documenti e leggerli a fondo, per vedere, via via, col passare degli anni, quali assetti nuovi veniva assumendo qua e là la scuola.

Un fatto importante e sicurissimo è questo intanto, che maestri di diritto e di notaria stipendiati dai Comuni ne

---

1) Belgrano, pag. 166. Antoniolo da Calcina fu allora stipendiato dal Comune con 125 fl. all'anno ed ebbe tale ufficio fino al 1381.

2) Cecchetti, luog cit. Rossi, 775.

3) Mannucci, 162.

4) Sabbadini, *Da cod. braidensi*, pag. 11 e segg.

troviamo numerosi assai nel '200 in tutte quelle città, ove, vedremo, noi ritroviamo scuole giuridiche, che più o meno cercano di imitare quelle di Bologna; così a Padova, Verona, Arezzo, Reggio, Novara, Vercelli ecc. Qui anzi, noi lo rileveremo, si fa costante l'uso che gli scolari nominino e scelgano i loro dottori ed il Comune li paghi. Questo vediamo chiaramente a Padova ed a Modena, ove sui primi del '300, gli scolari sostennero una lotta contro il Comune, che voleva venir meno a questa consuetudine [1]). Del resto anche a Bologna gli statuti del 1290 editi dal Gaudenzi presentaoo appunto questi due fatti: 1° stipendio comunale; 2° nomina dei maestri da parte degli allievi. Il primo professore con stipendio comunale è Grazia nel 1282. A Modena, anche, nel 1281 troviamo dei professori di diritto pagati dal Comune [2]); di grammatica invece il Bertoni, forse per mancanza di documenti, non trova un maestro pagato dal Comune prima del 1412. [3]) Certo, sui primi del '200, Boto di Vigevano, allievo di Boncompagno, ivi insegnava rettorica in una scuola aperta al pubblico, ma sua, ove gli scolari facevano pure da copisti delle sue opere [4]). — Insomma, è di grande importanza tener fermo che le scuole di diritto e di notaria prima, poi quelle di grammatica, furono, da libere che erano, attratte alla dipendenza più o meno diretta del Comune per mezzo dello stipendio. Oltre alla ragione addotta dal Rossi a-

---

[1]) Sandonnini, Doc. II (1329), pag. 112-113.

[2]) id. 96. Il maestro fu Niccolò Matarelli, pagato 100 L. all'anno.

[3]) Bertoni, 171.

[4]) Bertoni, 166; l'operetta di questo retore lombardo, allievo di Boncompagno, fu composta a Modena nel 1234; egli stesso dice d'averla fatta trascrivere dagli allievi.

dunque, per spiegare il progressivo passaggio delle scuole grammaticali alla dipendenza del Comune, ve ne fu dapprima anche un'altra, l'analogia cioè con quanto sul finire del '200 avveniva nelle Università. Senonchè la corporazione degli studenti universitari, più numerosi e più adulti che non quelli di grammatica, seppe opporsi all'invadenza del Comune, difendendosi, come vedemmo a Modena, e riuscendo a conservare la propria autonomia, senza rinunziare agli stipendi comunali. Le scuole di grammatica invece, isolate, rappresentate in ogni cittadina da uno o al più due o tre maestri poveri, — coll'accettare lo stipendio comunale—divennero a poco a poco mancipie del Comune e sottoposte all'arbitrio di esso, finanziariamente e didatticamente. Ma che le scuole, anche comunali o d'istituzione privata, considerassero se stesse come una propaggine delle Università e ne volessero quindi seguire i sistemi anche economici, lo prova il fatto che sia nel sec. XIII a Portovenere presso una scuola fondata da un benefattore [1]), sia nel 1416 a Cuneo in una scuola comunale [2]), troviamo dei maestri di grammatica che considerano se stessi e si fanno considerare dal Comune e dal benefattore, come compresi nel diritto dell' immunità, che Federico I nel 1158 aveva conferito agli scolari bolognesi e, subito appresso, papa Alessandro III aveva riconosciuta applicabile anche agli scolari vescovili. Ma v'ha di più; neanche l'analogia colle Università basta da sola a spiegare il fenomeno della scuola libera, che diviene comunale. Che i magri proventi dell'insegnamento nelle piccole sedi abbiano spinto

---

[1]) Falco, loc. cit., anno 1262.

[2]) Gabotto. *Dizionario,* 299 (Cuneo, 1416).

la scuola a cercare protettori, prima ancora di sottomettersi al Comune, è indubitato, e noi siamo in grado di addurre prove positive poggiate su documenti testè pubblicati.

Vedemmo a Genova nel '300 un caso di condotta privata fatta da alcuni maestri capitalisti, che, a scopo industriale, apersero scuola in Cornigliano; [1]) a Portovenere abbiamo invece, molto anteriore, l'esempio di una condotta privata fatta con fine di beneficenza; un terzo esempio di condotta privata ci viene offerto da un documento, edito di recente, dal quale risulta come nel 1322 un maestro di grammatica, Gerardino, figlio di un altro maestro, Albertino (ecco un altro maestro laico dell'estremo '200 ed ecco un'altra famiglia di insegnanti) « locavit se et documentum suum » (cioè il suo insegnamento) a certi Giovanni e Guidone Padella, nonchè Francesco Zapellari in Cividale di Quarantolo, « ad docendum in arte grammaticae illos pueros quos [illi dabunt ». Al maestro veniva assegnato uno stipendio di 22 libre annue, più da mangiare e da bere (alimenta et potus); della casa però non si parla affatto [2]). Vi è insomma un piccolo mazzetto, per ora, di documenti, i quali colle loro date farebbero pensare ad uno stadio intermedio tra quello libero e quello municipale, che la scuola avrebbe attraversato nei piccoli centri, lo stadio, dirò, dell'insegnamento privato sovvenzionato, o — come nel caso di Cornigliano — istituito da una società di privati cirtadini.—Questi fatti tuttavia avvengono in villaggi e qui il Rossi ha indubbiamente ragione di ri-

---

[1]) Massa, 40.

[2]) R. *Dep. di stor. patr. Modena. Rende.* in *Boll. d. Minist. P. I.* 8-9 Giugno 1911, pag. 2006.

conoscere nella povertà la causa del passaggio della scuola sotto i Comuni. Ma nelle città vescovili? Quivi, via via che ci avviciniamo al '400, cresce il fervore degli studi, non commerciali solo, ma classici; le statistiche ci dicono che aumenta pure il numero degli scolari; qui e là, vedremo, si mandano alle scuole comunali anche i chierici, chè le scuole vescovili languiscono, anche in città come Genova e Siena. Tolto il caso di un disagio momentaneo, come a Lucca in seguito alla peste, c'era qui bisogno di chiedere aiuto al Comune, ? o non sarebbero bastati dei sussidi una volta tanto, come quelli che Venezia dette ad un maestro, il Corbaccino, cui era bruciata la casa?

Il fatto è che col procedere del tempo le ragioni, non economiche e neanche di analogia politico—giuridica con le Università, ma solo politiche, del passaggio della scuola al Comune, appaiono sì chiare che il Comune stesso abolisce i contributi degli scolari e si addossa intiera la spesa della scuola; aumenta però, coi suoi oneri finanziari, anche i diritti sulla scuola, fino a renderla una vera e propria funzione pubblica in balìa assoluta dei pubblici poteri e delle capricciose maggioranze prima, del Signore poi. [1]) Non va infatti dimenticato che in parecchie città, come a Verona sotto gli Scaligeri, a Mantova sotto i Bonacolsi, a Ferrara sotto gli Estensi, furono appunto le Signorie quelle che più ebbero cura di far fiorire le scuole pubbliche e comunali, e forse non per mecenatismo soltanto.

È opportuno intanto segnare le date delle più remote notizie di scuole comunali in varie città; a Torino essa

---

[1]) Questa parabola, per così dire, delle scuole libere, via via attratte dal Comune, risulta chiara a Pistoia, dal lavoro dello ZANELLI, cfr. recensione mia, in *Giorn. stor.* 1901, vol. cit. pag. 163.

cade al 1327, a Lucca al 1332, a Pistoia nel 1332, a Moncalieri nel 1347, a Rieti al 1380, secondo il Sacchetti, ma v'è notizia invece di un maestro Mondino, veneziano, stipendiato dal Comune nell'anno 1360. A Brà il primo maestro stipendiato lo troviamo nel 1357, a Vigevano nel 1377, a Sarzana nel 1388, a Novara nel 1412. [1]) Le due date estreme, la più antica e la più recente, che io conosca, rispetto ad una scuola divenuta comunale, sono: Ivrea, 1308 (anno in cui il Comune garantiva a maestro Faccio che nessun maestro libero avrebbe potuto insegnare in quella città: dunque monopolio comunale dell'istruzione! [2]) e S. Marino, comune libero (si noti), che, o non ebbe scuola nel 300, o, come Venezia, repubblica, preferì fino al 1418 la scuola libera e privata, a quella di stato. Non manca l'esempio di qualche Comune, che, come quello di Fossano, negli statuti suoi dichiara espressamente di lasciare libero a tutti l'insegnamento [3]).

Ma il Comune, già lo dissi, non assume di un tratto l'ufficio di pubblico educatore, anzi il passaggio al Comune è graduale e l'autorità pubblica, prima di governare e reggere, incomincia a sussidiare e, insieme, a vigilare. La tenuità dello stipendio, che da principio il Comune fissa al maestro, il fatto poi che il maestro insegna in casa sua, finchè il Comune gli destina un'abitazione [4]), la curiosa circostanza che, anche quando le scuole sono comunali, troviamo qualche maestro il quale, come Alberico

---

[1]) Torino, Gabotto, *Diz.* 257: per Pistoia, Rieti, Vigevano, Lucca, cfr. rassegna mia in *Giorn. stor.* 1907. 105 n. 1, per Novara, Lizier. pag. 16.

[2]) Statuti del 1308 in *M. H. P.* Leges Municip. I, 1344.

[3]) Gabotto, *Stato Sabaudo*, III, 265, n. 2.

[4]) Questo fu l'ultimo passo, la casa per la scuola a Pistoia fu comunale solo nel 1514; ma a Cesena ciò si avverò nel 1456 e 1476; a Brescia nel 1440, a Vigevano nel 1377 ecc. *Studi Stor.* XIII. 126.

di Marcellise, possiede di suo i banchi e la cattedra [1]), sono tutte prove evidenti che questi maestri pubblici non sono altro che maestri privati, a poco a poco municipalizzati. E fra i maestri liberi, o già comunali, indifferentemente, va cercando i candidati quell'ufficiale del Comune di Pistoia, che nel 1360 (la data l'ha fissata il Novati) compilava quella *Nota di tutti i maestri che sono in Toscana* [2]). — Io credo che, come l'anello di congiunzione più saldo tra le scuole vescovili e le Università va ricercato nella *licentia docendi*, che ancora nelle Università al vescovo, o a chi per lui, è riservato di conferire, così qui, tra scuole libere e scuole comunali, forma punto sicuro di riannodo la consuetudine rimasta a lungo nelle comunali di far pagare al maestro da ogni singolo scolaro una data quota, proporzionata all'altezza degli studi o — se vogliamo dire — alla classe dello scolare. Che cosa era questa tassa, se non il residuo dell'antica mercede data ai maestri privati dai padri degli allievi? La misura della tassa scolastica, o tariffa, fin dal principio fu fissata dal Comune [3]), a quel modo stesso che anche nelle città grandi, a Genova per es. vedemmo il Comune pubblicare per l'insegnamento, come per ogni altra cosa, i prezzi. Solo appresso, i vincoli fra maestro e Comune vanno facendosi via via più stretti. Coll'abolizione delle tasse o contributi degli scolari, avvenuta a Modena già nel 1397 o nel 1430, a Torino nel 1460, a Pinerolo nel 1434, a Lucca nel 1450 [4]), il maestro diventa

---

[1]) Biadego, *Alberico da Marcellise*, cit.

[2]) edita dal Bacci; cfr. Novati, *Miscell.* cit. ann. V, fasc. 14. pag. 25, Cfr. *Giorn. stor.* XLIII, 113.

[3]) a Pistoia (Zanelli, 37) ad Acqui (Biorci, tom. II, pag. 167 n. 2); Caramagna Piemonte. (Gabotto, *Supplem.* 108 n.).

[4]) Rass. mia in *Giorn. Stor.* LIII, 1907, 107 n.; Gabotto, *Suppl.* 115 e 116.

economicamente asservito dal Comune, dal quale trae ogni suo provento. Ancor più egli diviene ligio al Comune e funzionario di esso, via via che questo gli assegna una casa, lo sceglie a suo piacimento, o mediante concorsi o per mezzo di chiamata libera, lo difende dalla concorrenza dei maestri liberi [1]), vietando a questi di dimorare nel territorio, lo circonda di favore, dispensandolo, non già dal servizio militare, (esenzione in uso nel '200 [2]), ma che nel '400 non aveva più ragione di essere), bensì da parecchie, tasse e dazi, come quelli del vino e del sale [3]).

L'uso di concedere al maestro la casa, a spese del Comune e — più di rado — degli scolari, cominciò nel '400; nel '300 io non conosco altri esempi all'infuori di quelli di Brà (1373; pagata dagli scolari) di Vigevano (1377; pagata dal Comune) e di Macerata (1391 ; pagata dagli allievi) [4]). A Modena nel 1397 e nel 1434 si assegna invece al maestro una somma per pagare l'affitto [5]). Nel sec. XV tale consuetudine si diffuse e si aggiunse quella di provvedere all'insegnante anche il mobiglio : tanto egli era ormai randagio e lontano dalle condizioni dei maestri liberi del'200 e del'300, padroni di biblioteche, di poderi, di mobiglio, di attrezzi scolastici! Fissiamo intanto qualche data: nel 1421

---

1) Ivrea, 1308, v. pag. 173, nota 2. (Rieti). SACCHETTI, 17.

2) a Brescia (VALENTINI, *Statuti di Brescia*, in *Nuov. Arch. Ven.* XV, 1, 1898, pag. 54; a Ferrara nel 1264 sotto Obizzo la Este. BORSETTI, *Alm. Ferr. Gymn.* part. I, pag. 11.

3) Questo anche a Genova era concesso ai maestri liberi. MASSA, 11 e n. Id.; per le esenzioni v. passi nel GABOTTO e *Suppl.* più aggiunta mia in *Studi storici*, XIII.

4) cfr. n. 19. Cfr. per RIETI, *Studi Storici*, XIII, 122, per Lucca, *Giorn. stor.* 1907, 106 n. 4, per S. Marino, ivi, 110.

5) BERTONI, 200 e 212.

a Brà vien provvista dagli scolari al maestro la casa col letto; nel 1434 il Comune di Cuneo, assegna la casa, nel 1440 la concede Brescia, nel 1445 fa altrettanto Moncalieri, nel 1454 Savigliano, e poi Cesena (1456 e 76), in fine Cuorgnè (1483) e Racconigi (1485). A Pistoia solo nel 1514 si provvide una casa ad uso esclusivo di scuola, separata dalla abitazione del maestro; così solo allora il maestro si trovò fuori di casa propria a far lezione. La tradizione secolare, che dai greci in poi identificava la casa del maestro con la scuola, era rotta! Notevole fatto: proprio in quello stesso anno il Comune di Pistoia invade anche le aule scolastiche, ormai sue, e due cittadini sono incaricati di fare frequenti visite ai locali, riferendo al Comune sui maestri e sugli allievi. Prima a Pistoia gli uffiziali della Sapienza avevano giurisdizione solo sulle scuole di diritto, quelle cioè che vedemmo nel '200 sorgere per opera dei Comuni; cogli statuti del 1498 tale giurisdizione era stata estesa alle scuole minori di grammatica e di rettorica. Ora l'autorità di questa magistratura comunale, nel 1514, da disciplinare si trasformava in didattica, dacchè ad essa non spettavano più soltanto le nomine, le conferme, la compilazione del calendario colle vacanze, ma un vero e proprio diritto di giudicare in merito, rispetto la capacità e la diligenza del maestro. I bidelli stessi, pagati dal Comune, erano incaricati di informare gli ufficiali della Sapienza, se l' insegnante mancava, ed all'assenza corrispondevano ritenute sullo stipendio [1]).

Quali fossero gli stipendi comunali assegnati ai maestri si vede nelle tavole date dal Gabotto pel Piemonte e dalle

[1]) *Giorn. stor.* 1901, recensione mia allo ZANELLI, cit. pag. 167 n. 2.

Venezia — Chiesa di San Giorgio Maggiore — *Tomba di Boninconitro de' Boateri, Abate della Chiesa e professore di teologia* (m. 1380) — (Cfr. CICOGNARA, *Iscriz. Ven.* IV, 525).

(fot. Bertani).

aggiunte da me fatte per le altre città d'Italia non piemontesi; a tali quadri ancora aggiunte si possono fare, con le cifre che ci è dato spigolare in lavori usciti più di recente, e sopratutto coi dati offerti dal *Supplemento al Dizionario dei maestri*, dello stesso prof. Gabotto. Vero è che, come rileva il detto professore, queste cifre nulla di nuovo aggiungono; se mai, a mio giudizio, conservandosi in un dato tempo quasi del tutto eguali in città fra loro distanti, attestano quanto liberamente giocasse la concorrenza e come le organizzazioni dei maestri privati per nulla turbassero la legge economica dell'offerta e del bisogno. Viaggiavano così facilmente quei maestri di un dì, che proprio non s'avverava il caso di una crisi d'abbondanza in un luogo, cui facesse riscontro una di deficienza in un altro! Se ne trovavano di veneti a Genova, a Rieti, di toscani a Venezia, veronesi in Piemonte, cremonesi a Verona, a Lucca, a Pavia, e persino un pugliese a Lizzana in Val Lagarina (Lombardia) [1])! In generale già notammo che gli stipendi pubblici vanno, col tempo, crescendo, sia pel maggior prestigio e la dottrina dei maestri, sia, più probabilmente, pel maggior bisogno e la cresciuta richiesta di cultura, sia ancora per la diminuzione o soppressione, già ricordata, dei contributi scolastici. Che poi questi stipendi venissero pagati sempre puntualmente dai Comuni, specie da quelli piccoli, non oseremmo certo dire; anzi possediamo delle prove in contrario, come quella lettera che Isabella Gonzaga nel 1498 scriveva al Comune di S. Marino [2]), perchè pagasse il maestro, il quale a lei si era raccomandato e l'altra consi-

[1]) Avena cit.

[2]) Amy Bernardy, pag. 337 n.

mile di re Ladislao di Napoli al Comune di Orvieto [1]. Anche Niccolò d'Este nel 1421 deve raccomandare il maestro Francesco della campagna romana al Comune, nientemeno, di Modena, perchè lo paghi [2]). Poveri diavoli, molti di questi maestri! Il poco ingegno, o la mala sorte, o il gran bisogno li traeva in remote contrade, in valli segregate, lontani dallo splendore della cultura delle città e delle corti, mal pagati e disprezzati! Li attendeva talvolta al loro arrivo nei Comuni che li avevano condotti una cenetta magra di uova, carne e pesce, come quella offerta dal Comune di S. Marino, ma se ne partivano spesso addolorati per i mancati pagamenti, pei dileggi, talora per le baruffe e le condanne!

Sarebbe assai interessante poter fare un confronto fra il provento che in un medesimo tempo percepiva un maestro privato in una grande città e quello di un maestro pubblico in una città di provincia o in un villaggio. Il calcolo non può essere che approssimativo, dacchè oltre all'incertezza dei ragguagli, ci mancano, o quasi, i dati statistici sulla frequenza degli scolari; questi sono indispensabili a sapersi, perchè i loro contributi formavano pel maestro privato l'intero introito, pel maestro comunale buona parte di esso, finchè decrescendo non cessano. Si può tuttavia rilevare che a Modena nel 1397, e nel 1423, ancora il maestro aveva 100 libre marchesane all'anno, più 15 per indennità di alloggio; tale stipendio fu elevato a L. 160, quando al maestro nel 1441 fu imposto l'obbligo di tenere un ripetitore; [3]) questa proporzione di proventi fra mae-

---

[1]) Fumi, 659.

[2]) Bertoni, 171.

[3]) Id. 200 e 212. V. questi raffronti in *Studi storici*, XIII, 132-3.

stro e ripetitore corrisponde assai bene a quella da noi già rilevata a Genova tra due maestri privati. Lire marchesane estensi 160 sui primi '400, (quando cioè la lira non era ancora scaduta fino al prezzo di circa L. 3,50 nostre) sul finire del '400 non dovevano essere molto inferiori alla lire bolognesi 200 annue che Angelo Vadio [1]) percepiva a Cesena nel 1476, cioè non molto avanti il 1495, allorchè essa era scaduta, secondo il Salvioni, [2]) fino a L. 3,39 d'oggi; ma il Vadio aveva per di più ancora le quote degli scolari. In generale la media degli stipendi comunali va da 50 fl. annui nel '300, con le quote degli allievi, a 90 oppure 100 fl. sul finire del '400, senza quote. In una città di 12 mila abitanti, come era Torino nel 1460, si calcolava che le contribuzioni degli scolari fruttassero al maestro fl. 60 annui, tant'è vero che, abolite quell'anno le contribuzioni, lo stipendio comunale fu aumentato di altrettanto. A Vercelli, città di oltre 15 mila ab., Francesco de Agazzi, maestro libero, aveva, dissi, nel 1348, prima della peste, ben 200 allievi, che dopo il flagello si ridussero a 40: egli dovette allora « dare latinum pro parvis », cioè, a quel che pare, a buon prezzo, per evitare che la scuola si spopolasse di più ancora.

Dissi che le quote dagli scolari pagate al maestro e fissate dal Comune, variavano a seconda della classe cui l'allievo apparteneva. Questa divisione in classi la ritroviamo pressochè uguale, non solo in tutte le scuole comunali d'Italia, ma anche nelle private [3]). É costante do-

---

[1]) Ficcioni, opusc. cit.

[2]) *Sul valore della lira Bolognese*, in *Atti d. R. Deput. di stor. patr. per le Romagne* XX, 1, 23.

[3]) Rossi, *Un grammatico cremonese*, pag. 27. Id. *Recens* al Della Santa 769, 772, Gabotto *St. Sab.* III, 274-8.

vunque la divisione degli scolari in *latinantes* e *non latinantes*, cioè di scolari di lettura e di grammatica da un lato, di allievi che leggono i classici e studiano filosofia dall'altro; tra *latinantes* e *non latinantes* anzi cadeva dapprima — secondo la tesi da noi sostenuta — la linea di confine tra scuole vescovili o cenobiali e scuole private o laiche, alle quali ultime poi seguivano pei laici corsi di contabilità. Tra i latinanti e non latinanti a Genova vedemmo cadere nel 1483 la *linea di confine* tra insegnamento riservato ai dottori collegiali ed insegnamento libero a tutti.—I *latinantes* solevano suddividersi in *maiores*, *medii, minores;* i *non latinantes* in *scolares de Donato* (che studiavano grammatica) *de quaderno e de charta*, che imparavano, spesso sotto la guida del ripetitore, a leggere e scrivere. I ruoli delle tasse scolastiche non sempre distinguono ciascuna di queste suddivisioni, anzi spesso a due, e persino a tre sottoclassi, un Comune assegnava la medesima minervale da pagare al maestro. Costante è invece la divisione fra *latinantes* e *non latinantes*, e fisso dovunque questo appellativo, se si eccettua forse solo a Vigevano, ove gli scolari appaiono distinti, non a seconda del programma, ma della statura, e quindi del banco che occupano: *maioris banchi*, *minoris banchi* [1]) ecc.

Le suddivisioni *de quaderno e de charta*, come quelle dei latinanti, portano spesso nelle varie città denominazioni diverse, ma facilmente identificabili. Così, se ad Acqui si dà rilievo solo alla divisione fra *latinantes*, *donatisti*, e *scholares inferiores*, a Chioggia i *latinantes maiores* sono segnalati tra coloro *qui sunt de latino*, colla specificazione

---

[1]) Gabotto, *Suppl.* 116 e 140. Fossati, art. cit.

di *volentes audire tragedias*, *Virgilium*, *Lucanum*, *Terentium et similes poetas*, ed i *donatisti* appaiono pure divisi dalle due infime classi col titolo di *pueri a tabula usque ad Donatum* [1]). A Pistoia nel 1397 i *latinantes* non appaiono divisi nel ruolo delle tasse, benchè fossero separati in fatto di studii; viceversa le tre categorie di *non latinantes* sono designate così: *studentes in Donato et huiusmodi libellis* (e vedremo di che *libelli* si tratta) *legentes Salterium et huiusmodi libellos* ed infine *infantes elementarii*. A Rieti tutte sei le classi, meno le due ultime appaiono suddivise nel 1482 e si chiamano: 1° gli *epistolantes* (quei che studiando l'*Ars dictandi*, si esercitano a scrivere lettere) 2° i *latinantes* dai participi in su; 3° i *primi latinantes*; e poi, 4° *illi de Donato*, 5° gli *scholares de Donato infra* (cioè quelli *de quaderno* e quelli *de charta*). — A Vigevano ancora troviamo anche ai termini *latinantes* e *non latinantes* sostituiti *intrantes* e *non intrantes;* questi ultimi divisi in *donati* e *legentes alphabetum et infra*.—Più addentro nella scolaresca ci conduce quel documento di un maestro libero genovese, il quale ci lasciò l'elenco dei suoi allievi nel 1498 [2]), con nome, cognome, paternità, mestiere del padre e grado di studi del ragazzo; tale elenco è utile per la statistica degli allievi di ogni singola classe (di *latinantes* e *legentes auctores* in quella scuola ve n'erano tre soli; uno figlio di un medico) per il computo dei proventi del maestro (proventi incerti! sono segnati infatti molti creditori!) per la classe sociale d'onde

---

[1]) Cfr. Rassegna mia in *Studi storici*, XIII, 127, coi risultati desunti dalle varie monografie (Acqui: Biorci, 167. Chioggia, Bellemo. 227. Pistoia. Zanelli, 125).

[2]) Massa, pag. 48 e segg.ti.

gli allievi provengono (e son figli quasi tutti di mercanti) e per gli esercizi didattici propri di ciascuna classe. Qui apprendiamo che la divisione fra *latinantes* e *non latinantes* cadeva in quella scuola *in activis*, al termine cioè dello studio della morfologia, esclusi i passivi ed i deponenti; ed a questo punto infatti arriva il trattatello catechetico detto *Ianua,* di cui parleremo. La scolaresca privata non era numerosa davvero; 18 allievi in tutto! ed ancora il maestro melanconicamente annota: « *infantes praedicti, tabellam legentes, ad scholam venire quandoque cessant* »; proprio quello che avviene ai dì nostri in primavera nelle scuole rurali! — Quali fossero i contributi degli scolari in ogni città e per ciascuna classe risulta dalle tavole già ricordate; difficilissimi qui sono i ragguagli, date le diverse monete in uso nei vari luoghi, ma in generale si può rilevare che nelle scuole libere le tasse sono un po' più gravi, appunto per compensare il maestro della mancanza di uno stipendio pubblico.

Vittorio Rossi, nel distinguere con molta chiarezza le classi dei vari allievi, è incorso, temo, in una inesattezza, supponendo che gli studi di aritmetica si cominciassero subito dopo l'alfabeto; noi vedemmo come a Firenze si intraprendessero tali studi nel '300 subito dopo la grammatica da quei giovanetti che, usciti dai *non latinantes*, non volevano *legere auctores, Virgilium*; ecc. dico *volevano* appunto perchè i documenti parlano di *volentes legere auctores* e nelle città commerciali questi *volentes* erano l'esigua minoranza che vedemmo a Genova.

Qualche opera d'arte, di cui parleremo, come *l'Aritmetica*, formella del campanil di Giotto, ci presenta uno scolare di abbaco, non bambino di 7 anni, quanti ne a-

vrebbe avuti uno scolare dopo studiato l'alfabeto, ma giovanetto di statura non molto inferiore al maestro; l'allievo infatti ha finito il corso dei *non latinantes* [1]). Che i maestri, i quali, condotti dai Comuni con l'obbligo di insegnare a tutte le classi, si sentissero ad un certo punto troppo letterati, sì da non poter leggere aritmetica, è cosa che si capisce facilmente, pensando che i maestri tenevano pei *non latinantes* un ripetitore, ed essi erano ormai tutti intenti a leggere gli autori. Di più ci vengono in aiuto i documenti, i quali ora ci attestano che qualche Comune—come Lucca nel '400 [2])—stipendiò un maestro speciale per l'abbaco, dando al medesimo anche l' ufficio di contabile delle finanze comunali. Del resto, sul finir del '400, in Piemonte troviamo frequente il caso di un Comune che conduce ad un tempo due maestri, come Cuneo nel 1469 e nel 1471, Ivrea nel 1471 e persino il piccolo Montiglio nel Monferrato nel 1453 [3]). Taluna di queste doppie condotte può essere null'altro che un indizio di un uso nuovo, pel quale il Comune non lascia più al maestro la scelta del ripetitore, ma conduce esso stesso l'uno e l'altro; non così però a Montiglio, ove i due maestri hanno pari stipendio, pari sussidi (tra l'altro 12 carrate di legno ciascuno) e pari diritti di ammettere alla loro scuola anche ragazzi di altri Comuni, purchè paghino la tassa [4]); qui, benchè non sia

---

[1]) pag. 46.

[2]) V. in Paolo D'Ancona. *Le rappresentazioni allegoriche delle arti liberali nel m. e.c. nel rinascimento* in l'*Arte* del Venturi ann. 1902, p. 226.

[3]) per Montiglio (1453) Gabotto, *Suppl.*, 173 Cuneo (1469) Gabotto, 253; Ivrea, 1494 ecc. Ibidem. A Reggio Emilia sui primi del '500 il Comune nomina, oltre a Pontico Virunio, un altro maestro, essendo la scolaresca di più che cento allievi) Campanini art. cit.

[4]) A Pistoia fin dal 1344 (Zanelli, 37) a Rieti, 1453 (Sacchetti, 81)

detto, è lecito supporre che ci troviamo dinnanzi ad un maestro di lettere e ad uno diciam così, di scienze.—La nomina dei maestri si faceva per lo più per libera scelta o per offerta del maestro stesso [1]), che soleva allora stillare tutta la sua dottrina letteraria in certi letteroni roboanti ai Padri coscritti dei Comuni. Caratteristiche a questo proposito sono certe lettere ai signori di Macerata [2]), sonanti sì, ma non sempre grammaticalmente sicure. Di un concorso bandito da un Municipio conosco una notizia sola e si riferisce a Rieti nel 1469. Anche si ha esempio, fu detto, di un Comune, Pistoia, che manda in giro nel 1360 un suo ufficiale per cercar maestri in tutta la Toscana; più spesso principi, prelati o letterati celebri, come il Petrarca o il Mussato [2]), entravano di mezzo per raccomandare a questo od a quel Comune l'uno o l'altro maestro. Le condotte erano brevi: quelle di due, tre anni, anche di cinque erano le più comuni; trovo però a Modena una condotta comunale fino di 10 anni [3]). Le spese del maestro, secondo i vecchi metodi di contabilità, si addossavano dai Comuni di solito ad un dato cespite d'entrata, come il dazio sul vino od altra gabella; talvolta vengono in aiuto ai Comuni anche i lasciti dei privati, come sul finir del '400 quello del Carte-

---

a Foligno (Zanelli, Foligno n. 13-14). Ad Ivrea nel 1437 il maestro comunale doveva tenere lui il ripetitore, se la scolaresca aveva oltre 80 allievi, Gabotto, *St. Sab.* III, 273.

[1]) A Rieti fu fatto un concorso nel 1469 *(Studi, stor. 122)* Cfr. la *Nota di tutti i maestri*, ove risulta che talora un ufficiale del Comune sceglieva, o almeno designava per la scelta. Cfr. ivi pag. 89. questo giudizio prezioso che l'ufficiale dà sul conto del maestro Nofrio di Siena: « parmi lo più sufficiente fosse mai a Pistoia, e legge Virgilio, Lucano e tutti autori, rettorica et anche lo Dante a chi volesse odirlo ».

[2]) Debenedetti, *Lettera inedita ecc. di Albertino da M.* ecc. pag. 111.

[3]) Bertoni, 200 e 212.

romaco a Pistoia—Tali lasciti però sono rarissimi in favore di scuole comunali, mentre da parte di sacerdoti erano stati ed erano ancor frequenti le eredità in prò delle vescovili, sia di denaro, sia di libri.—Già ricordammo, colla scorta del Cecchetti [1]), che a Venezia venivano dati a maestri non comunali, ormai vecchi, sussidi, talora destinati a comprare vestiti; di pensioni vitalizie a maestri se ne conosce una data dal Comune di Chieri a Taddeo del Branca (1440)[2]). A Pistoia nel 1508 un vecchio maestro ottenne, « per viam elemosine », quattro staia di grano al mese, vita naturale durante [3]). Ma la miseria di Convenevole vecchio è ben nota e fu miseria tale da indurre l'infelice maestro a dare in pegno i codici, che il suo illustre allievo, Francesco Petrarca, gli aveva dato in prestito!

---

[1]) pag. 353.
[2]) Gabotto *St. Sab.* 297.
[3]) Zanelli, 149.

CAP. VII.

Dalle scuole vescovili alle Università.

Studiare il rapporto che le nascenti Università ebbero con le scuole vescovili, equivale a riprendere la vessata e difficile questione delle origini delle Università nostre, in particolare di quella di Bologna, che non solo fu in ordine di tempo la prima a sorgere, ma fu ancora quella, gli ordinamenti della quale divennero senza dubbio esemplare per tutte le altre italiane. Nè credo che il riprendere la questione sia vano, dacchè, in generale, nelle dissertazioni su questo soggetto, parmi siasi tenuto poco o punto conto, non dico delle scuole vescovili precedenti, in particolare di Bologna, bensì del diritto scolastico anteriore, quale, dall'eta carolingia e dalle disposizioni di Eugenio II e Leone IV, si era venuto formando. Poco si è badato, forse, al fatto che, quando le Università sorgono, la Chiesa, da Alessandro III in poi, spende ogni sforzo per infrenarle, per

inalvearle in quel diritto tradizionale scolastico, che fino allora aveva retto le scuole vescovili e cenobiali, tanto che una lettera di Clemente IV al re d'Aragona nel 1268 esplicitamente sostiene la tesi che le Università devono soggiacere alla legislazione chiesastica, quale appunto si è costituita da Eugenio II ad Onorio III. Peccato che questa lettera rilevantissima sia sfuggita a quasi tutti gli studiosi dell'argomento, recenti e remoti! peccato che da un lato non siasi mai, parmi, diligentemente studiato, il valore giuridico del fatto che il vescovo e l' arcivescovo furono dovunque coloro che conferirono la laurea, ossia la *licentiam docendi*,—dall'altro non siasi indagato quali rapporti intercedano tra scuole vescovili ed Università dal punto di vista della gratuità o della venalità dell'insegnamento! Eppure, qui, su questo punto, se cioè gli allievi pagassero o no i loro maestri, sta uno dei nodi della questione, consiste cioè la nota distintiva, la quale, a seconda che c'è o non c'è, avvicina le Università alle scuole vescovili gratuite, oppure a quelle private, o libere, o comunali. Quivi l'insegnamento infatti sempre fu pagato dagli allievi, eccetto nelle scuole comunali, vedemmo, del '400 avanzato.

Molte sono le opinioni sostenute circa l'origine della Università di Bologna.

Al Tamassia [1]), ad es. parve che essa non sia altro se non una prolungazione o una resurrezione delle scuole imperiali di diritto dell'età giustinianea. La tesi, a parer mio infondata, poggia su alcune prove di romanità, le quali sono più apparenti che reali, ed appaiono ben spiegabili, quando

---

[1]) *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, in *Archivio Giuridico*, vol. XL e poi nel suo *Odofredo*, cap. III.

ci sono fornite da commentatori o glossatori. Questi, —pieno il capo di diritto romano e risoluti a includere nel diritto romano tutte le forme della vita dei loro dì, —dovevano anche trovare in detto diritto la ragione d' essere delle scuole, nelle quali insegnavano. Del resto che l'ordinamento interno, le classi, i programmi delle scuole bolognesi ripetessero quelli romane, è cosa che lo Schupfer dimostrò infondata [1]). Che invece alcuni giureconsulti giustificassero la presenza delle scuole di diritto in Bologna, adducendo il principio giuridico romano che tale città era, come credevasi, imperiale — che Federico I Barbarossa concedesse l'immunità famosa del 1158 agli studenti in Roncaglia e facesse iscrivere l'autentico nel *Corpus iuris* tra gli editti giustinianei, —sono due fatti certo innegabili, ma che null'altro provano, se non appunto l'adorazione del diritto romano e del principio imperiale in quegli uomini i quali, come Federico I e i romanisti combattevano allora sul terreno degli studi la loro battaglia pel ghibellinismo, prima questa che si combattesse sui campi di Legnano. Tuttavia troppo poco fu considerato fin qui il valore del fatto che anche il Barbarossa riconosce l'autorità d'un vescovo — e di un vescovo italiano, scelto secondo il Concordato, che aveva chiuso la lotta delle investiture — sugli studenti, i quali dovevano ricorrere a lui come a giudice. Troppo poco si è osservato che anche Federico II nel '200, erigendo di sua autorità lo Studio imperiale di Napoli, ancora riconosce l'autorità universitaria del vescovo, e che, come dissi, quando finalmente un re, quello di Aragona, accamperà il diritto di creare scuole giuridiche esenti dall'auto-

[1]) Memoria cit. nei *Lincei*, 195 e segg.

rità del vescovo, il papa Clemente IV lo richiamerà, colla lettera ricordata, sulla via tradizionale della legislazione scolastica, quale risulta da Eugenio II in poi. Sopratutto pare sfuggito il fatto che Alessandro III, il rivale del Barbarossa, l'8 novembre 1170 (o 72) riconosceva agli studenti quel privilegio stesso di essere giudicati dal maestro o dal vescovo, che l'imperatore aveva concesso nell' *Authentica Habita* del 1158.

Delle altre opinioni, relative all'origine delle Università ricordiamo quelle del grande Savigny, da tanti accettata per lungo tempo e che contiene pur sempre, vedremo, gran parte di vero: le Università sorgono, secondo lui, là dove trovasi un maestro celebre che fa nucleo di scolari attorno a sè. Questo fatto pare per certo necessario a spiegare l'origine delle Università, ma non sufficiente. Resta, contro la tesi del Savigny, l'obbiezione del Denifle: più volte un maestro celeberrimo accoglie largo stuolo di allievi, come Lanfranco, finchè vive: lui morto, la bella brigata si discioglie, senza che sorga colà uno Studio generale. Occorre spiegare la continuità, la stabilità delle scuole, e questa non può essere data da un individuo, per quanto celebre, bensì da un istituto, da un ente che impersoni un diritto immanente e perenne.

Il Fitting, pur facendo una punta su fino alla tradizione riguardante Teodosio II, nel ricercare l'origine dello studio giuridico di Bologna scandaglia il terreno e ricerca le tracce di scuole grammaticali, vescovili o no, in Bologna; ma rintraccia solo la continuità cronologica che passa tra scuole grammaticali e scuole di legge, non già se esista o no un nesso giuridico, se esse emanino cioè da una stessa autorità ed un diritto comune le regga entrambe.

Secondo il Pertile, [1]) le scuole vescovili sarebbero state la culla prima della Università bolognese : questa non sarebbe altro che il risultato di un compromesso tra il diritto storico e canonico, vigente nelle scuole vescovili, ed il diritto nuovo comunale, il quale si manifesta nella corporazione degli studenti, prima a Bologna, poi, già nel 1228, a Padova ed a Vercelli, dove l'università di Padova viene allora trasportata. A Bologna, secondo il Pertile, si ebbe una *Universitas scholarium*, che avrà conflitto con il corpo dei professori, ma che, coll'aiuto stesso del Papa, riuscirà ad imporsi a quello : a Parigi invece furono i professori, non gli scolari, che assunsero forma di corporazione. — Lo Schupfer, nel 1889, quando erano recenti le molte pubblicazioni pel centenario dell' Ateneo Bolognese, cercò di coordinare i risultati delle ultime ricerche in una memoria dei Lincei, che va tenuta ben presente, assieme a quella conferenza di lui, che fa parte della collezione della *Vita italiana*, ove le sue vedute sono, dirò così, rese popolari, fissate nelle loro linee caratteristiche. Lo Schupfer, risalendo addietro assai nel medio evo, segnala due scuole di diritto, una a Pavia, ove fiorisce il diritto longobardo, l'altra a Ravenna, dove si coltiva il gius romano; Pavia però a poco a poco si romanizza. A Ravenna lo studio delle leggi, secondo il noto passo di Odofredo, sarebbe venuto da Roma, « propter bella quae fuerunt in Marchia », le quali guerre, secondo il Fitting, sarebbero quelle avvenute sotto il pontificato di Gregorio VII, dal 1081 al 1085. Ma non è escluso che, anche senza le guerre, le scuole di Roma fossero sul finir del sec. XI in grande decadenza, dacchè

[1]) II, II, 545.

questo ci è rivelato da Attone, cardinale, morto nel 1083, il quale ne trova la ragione nella malaria di Roma [1]). Ad ogni modo, una scuola di diritto a Ravenna, nella quale si sarebbero tenute quelle dispute di cui parla S. Pier Damiano, pare certo che sia fiorita, e forse se ne potrebbe trovar traccia anche nel sec. X, ricordando le dispute che colà ebbero luogo presente Ottone, tra Gerberto ed Otrico, tedeschi [2]). Lo Studio di Bologna, sorgendo, avrebbe avuto innanzi due modelli, quello di Ravenna per la materia, quello di Pavia pei metodi. A Ravenna fioriva il diritto romano; orbene, Gregorio VII e Matilde avrebbero spronato Irnerio ad insegnare diritto a Bologna, contrapponendo la scuola bolognese a quella ravennate, di spiriti antipapali. Ma presto le scuole bolognesi avrebbero sortito l'effetto opposto, e, riempiendo le menti dell'idea imperiale, sarebbero divenute le alleate dell'imperatore nella lotta contro i Comuni e contro la Chiesa. Già Pietro Crasso a Ravenna nel 1080 aveva mostrato quale aiuto all'idea ghibellina poteva venire dal diritto romano: i fatti storici di sessant'anni dopo gli davano ragione. — L'anonimo poeta fatto conoscere dal Giesebrecht [3]) ci presenta nel 1155 gli scolari bolognesi, usciti dalla città ad incontrare Cesare: davanti l'imperatore essi lodarono l'ospitalità bolognese, solo lagnandosi che a loro si facessero pagare i debiti dei loro compagni partiti. Federico, memore delle loro lagnanze, tre anni dopo, a Roncaglia, colla *Authentica Habita* [4]) concesse l'immunità agli studenti, ossia il diritto di essere

---

[1]) Attonis Card. *Capit.* praef. Mai, *Script. vet. nov. coll.* VI, 60.

[2]) Richer, *Hist.* III, cap. 57-65, in Pertz, *Script.* III, 619-621.

[3]) in *Sitzenbericht. d. bayer. Akad.* cit. ecc. 285.

[4]) in C. I. C. *Auth,* IV, 13 ed in M. G. H. *Constit.* I, 249.

Figura 13.

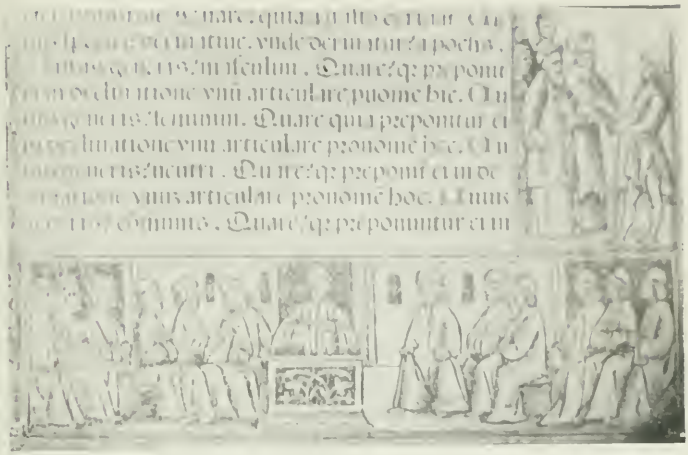

Roma — Biblioteca Angelica — *Ars Donati grammatici* — Venetiis per Lazarum de Soardis. 1501.

(fot. Rappagliosi).

giudicati dal maestro o dal vescovo. Allora sarebbe nata a Bologna la lotta fra i giuristi cultori del diritto romano ed i canonisti: allora Graziano avrebbe raccolto in un corpo il diritto secolare della Chiesa, quasi contrapponendolo al codice giustinianeo; allora ai chierici il diritto romano cominciò ad apparire, come a Pietro Blesense, pericoloso per l'anima, quasi testo profano. La lotta politica insomma tra impero e Chiesa si rifletteva nel campo degli studi giuridici; ognuna delle due istituzioni aveva il suo diritto da far prevalere, il diritto romano, l'una; il canonico l'altra; Papiniano e Treboniano contro Graziano! In origine adunque, se noi consideriamo Irnerio, il quale fu, prima che giurista, grammatico e maestro d'arte, noi dobbiamo ammettere che un nesso tra le scuole vescovili e le scuole di diritto vi fu, ma che accanto a queste vi fossero scuole libere e laiche, le quali furono, in linea di fatto, se non di diritto, le vere madri delle Università.

Grande copia di dottrina aveva già speso, prima del 1885, il padre Denifle per combattere la tesi del Savigny e del Coppi, e per sostenere, di contro a quelli, l'opinione, che le Università, non solo non discendono dalle scuole vescovili, ma hanno origine dalle scuole comunali istituite dai nostri Comuni nel '200, con stipendi pagati sull'erario municipale[1]). Ma l'opera, pur dotta, del P. Denifle appare scritta troppo a tesi. Il nesso tra scuole vescovili e scuole di diritto viene da lui negato, più che per altro, in base al confronto delle scienze che qui si professavano e che nelle scuole chiesastiche, o mancavano, o erano addirittura proibite[2]). È vero che la chiesa vietava ai chierici e monaci, « post

[1]) pag. 731.

[1]) parte IV, cap. 3. pag. 695.

factam in aliquo religioso loco professionem ad phisicam legesve *mundanas* (cioè profane, romane) *legendas* permittatur exire »[1]). Ma il metodo da lui tenuto è, parmi, fallace; nè i fatti sono sempre risultati veri alla luce degli studi posteriori. Che nelle scuole vescovili non si insegnasse il diritto non è vero, lo vedremo; anzi è provato che il diritto canonico era coltivato e forse insegnato. Il diritto romano in qualche cattedrale, come a Verona, per es. certo era coltivato e tanto d'averci esse scuole conservati, in preziosi manoscritti, testi non reperibili altrove.

Ma poi non è col confronto dei programmi d'insegnamento, credo, che si deve cercare se un nesso c'è o non c'è tra scuole vescovili e Università: questo nesso va cercato nella natura giuridica della scuola, nel principio da cui emana, nell' autorità che la crea, nelle leggi che la governano, anche se essa svolge l'attività sua per altra via. È noto che il diritto, di età in età, si flette e si adatta alle esigenze ed ai bisogni sociali nuovi: dato pure, e non concesso, che le Università abbiano insegnato materie del tutto ignote alle scuole vescovili, resta a vedersi se dette Università siano sorte per germinazione spontanea, o non si riattacchino ad un diritto scolastico precedente, se cioè esse non attingano forza ad un'autoritá, che sia fonte permanente di privilegi e di diritto. Noi udiremo papa Clemente IV, vigile tutore dei diritti tradizionali della Chiesa, esplicitamente dire ad un re: non perché tu nelle tue scuole fai insegnare una disciplina non sacra, come il diritto romano, devi pensare che coteste scuole siano sottratte all'autorità della Chiesa,

---

[1]) Concil. Tours, 1163; can. VIII, Labbé-Mansi, XXI, 1179.

la quale autorità discende dalle prescrizioni di papa Eugenio II e di Leone IV.— Le scuole comunali origine delle Università? Ammettiamo pure, come provammo, che nel 1200 numerosi Comuni, come Vercelli, Arezzo, Modena, Novara, Macerata, aprano scuole pubbliche di diritto e ne stipendino i professori, ma non avviene ciò oltre cent'anni da che lo Studio bolognese fiorisce? [1]) Non trovammo noi nel 1255 un Comune, Arezzo, il quale vuole che i maestri, da esso stipendiati, siano *conventati* in una Università? [2]) L'immunità giurisdizionale elargita da Federico nel 1158 coll'*Authentica Habita* non la troviamo verso il 1260 diffusa ed estesa fino a comprender un maestro di scuola privata a Portovenere? [3]) Per certo più logico, parmi, per ragione di cronologia, che si debba tener per fermo che in Italia prima sia sorto lo Studio di diritto a Bologna, nel modo che vedremo; poi su questo Studio abbiano modellato sè stessi gli altri comunali, creati nel '200, ove si insegnava, a spese dei Comuni, il diritto. Credo anch'io poi che qualche efficacia l'assetto di queste scuole di diritto sostenute dai Comuni abbia esercitato sulle scuole di grammatica libere, scuole libere che coll'età comunale erano sorte, tollerate (vedemmo perchè ed a che patto) dai *Magischola,* arbitri dell' istruzione. Questa efficacia si sarebbe mostrata prima nella municipalizzazione di dette scuole di grammatica, la quale si avvera solo nel '300 e nel '300 avanzato, piuttosto sotto le signorie che sotto i Comuni; poi — qualche rara volta— anche coll'assunzione da parte dei maestri di gram-

---

[1]) cfr. cap. precedente pres. lavor.

[2]) v. cap. precedente pres. lav. Solo a Modena pare che Pillio avesse già uno stipendio comunale nel sec. XII; cfr. pag. 235, n. 1, per Macerata cfr. Fresco, pag. 1.

[3]) Falco, cit.

matica di quel diritto di immunità, che nel 1158 il Barbarossa aveva largito agli scolari di Bologna.

In questione così vessata e difficile, parmi opportuno prima raccogliere tutte le testimonianze già note e le altre, di che più ampie ricerche mi hanno posto in possesso; indi prenderle in esame tutte, secondo il succedersi cronologico, non solo, ma anche secondo determinati criteri, che possono costituire ragione di figliazione, o no, delle scuole universitarie da quelle vescovili.—Io ho studiato le scuole bolognesi di diritto in confronto di quelle vescovili da varii punti di vista, e cioè:—1. Qual'è l'autorità che istituisce le une e le altre, che le governa, o che conferisce privilegi, titoli di studio o punizioni?—2. Chi sceglie i professori e chi li rimunera nelle scuole vescovili, chi nelle Università? 3.—Quali discipline si insegnano in quelle, quali in queste?—4. Quali caratteri presentano le corporazioni degli studenti? Sono questi simili, o no, a quelli delle scuole vescovili?—5. Le scuole di diritto sono sorte nel luogo delle vescovili o vicine ad esse?—6. Che somiglianza o dissimiglianza passa tra la *licentia docendi*, data dal magiscola, e quella conferita nelle Università?—Senonchè, prima di accingerci alle ricerche suesposte, occorre riprendere una indagine preliminare e fondamentale: se, cioè, esistettero, o no, in Bologna scuole vescovili avanti ai tempi di Irnerio, e quali caratteri esse presentassero. Si citano dal Savioli e dal Sarti in poi, fino al Fitting, allo Schupfer ed al Gaudenzi, due passi, dai quali risulta che S. Guido, vescovo d'Acqui, nella seconda metà del sec. XI, e S. Brunone nel 1070 attesero a studi *letterari* a Bologna: le testimonianze però sono assai tardive, specie quella relativa a

S. Guido, la biografia del quale forse risale all'estremo '400![1]) Più importante in proposito è l'atto di donazione di alcuni beni da parte del vescovo Lamberto ai canonici di Bologna, perchè attendano agli studi; ma si noti che il documento in questione parla degli studi dei canonici, non del loro insegnamento, checchè dica il Gaudenzi [2]). Anzi sta il fatto che l'elenco dei canonici bolognesi dell'anno 1045, che compare nel documento del vescovo bolognese Adalfredo [3]), presenta un arciprete e 12 preti, un arcidiacono e 12 diaconi, 13 suddiaconi, 10 chierici, un acolito, ma di *magischola* non parla affatto. Tuttavia il primo prete, dopo l'arciprete, ha il titolo di *cantor*, il che ci riconduce a mente il fatto che anche nei *Regesta* di S. Apollinare in Ravenna compare più di un *cantor* con un loro *magister*. Questo, ed il fatto che la Sinodo di Ravenna del 997, presenti molti vescovi (non si sa se anche quello di Bologna), fissa che non si debba accettare sacerdote, « quem *inscitia* cohibeat »,[4]) induce a credere che scuole vescovili non mancassero a Bologna già verso il 1000 [4]). Si noti tuttavia il fatto che Arrigo di Settimello, nel sec. XII, celebra le glorie *letterarie* di Bologna e le scuole di filosofia e lettere, ma non dice se erano vescovili o no [5]).

---

[1]) AA. SS. 2 giugno. Sarti I. I. pag. 3, Fitting. pag. 79; Cavazza 22. Per Brunone da Segni, nato nel 1049, cfr. Pietro Diac. *De vir. ill.* 33; Cavazza, id.; Sarti I, I, 3; Tiraboschi, Tom. III. pag. 557 (ed. venez. 1822).

[2]) « Ideirco igitur quia nostros canonicos *in studiis* intentos esse decrevimus.... ecclesiae cui studiose serviunt fulcire studeamus, qualiter curis saecularibus sepositis etiam occasionibus dei laudibus, vacare valeant libentius ». Sarti, I. II. 110; Savioli, I. II, 110. doc. LXV.

[3]) Hessel, art. cit.

[4]) Savioli, I. II. 65.

[5]) *Carmen de div. fort.* Tiraboschi, IV, 572. La Filosofia compare a

Il Sarti, oltre alle testimonianze note della vita di S. Guido e della venuta di Lanfranco pavese a Bologna, ricorda—più prezioso passo, perchè dettato da uno scrittore tedesco—che in un formulario di lettere di Bennone, vescovo di Osnabrück (1067-1088) ve n'è di quelle di uno scolare al suo maestro, « bononiensi *clerico* »[1]). Ora notisi che nel 1067 troviamo a Bologna un Alberto *legis doctor* [2]), e che S. Brunone di Segni nel 1070 a Bologna consegue nome e rango di dottore, dopo aver atteso *liberalium artium doctrinae* ed aver poscia bevuto alle fonti della teologia. Tante testimonianze a provare il fiorire di scuole quasi, certamente vescovili, a Bologna, quando le troviamo? Proprio poco oltre la metà del sec. XI, dal 1060 al 1079, allorchè due fatti si compiono rilevantissimi. L'uno—d'indole generale—è la lotta di Gregorio VII contro la simonia, è il Concilio romano del 1078, nel quale, mentre s'impone ai vescovi di tener scuola di lettere, si minaccia la scomunica a chiunque vende cariche ecclesiastiche; tra queste, come aveva precisato il Concilio di Toul in Francia nel 1056, v'era anche il *magischolato*. L'altro fatto, d'indole locale bolognese, è che secondo Odofredo, Pepone, nel 1070, tra Savena ed il Reno, « coepit *auctoritate sua* legere in legibus; tamen quidquid fuerit de scientia sua *nullius nominis fuit* » [3]). — Quanto

---

lui e gli chiede: *Die ubi sunt quas te docuit Bononia quondam*. Cfr. Acerbo Morena, figlio di Ottone e continuatore di lui (1162): « pollebat equidem tum *Bononia in litteralibus studiis, prae cunctis Galliae civitatibus* ». M. G. H, *Script*. XVIII, 639. Cfr. Fitting 81 n. 1 passo di Giov. Saresberiensis d'onde risulta che dopo il 1183 un maestro suo di logica da Parigi era venuto a Bologna per studio.

[1]) Sarti, Tom. I, part. I, praef. p. II e segg., Fitting, 181, n. 3.

[2]) Ricci, 103.

[3]) Savigny, vol. III, lib. IV, pag. 17, n. Tamassia, 88; Schupfer 181.

siano state tormentate queste parole sottolineate ognuno lo sa: che vuol dire *legere auctoritate sua?* Fu detto dal Gaudenzi che esse significavano: senza mandato del principe, mentre Irnerio poi lesse per invito di Matilde e del papa. Ma no: per me è possibilissimo che *auctoritate sua* voglia dire senza la *licentia docendi.* Pepone insegnò illegalmente adunque; si trovò nella condizione di quelli i quali avevano comperato il *magischolato*, essendo laici, cosa che i Concilii toulíano e romano attestano come frequente. Pepone tenne scuola abusivamente, dal punto di vista canonico, cioè senza chiedere la licenza sacerdotale. Approfittando della quantità degli allievi che affluivano a Bologna fin dalla Germania e dalla Francia (le quali emigrazioni ci sono attestate anche dalla lettera di Eugenio III ai bolognesi (1151) come da lungo tempo esistenti) Pepone aperse scuola per conto suo e lesse ciò che più gli piacque, cioè la legge romana, rara ad udirsi dopo la decadenza dello studio ravennate. Coloro che col Savigny credono il privilegio di esaminare e conferire la licenza essere stato dal papa dato all' arcidiacono Grazia solo nel 1219, pel suo valore personale, rileggano le lettere di Alessandro III relative alla licenza ecclesiastica di insegnare, che io trascrissi a pag. 69 e segg., Riflettano poi che Clemente IV nel 1268, di contro al re d'Aragona, che vorrà d'autorità regia conferire licenze, e proprio di *gius*, farà risalire il diritto di conferire la *licentiam docendi* ben più su che ad Onorio III ed alla lettera a Grazia; lo farà risalire nientemeno che ad Eugenio II ed ai suoi rescritti sulle scuole, ben vivi nella memoria medievale, dacchè Graziano li aveva accolti nel suo *Decretum*, ed il Pennafort li aveva illustrati. Su due fatti ancora riflettano quelli che negano il diritto dell'arcidiacono di conferire la *licentiam do-*

cendi avanti il 1219,—prima che il Pennafort stesso dice che per cupidigia o per «consuetudine *longa*» il Cancelliere parigino ed i preceptores di altre Chiese, compresa Bologna, davano la *licentiam docendi*[1]);—poi che, proprio un contemporaneo di Pepone, S. Anselmo, candidamente scriveva ad un amico di non potersi assumere l'incarico di istruire un giovane, perchè «non eiusmodi studii est mihi nunc licentia» [2]). Pepone insomma avrebbe fatto ciò che S. Anselmo, scrupoloso, non osava: insegnare come maestro libero. E per ciò la sua scuola fu *nullius nominis*, perchè, voglio dire, non potè a sua volta conferire ai suoi allievi la *licentiam*, e crearsi quindi una scuola, una figliazione intellettuale. Questa fortuna toccò invece ad Irnerio ; le relazioni di questi colla Contessa Matilde e col papa Gregorio VII fanno ritenere che egli di *licentia* ecclesiastica non fosse privo [3]). Il piano politico di Gregorio, come dice lo Schupfer, era appunto di contrapporre una scuola di diritto papale a quella di Ravenna; come non avrebbe consentito ad Irnerio di insegnare, anche se laico? Già, che Irnerio sia stato laico, è un problema che il Gaudenzi pone, senza poter risolverlo; ma poniamo pure che laico fosse, certo egli, proveniente, come vedremo, dalle scuole vescovili, le quali erano aperte ai laici, non invadeva nessun beneficio ecclesiastico, insegnando privatamente ed essendo rimunerato nel modo che cercheremo di stabilire, certo però non con rendite o be-

---

[1]) Summa cit. cap. V, § II.—Notisi che, come già dissi, a Chartres fin dal sec. X il *magischola* conferiva altrui l'investitura dell'ufficio scolastico (Clerval, 22 e 31).

[2]) Epist. XVI, in *Opera* II, 11.

[3]) Secondo Burcardo (M. G. H. *Script.* XXIII, 342) Irnerio avrebbe atteso al diritto romano « ad peticionem Mathildis comitissae »; Tamassia 96 n.

nefici chiesastici. Le notizie biografiche che abbiamo di Irnerio per parte di Odofredo, molto posteriore sì, ma allievo degli allievi di lui in 3° grado, ci riconducono il pensiero alle scuole vescovili [1]), dalle quali ora appunto, per la pletora degli scolari, sembra si stacchino quelle libere, restandovi giuridicamente allacciate col vincolo della *licentia docendi*. Il Ficker ed il Fitting rilevano che nella lotta delle investiture il vescovado di Bologna aveva parteggiato per papa Gregorio e, poco dopo la morte di lui, nel 1106, nel Concilio di Guastalla, erasi sottratto alla dipendenza dell'arcivescovo ravennate, che era del partito imperiale [2]). Quale meraviglia allora che il vescovo di Bologna concedesse a Irnerio la facoltà di insegnare? Che poi Irnerio, vecchio, nel 1118 fosse condotto da Enrico V a Roma per dimostrare col suo sapere giuridico l'illegalità dell'assunzione al papato di Gelasio II, è cosa molto dubbia [3]), ma che si potrebbe spiegare coll' inizio di quel mecenatismo per i giuristi, che gli Imperatori mostreranno sempre più nel sec. XII, fino all'*Authentica Habita* di Federico I, del 1158.

Irnerio, dice Odofredo, era prima maestro in arti, in grammatica; il diritto cominciò a studiar *per sè*, per conto suo, « et studendo coepit docere in legibus et ipse fuit (no-

---

[1]) Tamassia. *Odofredo*, pag. 89; riporta i vari e ben noti passi di Odofredo su Irnerio già noti al Savigny e riportati pure dallo Schupfer. *Lincei*, 181. Si ricordino: « Dnus Ir. dum doceret in artibus *in ista civitate* ». « Dominus Ir. fuit primus qui fuit ausus dirigere cor suum ad legem istam. Nam dnus Ir. erat magister in artibus », « dnus Ir. quia locus fuit et magister fuit in civitate ista in artibus ». Cfr. Tamassia, 88-90.

[2]) Labbè-Mansi. XX, 1210. Fitting. 100 n.

[3]) Landulfi de S. Paulo, *Hist. Mediol.* c. 45. M. G. H. *Script.* XX, 40 cap. 45. Sarti. I, 24. Fitting, 91.

tisi l'antitesi con Pepone!) *maximi nominis* » [1]. La sua scuola cioè fu molto frequentata; egli insomma diffuse il culto del diritto romano, decaduto tanto più, dopo che lo *Studium quod fuit Ravennae*, era ormai spento. Ora si noti che Irnerio non sarebbe stato solo ai suoi tempi a staccarsi in Bologna dalla scuola vescovile per aprire una scuola libera per conto suo ed insegnare ciò che più gli garbava, Irnerio era ancora vivo nel 1125, e nel 1124 viveva Ugo, canonico di Bologna, ed autore delle *Rationes dictandi*, fatte conoscere dal Rockinger. Fu detto da molti che Ugo deve essere stato *magischola* cattedrale, ma io non lo credo. Già i diplomi dei vescovi Adalfredo (1045) e Lamberto (1065) mi farebbero pensare che i canonici bolognesi ormai da un pezzo non facessero più scuola loro, si bene concedessero, o meglio, l'arcidiacono per loro concedesse, la licenza d'insegnare ad altri, fossero essi laici, come probabilmente fu Irnerio, o chierici, come certamente fu Ugo. Ma costui, prete, fu maestro, non della cattedrale, bensì libero, certamente munito di licenza: ce lo dice egli stesso in uno di quei modelli di lettera, che, come si sa, sono tratti dal vero, e mettono in scena sempre lui stesso, Ugo. Ecco adunque una lettera [2]) che uno scolare « de longiqua regione » si suppone diriga al canonico bolognese, del quale gli è giunta la fama di dotto; lo scolare, *a nome* — si noti — *dei suoi compagni*, chiede: « utrum studium in proxima hieme et ubi recturum vos speratis ». Queste due domande già ci dicono che Ugo non era *magischola* cattedrale, perchè se tale

---

[1]) Tamassia, 88, Cfr. Schupfer, *Lincei*, 181 sulle varie interpretazioni date a questa frase, cfr. Fitting, 79.

[2]) Rockinger, *Quellen und Erörter*. IX, 1, pag. 83.

fosse stato, era ovvio che egli avrebbe dovuto leggere, come negli anni precedenti, presso la Chiesa vescovile bolognese. Queste domande non possono essere rivolte se non ad un maestro libero, che fa o non fa scuola, in questo o quel luogo, a seconda che gli piace. L'allievo è un prete, perchè Ugo, rispondendogli, lo onora del titolo di padre: un vagante adunque, che, molto prima del consenso papale, va in giro ricercando la scienza. Nell'inverno venturo, gli risponde Ugo, io leggerò a Bologna: « Bononiae studium regemus ». Venga pure lo studente e sarà ben accolto. Va notato intanto che di rimunerazione non si parla, se non nella controrisposta di Ugo; pudori magistrali? non credo: ma di questo, dopo. Lo scolare intanto controrisponde ad Ugo e si diffonde in elogi della scienza di lui: « unde est — conclude — quod tot et tanti *alios relinquunt et ad vos certatim accurrunt* ». — Oh, ecco adunque sui primi del sec. XII degli allievi, anche chierici, che liberamente, od a comitive, si muovono verso Bologna per studiare, scelgono essi un maestro di loro fiducia, uno dei tanti, uno che, come Ugo, è sì un canonico, ma insegna a Bologna, perchè vuole restar lì, mentre potrebbe benissimo, come dimostra la domanda dello scolare, tener scuola anche altrove. Ma che cosa insegna adunque Ugo? Grandi frasi ricorrono, ben nota il Dresdner, nelle sue lettere agli allievi: « philosophiae gradus ascendere, scientiis iugiter proficere... Ipocratis prudentia.... tulliana eloquentia....»; in realtà egli fu, lo dice egli stesso, esclusivamente retore, e l' *ars dictandi* fu la sua *scientia*, come per Irnerio il diritto romano. —Roberto da Monte [1]) racconta per certo delle frottole quando

[1]) M. G. H. *Script.* VI. 478.

fa insegnare Irnerio nel 1032, e dice che fu lui con Lanfranco a scoprire i testi della legge romana, ma quando lo paragona a Lanfranco, come maestro libero, dà, a parer mio, nel segno, purchè si sottintenda che egli insegnava con licenza chiesastica.—Insomma con Ugo canonico sui primi del sec. XII noi troviamo gli insegnanti universitari già costituiti in quella condizione di *licentiati* dall'arcidiacono, ma liberi di sede, di programmi, di tutto, in cui li troveremo poi sempre per secoli. Posteriori invece all'età di Irnerio e di Ugo sono quattro fenomeni rilevantissimi che completano la fisonomia dello Studio bolognese: i privilegi papali, i privilegi imperiali, i rapporti col Comune, il costituirsi della corporazione—o università—degli scolari.

I due primi fenomeni meritano di essere studiati parallelamente, perchè pontefici ed imperatori, quasi per un secolo, cercano con favori d'attrarre il fiorente istituto degli studi nella loro orbita, non solo scientifica, ma anche politica. Se, come dicemmo, l'iniziativa di Irnerio aveva incontrato l'appoggio di Matilde e di Gregorio VII, che volevano creare un centro di studi giuridici favorevoli ai disegni loro, l'effetto sortito fu proprio l'opposto, perchè l'idea romana invasò siffattamente gli spiriti dei dottori bolognesi da farli ardenti adoratori del principio imperiale ed intenti con sforzo ad inquadrare la vita dei loro dì nelle forme del diritto romano. I Comuni, anelanti alla libertà, li ebbero perciò ostili, l'imperatore invece (anche a non volere ammettere l'andata di Irnerio a Roma nel 1118 con Enrico V) ricevette dottori e studenti nel 1155, ascoltando i loro desideri, come attesta l'anonimo poeta edito dal Giesebrecht, e nel 1158, a Roncaglia, coll'Autentica *Habita* concedeva loro garanzie pei viaggi ed immunità giu-

risdizionale. Loro giudice, a scelta degli scolari, doveva essere il maestro o il vescovo [1]). Pei maestri è naturalmente, il vescovo solo in origine poteva essere giudice, sì civile che criminale. Ben nota il Gaudenzi che l'avere Federico ammesso che il vescovo potesse essere giudice, come il maestro, degli scolari, costituisce un vero riconoscimento, da parte dell'imperatore, della tradizionale autorità vescovile sulle scuole, riconoscimento che, notisi, è di ben 60 anni anteriore al famoso rescritto di Onorio III in favore dell'arcidiacono Grazia [2]). Che l'immunità scolastica istituita, o—per dir meglio—rinnovata da Federico I sul modello di quelle antiche romane [3]),—dovesse piacere a papa Alessandro III, è facile a comprendersi, tanto più che, proprio in quei tempi, papa Alessandro, il quale era stato lettore a Bologna, considerava i lettori dello Studio come, non dirò membri del clero, ma propaggini del clero stesso, aggregati di esso. Proprio al vescovo Gerardo, ai canonici bolognesi *et legis doctoribus ceterisque magistris*, l'anno dopo il rescritto di Roncaglia, egli scriveva esponendo le violenze che avevano contrastato la sua elevazione al pontificato, e raccomandandosi alle preghiere di tutti, aggiungeva il consiglio di opporre ai nemici « *attentius* (comparativo! cioè, più del passato!) sicut viri catholici, pro domo Domini,

---

1) *Neue Gedichte auf Kaiser Friedrich I.* in *Sitzungsber, d. hist. Cl. d. Münchener Akad. d. Wissenschaften,* anno 1870, v. Aut. *Habita* in C. I. *Aut.* IV, 13 Vol. II. pag. 511, ed. Krueger, Berlino Weidmann, 1888 e nei M. G. H. *Constitutiones.* I. 249.

2) Savioli, II, II, 408 (28 Giugno 1219); Sarti, I, II, 177 (1ª ediz.).

3) Const. *Omnem,* 8-10; sorveglianza del vescovo e dei professori sui ospiti e sulla disciplina degli scolari, Cfr. Savigny II. 64; per privilegi e le immunità scolastiche romane Cfr. Barbagallo, passim e Const. *Omnem* § 8-10, ove si nominano come autorità scolastiche il *Praeses Feniciae,* il vecovo ed i professori di legge.

muros inespugnabiles », di resistere, « immobiliter persistentes », nella fedeltà e devozione alla Chiesa Romana [1]). O io m' inganno, o questa lettera è un avviso ai dottori, recentemente favoriti dall'imperatore, di resistere alle blandizie imperiali e fare scudo colla loro dottrina, non ai diritti dello Stato, ma a quelli della Chiesa. Intanto lo stesso papa politicamente accorto, si affrettava a riconoscere l'immunità giurisdizionale concessa da Cesare ai dottori ed agli scolari, laici e chierici, ed anzi se ne faceva paladino e difensore, scrivendo nel 1170 (?) all' ab. di S. Remy che non si molestassero certi scolari, i quali avevano percosso un prete, « *quamdiu coram magistro suo parati sint iustitiae stare* » [2]). In questo fatto, dell' essere stata cioè emanata dall'imperatore e riconfermata dai papi, sta la ragione, parmi, della grande fortuna che incontrò l'immunità scolastica, sì che noi la trovammo riconosciuta ad un maestro elementare di Portovenere nel 1260, e nel 1400 anche ad un maestro comunale di Cuneo [3]). La Chiesa adunque anche dopo l'Autentica *Habita*, considerava le

---

[1]) Savioli. I, II, 258, Doc. CLXXI, Migne, CC. 73; data 6 ottobre 1159. Il Gaudenzi (128) considera come prova della simpatia del Barbarossa pei dottori anche l'Autent. *Sacramenta puberum*, data nel 1158 da lui presso Bologna (a quel che pare) su istanza di Martino giurista, che viceversa poi ne avrebbe avuti forti danni. Cfr. M. G. H. *Const.* I. 246.

[2]) Sirmond III, 884. Migne. CC, 746 parlando degli scolari percossi, «aliqui (dice) praedictorum scholarium qui essent clerici». Anche a Parigi fra il 1170 ed il 72, epoca della lettera di Alessandro III. si cita e si osserva, nota il Tamassia (113 n.) l'Autent. *Habita*; « se asserant liberta. tem habere et nullus in eos manus inicere aut ecclesiasticam sententiam audeat promulgare, donec coram *magistro suo velint justitiae stare*». Le parole stesse del papa! *Chart. Univ. Paris*, I, pag. 7, n. 6. Ed il Savigny (II, § 64) cercava per quale scuola determinata fosse fatta l'*Autent. Habita!*

[3]) Falco, luog. cit. (1260) Gabotto, *St. Sab.* 299, col. 2 (1416).

scuole di Bologna come emanazione del potere suo. Nel 1189 papa Clemente III regola lui e frena gli abusi della immunità scolastica ed ordina al vescovo di convocare ogni anno dottori e scolari ricordando loro i rescritti del cardinale Guglielmo, legato pontificio, secondo i quali niun scolare, che avesse preso in affitto camere, poteva convenire il suo padron di casa, se prima non era trascorsa tutta la durata dell'affitto [1]). Pare che molti studenti affittassero case di gran lusso, che poi non potevano pagare: piantavano in asso allora il padrone, citandolo davanti al loro foro privilegiato per la rescissione del contratto.—Tutto quanto si è detto fin qui valga a persuadere che la lettera di Onorio III all'arcidiacono bolognese Grazia, scritta nel 1219, non rappresenta affatto un atto di omaggio personale a Grazia, come vuole il Savigny, nè una improvvisa ed inattesa novità nel diritto scolastico [2]), un' imposizione cioè della Chiesa, che *ex novo* estende i suoi poteri sulle scuole. Può rappresentare, e rappresenta senza dubbio, una convalida di un diritto di tutela che la Chiesa aveva sempre esercitato sulle scuole libere di qualunque facoltà, le quali storicamente considerava allora, e considerò poi, come sua emanazione. Già il fatto che l'anno stesso 1219 papa Onorio aveva costituito l' arcidiacono Grazia « curatorem iurium ecclesiae bononiensis », e prima, nel 1215, aveva invitato popolo e clero ad ubbidirlo, quando esigeva ciò che spettavagli [3]), fa pensare che questo diritto di con-

---

[1]) Savioli, II, II. 166. Lettera di Clemente III a Gerardo, vescovo di Bologna (1188).

[2]) Savigny, vol. III, lib. III § 83. Notisi anzi che nel 1211 Grazia, dottore di decreti si era con Azzone opposto alla venuta in Bologna d'un delegato del papa. *Chart.* doc. XVI.

[3]) Sarti, I, II. 175, 27 marzo 1215: ib, 22 aprile 1219.

ferire la facoltà d' insegnare spettasse da lungo tempo all'arcidiacono. Se una novità c'è, essa si rileva dal confronto tra la lettera di Onorio III all'arcidiacono nel 1219 e quelle di Alessandro III, da noi riprodotte, e che risalgono a circa 50 anni prima: là si diceva che l'autorità scolastica non deve impedire « docere quemquam *qui sit idoneus*, *petita licentia* »; qui da Onorio III si parla ancora della *licentia* da chiedersi all' autorità ecclesiastica, ma quanto all' idoneità, si specifica il modo come deve essere accertata, cioè con esame [1]). Se si cercasse il perchè di questa novità, bene si potrebbe rispondere col Denifle, ricordando le disposizioni ben note del Concilio recente del 1216, relative alle scuole e, rievocando la bolla *Super speeula* dello stesso anno e dello stesso papa, nonchè l'accenno fatto nella lettera di papa Onorio III al patriarca di Antiochia e vescovi sottoposti [2]), alla necessità di combattere colle scuole l'eresia, « ut plenius sacris litteris ad haereses arcendas insistatur ». È l'età dei domenicani, l'età delle lotte contro gli eretici, e del resto Onorio III, come mostra il suo *Registro*, raccolto dal Presutti, è il papa che più si serve dell'opera dei *magischola*, persuaso com'è che la dottrina ed il prestigio loro giovi alle cose della Chiesa—

---

[1]) La lettera di Onorio III a Grazia è del 28 giugno 1219 (SARTI. I. II, pag. 15 e 177 « Cum saepe contingat ut in civ. Bon. minus docti ad docendi regimen assumantur, duximus statuendum ut nullus ulterius *in civitate praedicta* (solo a Bologna dunque!) ad docendi regimen assumatur, nisi a te *obtenta* LICENTIA (è il termine solito già usato da Alessandro III) *examinatione praehabita diligenti* » Dei due ablativi assoluti, quest'ultimo solo contiene una novità, o almeno una novità nel diritto, non nel fatto, dacchè nel 1215, prima della lettera di papa Onorio a Grazia, Buoncompagno leggeva in chiesa e faceva approvare la sua *Rettorica*.

[2]) V. Parte I, cap. III.

Figura 14.

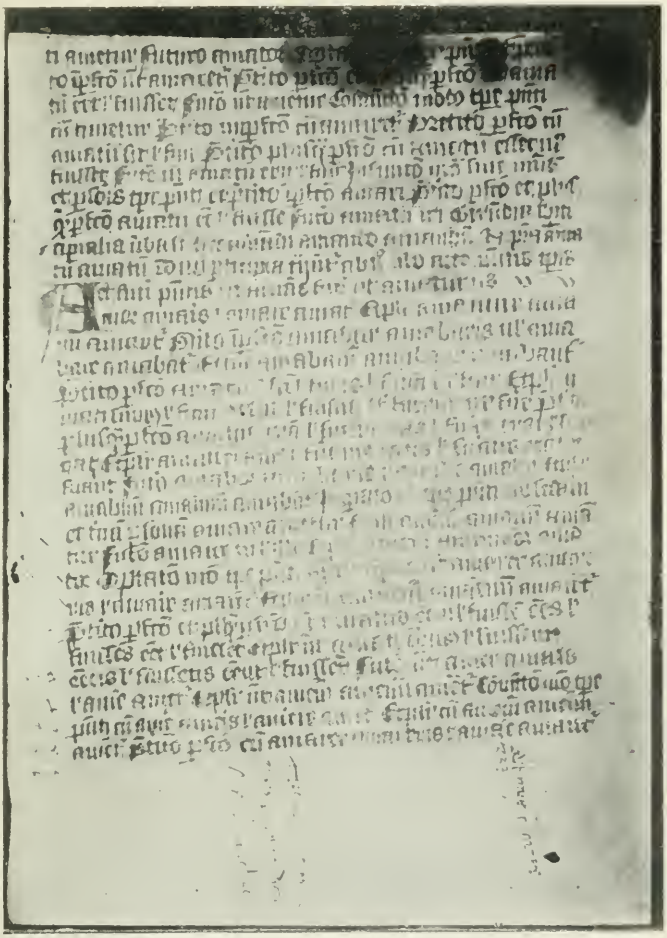

Collezione Manacorda — *Donatus Minor* catechetico — Paradigmi della coniugazione del verbo *amo* — Cod. perg. del secolo XIII, con notazioni marginali di allievi.

(fot. Rappagliosi).

Senonchè vi è dello stesso papa Onorio III un atteggiamento, in fatto di politica scolastica, che sorprende a prima vista, ed è il favore con cui egli secondò l' Università degli scolari, anche contro i dottori, anche contro il Comune. Vi è di lui una lettera ai Bolognesi, perchè revochino gli statuti fatti contro gli scolari, « suggerentibus id legum doctoribus » [1]), i quali non volevano stare alle sentenze del rettore degli scolari;—v'è un' altra lettera di lui ai Bolognesi, perchè non molestino gli scolari, anche se lavorano per portare lo Studio altrove [2]); - vi è ancora una lettera dello stesso papa del 1221 al vescovo di Modena, concedentegli di assolvere gli scolari che si fossero leggermente feriti tra loro [3]). Questa volta il papa non pare s' interessi più degli studenti bolognesi soltanto, ma degli studenti in genere, come studenti, dimorino essi in Bologna, o liberamente vadano altrove. La via lunga mi sospinge nè mi permette di spigolare fra i documenti, e non solo fra quelli editi dal Sarti e dal Savioli, altre prove dello interessamento che il papa prendeva per la corporazione degli studenti [4]), ai quali, secondo Onorio, Bologna doveva la sua ricchezza e fama, mentre prima era una pic-

---

[1]) Savioli, III, II. 56 (a. 1224). Cfr. Lettera di papa Onorio agli scolari di Roma, di Campania e della Tuscia residenti a Bologna : « doctoribus qui non *communia commoda, sed privata quaerentes*, stare, ut tenebantur, sententiae rectorum scholarium contempserunt ». Sarti, II, 58; Denifle, pag. 136. Tamassia. 115 n.

[2]) Savioli, II, II, 425 e 428. Doc. 483. Sarti. I, II, 17 (a. 1219).

[3]) Sandonnini, 96. Cfr. in Regesti di Niccolò IV n. 5821, (11 Ag. 1291) l'assoluzione degli scolari bolognesi dal voto di lasciar Bologna.

[4]) V. lettera cit. ed. in Sarti, II, 17 *(mandat abrogari statuta* scholarum *libertati contraria)*. Cfr. *Regesti Niccolò IV* cit. nnm. 5821 (18 Agosto 1291) la *licentia* dell'arcidiacono bolognese riconosciuta valida per insegnare dovunque.

cola città [1]). Ma se tutelavasi dalla Chiesa la libertà universitaria di contro ai Comuni, ciò non era senza ragione: crescevano intanto sull'Università i poteri religiosi. [2]) Il papa richiama gli studenti dalle distrazioni amorose e dai mali costumi, il papa scomunicherà più d'una volta Bologna ed intimerà agli studenti di partirne [3]). Si noti che quando Federico II, nel 1225, porrà al bando la città, minacciando infamia a chi non ne uscirà, gli studenti non gli obbediranno: e due anni dopo Federico II revocherà il bando.[4]) Che differenza da quando nel 1214 (prima del privilegio dell'arcidiacono) il cardinale legato Guido scomunica Bologna ed intima agli scolari di partire! Essi, impegnati dai debiti, certamente nicchiarono (e ne fa fede la supposta lettera che Boncompagno immagina da loro scritta al papa per far revocare l'ordine), ma infine ubbidirono e la migrazione loro pare al Gaudenzi abbia avuto per effetto la nascita dello Studio aretino. Va notato che in questa supposta lettera dettata da Boncompagno, più e più volte gli scolari parlano di sè come di un ceto particolarmente ligio al-

---

[1]) gli scolari « GRATUITO ad studendum vestram prelegerunt civitatem » (ivi; il quale passo conferma l'origine spontanea dello Studio in Bologna), per semplice e volontario convenire di allievi. Notisi che il papa accusa quivi il Comune di violare la libertà antica degli scolari. Questa lotta del papa, perchè gli studenti non fossero astretti a giurare di restare a Bologna, va forse avvicinata al divieto fatto ai chierici (cui sempre più gli scolari sono equiparati) di prestar giuramento. Cfr. *Edict. de juramentis clericorum* (ann. 1047) M. G. H. *Constitutiones*, vol. I, pag. 46, n. 50, confermato da Onorio II colle parole stesse *Decr. Grat.* L II, cap. I, FRIEDBERG, tom. II, pag. 265.

[2]) Cfr. SARTI, I. II, 106; papa Martino IV scrive al priore dei predicatori ed al guardiano dei minori di assolvere gli scolari da un giuramento fatto di uscire di città e non ritornarvi se non dopo 5 anni, se il Comune non accoglieva certe loro petizioni.

[3]) GAUDENZI, 130, 139 e 143.

[4]) GAUDENZI, 131; revoca del bando, SARTI, I, II, 69. SAVIOLI, III, I, 123.

l'autorità papale: « et non habemus alium protectorem nisi vos », dicono al papa: e poi: « ordo scholasticus est ecclesiae speculum, hereticorum repagulum [1]); da esso provengono tutti i membri della Chiesa. ecc. Ancora nel 1232 e nel 1259 60 Bologna fu scomunicata e gli studenti ubbidirono agli ordini del papa di uscirne; che ne uscissero davvero fa fede il Villola e quella lettera del 1260 di uno studente toscano edita dal Gaudenzi [2]).

Insomma nella lotta ingaggiata nel sec. XII tra papi ed imperatori, ciascuno per attrarre nell'orbita sua le scuole bolognesi, nel sec. XIII appare vincitore il papa, al quale certo servì di arma il diritto tradizionale della Chiesa sulle scuole.

Ma il vincolo che unisce le scuole universitarie alle vescovili non è certo solo quello della *licentia docendi*, che si conferiva dall'arcidiacono: c'è pure la vicinanza colle scuole vescovili, che il Gaudenzi illustra, rilevando come il duomo di Bologna era allora a Santo Stefano [3]), proprio là dove sulla piazza solevano leggere i primi dottori. Buoncompagno ci dice come la *magistrorum et scholarum universitas* si congregasse ai suoi dì *ad maiorem ecclesiam* [4]); lo stesso Buoncompagno ci descrive sè stesso ed altri dello Studio presenti, e con grande interesse prementi e parteggianti

---

[1]) Gaudenzi. 139 n. passo della *Rhet. antiq.* di Buoncompagno. — Cfr. Id., *Dettatori*, 109.

[2]) Gaudenzi, 143; cfr. a p. 131 il passo del Villola: « Dominus Papa excomunicavit Bononiam et multi scholares recesserunt ».

[3]) Gaudenzi, 123.

[4]) Id. 124. dalla *Rhet. antiq.* Già notammo. sulla scorta del Cavazza (210-11). come l'Università degli scolari a Bologna dapprima si raccoglieva nella chiesa dei Benedettini a S. Procolo, poi, divise le facoltà. gli artisti si accolsero presso i Francescani, i legisti nella Chiesa dei Domenicani. Lo stesso accadeva a Parigi. I domenicani e francescani dal pulpito denunziavano talora i furti fatti agli scolari.

per la nomina del vescovo, la quale nomina doveva certo non essere a loro indifferente [1]). L'*Ars dictaminis* di Buoncompagno, non a Bologna nel 1215, ma a Padova nel 1227 è letta in chiesa a tutti i dottori e scolari, presente il vescovo e viene approvata [2]). Gli scolari bolognesi, emigrati a Vicenza nel 1209, hanno per sè una chiesa, S. Vito, e quando sciamano via, la cedono ai Camaldolesi [3]). Sopratutto decisiva è la testimonianza di Raimondo di Pennafort, il quale prima di entrare nell'ordine domenicano (dunque prima del 1222. ma quando il privilegio del 1219 a Grazia era appena concesso) scriveva queste parole, che il Denifle fece conoscere traendole da un'opera inedita di canonistica: « officium examinandi exercebatur *olim* a sacerdotibus et aliis iurisprudentibus et in divina lege peritis *ab episcopo* ad hoc delegatis... et idem esset hodie, si archidiaconus esset absens. *Hodie autem pertinet hoc ad officium archidiaconi* » [4]). Già Raimondo ci aveva detto essere una *longa consuetudo* quella della *licentia* d' insegnare, conferita, a Bologna ed altrove, dall'autorità chiesastica. [5]) Questa testimonianza di Raimondo, il quale oltre all'essere contemporaneo, si mostra, anche altrove, ben edotto

---

1) Boncompagno, *Rhet. antiq.* cit. dal Sutter, 31.

2) Rockinger, *Formelbücher* ecc. cit. « Recitatus equidem fuit hic liber approbatus et coronatus lauri Bononiae apud sanctum Iohannem in Monte, in loco qui dicitur Paradisus (dunque fuori di chiesa) anno Dni 1215. VII kal. Apr. coram universitate professorum iuris canonici et civilis et aliorum doctorum et scholarium multitudine numerosa » (di vescovo od arcidiacono non si parla). Lo stesso libro invece 11 anni dopo a Padova è letto *in maiori ecclesia*, presenti legato pontificio. vescovo, teologi ecc. Grande differenza!

3) Mittarelli, *Ann. Camald.* tom. IV, 199, 202. 260-3.

4) Denifle, 739.

5) Raimondo, *Summa*, cit. § II.

delle consuetudini scolastiche bolognesi, determina il vero valore della lettera di Onorio III scritta a Grazia, arcidiacono bolognese, nel 1219; essa insomma non istituisce un diritto nuovo di ingerenza scolastica nelle scuole, fossero esse di gius o d'altro, ma il diritto tradizionale che spettava per la Chiesa al vescovo (in Francia però già al *magischola*) papa Onorio convalida e trasferisce all' arcidiacono, che diventa per la prima volta esaminatore: ecco tutto! E la ragione di questo fatto? Forse questa: il papa teme che gli sfugga la secolare sua ingerenza sulle scuole non più contesagli, a Bologna, dall' imperatore, ma dallo spirito d'indipendenza della stessa corporazione degli scolari. Sta il fatto che l'Università degli scolari, senza ingerenza del vescovo o arcidiacono, *fuori di chiesa* approva e corona (1215) i maestri (v. nota 46). Perciò Onorio III, da un lato blandisce l'*Universitas* degli scolari, difendendola dal Comune, dall'altro l'avvince a sè coll'obbligo dell'esame (1219).

Va tuttavia tenuto presente un fatto, che cioè nel servirsi come fonte storica dei glossatori, rispetto a questo quesito, bisogna essere guardinghi; essi sappiamo che avevano il capo pieno di diritto romano, e dell'istituzione scolastica, nella quale vivevano e spendevano l'opera loro, erano portati a cercare l'origine, non già nel graduale svolgersi di istituzioni precedenti, ma su direttamente all'autorità imperiale, tutto movente. Odofredo, già dissi, trae dalla leggenda di Ambrosio e Petronio la prova che Bologna è città regia, e come tale ha diritto allo Studio [1]);

---

[1]) Tamassia. 90: « Dicebat ipse (Azo): Bonouia est regia civitas, ut invenitur in legenda S. Ambrosii et Petronii et Bononia est ab Aposa citra: si nos docemus in regiā civitate debemus habere immunitatem, id est citra Aposam; si ultra, non similiter.,. Non qui docent Regii vel Mutine, imo

ma più tardi, Bartolo è meno assoluto ed ammette che « habere studium vel *licentiam docendi* (notisi il termine caratteristico per le scuole vescovili usato da Alessandro III) procedit ex privilegio tantum vel ex consuetudine longissima, sicut Paduae, ubi est Studium generale ex consuetudine; et sic eadem privilegia sunt hic quae sunt Bononiae, ubi est Studium ex consuetudine et privilegio Lotharii imperatoris, ut dicunt quidam » [1]). A parte il richiamo nebuloso al Capitolare olonnese dell'825, nel quale Bologna non figura sede di scuole, Bartolo insomma ha il preconcetto, veramente aprioristico, che dall'autorità imperiale emani quella che egli, per attrazione, dirò così, del diritto canonico, chiama *licentia docendi* (lo stesso vocabolo che per gli esami non pubblici universitari è usato nei documenti pavesi del '300 e prima dai papi Nicolò IV, Urbano VI e Giovanni XXV) [2]) — tuttavia egli ammette che questa licenza, *per consuetudine*, si possa concedere anche senza privilegio imperiale. — Mentre i commentatori del gius romano ondeggiavano incerti tra la tendenza mentale a loro propria da un lato, che li portava a riconoscere la origine cesarea delle scuole, e dall'altro la pratica della vita, che non solo imponeva loro la terminologia, ma anche le consuetudini ecclesiastiche (Accursio persino si accusava e si faceva assolvere in causa

---

est una prodictio. Alia civitas est Padua, unde hic iacet Anteum, unde qui regunt in regia civitate, recte doctores, alias non dicuntur ». Lo stesso pensiero di Azone, ivi, in nota e *Gloss. Accur.* in *Const. Omnem.* Alla Const. giustinianea *Omnem.* per la scuola di Berito, risale questo concetto della scuola propria della città regia. Ma Pillio, che leggeva a Modena, dice che *prima* Bologna teneva quel privilegio, ora non più! Cfr. Gaudenzi, 125.

[1]) In *Digest. novum*, Const. *Omnem.* alle parole: *haec autem tria.*

[2]) Renazzi, I, 266; Fumi, 573.

dei *munera pro licentia docendi* [1]), che erano stati vietati da papa Alessandro e dai teologi, come Giovanni di Dio nel *Poenitentiarius*) [2]) – all'opposto chiara, continua, è nei personaggi ecclesiastici la visione del nesso tra scuole vescovili e scuole pubbliche, siano pure di diritto, siano pure istituite da un re, da un Comune, da chiunque. Il diritto scolastico della Chiesa si faceva risalire su fino ad Eugenio II; aveva quindi molta maggiore sicurezza e precisione di referenze, che non sia il nebuloso ed incerto riattacco al Capitolare olonnese di Lotario dell' 825 fatto da Bartolo. E si capisce: Graziano, dissi, aveva accolto il passo di Eugenio II nel suo *Decretum* [3]; di là poteva citarlo il Pennafort. Se i papi permettevano erogazioni alle Università di beni ecclesiastici [4]), ciò è perchè essi continuavano a considerare le scuole come propaggini del chiericato, pur fra i laici; le *Clementine* dicono ben chiaro che le lauree si danno per autorità papale dall'arcidiacono, e, mancando questi, dal vescovo e dal Capitolo. Così Innocenzo IV nel 1248 istituiva a Piacenza uno Studio con lettera diretta al vescovo, al clero e al popolo [5]); e l'Università di Roma, istituita da Carlo d' Angiò, da papa Bonifacio riceve facoltà di licenziare [6]). A Padova, come il primo accenno di un insegnante di diritto, Gerardo Pomadello, (1165) va congiunto, almeno topograficamente, con la cat-

---

[1]) Sarti, I, II, 96; Savigny, II, 82.

[2]) lib. V, cap. 14.

[3]) Pars. I Distinct. XXXVII, e XII, Friedberg, I, 139.

[4]) Fabbroni, I, 424, 481, 485; II, 17.

[5]) *Bull. Rom.* Ed. Taur. III, 536.

[6]) per Carlo di Angiò, cfr. Del Giudice, *Cod. diplom. d. regno di Carlo* I e II, I, 68, n. 24. Per la bolla di Bonifacio VIII, *Bull. Rom.* cit. IV, 166. Cfr. Gregorovius, vers. ital. III, 156.

tedrale (regebat in legibus in domo Martini de Gosso, *iuxta maiorem ecclesiam paduanam*) [1], così nel 1228 gli scolari emigrati da Padova a Vercelli riconoscono arbitro il vescovo nel fissare i prezzi [2]. Quando nel 1263 papa Urbano IV stabilisce che i *magistri* dovessero per ottenere « docendi licentiam » *subire un esame* davanti il vescovo ed il Capitolo [3], non vuol già dire che solo allora il vescovo incominciasse ad ingerirsi nello Studio (già dissi che Buoncompagno nel 1227 aveva letto a Padova in Chiesa in presenza del vescovo il suo testo di rettorica), bensì che, a Padova solo allora si richiese un esame da chi voleva dall'arcidiacono quella *licentia,* la quale prima si conseguiva anche senza, per semplice e nota idoneità, secondo le lettere di Alessandro III. Le prescrizioni di Urbano IV nel 1263 sono una ripetizione della lettera a Grazia, arcidiacono bolognese nel 1219: solo quando l'Università è numerosa, l'idoneità, richiesta da Alessandro III per conseguire la licenza, non può supporsi *a priori* dalla semplice conoscenza personale o dalla frequenza nelle scuole: allora si istituisce l'*esame*, ma esso, come dissi, è, a Bologna come a Padova, una manifestazione nuova di un diritto antico del vescovo su *tutte* le scuole, di qualunque ordine e grado, qualunque sia la disciplina che vi si insegna. Al Denifle che distingueva *studium* semplice da *studium generale*, lascio rispondere da questa lettera del papa al re Giacomo d'Aragona, lettera sfuggita al Savigny, ma non a lui, e

---

[1]) Denifle, 277 n.

[2]) Balliano, *Della Univ. degli studi* ecc. a p. 38; Savigny III, 666, Denifle, 291. Dall'ediz. Balliano, riprodusse il documento il Gloria, *Monumenti*, I, ordine di data.

[3]) Lunig, I, 1962 — Graevio *Thes, Ant. et Hist. ital.* VI, par. 4.

che io, dopo averla spesso ricordata, qui per intero riporto, per la sua importanza suprema [1].

« Contra venerabilem fratrem nostrum magalonensem episcopum, quem in minori constitutum officio dilexisti, non modicum videbaris rancorem aliquem tuam magnitudinem concepisse, litterarum inspecta serie, quas ex parte tua nuper recepimus, manifestat, inter cetera continentium, quod episcopus memoratus, in evidens praejudicium juris tui, in G. Seguerii et omnes auditores ipsius, excommunicationis sententiam tulerat, *cui licentiam dederas in monte Pessulano jura docendi civilia*, cum ad hoc tibi videretur idoneus et juris in eadem Facultate prudentibus, quorum consilia requisisti; et idcirco petebas ad eodem episcopo latas sententias sine difficultate qualibet relaxari. Sane, quia via iudicii non patebat ad tuum desiderium adimplendum, saepedicto episcopo non praesente, nec citato, vel ab homine vel a iure, nec judicibus committi negotium credebamus expediens, cum nec etiam id postulares, aliqua regiae celsitudini familiariter duximus perstringenda, quibus plenius instrui valeas ad ea quae te decet eligenda. *De licentiandis quibus doctoribus in scientiarum facultatibus aliud canonica jura diffiniunt*, *aliud principum sanctiones,* sed et ipsae consuetudines, pro diversitate diocesum aut locorum in huiusmodi dandis licentiis variantur. Verum *ex Synodo Papae Eugenii* canon praecipit ab universis episcopis omnem curam habendam ut magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum, liberalium artium dogmata assidue doceant, quia in his maxime di-

---

[1]) Denifle, 315. La lettera trovasi in Martène, *Thes. Anecd.* II, 603; Potthast, n. 20366.

vina manifestantur atque mandata declarantur. Lex autem humana decernit similiter civilis sapientiae professores magistralem ascendere cathedram non debere, donec ab ordine decurionum fuerint approbati [1]). *Pro tempore tamen loquitur quo Censura Ecclesiae non vigebat, quo etiam matrimoniales cause per laicos tractabantur.* Porro casus novus a te propositus ex ipsius qualitate negotii dubitationem recipere non videtur, si, purgatis oculis, veritas attendatur. Constat enim *magalonensem episcopum a longissimis retro temporibus dedisse licentias in aliis facultatibus*, consueta forma servata, et si dare non consuevit in ista, quia nec etiam petebatur, nec petendi erat occasio, ubi nec studentium vel docentium numerus exigebat, *quod in aliis est servandum et in ista videtur servandum*, sic et hodie servaretur, si quis vellet legere arithmeticam, quae nullo forsitan ibi lecta fuit tempore. Nam quod dicitur, quod praescripsit aliquibus juribus episcopalibus, cetera quibus praescribens usus non est, remanent prorsus non praescripta, in rebus diversi generis observamus. Sed si una ecclesia parochialis alterius praescripserit decimam per tempus legitimum de frumento et ordeo, eam percipiens, si postea milium seminitur, vel fortasse legumen, quod nullum ibi tempore fuerit seminatum, aeque de illis percipiet decimam, sicut de aliis, cum sit eiusdem generis, licet alterius speciei. Et quidem genus iste comunicant, licet differant specie aliquatenus facultates. *Sed et Concellarius Caput studentium, post episcopum, in quacumque legat vel doceat facultate, ab episcopo ordinatur.* Unde *idem episcopus est*

---

[1]) Allude il papa alle disposizioni del diritto romano giustinianeo. Cfr. cap. I. Barbagallo. 381.

caput Studii principale. Demum de dilecto filio B. de Castaneto, cappellano nostro, scire te volumus, quod cum minori fungeremur officio, de felicis memoriae Urbani papae praedecessoris nostri speciali mandato, in aula eiusdem episcopi, doctorum et scholarium multitudine convocata nos ei licentiam dedimus et librum tradimus, solita solemnitate servata. Quocirca, si aliud ad jus tuum pertinens non occurrit, nullam tibi factam iniuriam intelligimus. Quod si novum aliquid intimetur, prompti sumus regium jus defendere et, quidquid idem episcopus iniuste fecerit, revocare.

Datum Viterbii, II Kal. Iun. anno IV (1268). »

In conferma di questa tesi, papa Bonifacio VIII pochi anni dopo, nel 1296, togliendo l'interdetto alla città di Orvieto, ne eccettua i capi Ghibellini, fra cui un conte Bongiovanni, *legum professor*, al quale toglie la *licentiam docendi* con queste parole: « . . . . et spetialiter comitem praedictum inabilem reddimus *ad scholas tenendas vel ad docendum in aliqua facultate* et districte duximus inhibendum, ut nullus *pubblice vel private* lectiones eius audiret » [1]; pena la scomunica! Qui si vede chiaro come la Chiesa concepisse l'insegnamento pubblico, privato, comunale di qualsiasi materia, come una funzione che da essa sola popoteva emanare e di che essa poteva investire uno, come poteva privarlo. Così si spiega come i magistrati comunali di Firenze e di Pavia si assumessero verso gli studenti lo incarico d'inviare, quando occorrevano privilegi, ambasciatori al papa, come a fonte unica del diritto scolastico [2].

---

[1]) Fumi. 355.

[2]) Gherardi. 132, Maiocchi. *passim*. I senesi nel 1338 chiedono l'in-

Così si comprende pure come il papa pensasse a frenare le soverchie spese dei laureati, [1]) il papa conferisse il diritto di promozione universitaria al vescovo di Perugia (1338) [2]) a quello di Pisa (1340), [3]), ed al vescovo di Orvieto (1378) [4]) riconfermasse il diritto di concedere il dottorato, anzi, per usare la parola testuale, la *licentiam docendi*, che avrebbe avuto valore legale dappertutto. Potrei continuare a citare i privilegi analoghi, che, per parlare solo di Università italiane, ottennero dal Papa nel 1387 il vescovo di Lucca, [5]) nel 1391 quello di Ferrara [6]) e giù fino a quello del 1551, dato al vescovo di Mondovì [7]); se non che, più che questi fatti — ben noti agli studiosi, che conoscono le storie speciali universitarie ed anche soltanto quelle generali del Savigny e del Denifle, — interessa ricercare se, e sino a qual punto, l'autorità civile e regia, nei ripetuti e lunghi conflitti colla papale, seppe opporsi al monopolio chiesastico sul territorio della scuola.

Già vedemmo Federico Barbarossa, nell'atto stesso che

---

tervento del re Roberto per ottenere dal papa i privilegi degli Studi, tra i quali si fa menzione di quello concesso dal Barbarossa nel 1158 e dell'altro che aveva largito la bolla *Super specula* del 1219, ossia il diritto ai chierici di percepire le prebende stando allo Studio. (Zdekaucer, op. cit. 145 e segg.) Più tardi nel 1471 i Bolognesi faranno approvare dal papa tutti i loro privilegi universitari, compreso quello di... Teodosio! Chart, CCCXVI.

[1]) Lib. VI. Decret.—Clement. lib. V. tit. II, — Clemens V, 1311, « in Concilio viennensi » (Gallia). Friedberg, II, 1180.

[2]) Denifle, 538; *Bull. Rom.* ed. taur. IV. 192.

[3]) Fabbroni, I, 60 e 404-06; Denifle, 319.

[4]) Fumi, 571.

[5]) Baluze, *Miscell.* ed. Mansi, IV, 184-185. Ivi leggesi pure il privilegio imperiale di Carlo IV (1369) che erige lo Studio generale, e, come aveva fatto a Pavia, dà al vescovo la facoltà di licenziare.

[6]) *Bull. Rom.* ed. taur. IV, 610. Denifle. 322-23.

[7]) Grassi, *Memorie stor. d. Chiesa di Mondovì,* vol. II p. 399.

blandisce la scuola di Bologna per averla alleata ghibellina, riconoscere coll'*Authentica Habita* la giurisdizione del vescovo sugli scolari. Questo stesso privilegio riconferma nel 1224 agli scolari napoletani ed al vescovo Federico II, che contro la Chiesa appunto vuolsi abbia eretto lo Studio di Napoli [1]). E sì che se noi, come il Denifle, dovessimo dar peso ad un passo del cronista Iamsilla, nel regno di Napoli non vi sarebbero state prima di Federico II neppure le scuole vescovili! [2])

A parte lasciando il conflitto già noto tra Giacomo I d'Aragona ed il papa, per l'autorità che esso si era assunto di conferire dottorati, è certo che di privilegi imperiali per le Università ne furono rilasciati parecchi nel '300, sicchè il Denifle distingue appunto: — Studi sorti da sè, senza decreti di erezione (Oxford, Padova, secondo Bartolo)—Studi sorti con decreti solo papali,—Studi sorti con decreti solo imperiali, Studi infine creati con decreti d'entrambe le autorità. Se non che per il conferimento della dignità dottorale, ossia, etimologicamente intesa, per l'abilitazione all'insegnamento noi troviamo in questi stessi privilegi imperiali, — o per rispetto alla tradizione, o come riconoscimento di ciò che già vigeva — del tutto confermata la facoltà vescovile di conferire dottorati. Veggasi ad es. il diploma di Carlo IV, per lo studio di Pavia (1361); esso scende « de imperiali auctoritate plenitudine » [3]) ma, ordina che

---

[1]) Huillard-Bréolles, II, 450; Denifle, 453.

[2]) « in regno Siciliae litterati pauci vel nulli ». Muratori, R. I. S., VIII 495. Denifle, ivi. — Manfredi invece nel 1258 accenna che nel regno, oltre agli scolari i quali a Napoli studiano diritto, vi sono dei *pueri* « iacentes in cunabulis artis grammaticae ». — Winkelmann. *Acta imperii inedita*, Innsbruck, 1880, vol. I, doc. n. 496

[3]) Maiocchi, Doc. I — Cfr. uguale disposizione nell'editto dello stesso

possa *papiensis episcopus*, qui est et qui fuerit, pro tempore, per se vel suum vicarium seu locumtenentem » col consiglio dei dottori e dei *magistri*, «illos quos ad hoc idoneos invenerint *legendi indulgere licentiam* », dandogli le insegne solenni. Anche Gian Galeazzo Visconti nel 1398, quando, come duca di nomina imperiale, fece trasportare lo Studio a Piacenza, dette al vescovo la facoltà di licenziare; ed in nome del vescovo, l'arcidiacono appunto, appellandosi a questo editto del duca di Milano, conferisce nel 1398 stesso una licenza a Piacenza, in chiesa [1]). Non mancarono tuttavia i sostenitori anche allora del principio giuridico dello Stato educatore e signore delle scuole: tale fu Marsilio da Padova nel *Defensor pacis*, che tanto risente delle lotte fra Filippo il Bello ed il papato [2]).

Ma uno dei punti di vista più sicuri, dal quale noi possiamo spiare se vi è nesso fra scuole vescovili ed universitarie, è quello dello stato finanziario degli insegnanti e della fonte dei loro guadagni in queste ed in quelle. Le scuole vescovili, lo sappiamo di certo, erano, rispetto agli scolari poveri, gratuite; « *scholares* pauperes *gratis doceat* », dicono, vedemmo, i Concili. Orbene, negli Studi generali chi pagava gli insegnanti? Occorre indagarlo attentamente, dacchè non è cosa ben chiara, anzi la questione si riconnette con altre non men gravi, che il Gaudenzi propone in una nota; importante fra tutte è quella della

---

imperatore a favore dello Studio di Lucca (1369), ove il diritto di licenziare è dato ancora al vescovo.

[1]) Osio, II. 225 — Muratori R. I. S. XX. 933-4; Denifle, 569; Pertile, II, 266.

[2]) Cap. XXI, 322. Sulle dottrine di Marsilio v. ora articolo del Villari in *Nuova Ant.* 1 Aprile, 1913.

differenza tra insegnamento ordinario e straordinario. Essa, per un passo ben noto di Odofredo [1]), ci riconduce appunto alla questione dei proventi magistrali.

Irnerio insegnava *gratis* ed è questa una ragione che indurrebbe il Gaudenzi a crederlo ecclesiastico. [2]) Ma il Gaudenzi non tiene conto di un fatto che noi a suo luogo ponemmo bene in rilievo, che cioè, se le scuole vescovili erano in diritto gratuite, tuttavia in pratica esse a poco a poco erano venute ammettendo l'uso del pagamento da parte degli allievi. Tale fatto noi lo trovammo già nelle scuole parrocchiali di Attone Vercellese [3]) e di Teodolfo in Francia. Questo uso viene determinato da due fatti, da un lato cioè dalla mala consuetudine di comperare dal *magischola* simoniaco la *licentiam docendi*, dall'altro dall'affluenza degli allievi in determinati centri, ove più celebri maestri insegnavano e quindi dal crescere della fatica dell'insegnamento in ragione diretta di questo confluire di vaganti, laici e cherci. Il pagamento fu dapprima imposto, non agli scolari del luogo, ma a quelli forastieri, questo ci è attestato da Raimondo di Pennafort, verso il '200, ma in pratica doveva già esistere prima. [4])

Anzi, proprio a Bologna nel 1124 Ugo canonico, nelle sue *Rationes dictandi*, nella controrisposta alla lettera di

---

[1]) Tamassia, 129 n. 7, Savigny II, 98; cfr. n. 95.

[2]) Gaudenzi, 127.

[3]) Attone. *Capit.* can. LXI, p. 282, vol. II delle *Opere*, ed. Buronzo del Signore: « Presbyteri etiam per villas et vicos ecc. cit.... Quum ergo eos docent *nihil ab his praetii pro hac re exigant, nec aliquid ab eis accipiant*, EXCEPTO QUOD EIS PARENTES, CHARITATIS STUDIO, SUA VOLUNTATE OBTULERIT ».

[4]) Summa cit., § 11. Raimondo si propone appunto il quesito: « *numquid ab aliis scholaribus, qui nec sunt pauperes* NEC DE EADEM ECCLESIA, *potest exigere salarium* ».

uno scolare chierico forastiero, che suppone voglia venire di lontano ad udirlo, scrive di volere come insegnante adoperarsi a far sì che — dice — « dilectionem et *laboris recompensationem merebor*[1])»; ed Ugo per molti doveva essere *magischola!* Questa medesima distinzione fra scolari del luogo, che hanno diritto all'istruzione gratuita, ed i forestieri che pagano, noi la troveremo già nel 1228 in uno Studio generale, a Padova, quando questo passa a Vercelli e gli scolari addossano al Comune lo stipendio dei maestri, ma per compenso esentano gli scolari vercellesi dalle quote verso gli insegnanti. [2]) La stessa cosa troviamo a Modena nel 1260, quando il Comune, conducendo Guido di Suzzara, lettore di leggi, gli pone questo patto: « a scholaribus *civibus et comitatinis* nihil accipiat, causa docendi pro salario et mercede » [3]) Questa consuetudine passata dalle scuole vescovili all'Università non diciamo già che testifichi la figliazione di queste da quelle, no; noi vediamo anzi circa il 1260 accadere la stessa cosa nell'umile scuoletta di Portovenere, di fondazione privata e nel '400 ritroviamo lo stesso fatto nella scuola *comunale* di Montiglio. Ciò testifica tuttavia qualche cosa, non scevra d'importanza, che cioè, se la Chiesa considerava come rette dallo

---

1) Rockinger, *Formelbücher*, 71.

2) Balliano l. c. e Denifle id. v. n. 59 pres. cap. Va notato che gli studenti del luogo non fanno mai parte dell'*Universitas*, perchè nè pagano quote, nè, dice Odofredo, godono dell'immunità concessa da Federico I colla Autent. *Habita;* Tamassia, 115 n. 3. A Bologna era però riservata ai Bolognesi la lettura di notaria ed il Passeggerio la fece interdire ai forestieri, concorrenti suoi. Sarti I, II, 140. A Padova nessun padovano poteva avere un salario comunale come dottore dello Studio (1276); Gloria, *Monumenti* n. 203 e doc. 30.

3) Pertile, II, 554, dal Muratori, *Antiq. Ital.* Dissert. XLIV, cfr. Sandonnini, 96. Così Niccolò Matarelli nel 1280 a Modena percepiva lire bolognesi 100 annue per leggere diritto *ad utilitatem scholarium* del Comune di Modena.

Figura 15.

Roma — Biblioteca Vaticana — Cod. Urbin. 308. fol. 1. — Il verbo a suon di nerbo — Miniatura.

(fot. Sansaini).

stesso diritto (quello voglio dire del Concilio del '826) tutte le scuole di qualunque grado e di qualunque facoltà, come prova il passo del Pennafort e la lettera del papa al re d'Aragona, sta il fatto che il diritto seguiva anche in questo le consuetudini e gli usi, che accomunavano tutte le scuole, quella di Bologna e quella di Portovenere, sì nel sistema di pagare il maestro e sì nel privilegio giurisdizionale scolastico. Ma ritorniamo a Bologna. Quando adunque Buoncompagno nella *Palma* si vanta di aver accettato *gratis* scolari poveri nella sua scuola [1]) e quando di Martino legista, successore di Irnerio, si celebra in poesia, oltre al saper di grammatica, anche gli aiuti dati agli scolari poveri, [2]) va inteso, parmi, che si tratti di scolari non bolognesi, chè questi *avevano diritto* all'insegnamento gratuito, se poveri, nelle scuole vescovili della loro città e, certo, anche nelle altre; non fosse altro per ragion della concorrenza, questo fatto deve essere ammesso anche da chi nega i rapporti tra scuole vescovili e Studio pubblico. Guido Fava ricorda nel prologo della sua *Summa*, sui primi del '200, che la sua scuola è gratuita; [3]) è vero che egli era, forse, *magischola*, come suppone il Gaudenzi, rilevando che egli godeva di un canonicato in Bologna, ma anche per lui la gratuità va intesa solo rispetto agli scolari bolognesi, chè egli verso i forestieri non si sarà certo mostrato più prodigo di quello che un secolo prima di lui era stato Ugo, nè avrà voluto non profittare della condizione speciale che ai maestri di Bologna riconosceva Rai-

---

[1]) Sutter, 40 e 124-5. Gaudenzi, *Dettatori*, 123.

[2]) Gaudenzi, 133: «sed opes inopibus manibus dat plenis — Maxime *scholaribus* nudis et egenis».

[3]) Gaudenzi, *Dettatori*, 120.

mondo di Pennafort (v. pag. 88), anzi, vedemmo, (pag. 84) lo stesso papa Alessandro III. al cancelliere parigino Pietro.—Insomma i maestri di Bologna, vescovili o no, dagli scolari *forestieri* si facevano pagare. Bene quando giura nel 1218 di non insegnare fuori di Bologna, fa una restrizione; « eccetto, dice, che io ottenga un magiscolato a Firenze, mia patria. E sta bene; però c'è una restrizione nella restrizione, certo voluta dai Bolognesi per evitare che facesse concorrenza al loro Studio; anche ottenendo un magiscolato nella sua Firenze, io, dice Bene, insegnerò solo « clericis *illius ecclesiae* in qua essem in ordinem clericalem promotus ». — Nel 1296 infine lo Zaccagnini trova un contratto tra Albertino da Asti e le sorelle sue da una parte ed un maestro di grammatica dall'altro, pel quale quelli pagano a questi 25 fl. per l'insegnamento ricevuto.

Come si chiamavano queste quote? Collette: il termine che diventerà poi tradizionale nelle Università. Queste collette, ai maestri bolognesi consentite, si facevano, al dire di Odofredo, [1]) pel tramite di due scolari, e gli studenti, si noti bene, o pagavano in solido, o una quota ciascuno, tanto che si è trovato nota di queste spese anche negli appunti di bilancio privato di qualche studente [2]). Le collette insomma erano un *quid simile* delle nostre indecorose iscrizioni ai corsi liberi, con la differenza che oggi le quote ai liberi docenti le paga lo Stato, allora gli allievi stessi. È naturale che, all'oppo-

---

[1]) Tamassia, 129 n. 8: Savigny, III, 254-5, il quale cita anche una glossa di Accursio. Ecco il passo di Odofredo: «Bene scitis quod cum doctores faciunt collectam, doctor non querit a scholaribus, sed eligit duos scholares ut scrutentur *voluntates scholarium;* promittunt scholares per illos. Mali scholares nolunt solvere, quia dicunt quod per procuratorem non quaeritur actio domino »

[2]) Savigny, II. 588.

sto d'oggi, i sollecitatori d'iscrizioni non fossero i bidelli, ma gli scolari. Che i professori non vescovili, privi di quei canonicati e benefici che il *magischola* godeva, dovessero fare di tutto per sollecitare iscrizioni, o, diciam pure, collette, era ben naturale, dacchè esse rappresentavano il loro solo provento. Non tutti potevano poi trovare gli scolari puntuali: a volte, dice Odofredo, gli scolari iscritti negavano l'impegno, assunto per mezzo di procuratori, e di qui liti! [1]) Beato Boncompagno, al quale la dottrina, ma forse più lo spirito faceto e bizzarro ben noto, potevano procurare una scolaresca di ben 500 uditori! [2]) Si capisce così come egli, orgoglioso della sua clientela, diciam così, scolastica, potesse, come vedemmo, dispensare dalle quote i poveri e tuonasse contro, starei per dire, le camorre universitarie, che allora come oggi, si rivelano sul terreno in ispecie delle iscrizioni!—Si raccomandava ai dottori di accettare dagli scolari il compenso che essi davano spontaneamente e privatamente; non sta bene, dicono gli statuti padovani, [3]) che le quote di ciascun scolare si dicano forte, nè si scrivano presenti i compagni, sì da stabilire una gara al rialzo, una indecorosa asta pubblica del sapere. Già una satira inclusa nel *Salutatorio* di maestro Bono, retore fiorentino a Bologna, frusta i professori ciarlatani, facendoli battere così la gran cassa per la loro scuola:

---

[1]) Oltre il cit. passo di Odofredo, cfr. anche l'altro di Roffredo, cit. ivi dal Tamassia, donde risulta che i maestri di grammatica solevano talvolta sequestrare i libri degli scolari a garanzia del pagamento.

[2]) *Rhet. antiq.*

[3]) Denifle. *Statuti Univ. Pad.*, lib. IV, § 3. A Pavia l'Anonimo ticinese, che scriveva circa il 1330, prima quindi della fondazione imperiale dello Studio, ci dice che era costume nelle principali feste di fare molto donativi, specie «magistris scholarium et pauperibus verecundis». R. I. S. ristampa del Maiocchi. vol. XI, pag. 3.

Dicunt vobis : huc venite
Hunc doctorem vos audite,
Iste dabit potum vitae,
Hic est doctor optimus.
Multa prece vos exorant
Et collaudant quod ignorant;
Hi qui credunt post deplorant,
Cum decepti remanent
Magna sunt hi fraude rei,
Vendunt enim donum Dei,
Sicut fecit Elisei
Sicci discipuli.
Huc accedant sitientes
Dogma gratum cupientes
Et argentum non habentes
Omnes bibant liberi. [1])

È superfluo dire che l'autore, nell'ultima strofe, batte la gran cassa per sè! Più esplicito è maestro Terrisio, autore di una lettera, in parte scritta in versi, in cui suppone che gli scolari si eccitino a fare doni e collette per lui:

Et honestum et est bonum
Ut magistro fiat donum
In hoc carnisprivio,
Qui vos pascit et repascit
In suo convivio,
Ipse praebet lectiones
Et vos pingues huic capones
Apportemus singuli [2])

Boncompagno, sempre originale, va più in là e ci rivela, dissi, la camorra di allora in quel passo, che per me non può interpetrarsi se non in un modo : che cioè i professori *conducevano, pagavano* degli scolari, sollecitatori di iscrizioni! « Cunctos litteratoriae professionis doctores, qui

---

[1]) Gaudenzi, *Dettatori*. 165. Nel contratto degli scolari col Comune di Vercelli (1228) si dice che nessun *rector* (forse *qui regit scolam*) pretenderà maggiori poteri, *propter numerum scholarium* ».

[2]) Torraca *Maestro Terrisio*. pag. 250. cit.

precio nummario scholares conducunt, censemus esse infames et uditores ipsos perpetue adscribimus servituti, quia servitutem voluntariam non debere nunquam dissolvi placuit. » [1]) Che qui siano professori, che compraño scolari, e che questi diventino schiavi dei maestri è evidente; non trattandosi dunque delle solite quote o collette pagate da scolari a maestri per compenso dell'insegnamento, è d'uopo supporre per forza che questi studenti fossero, come i nostri bidelli, pagati per cercare iscrizioni. Qualcosa di simile ci attesta, poco dopo Boncompagno, Odofredo, che ci da notizia di prestiti fatti da dottori a scolari per tenerli avvinti all'iscrizione ai corsi. [2]) E che oltre a vere mancie, i professori dessero a scolari talora anche dei prestiti lo prova quel modello di lettera che maestro Bono, su ricordato, suppone scritta da un francescano bolognese a suo fratello in Parigi, perchè solleciti un tale M. romano a mandare certo denaro a maestro Rodolfo di Bologna, insegnante di dialettica; detto denaro cotesto M. aveva avuto da Rodolfo, quando «Bononiae *litterali studio sub eius ferula intendebat.* » [3])

I professori degli Studi generali vivevano adunque del provento che loro veniva dagli scolari, per mercede dello insegnamento; e non di questo solo, bensì anche della dozzina che agli studenti — a parecchi studenti — passavano:

---

[1]) Rockinger. *Formelbücher* cit.

[2]) Tamassia, 108. n. 3 « Unde caveant sibi dni scholares, quando rogant doctorem suum, quod *mutuet socio suo tantum*, nam scholaris tenebitur mandato, si doctor dicat: ego volo exaudire preces tuas ». Ib. «...contra doctores qui mutuant pecuniam scholaribus, ut audiant eos ». Cfr. Gaudenzi, *Dettatori*, 133.

[3]) Gaudenzi. *Dettatori*. 118, 167.

nonchè, talora, dei libri che loro fornivano. Lo prova il patto tra maestro Gherardo di Cremona, dottor di grammatica a Bologna nel 1268, ed uno studente : a costui Gherardo promette « docere eum in scientia grammatice et dare sibi libros, quos legerint, et dare cameram a festo S. Michaelis ad omne annum » [1]). Ma anteriore ancora a questo patto è la finta lettera di Guido Fava, con la quale una città scrive ad un' altra città, avvertendola che uno scolare suo cittadino è partito dalla prima senza pagare a maestro B., *ripetitore*, nulla di quello « ad quod tenetur *pro duodena*, *hospitio et doctrina* ». Il Comune al quale la lettera si suppone diretta, rinvia (immagina Guido) lo scolaro disonesto a Bologna, « ut ibi per moram purget fugam et per satisfactionem condignam evitet omnem infamiam »[2]). Ma istruzione e dozzina non sono appunto le stesse cose che, anche là dove Studi generali non esistevano, gli scolari di grammatica trovavano presso il pedagogo ? Si ricordi Enrichetto a Genova e la scuola descritta da Baldo e quella di Rinaldo da Villafranca !

Se non che un punto oscuro, ben nota il Gaudenzi, sui proventi professorali è quello che si riferisce alla differenza tra lezioni straordinarie ed ordinarie, differenza segnalata da questo passo ben noto di Odofredo, parlante dalla cattedra ai suoi scolari: « et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere *ordinarie*, bene et *legaliter* sicut unquam feci, *extraordinarie* non credo legere, quia scholares

---

[1]) Sarti, I, 1, 512. Fu Gherardo da Cremona cfr. ora le notizie date dallo Zaccagnini.

[2]) *Epistolae*, n. XXXIII. *Propugnatore*, N. S. VI. 376. Che gli scolari poi, stando a dozzina, oltre al non pagare, portassero via roba e libri al maestro risulta da più documenti. Cfr. *Chartularium*, doc. CXXXVIII (1267) ecc.

non sunt boni pagatores » [1]). Pare evidente qui che i corsi ordinari, legali, fossero a rendita certa, non sottoposta all'alea del capriccio e della mala voglia degli scolari contribuenti. I corsi straordinari insomma erano quelli rimunerati dalle collette degli studenti, in ogni età mali pagatori. Ma se le letture ordinarie davano più sicuri e meno aleatori proventi, chi li pagava? In che cosa si distinguevano da quelle straordinarie?—Va notato subito che nella lettera di papa Onorio, ove si rimprovera al Comune di Bologna d'imporre agli studenti il giuramento di non abbandonare detta città, tra le soperchierie usate dal Comune ai dottori, si ricorda anche questa, che il Podestà di Bologna è obbligato a far prestare detto giuramento a dottori, sotto divieto, in caso contrario, di leggere *extraordinarie*, si noti, solo *extraordinarie*! [2]). Che vuol dir ciò? Che la lettura straordinaria soltanto, e non l'ordinaria, è in potere il Comune di concedere o negare, oppure, che, potendo il Comune vietare ai dottori l'una e l'altra, esso preferisce porre il veto alla sola straordinaria, perchè, come proverebbe Odofredo, solo quest'ultima è redditizia ed al Comune preme colpire nella borsa i dottori?—La questione è grave e sottile. Tentare di risolverla cercando qua e là nei varii Studi che cos'era la lettura ordinaria, che cosa la straordinaria, è cosa pressochè inutile. Ecco ad esempio che gli statuti di Padova, editi dal Denifle, tra letture ordinarie e straordinarie, fanno delle distinzioni di orario e di calendario, distinzioni che recano poca luce

---

[1]) Savigny, II, § 98. Cfr. l'ultima parte del passo in Tamassia, 129, nota 7.

[2]) Sarti, I, II, 17, pag. 209, n. 5.

davvero! E poi essi sono del 1331 e allora la funzione dell'Università, finanziariamente, poggia sugli stipendi sopratutto, e meno sulle collette [1]). Che nel 1550 a Padova si chiamassero straordinarie le letture meno importanti, affidate agli scolari, è un'opinione del Pertile [2]), che, se anche fosse fondata, poco testificherebbe, perchè assai tardiva: ma tale opinione, rispetto ai tempi anteriori, è certo inesatta, perchè lo statuto padovano del 1331, edito dal Denifle, ammette che gli scolari possano leggere, ma *gratis*, anche se durante la lettura si addottoravano. Insomma è duopo confessare, che la differenza tra letture ordinarie e straordinarie, specie a Bologna sul principio del '200, prima cioè degli stipendi comunali assegnati ai professori (1282), è a noi ignota; intendiamo solo quello che risulta dal passo di Odofredo, che cioè le straordinarie erano pagate dagli scolari e dalla lettera del papa Onorio desumiamo che il Comune, a torto o a ragione, proibiva sui primi del sec. XIII delle letture, quando lo credeva opportuno. È certo intanto che se fuori di Bologna, ai tempi di Odofredo, dei dottori di legge percepivano pubblico stipendio (ne parla Roffredo e noi ne vedremo prove in seguito) a Bologna Odofredo non aveva stipendio comunale, sicchè parlando delle leggi romane poteva dire: « tempore harum legum doctores recipiebant salarium de pubblico » [3]).

Qui adunque è libero il campo alle ipotesi, e tra queste colla massima circospezione, io ne propongo una, alla quale

---

[1]) Denifle, *Statuti Univ. Padova*. rubr. 27; e lib. IV § 2.

[2]) II. 555 n.

[3]) Tamassia. 130 n. Cfr. Sarti I, II. 138. doc. relativo al primo stipendio comunale dato al can. Garzia (1280), perchè promette di leggere per intiero il *Decreto*.

mi porta anche un passo di Buoncompagno. Parlando della rettorica di Cicerone, egli dice che questa « **iudicio studentium** est cassata, quia **numquam ordinarie legitur**, immo tamquam famula, vel ars mechanica **latentius transcurritur et docetur** [1]». Questo concorda con quello che egli stesso dice nella *Palma:* «numquam memini me Tullium **legisse**», frase ove il verbo *legere* ha valore certamente di insegnare. Buoncompagno adunque, se ne deduce, lesse sempre **ordinarie**, ossia una materia non « *cassata judicio studentium* ». Ne risulta insomma, se non erro, che la lettura ordinaria era quella che il lettore faceva per ordine e prescrizione della Università degli studenti, da questa, *come ente*, pagata; la straordinaria era quella privata fatta da un dottore per conto suo su materie sussidiarie e di seconda importanza, e questo insegnamento di una materia speciale, voluto e cercato solo dagli scolari frequentatori, veniva da questi pagato con quote individuali o collette, quelle collette cioè così aleatorie, come prova il passo di Odofredo. É vero che questi aveva letto *extraordinarie*, una disciplina importantissima, fino al dì in cui disse le note parole, ma ciò non vuol dire altro, se non questo, che ai dottori molto celebri, che avevano le aule zeppe, conveniva forse economicamente leggere *extraordinarie*, battendo magari la gran cassa per far *réclame* ed abbandonandosi agli scherzi ai ghiribizzi ed anche alle scurrilità, che non mancano in Odofredo. Guadagnavano di più, così facendo; ma ci perdevano per la sicurezza dei proventi, che sarebbero stati più sicuri, se pagati loro dal rettore dell'Università. Prova ne sia che Odo-

---

[1]) *Rhetor. nov.* in Rockinger. *Die Ars dictandi* ecc. 142, 3. 4 e segg. v. ivi il passo della *Palma*, n. 5.

fredo stesso ci annunzia di voler passare a questo ultimo sistema, meno lauto, ma più certo, e Boncompagno, che pure vanta i suoi 500 allievi, leggeva sempre, si vide, *ordinarie*. Così poteva anche dimostrare quel gran disdegno che segnalammo in lui per i compromessi indecorosi, ai quali ricorrevano gli altri lettori per cercare studenti. Odofredo, quando leggeva *extraordinarie*, giungeva ad insegnare ai suoi allievi non so che cavilli da legulei, che egli stesso riconosce poco coscenziosi; solo raccomandava ai suoi uditori di non insegnare tali sottigliezze ad altri scolari non iscritti al suo corso [1]).

A conferma della tesi mia vengono gli Statuti dello Studio di Bologna (1290 circa), editi dal Gaudenzi, i quali costituiscono il libro VIII degli Statuti cittadini. Essi, oltre al comminare pene a chi cerca di trasportare lo Studio, dispongono uno stipendio comunale ai lettori scelti dagli scolari e ciò « ultra collectam sibi a scholaribus ordinatam ». (Rub. XIX). È pagato pure dal Comune un lettore straordinario di legge, ma solo con 50 lire annue, mentre gli altri ne hanno 100. Il lettore di rettorica deve leggere ogni anno agli scolari « audire volentibus » ed avrà dal Comune 30 libre bol. all'anno, « *ultra sallarium sibi a scolaribus ordinatum vel usitatum* » : egli insomma doveva tenere un corso stipendiato, oltre ad uno libero.

Fuori di Bologna, negli Studi sorti per emigrazioni o per concorrenza verso quello bolognese, presto si cominciò a pagare ai professori uno stipendio comunale; questo uso noi forse potremmo già supporlo in vigore nel 1170

---

[1]) Tamassiv. 52 «... nec hoc doceatis alios, qui non sunt de auditorio meo, sed teneatis pro vobis ».

con Pillio a Modena [1]), ma appare certissimo nel 1228 a Vercelli nei patti stretti tra il Comune e gli studenti di Padova, colà emigrati, nel 1233 a Reggio Emilia, a Macerata nel 1290 [2]). A Modena sui primi del '300 gli studenti, con una lotta contro il Comune, ottengono che sia a loro ridato il diritto di nomina dei professori, restando a carico del Comune lo stipendio. [3]) A Padova il Comune paga gli stipendi fino dal 1262 ai professori, metà il dì dei Santi, metà a febbraio, alle scadenze cioè degli affitti di casa. [4]) Qui non si va lontano dal vero supponendo che le lezioni ordinarie a reddito sicuro potessero essere quelle pagate dal Comune, le straordinarie invece una specie di corsi liberi pagati dai singoli studenti. È lecito pensarlo, quando vediamo negli Studi piccoli il Comune, che ha fissato lo stipendio ai dottori, subito imporre a questi il suo volere anche rispetto alle lezioni straordinarie. « Item teneantur — dicono gli statuti di Arezzo del 1255 — repetitiones omnes scholares audituros lectiones quae leguntur scholis inducere ad scholas et non facere pactum de mercede magistri, sub poena decem solidorum, quos solvat rectori » [5]) Il passo è sembrato oscuro al Savigny, data l'allusione al ripetitore, che faceva incetta di iscritti pel maestro, a quel che pare; a me qui sembra di vedere un accenno ad una nuova piaga universitaria, sorta là dove c'era stipendio comunale. I dottori, sicuri di questo, leg-

---

[1]) Sandonnini. 95. v. ivi il passo di Pillio, ove questi immagina che la città di Modena lo inviti così a venire da Bologna: «accede igitur ad me *quae tibi similes consueri dulciter* affectuoseque complecti ».

[2]) Fresco. pag. 1.

[3]) Sandonnini. 98-99: 111-113. Documenti.

[4]) Denifle. *Statuti* cit., pag. 516 rubr. 11.

[5]) Savigny, II, § 117 — Denifle. 425.

gevano meno che potevano *ordinarie*, cioè nelle scuole per conto del Comune, e più che potevano a casa loro *extraordinarie*, beccando le collette e servendosi del ripetitore come galoppino.—Un po' più di luce ancora su questo punto oscuro dei proventi magistrali ci può venire inoltre da quella lettera di Guido Fava, nella quale si suppone che un dottore di decreti, Guglielmo Guasco di Padova, scriva ad un altro dottore, Pietro Ispano di Bologna, per dirgli che, essendo stato egli nominato vescovo, « de meis scolis vestris libenter gratiam facerem et honorem »[1]. Aggiunge che a Padova avrebbe molti uditori, che colà si sta bene per l'aria, pei viveri ecc. ma non parla di prezzo di cessione, la qual cosa assieme colla frase *gratiam facere* fa ritenere che dovesse trattarsi di cessione gratuita. Ma Pietro Ispano non accetta e risponde: « nec congruum videtur vel *utile reputatur* ut panem debeam sumere filiorum et alienis discipulis ministrare. » Queste parole, non chiare nella loro allegoria, parmi significhino: io ho assunto impegno coi miei allievi, e non vorrei, nè sarebbe utile, che il pane che essi mi danno (denari) si tramutasse in un vantaggio per altri allievi. C'è di mezzo un po' anche l'interesse, perchè il piantare gli allievi miei mi creerebbe infamia e forse l'allontanamento degli studenti per l'avvenire. Ma intanto vedasi come il Guasco considerava sua, come privata proprietà quasi, la scuola ove insegnava: se

---

[1]) *Epistolae*, CLXIII — in *Propugnatore* N. S. V. 82 — Il documento edito dal BERTOLINI, riferentesi agli anni 1260-70 ci mostra a Bologna una scuola di grammatica considerata come proprietà privata del maestro e da lui lasciata in eredità al successore suo: « Magister Ambrosius ita ordinavit,—*Suas scholas libere* Gerardo donavit—Nobis utilissimum esse quod putavit ».

si avvicina a questo fatto quello delle dozzine che abbiamo visto essere tenute a Bologna dai maestri, la figura giuridica delle scuole bolognesi nel 1100 e 1200 fino agli stipendi comunali (1282: assegnato a Garzia) [1]) ci si presenta come una confederazione di collegi privati, vincolati e difesi dai comuni privilegi, quale quello giurisdizionale: questi collegi raccolti attorno ad un maestro preparano gli allievi alle prove della *licentia* e della *conventatio,* nella quale il maestro non fungerà da esaminatore, ma da presentatore innanzi all'arcidiacono, al vescovo, alla corporazione stessa di dottori e scolari. Noi siamo davanti allora alla forma dell'istruzione libera con l'esame, starei per dire di Stato, se l'autorità che esamina e conferisce titoli emanasse, dallo Stato, e non dalla Chiesa.—A Bologna l'interesse che il Comune ha per le scuole è tutto economico: esso apprezza l'incremento che le scuole danno al commercio e la ricchezza che portano; di qui quei giuramenti imposti ai dottori, di non leggere altrove. Tali giuramenti anche dopo l'anno, nel quale da papa Onorio vengono vietati, li troviamo ripetuti, solo con formula molto più generale ed imprecisa [2]). Così Benedetto da Benevento nel 1221 giurava di « attendere et observare ea omnia quae Potestas Bononiae.... *tenebatur eum facere iurare*, sicuti in Statutis Bononiae continetur de dominis iegum qui incipiunt de novo regere studium legale Bononiae.» E nel 1218 giura

[1]) Sarti. I, II. 138, cit. n. 96 e 38.

[2]) Chartularium, passim. v. giuramento di Benedetto da Benevento in ordine di data. Curioso. in data 1 dicembre 1189. il giuramento di Lotario di Cremona: il Comune s'impegna di non obbligarlo a giurare. ma intanto egli giura: « non regam scholas legum in aliquo loco nisi Bon. nec ero in Consilio ut studium huius civitates minuatur ». le quali parole costituiscono la formula solita.

pure di non lasciare Bologna Guido Fava, assai probabilmente chierico, dotato di un beneficio ecclesiastico, e poi segretario del vescovo Enrico (1226). [1]) Mentre a Bologna le scuole sono ancora così libere dal Comune ed il pontefice vigila, perchè il Comune stesso non invada la libertà delle scuole, a Padova, a Vercelli nel 1228, troviamo già stipendi comunali; a Reggio Emilia nel 1233 troviamo un organamento già tutto comunale dello Studio e tra gli ufficiali del Comune i massari degli scolari [2]). A Modena nel 1306, su proposta dei mercanti, il Comune istituisce lo Studio, ove si debba leggere *ordinarie et extraordinarie* in modo però che « omnia et singula connexa et pertinentia ad praedicta remaneant in deliberatione et previsione *dominorum potestatis, capitanei... et sapientium* [3]), salva l'applicazione del consiglio del popolo. Sono scuole queste del tutto municipali, tanto che il Comune nel 1321 vieterà agli scolari di fare doni ai dottori, già stipendiati, e gli scolari nel 1329 dovranno sostenere una lotta, dissi, per riottenere il diritto d'elezione degli insegnanti. A Padova nel 1331 i professori sono eletti da una commissione di studenti, uno per nazione, con a capo il rettore; il Comune poi approva le nomine e paga i dottori, ma i padovani sono esclusi dalle nomine ai posti pagati dal Comune. [4]) Tale uso vigeva però già prima e Iacopo Ruffini di Parma nel 1310 lo eleggevano, con conferma comunale i « rectores studii, una cum doctoribus et scholaribus universis »,

---

[1]) Gaudenzi, *Dettatori*, 120. Il Torraca però nega l'identificazione di Guido Fava col Guido chierico (*Rassegna critica*) X, 102.

[2] Ms. dell'art. Com. di Reggio vol. I. Cfr. Gaudenzi. *Dettatori*. 111.

[3]) Sandonnini. 112.

[4]) Denifle, *Statuti* Rub. 6,9.

eccetto quelli del luogo [1]) A Pavia sul finire del '300 non troviamo più la scelta dei dottori fatta dagli scolari, bensì dal Comune, che li nomina, e li fa confermare dal duca; esso esenta gli scolari poveri dalle tasse, erige e restaura i locali, provvede, come il Comune di Firenze, a spedire legati, perchè lo Studio pavese ottenga dal papa nuovi privilegi. [2])

Quanto dicemmo fin qui spiega, ma non giustifica la distinzione che fra le varie Università vedemmo essere stata fatta dal Denifle; non trattasi, no, di una differenza originale e di diritto, che esista tra Studio e Studio. Lo Studio è libero in origine, quando si stacca dalla Chiesa cattedrale, che non può più accogliere gli scolari numerosi e concede ad altri la facoltà (*licentia*) d'insegnare, riservando a sè stessa l'esame ed il conferimento del titolo. Poi, a Bologna ed altrove, lo Studio viene via via municipalizzandosi, ma molto più presto altrove che a Bologna, perchè Padova, Modena, Vercelli, Reggio, Arezzo, più piccole e meno celebri, non possono far deviare le correnti degli scolari dirette a Bologna, se non allettando gli studenti col sollevarli dalle spese di pagare i dottori. Pagano quindi esse stesse i dottori, ora sì, ora no, concedendo agli insegnanti ancora l'esazione di quote o di regalie dagli scolari. Alla fine Bologna stessa presenta stipendi comunali (1282). È la parabola stessa che, vedemmo, descrissero le scuole libere nel passare comunali; e si capisce! Unico è il diritto che governa le scuole, da Eugenio II in

---

[1]) Pertile, If. 554. n. Anzi i padovani erano esclusi dall'insegnamento universitario stipendiato dal Comune fin dal 1276; cfr. Gloria, *Monumenti*. n. 203 e doc. 30.

[2]) Maiocchi, passim. cfr. indice alla voce: *Comune*. a Perugia, ed a Siena nella nomina dei maestri concorrevano scolari e Comune. Savigny. 123.

poi, ed esso solo si evolve adattandosi ai tempi : la differenza tra scuole comunali ed Università, già dissi, sta solo nella maggiore altezza degli studi, che porta con sè una maggiore età degli allievi. Questi, non essendo bambini, come nelle scuole grammaticali, rappresentano essi pure una delle forze, uno dei fattori, che contribuiscono colla Chiesa, coll'Impero e col Comune a formare il diritto universitario. A Bologna più che altrove, assai più che a Parigi [1]), si fa sentire la forza degli studenti e ciò, prima pel numero loro, — poi per la tendenza ad associarsi ed organizzarsi con scopi diversi (anche per scopi religiosi, come prova un esempio di Buoncompagno) [2]) - appresso per la protezione e per i privilegi imperiali riconosciuti dal papa, — infine per la protezione stessa del papa, che difende la libertà scolastica di contro all'invadenza del Comune, ed alle invidie stesse dei dottori. Un passo di Odofredo ci fa fede che i dottori, se non aizzavano sempre, come ai tempi di Onorio III, il Comune contro gli scolari, guardavano con occhio invido la libertà, che l'Università degli studenti aveva saputo imporre a suo riguardo al Comune. Essi volevano partecipare alla nomina del rettore e citavano l'esempio di Parigi: « ipsi doctores qui exercent professio-

---

[1]) Cfr. Decret. Greg. Lib. I. Tit. II cap. XI. lettera di Innocenzo III ai dottori parigini. costituiti in corporazione retta. da statuti.—Cfr. Friedberg, II, 14 riassunta nel Tarsot, 138, la lotta tra i dottori dell'università ed il Cancelliere del vescovo.

[2]) *Cedro* in Rockinger, *Formelbücher*, 125. È l'esempio di uno statuto di confraternita che i « magistri bononienses et Iohannes, de multorum magistrorum consilio et scholarium assensu » costituiscono « pro sustentatione Camaldulensis eremi ». Non si tratta di associazione di studio, ma per suffragi dopo morte. Cfr. in *Annales Camaldulenses*, IV. 213. il contratto con cui gli scolari di Bologna cedono ai Camaldolesi la loro chiesa di S. Vito in Vicenza. Tamassia. III n. 2.

Figura 16.

Roma — Biblioteca Vaticana — Cod. Vatic. Lat. 342, fol. 1. —
AN GIROLAMO INTENTO A STUDIARE.

(Fot. Sansaini).

nem debent eligere rectorem *et ita scripsit Iohannes et Azo* [1]). Et ita dicitur quod est Parisiis, quod doctores eligunt rectores et scholares; tamen per *legem municipalem* huius civitatis, scholares creant rectores ». La legge municipale, cui allude sono i patti col Comune, di cui papa Onorio era stato il custode.

Ma ritorniamo al punto d'onde forse un po' mi sono dilungato. Che rapporti esistessero tra scuole vescovili e cattedrali anche da altro lato si può desumere. Lascio al Gaudenzi, conoscitore di cose bolognesi, la cura di provare come a Bologna i lettori (già lo vedemmo) tenessero scuola dapprima nel sec. XII presso S. Stefano, ove eravi la scuola cattedrale [2]). Da Baldo, dove egli commenta l'*Authentica Habita*, apprendiamo come in diritto si considerava inammissibile che uno studente laico potesse essere nominato rettore [3]). La ragione che egli dà è questa che, dato il privilegio giurisdizionale, il rettore, se laico, si troverebbe costituito giudice, contro i canoni, di studenti ecclesiastici; ma può darsi che i chierici godessero questi ed altri privilegi nelle scuole primitive, appunto perchè essi erano, per così dire, in casa loro, più numerosi, e poi, a diffe-

---

[1]) Tamassia. 114, n. 2. Savigny, II. 112 n.: v. in Tamassia, loc. cit. pure i passi di Azzone e di Accursio sostenenti la stessa tesi, che cioè i rettori della corporazione scolastica devono essere eletti non dai *discipuli*, ma dai *magistri*, come si fa a Parigi. Si capisce, come osserva il Savigny, che la lotta per l'elezione dei rettori si ingranava con quella della giurisdizione, dacchè il rettore degli scolari, come quelli di ogni corporazione, al dir di Azzone (Tamassia, 195 n. 3), aveva diritto giurisdizionale sui membri di essa; i dottori invece volevano mantenere loro la giurisdizione secondo l'Autentica *Habita* e nella lotta vedemmo il papa Onorio sostenere gli scolari.

[2]) Gaudenzi. 120-3.

[3]) cit. dal Savigny; II, § 72.

renza dei laici, veramente facenti parte di quel clero, del quale Alessandro III considerava gli studenti nelle sue lettere come membri. Da Accursio, per es. sappiamo che quando i maestri e i dottori rinunziarono alla giurisdizione criminale (la quale però, come attesta Odofredo, fu poi presto riassunta) fecero eccezione gli studenti chierici « qui suo non potuerunt privilegio renuntiare » [1]). Già; appunto perchè essi facevano parte, prima che del corpo universitario, del clero, ed i loro diritti, come chierici, erano inalienabili. Viceversa a Padova fin dal 1262 gli studenti chierici ottenevano che l'autorità universitaria non si occupasse delle loro scappate come chierici, se portavano o no la tonsura ecc.: insomma, verso l'Università, come chierici avevano spesso dei diritti in più, mai delle minori libertà [2]). Boncompagno in un passo dell'*Oliva* accenna, ma oscuramente, a queste specie d'inferiorità, nella quale lo costituiva ancora ai suoi dì il suo stato di laico: « ego autem cum *nullo ecclesiastico fungar officio*, me nitidum reddere nequeo propter laicalis conditionis flessibilitatem » [3]). Parole di color oscuro, veramente, ma che qualche barlume di luce possono ricevere avvicinate al fatto che Bono da Firenze il quale era dotato di un canonicato, poneva una riserva al suo giuramento di non lasciar Bologna ed eccettuava il caso, dissi, in cui avesse potuto ottenere un ufficio ecclesiastico nella sua Firenze [4]). Tutto ciò non vuol

---

[1]) Accursius all'Autent. *Habita*, cit. Savigny II. § 64.

[2]) Denifle. *Statuti*, rubr. 53, pag. 523.

[3]) Prologo dell'*Oliva*. cit. dal Sutter. 33. Nathan. 9. — È nota l'avventura di Boncompagno narrata nella *Palma* (cap. XXIII, Sutter. 125). Egli rimase laico « ex eo — dice — quod ecclesiasticum non valeo officium adipisci », essendogli mancata cioè la protezione di un Cardinale già suo allievo.

[4]) Sarti, I, I. I, 514. Casini, *Giorn. stor.* 18 e segg.

già dire che dovessero i lettori degli Studi essere chierici, a quella guisa che di certo chierici dovevano essere, come si vide, i *magischola* cattedrali. Che sacerdote fosse Irnerio è una ipotesi avanzata dal Gaudenzi, ma certo laico fu Iacopo suo successore, e già nel '200 vediamo trasmettersi a Bologna di padre in figlio la professione magistrale ed il sapere giuridico.

Le Università, per concludere, hanno, a parer mio, un vincolo di figliazione colle scuole vescovili. Parmi che esse sorgano, come vuole il Savigny, quando la fama di uno o più maestri attrae in una città molti scolari, ma — cosa non ammessa da lui — [1]) questi scolari, laici o chierici, confluiscono in una città vescovile, ove il maestro, dapprima prete, ma libero, rappresenta una ramificazione prossima della scuola vescovile. Prova: la lettera di Ugo. Allorquando infatti le scuole chiesastiche rigurgitano di allievi, escono dal recinto della Chiesa e del chiostro e si spandono nei luoghi circonvicini. Il *magischola* cattedrale, e per l'uso d'infeudare la cattedra e pel numero soverchio degli allievi, conferisce la facoltà d'insegnare a molti altri maestri, prima chierici, poi — ecco la grande novità! — laici. Gli Studi allora restano allacciati alle scuole vescovili, come per cordone ombelicale, dall'obbligo di assumere la *licentia docendi* dall'autorità vescovile, la quale la conferisce per delega del papa, qualunque sia la materia che si professa, in forza ed in nome di tutto un diritto scolastico della Chiesa. Tale diritto, che sempre s'invoca, discende da Eugenio II e Leone IV, giù giù a Gregorio VII fino ad Alessandro ed Onorio III. La lettera di questo Pontefice nel 1219 a Grazia non segna un diritto nuovo, ma

---

1) Savigny. II. § 108.

specifica una modalità, secondo la quale un diritto antico deve essere esercitato dall' arcidiacono: questi non deve più conferire la *licentiam* a chi è ritenuto idoneo, ma deve verificare questa idoneità mediante un esame. La scuola, staccatasi dal vescovado, professa facoltà, non dirò nuove, ma fino allora trascurate (diritto sopratutto, poi arti, grammatica, ecc.). La teologia è l'ultima a comparire negli studi, essa è sempre eccettuata nelle lettere papali del '200 e del primo '300, che fondano Studi: a Bologna stessa compare nel 1362, a Padova nel 1363, [1]). Prima si studiava teologia presso i conventi, specie domenicani. In un documento del 1268 si legge: «in domo fratrum Praedicatorum, iuxta scholas ipsorum fratum». Ma scuole teologiche tenevano pure a Bologna nel sec. XIII i francescani, tant'è che il 25 marzo 1246 Innocenzo IV dirigeva una bolla a fra Ruffino di Piacenza per concedere ai chierici studenti di teologia presso i francescani di Bologna gli stessi diritti di quelli di Parigi [2]). Così a Padova sul finir del '200 un monaco, Engelberto, parlava con amore dello Studio generale, ove aveva seguito i corsi di filosofia e di logica, e del convento dei Predicatori, che egli frequentò per apprendere teologia [3]). — Pel lato economico vige in astratto il principio canonico della gratuità della scuola, ma le necessità pratiche di compensare i maestri, non più dotati di benefici ecclesiastici, come il *magischola*, consigliano ai

---

[1]) Bullarium. IV. 517-519, ove la Bolla ha la data 1360: Cfr. Cavazza, 139 n. 3; per Padova 2fr. Savigny II. § 103, dal Tommasini, pag. 372:

[2]) Per le scuole domenicane cfr. Sarti.—Fattorini, parte II; per le francescane cfr. Rubbiani. *La Chiesa di S. Francesco di Bologna*. Bologna, 1886. p. 100. Cfr. pres. lav. cap. V.

[3]) Pez. *Thes. Anecdot.* I. 430: Cian. *Belcalzer*. 14, n.

teologi come il Pennafort, di flettere la rigidità di quel principio e di consentire che i maestri prendano dai loro allievi *forestieri* delle quote, purchè libere ed in misura non imposta.

I dottori sentono però presto quanto è aleatorio e malfido il reddito che vien dagli studenti e preferiscono leggere *ordinarie et legaliter:* cioè? non sappiamo con sicurezza che significhi questo a Bologna, ma fuori di lì, ben vediamo che presto nel '200 i Comuni cercano di far concorrenza allo Studio bolognese, attraendo dottori e scolari col fissare stipendi pubblici, i quali danno garanzia di sicurezza ai maestri e sollevano gli allievi dal peso delle collette. Lettura ordinaria allora è quella, cui corrisponde lo stipendio comunale, straordinaria quella compensata dalle collette. A questo sistema di stipendi comunali, sul finir del '200, si piega anche Bologna. C'è allora un pericolo: che il Comune assorba le scuole e le faccia sue. Ma no; a Bologna già sui primi del '200 gli studenti *non bolognesi*, che sono uomini e non ragazzi, a differenza degli allievi di grammatica, si sono uniti — Comune entro un Comune — in una corporazione potente [1]), che resiste, aiutata dal papa, sia alle gelosie dei dottori, sia alle più pericolose invadenze comunali. A Padova, a Modena essa corporazione riesce a serbare per sè il privilegio giurisdizionale, concesso da Federico nel 1158, la nomina del rettore,

---

[1]) Verso la metà del sec. XII scolari e professori costituivano, pare, una *societas* fra loro; dopo l'autent. *Habita* (1158) si riunirono per gruppi a seconda delle nazioni: sui primi del '200 le nazioni tra loro si federarono e fecero l'*Universitas*. Cavazza, 4-5 (seguendo il Malagola, ed il Gaudenzi). Ma solo i *non bolognesi* formavano l'*Universitas* e godevano le immunità (Tamassia, 15 n.) *Scholaris* poteva allora indicare tanto chi studia quanto chi legge. Cfr. Sutter, 112, passo di Buoncompagno.

la scelta almeno dei maestri da proporre al Comune: a questi spetta la conferma dei maestri e l'obbligo di pagare loro uno stipendio corrispondente alle sole letture ordinarie.

Prima di chiudere lo Studio sulle Università nostre in rapporto alle altre scuole, piacemi affrontare ancora un altro quesito, proposto pure dal Gaudenzi, il quesito cioè del titolo conferito dagli Studi generali e del valore suo in rapporto all'esercizio dell'insegnamento fuori delle Università. Nello studio della storia scolastica occorrono spesso i termini *licentia*, *conventus*, *doctores*, *magistri*. Quale è il loro vero valore giuridico? — Prima della lettera di papa Onorio all'arcidiacono Grazia, si conferiva, vedemmo, la *licentiam docendi*, con o senza cerimonie non so, (abbiamo notizia solo della lettura della *Rettorica* di Buoncompagno in chiesa), ma certo senza esame, in base alla sola fama di dotto, che uno godeva, e senza richiedergli frequenza di scuole. Buoncompagno, fiorentino spirito bizzarro, era autodidatta, come dice egli stesso, ed a scuola era andato solo per pochi mesi. I suoi nemici — ce lo attesta egli medesimo — si meravigliavano che non avendo fatto studi nè di teologia nè di diritto canonico, o di civile, o di scienze fisiche, « ita tractabat de qualibet facultate, velut si esset in omnibus eruditus [1] ». Gli stessi suoi precursori nell'insegnar *artem dictandi* egli non li conosceva e si vantava di essere il primo ad insegnare in Bologna detta disciplina, senza neppur sospettare che prima di lui era vissuto in Bologna, insegnandovi, Ugo canonico [2].— Dopo la lettera pi papa Onorio noi troviamo dappertutto dei conventati:

---

[1]) Sutter, 76.

[2]) Sutter, 36.

Boto da Vigevano che insegnò rettorica a Modena nel 1234 erasi conventato a Bologna [1]), dove era stato allievo di Buoncompagno; forse fu lui uno di quei tanti, di cui si sa che, compiuti gli studi a Pavia, andavano a Bologna e ne ritornavano « periti et docti in legibus decretalibus et medicina, multi quidem in artibus conventati » [2]).

Che cosa è adunque la *Conventatio?* La risposta data dal Savigny regge ancora davanti ai nuovi documenti, che anzi la confermano. Vi erano nelle Università dopo il 1219 due prove—una, privata, davanti all'arcidiacono, in chiesa, era quella in cui si conferiva la *licentiam docendi*, e chi ne usciva approvato era detto perciò *licentiatus* —l' altra era pubblica, in chiesa ancora, solennissima, con molte cerimonie; si faceva in presenza del vescovo, di tutti i dottori e studenti, ed era così dispendiosa per il candidato che i papi dovettero frenarne la pompa. Questa era la *conventatio*, parola che significa appunto approvazione da parte di tutta l'adunanza, o assemblea, o *conventus* del corpo accademico. Essa si chiudeva con quella imposizione dell' insegna dottorale o berretto: di cui parlano i documenti genovesi [3]), e colla consegna del libro, che appunto è ricordata anche da papa Clemente al re Giacomo d' Aragona. Gli statuti di Padova del 1331, editi dal Denifle, distinguono così l'esame privato, da quello pubblico o *conventatio*. Nel primo l' aspirante al *dottorato* (notisi) deve essere presentato in

---

[1]) Bertoni e Vicini, 166.

[2]) *De laudibus Papiae*, in Muratori R. I. S. vol. XI, col. 26 (ann. 1330), quindi 30 anni prima della fondazione imperiale dello studio pavese.

[3]) Massa, 5: « magister Antonius, ordinis Praedicatorum, *commissarius et executor apostolicus*, publice dedit, fratri Beltrami, dicti ordinis insignia magistralia, *haec est biretum rotundum* » (1387).

cattedrale dal suo dottore, giura fedeltà agli statuti dello Studio, indi viene presentato al vescovo ed al vicario da un dottore, a sua scelta, che professi la materia in cui si laurea. Entro 8 giorni dopo la presentazione, il candidato viene esaminato e l'esame si fa ad apertura di libro, assegnandogli i punti da discutere [1]). È il metodo stesso che Dante mostra di conoscere in *Paradiso*, quando si fa esaminare dai santi; lo stesso ancora che Roberto da Sorbona ci descrive essere stato in uso a Parigi per conferire la *licentiam docendi* [2]). L'esame si fa subito, ma è privato, perchè sono presenti i soli dottori conventati: finito l' esame, il licenziato deve sborsare certa somma ad ognuno dei dottori, somma che è un po' più piccola se l'esaminato è un artista.—L'esame pubblico, o *conventatio*, invece è preceduto da una cavalcata per la città del candidato, per invitare gli scolari alla cerimonia. Giunti alla Cattedrale, il conventando leggerà il testo da discutere ed appresso sarà fatto sedere. Prenderà la parola il vescovo (non è detto, ma si capisce che, parlando, lo proclamerà *conventato*, dandogli le insegne) e dopo di ciò il neo conventato verrà ricondotto a casa da dottori e scolari; molte mancie e vesti egli dovrà tosto distribuire a bidelli ed altri. La licenza conseguita a Bologna è titolo d'ammissione per la *conventatio* a Padova. Pressochè la stessa cerimonia troviamo a Pavia: [3]) anche qui la *licentia* era l'esame privato, la *con-*

---

[1]) Lib. II, rubr. 11 (esame privato) rubr. 19 (esame pubblico).

[2]) Dante, *Parad.* XXIV, v. 45; Roberto de S.. *Sermo de Conscientia:* « sicut ergo demens esset clericus cui certissime diceretur vel mandaretur a Cancellario: in isto libro eris solum examinatus, quando petes licentiam legendi Parisiis (*Spicil. Acher.* VIII, 247).

[3]) Statuti, 1395, ed. Maiocchi. Per Bologna cfr. Cavazza, 206.

Figura 17.

Roma — Biblioteca Vaticana — Cod. Urbin. 303, fol. 1. — Il Grammatico — Miniatura.

(fot. Sansaini).

ventatio era pubblica, fatta cioè nella Cattedrale, presente il vescovo, e con l' imposizione delle insegne: tra i regali che il neo-conventato deve fare, v'è un fiorino da darsi al notaio del vescovo ed al vescovo stesso delle chiroteche. Anche a Pavia il candidato veniva accompagnato da due presentatori; questi, che erano, o rappresentavano, i suoi privati insegnanti, non potevano suggerire le risposte al candidato, ma col consenso del vescovo e del priore del Collegio, potevano sostenere e difendere le risposte date dai conventandi.

Qui è evidente ancora la figura giuridica della scuola privata con esame, non di Stato, ma pubblico e col titolo conferito per autorità pontificia. Perugia, Pisa, Ferrara ed altri Studi usavano le stesse cerimonie [1]). Notisi che i presentatori a Pavia erano due: non è esatto infatti credere col Gaudenzi che ogni scolare avesse un solo maestro e frequentasse una sola scuola: Baldo, a proposito del privilegio giurisdizionale, proponeva già questo quesito: da quale dei suoi maestri deve essere giudicato, a norma della Autentica *Habita*, quello scolare, « qui intrat diversas scholas ? » [2]) — e lo risolveva nel senso che il maestro principale deve essere giudice.

Un equivoco, in cui temo sia caduto il Gaudenzi è quello di confondere la *conventatio* — che è una pubblica e solenne funzione in chiesa, con cui il vescovo ed i dottori riconoscono collegialmente e pubblicamente l' idoneità del

---

[1]) Cfr. Rassegna mia in *Giorn. Stor.* 118 n. 2 e *Studi Storici*, XIII, 155-7.

[2]) Commento all'Autent. *Habita*. cit. dal Savigny, II, § 64: per contro cfr. Gaudenzi 130.

conventando—con la semplice trasmissione di una scuola che un vecchio maestro stanco fa ad un suo allievo, il quale egli ha presentato già al vescovo per essere conventato. Quest' ultimo caso è una pura e semplice trasmissione di clientela (probabilmente pagata) come oggi un avvocato, un notaio può cedere il suo studio ad uno più giovane. Già vedemmo la proposta di cessione di scuola da un maestro, divenuto vescovo, ad un altro, essere stata tema per una lettera in un trattato di *Ars dictandi;* orbene, tale è il caso di Rolandino da Padova, il quale così scrive di sè: « apud ipsos bononiensis in litterali scientia nutritus, in in anno Domini 1221, illic a Boncompagno, meo domino et magistro, nacione et eloquentia florentino, *recepi officium magistratus* »[1]). Non già la licenza assume Rolandino, (chè quella veniva dall' arcidiacono e riconosceva la *capacità*), bensì l' *ufficio*, la funzione, come oggi uno si può laureare a Pavia, e poi a Cremona iniziare l'esercizio professionale, rilevando la clientela di altro dottore. Gli squarci oratori che Boncompagno ci presenta sotto il titolo *De principiis conventatorum*[2]), non hanno niente a che fare colla cerimonia della *conventatio*, che si faceva in chiesa; sono semplicemente presentazioni che un vecchio maestro fa alla scolaresca di un suo allievo, ormai conventato, il quale sarà suo successore. L'arguto retore fiorentino consiglia al vecchio come al nuovo maestro di inlardellare i loro discorsi di frequenti accenni alla scienza, che si professa in quella data

---

[1]) cit. dal SUTTER. pag. 26, n. 4, dai M. G. H. *Script.* XIX, 120 o MURATORI R. I. S. tom. VIII, 314. Cfr. GLORIA. *Monumenti.* I § 247.

[2]) *Rhetor, novissima,* in *Bibl. juridica m. ac.* vol. II, 337. Una trasmissione di scuola per eredità da maestro Ambrogio a Gerardo già vedemmo ricordata nei documenti editi dal BERTOLINI: v. n. 100.

scuola, sia il diritto o la medicina, ecc. *Réclame* professionale e null'altro!

Nella cerimonia della *conventatio* chi domina è l'autorità ecclesiastica, d'onde scaturisce l'autorità di approvare o no un candidato: pure lo Stato cercò presto di mettervi lo zampino. Il Pertile adduce in proposito una testimonianza curiosa: [1]) è Carlo d'Angiò che nel 1277, constatando (proprio come Onorio III nel 1219, quando scriveva a Grazia arcidiacono!) che oramai troppi ignoranti riescono a conventarsi, vieta « ne aliquem in artibus et spetialiter in medicinali scientia conventare praesumant, *absque mandato nostrae Celsitudinis specialis* ». Ma siamo nel Reame di Napoli, ove già Federico II e Manfredi e Corradino [2]) in fatto di istruzione si erano considerati sciolti da ogni ingerenza chiesastica: gli Angioini guelfi alla fin fine dovettero trovare la cosa e comoda e giusta! In Francia questo si avverò in particolare durante la contesa fra il re Filippo il Bello ed il papa: Marsilio di Padova, già ricordato, che nel 1312 era rettore dell'Università di Parigi, nel suo *Defensor pacis* parla della facoltà *docendi atque operandi* conferita ad alcuni *per principantem*, facoltà, dice, che « in disciplinis liberalibus consueto vocabulo *licentiam* appellamus ». La sua tesi, in pro dell'istruzione di Stato appare evidente in questi due passi che appunto per ciò voglio riferire: [3]).

« Ad nullius solius episcopi, vel personae singularis alicuius collegii auctoritatem pertinere... in aliquibus mundi ecclesiasticis officiis personas instituere seu praeferre, neque pro eisdem officiis quemquam ecclesiastica temporalia,

---

[1]) Pertile. II. 567, dall'*Arch. stor. ital.* anno 1877, fasc. II, p. 13-14.
[2]) Winkelmann, *Acta imperii inedita*, Inusbruck, cit., vol. I, n. 492, 496.
[3]) Op. cit. cap. XXI, pag. 322.

vocata *beneficia* distribuire, *neque vocatas disciplinarum licentias, notariatus aut reliqua officia pubblica seu civilia conferre cuiquam*, nisi auctoritate iam dicta (cioè regia)». E poi (pag. 326). « Propter eamdem quidem igitur causam conferendi licentias in disciplinis, iam dicto episcopo et alteri cuicumque presbytero ac ipsorum soli collegio debet ac licite potest revocari potestas. Est enim hoc humani legislatoris aut eius auctoritate principantis officium, quoniam haec ad comune civium commodum aut incommodum cedere possunt » [1].—Da noi in Italia, che io sappia, questa statizzazione, non delle scuole, ma dei titoli d'abilitazione, non s'avverò mai nel m. e. ed è una cosa tutta recente. A Genova sappiamo che i collegi o corporazioni di maestri solevano aggregarsi i soci nuovi mediante esami, ai quali intervenivano, come esaminatori, un domenicano ed un francescano: chi falliva questa prova, non poteva ripresentarsi per essere aggregato, se non quando avesse studiato un certo tempo in uno Studio generale, conventandosi. In complesso però grande numero di conventati di grammatica, sufficiente a soddisfare nel '400 al grande bisogno di scuole, non vi fu mai [132]). Anzi ben nota il Novati che nel 1432 persino i lettori di grammatica dello Studio di Bologna furono esonerati dall'obbligo di conventarsi, pur essendo loro dato consiglio di conventarsi, pel bene della Università; ma già nel 1384 due scolari,—sia pure coll'obbligo di presto conventarsi—leggevano grammatica a Bologna, ancor sprovvisti di questa abilitazione ufficiale! [2]).

---

[1]) Su la laurea in grammatica cfr. Gloria. *Monumenti Univ. di Padova*, I, 247.

[2]) Malagola. pag. 354. Novati; *Se Dante abbia mai* ecc. pag. 33.

CAPITOLO VIII.

Relazioni fra scuole comunali o libere e scuole vescovili

E qui cade a proposito studiare quali relazioni siano passate nel '300 e nel '400 tra le scuole comunali o libere e le vescovili o cenobiali, e poi quali altre siano intercorse fra le stesse comunali o libere e le Università.

Sorgono, o almeno si diffondono, le scuole libere grammaticali sul finir del '200, e si costituiscono in quei tempi stessi qua e là cattedre libere di diritto — ad Orvieto, a Perugia nel 1266, a Novara nel 1277, a Verona tra il 1272 ed il 76 sotto Martino della Scala, a Treviso nel 1260, a Macerata nel 1290, a Modena dal 1150 con Ruggero di Benevento [1]), e poi, dopo restaurato lo Studio nel 1232, inin-

[1]) per Orvieto, v. Fumi, *Cod. diplom.* l. c.; per Novara, Lizier, 13-14; per Treviso, Marchesan, op. cit., e Denifle, 461; per Verona, Spagnolo, pag. 9; per Modena, Sandonnini, 95-96, per Macerata, Fresco, pag. 1; per Perugia, *Documenti* ecc. n. 1.

terrottamente per tutto il secolo XIII; tutto ciò è naturale supporre che abbia nociuto alle scuole vescovili. A Verona lo Spagnolo trova che le scuole vescovili si spensero affatto e le costituzioni ecclesiastiche della seconda metà del '200 si attengono strettamente agli statuti civili di Alberto della Scala. Ingerendosi il vescovo nelle scuole pubbliche solo più per la nomina del maestro di religione, è lecito supporre che i chierici si presentasseso agli ordini sacri preparati od istruiti da maestri privati o nello Studio pubblico. Quest'ipotesi dello Spagnolo appare confermata indirettamente dalla riforma degli studi, che più tardi farà il vescovo Condulmaro, ed anche dal fatto che allo stipendio del maestro di grammatica comunale — Bartolomeo Borfoni da Cremona — concorre nel 1406 nientemeno che per una metà, il convento di S. Giacomo ad tumbam [1]). Dunque anche le scuole cenobiali, o parte di esse, tacevano ed i monaci sui primi del '400 si adattavano a sedere sugli stessi banchi coi laici. Farebbe credere questo fatto anche l'*Ordo senensis*, edito dal Trombelli, il quale agli ordinandi vuole che si chieda « *locus ubi educati sunt* si bene sunt litterati, si in litteris ecclesiasticis fervent » [2]). Il fatto è tuttavia raro e non sicuro, tanto più che ci è noto con quanto fervore dal finir del '200 in poi gli ordini monastici nuovi, specie i domenicani, curarono le loro scuole. Non sempre del resto le scuole degli umanisti costituivano un pericolo spirituale pei giovani chierici. Quelle del Borfoni si direbbe di no, dacchè egli finì mansionario della cattedrale di Vicenza. Maestro Syon, insegnante

---

[1]) Biadego, 18.

[2]) cap. XXX. Trombelli, pag. 25.

vercellese del '200, che scrisse una grammatica, pare appunto sia stato un maestro libero, alla scuola del quale accorrevano anche fraticelli o futuri fraticelli, per es. al dire di Benvenuto da Imola, il celebre fra Dolcino. Tuttavia maestro Sion [1]), se anche fu laico, come insegnante deve essere stato pio e devoto, se col suo testamento del 1273 lasciò tutti i libri ai domenicani, nella chiesa dei domenicani fu seppellito, e lasciò pure nella sua libreria opere inalienabili di teologia [2]).

Frate Francesco Agazzi, a Vercelli nel 1349, pare bene che tenesse in una scuola sua (che non era vescovile, dacchè gli scolari pagavano) tanto i laici che i chierici; egli si vede infatti dopo il 1348 più rari gli scolari, perchè la peste ha fatto strage, dice, anche in vescovado [3]). A Modena le scuole vescovili nel '300 resistettero e noi conserviamo il documento, col quale, nel 1334, un canonico della cattedrale, a nome del Capitolo, conduceva *magischola* prete Bernardino di Medola [4]). La cosa è spiegabile quando si osservi che nel '200 abbondano a Modena i maestri di diritto, ma di lettere non si ha notizie, se non, nel 1234, di Boto da Vigevano, allievo di Boncompagno ed autore di un' *Ars dictandi* intitolata *Floridus* [5]); poi più nulla fino ad un maestro privato, «Aldovrandus doctor artis grammaticae», nel 1293. Appresso appare maestro di grammatica

---

[1]) Benvenuto, *Commento alla Commedia, Inf.* c. XXVIII. 55: cit. dal Segarizzi, in R. I. S. ristampa, vol. IX. parte V, fasc. 51, pref. pag. IX. nota.

[2]) Gabotto. *Dizionario*, 348; Lizier, pagg. 14 e 17.

[3]) Gabotto, ivi, pag. 288 e Sabbadini. *Da codici braidensi* cit.

[4]) Bertoni, 197.

[5]) ivi, 166.

libero nel 1335 un Graziano della Rocca e sul finir del secolo i due Nascinguerra, padre e figlio, ed un Giovannino de Marzalcis; di Nicolò Marzaleis soltanto sappiamo che nel 1397 era in parte stipendiato dal Comune [1]. Se si considera che Sassuolo, Borgo Panigale, Cividale del Quarantolo, avevano dei maestri liberi, questi di Modena, città, ci appaiono un po' scarsi in tutto un secolo e, se nuovi documenti non verranno alla luce, non sarà illecito supporre che a Modena la scuola vescovile si mantenesse fiorente, ma popolata più da laici che da chierici. A credere ciò indurrebbe anche il fatto che di preti modenesi ignoranti non mancano notizie nel '300 [2]). A Modena insomma sarebbe avvenuto qualche cosa di inverso di quel che si vide a Verona; là i chierici uscirono incontro all'umanesimo, alla cultura laica; qui i laici irruppero nelle scuole vescovili, forti del diritto riconosciuto ai laici dal Concilio del 1215; pare anzi che i laici siansi addirittura impadroniti della scuola vescovile, fino ad ottenere nel 1434 che il Capitolo scegliesse per *magischola* un laico, il che, come ricordammo, non ottenne l'approvazione del vescovo, essendo la cosa contraria ai canoni [3]). Quando il Tiraboschi afferma che nel 1442 a Modena la scuola vescovile era quasi morta [4]) non erra, se intende dire che essa, vescovile di titolo, era ormai del tutto laicizzata: un maestro Paransacchi da Pontremoli forse fu assunto in quell' anno, dandogli uno stipendio di 60 L. march. in attesa di potergli conferire un beneficio eccle-

---

[1]) ivi, 168 e segg.

[2]) id. 167.

[3]) docum. cit., 17-24 maggio 1906 cit. *Rendit. Dep. St. patr. per le prov. Modenesi*, ed. dal Ricci.

[4]) *Bibl. mod.* I. 43.

Figura 18.

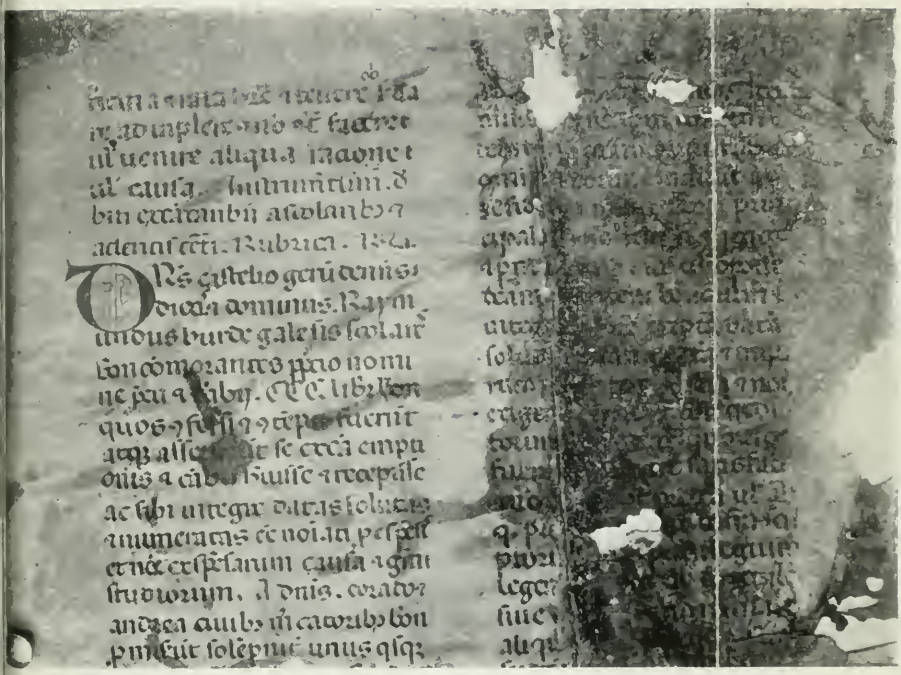

Collezione Manacorda — cod. perg. sec. XIV — *Summa artis notariae* di Rolandino Passeggerio — Testo scolastico. (Rubrica: *Instrumentum debiti ex causa cambii a scolaribus et a clericis contracti*).

(fot. Rappagliosi).

siastico. Che fosse ancor laico? Dei due fatti opposti avvenuti a Verona ed a Modena, unica è la causa; il bisogno grandissimo di coltura che il laicato sentiva, sì che il Comune di Verona stentava a trovar maestri [1]). Gran fervore di studi v'era nei laici, ed indolenza invece nel clero minuto, tanto che a Venezia qualche prete si presenta ad un maestro libero e lo paga per farsi insegnare « li octo parti de la gramatica e i comparativi e i relativi e i superlativi e i partetivi e distributivi e relativi e le figuri » [2]). Eppure a Venezia le scuole vescovili non pare siano venute mai meno, anzi si ha notizia dei preti magiscola nel 1425, nel 1456, ecc. come pure vi è traccia della sovresistenza di scuole cenobiali. Così pel 1488 nel convento di Santo Stefano, ove si ricorda il frate, « qui nunc est vel per tempora erit magister puerorum », la quale frase fa buon testimonio della continuità dell'ufficio e della funzione. [3]) — Il clero tuttavia si sentiva nel '400 sopraffatto e risospinto dalla cultura laica. Se a Concordia, piccolo paese, esso poteva sempre esercitare il monopolio della cultura, tanto che gli statuti cittadini del 1401 non parlano affatto di scuole e quelle vescovili e cenobiali dovevano ivi bastare per tutti, chierici o laici, [4]) viceversa a

---

[1]) Biadego, *Borfoni*. 18.

[2]) Della Santa, 16 Luglio 1405; altri esempi di preti ignoranti a Venezia nel 1300, in Rossi, rec. al Della Santa, p. 767.

[3]) Della Santa, 20 Luglio 1425; prete Antonio da Roma è detto « cantor S. Marci », e « rector scholarum SS. Apostolorum ». L'8 Marzo 1456 è la data del testamento che detto prete Antonio « mansionarius, in Ecclesia S. Marci » nonchè « rector scholarum in canonica eiusdem sancti Marci ».

[4]) Cfr. *Statuti d. Diocesi di Concordia* in *Miscellanea di R. Deput. veneta da star. patr.* vol. II. Lo stesso accadeva a Cividale nel Friuli, ove, fin dal 1303 il Comune assegna 50 fl. d'oro « pro adiutorio magistrorum studii quod dominus Patriarcha in Civitate fieri intendit in *decretalibus et aliis facultatibus* ». Leicht, art. cit.

Mondovì, ove fiorivano scuole pubbliche, gli statuti dei canonici nel 1480 non ricordano fra le dignità dei canonici il *magischola*, nè parlano d'insegnamento; [1]) colà, come a Verona, è probabile che i chierici frequentassero le scuole pubbliche ed udissero i maestri laici.

Caratteristici sono i rapporti tra il clero e le scuole pubbliche a Siena. Se l'*Ordo senensis* — come dissi — può far testimonianza che ivi nel '200, si consacravano, come ovunque, sacerdoti istruiti «in saeculo», sappiamo viceversa che nel '390 i chierici concorrevano alle spese dello Studio pubblico e perciò partecipavano col Comune alle nomine dei professori. [2]) Questa buona pace ed armonia esisteva già prima d'allora, tant'è che nel 1338 troviamo professore di decretali nello Studio municipale proprio il vicario del vescovo, ed a lui sappiamo che viene pagato uno stipendio dal Comune, come a tutti gli altri professori. [3]) Alle scuole comunali adunque accorrevano anche i chierici, ma quest'uso era cessato già nel 1412, allorchè una bolla di Giovanni XXIII ricorda i 500 fl. d'oro annui che i chierici pagavano per lo Studio generale, quando esso *esisteva* [4]).

Contro queste invadenze alcuni prelati — i precursori del movimento cattolico del secondo '500 — reagiscono già nel '400 e non soltanto con provvedimenti parziali e prov-

---

[1]) ed. dal Grassi, tom. II, pag. 283.

[2]) Zdekauer. 144-5.

[3]) Id. 138.

[4]) Pecci, 309 — Notisi però che sui primi del '400 lo Studio comunale senese riprenderà nuovo fiore e si moltiplicano le bolle papali per esso (Denifle, 450). Ciò fa pensare che i chierici si distacchino dallo Studio, non perchè esso decada, ma per la ragione stessa che rilevammo a Firenze ed a Verona.

visori, quale fu quello preso dall'Arcivescovo di Genova, che fece sfrattare nel 1483 un maestro laico, perchè, avendo aperto la sua scuola di faccia alla vescovile, le faceva concorrenza. [1]) Spiriti ascetici come il vescovo Condulmaro di Verona, che poi sarà papa Eugenio IV, comprendono presto che chierici e laici non possono sedere sugli stessi banchi, dacchè le loro mete sono diverse ed i loro cammini divergono: i laici tendono a diventar cittadini, mercanti, padri di famiglia, e tutto ciò non è, non deve essere meta dei chierici. Le scuole ecclesiastiche cominciano, fin d'allora, qui e là, ad appartarsi dalle laiche e per opera del Condulmaro, sorgono, proprio a Verona, ove laici e chierici più s'eran confusi, le così dette scuole degli accoliti, nelle quali la gioventù destinata al sacerdozio si trova più al riparo dal soffio di modernità, che l'umanesimo diffonde nelle scuole laiche. Già S. Antonino, arcivescovo di Firenze, nella sua *Summula confessionis*, richiamava l'attenzione sui maestri sospetti d'eresia, « quia ratione magisterii datur fides in quibus requiritur, unde nocumentum proximum sequitur ex consilio malo *et hoc praecipue in theologica facultate* » [2]).

La scuola veronese degli accoliti [3]) venne su lentamente, osteggiata dapprima dal clero stesso, che per costituirle un patrimonio, si vide privato di molti benefici; ma nel 1477 essa fungeva ed i suoi primi statuti risalgono al 1495. Prescrivevano questi che gli accoliti (12 preti

---

[1]) Cfr. *Rassegna* mia in *Giorn. stor.* 112 nota 2.—Cfr. in Massa, pag. 13, nota, il documento su le lotte a Genova tra maestri laici, liberi, e chierici insegnanti, pure liberi.

[2]) Cfr. *Rassegna* cit. 107, nota 3.

[3]) Cfr. Spagnolo e la *Rassegna* mia cit., che fa il sunto dello studio dello S.

e 24 chierici poveri) percepissero un sussidio annuale in grano per mantenersi durante gli studi. La scuola degli accoliti — è bene porlo in rilievo — non era adunque un istituto sul tipo degli odierni seminari; nè era — come si disse della vescovile — la via unica per la quale si accedesse agli ordini sacri: i ricchi e gli agiati pervenivano a quelli, provando di avere, dovunque e comunque, studiato quel tanto, cioè quel poco, che i canoni prescrivevano pei sacerdoti. Se si pensa però che le scuole degli accoliti veronesi potevano anche essere frequentate dai laici, si vede subito che ancora lontana era la preoccupazione di formare quello spirito ecclesiastico, che, dal Concilio di Trento in poi, fu la cura massima della Chiesa e dei seminari. L'istruzione stessa, che si impartiva, si limitava alla sola grammatica, alla quale si può dare il significato moderno di cultura letteraria.

Della teologia non se ne parla: vigeva ancora il canone del 1215, che provvedeva all'insegnamento teologico solo nelle chiese metropolitane; agli studi teologici erano indirizzati solo i migliori, i quali venivano a tal uopo inviati con speciale sussidio all'Università di Padova. Nuovo ed utile indizio per la tesi mia sull'origine vescovile delle Università, è il fatto che esse nel '300 e nel '400, dopo che i papi, dissi, hanno finalmente concesso agli Studi la facoltà teologica, si sostituiscono a quella funzione di insegnamento teologico, che prima era prerogativa delle chiese metropolitane. Gli accoliti si nominavano a Verona di comune accordo tra il capitolo ed il vescovo; essi in cambio del sussidio, avevano l'obbligo, oltre che di frequentare le lezioni, di vestire l'uniforme, che si dava loro *gratis*, ed anche di prestar servizio nella cattedrale durante le funzioni religiose.

I maestri di grammatica degli accoliti percepivano 50 ducati all'anno, cioè press'a poco tanto, quanto quelli laici pagati dai Comuni, e come quelli avevano l'alloggio, un ripetitore e su per giù gli stessi obblighi di orario e di programmi. La cattedra però ai maestri degli accoliti viene conferita per esame, e non per libera scelta, come presso i Comuni. Chi volesse seguire le vicende storiche delle scuole ecclesiastiche veronesi anche oltre il confine di tempo che mi sono prefisso, rileverebbe il continuo appartarsi della cultura clericale da quella laica; la bolla Cornelia del 1518 permette sì ancora ai laici di frequentare le scuole accolitali, ma purchè, subito dopo le lezioni, se ne vadano; viceversa ingiunge ai chierici di non frequentare lo Studio pubblico, se prima non hanno assunto il suddiaconato, che, come si sa, vincola definitivamente. Anche di più questa tendenza si manifesta col noto vescovo Giberti, che pure ebbe fama di prelato di spirito largo ed aperto; fu lui che vietò del tutto ai laici di frequentare le scuole degli accoliti, e viceversa accolse in queste tutti i giovani destinati al sacerdozio, ricchi o poveri che fossero. Importantissime riforme queste, perchè così l'istituto degli accoliti, che prima era solo di beneficenza, muta natura e si trasforma in istituto di istruzione professionale e di casta. Gli allievi devono ora ascoltare per tre ore grammatica al mattino, ed al pomeriggio un'ora di lezione di canto, a loro impartita da maestri vari, tra i quali si nota il fiammingo Berchen, reduce dalla corte mantovana. Così si spiega come a Verona le disposizioni della Sessio XXIII del Concilio di Trento, relativa alla istituzione dei seminari, trovasse il terreno preparato per l'opera tenace dei vescovi, anche in opposizione al Capitolo, via via privato della sua ingerenza nella scuola.

Quando il Seminario sorge si sovrappone e si imposta sulle scuole degli accoliti, appropriandosene i beni; anzi esso non è altro che la scuola stessa degli accoliti diventata, non più facoltativa, ma obbligatoria, anche pei ricchi che s'avviano al sacerdozio. La disciplina si fa rigida: non mancano carcere e bastone, ma l'insegnamento non esce, se non tardi, dal confine ristretto della grammatica. I chierici, ormai chiusi, non respirano più l'aria sempre nuova del di fuori; o, per essere esatti, nel '600 escono sì dal seminario, ma.... per andare alle lezioni dei Gesuiti! Quanto è lontana questa scuola vescovile creata dal Concilio di Trento da quella vescovile, come la concepivano i papi Alessandro, Innocenzo ed Onorio! Quella si apparta, si chiude, si difende, sospettosa della vita che le si agita intorno; questa spalanca al mondo le sue porte, aspira gli aliti che vengono dal di fuori, muove incontro agli umili, *pauperibus*, e li chiama partecipi senza spesa al banchetto del sapere!

La parabola delle scuole veronesi coincide perfettamente con quella descritta dalle scuole chiesastiche fiorentine: nel '400, anche quelle della città medicea, borghese e grassa, piena di traffici e d'arte, a poco a poco si ritraggono dal laicato, fino a far parte da sè stesse. Trionfava lo Studio fiorentino, ove i più celebri maestri greci e latini leggevano i poeti; la filosofia platonica, dai cenacoli dei dotti riuniti all'Accademia, irradiava nella vita e nell'arte una luce di spiritualità, quando lo stesso papa Condulmaro, riformatore delle scuole veronesi, nel 1435 con apposita bolla [1]) ordinava la scuola cattedrale fiorentina

[1]) Lami. II, 114.

sul tipo medesimo da lui foggiato a Verona. Scopo della bolla è « dictam ecclesiam Clericorum in cantu et grammatica peritorum numero augere ». Ecco la confessione della decadenza dell'antica scuola vescovile fiorentina di fronte alle molte laiche! Quale cosa più significante che lo scarseggiare del clero colto in grammatica nella coltissima Firenze quattrocentesca? La bolla intanto ristabilisce « ultra alia ibi instituta dignitates et officia », la dignità scolastica « unam scolastriam, » la quale dovesse provvedere ad « uno *scolastico perpetuo in sacerdotio constituto ac cantu et grammatica erudito.* »

Come si vede, fin qui si rievocano le antiche disposizioni dei Concili rispetto alla dignità del *magischola*, all'investitura da conferirsi allo *scholasticus* ed all'obbligo per questi di essere prete: ciò accade proprio l'anno dopo che a Modena il vescovo aveva annullato la nomina di un maestro laico, fatta dal canonico *magischola.* Ma se, per ciò che si riferisce al maestro, si rievocano le antiche disposizioni dei Concili, ben diversamente vanno le cose rispetto agli allievi. Questa nuova scuola esclude i laici ed ammette solo « clericos... et quoscumque alios divinis in eadem ecclesia insistentes », cioè, accoliti, monaci fors'anco, ecc. Le scuole medievali erano gratuite pei poveri, laici e chierici; queste fiorentine del '400 invece, come quelle veronesi, sono pei chierici poveri, dei quali viene fissato il numero. 85, (a Verona, 36) ed ai quali, come in riva all'Adige, viene corrisposto un sussidio. A questa scuola bisognava adunque attrarre gli scolari con sussidi; la gratuità non bastava più per allettare i giovani, dacchè le scuole comunali imponevano delle quote minime agli allievi. quote che sul finire del '400 s'avviano verso l'abolizione.

Alla scuola chiesastica viene assegnata una rendita (fior. 8900) dall'ospedale di S. Reparata (ecco la beneficenza!) ed i Consoli dell'Arte della lana (non saprei perchè proprio loro, che nel 1472 cercarono poi — dissi — un maestro pei loro figli) si impegnarono a corrispondere ogni anno fiorini 35 allo scolastico, più fiorini 9 per ciascuno dei chierici allievi, nonchè di offrire una casa « inter septa canonicae dictae ecclesiae » per uso ed abitazione *dicti scholastici.* Nello scegliere i beneficiati, o allievi della scuola, l'arcivescovo ha diritto ad un voto, i consoli ad un altro; nella nomina dello *scholasticus*, l'arcivescovo ed i canonici da un lato hanno diritto ad un voto, l'altro voto spetta ai consoli della lana. Gli scolari da scegliersi dovevano essere figli legittimi ed immuni da difetti fisici (secondo quanto prescrivono i canoni pei sacerdoti) e dovevano mostrare attitudine pel canto e per la grammatica; età, dai 10 ai 15 anni. Giunto il momento di assumere gli ordini sacri, il giovane, che non voleva farsi prete, poteva uscire, purchè restituisse, « quidquid perceperit ex huiusmodi scholasticae emolumentis »

Questa condizione, come si vede annulla la libertà della scelta; si voleva insomma che la scuola preparasse dei preti.

Gli allievi e lo scolastico dovevano intervenire alle funzioni sacre come a Verona, ma vestiti « superpelliceis »; questo era l'antico distintivo degli scolari vescovili del m. e. spesso ricordato dalle fonti italiane e tedesche. Alla scuola veronese degli accoliti erano ammessi, dissi, i laici: non così a Firenze, dove tuttavia è fatto obbligo allo *scolasticus* di istruire in canto e grammatica *gratis*, oltre che i 35 sussidiati, anche « quoscumque alios addiscere volentes, cho-

Figura 19.

Roma — Biblioteca Vaticana — Cod. Urbin. 175, fol. 1. — CINO DA PISTOIA IN CATTEDRA — Miniatura.

(fot. Sansaini).

rumque praefatae Ecclesiae pro tempore frequentantes **ecclesiasticas personas** ». Queste lezioni dovevano essere impartite « in domo praedicta, quae etiam ad id apta et accomodata existat, *horis tamen debitis* », cioè, se ben intendiamo, in ore diverse da quelle fissate pei 35 chierici sussidiati.

Pochi anni appresso lo stesso papa Eugenio IV ritornò ad occuparsi della scuola dei chierici fiorentini con la bolla del 27 settembre 1441. Essa è da considerarsi come una correzione di quella precedente, colla quale il papa — per usare le sue stesse parole—« inter coetera, officium quoddam, quod scholastria nuncupatur et ad ipsam personam, quae *scholasticus* dicitur, creavimus et deputavimus.»

Leggesi adunque in questa bolla:

« Volumus autem, et praesentium tenore Scholastico, seu Magistro Clericorum praefatorum, sub excomunicationis poena inhibemus, ne ultra numerum triginta trium praedictorum Clericorum et aliorum viginti, *qui tamen omnes Ecclesiae cum superpelliciis* deserviant, *non possit alios aliter recipere et retinere, nullum* autem in clericum numerarium dicti Collegii, nisi prius sex mensibus ipsi Ecclesiae, ut praemittitur, cum superpelliceo, seu copta, deservierit, eligi praesentium tenore decernimus. »

Lo *scholasticus* deve insegnare grammatica e canto, ma se conosce solo la prima, si elegga un altro che insegni il canto. « Regimen autem Collegii memorati, penes grammaticae praeceptorem volumus permanere ». Questa nuova bolla papale riconferma al chierico che non si fa prete, l'obbligo di rifondere i beni goduti, che saranno distribuiti $^1/_3$ al Maestro, $^1/_3$ al Sacrista, $^1/_3$ al collegio dei chierici. Chi avrà distolto il chierico dal farsi prete, dovrà essere

scomunicato, finchè non abbia rifuso lui, ciò che il chierico ha goduto.

Con questa seconda bolla insomma si limita il numero degli ecclesiastici non sussidiati, che possono truire della scuola e si prevede il caso che il maestro di lettere debba essere un'altra persona, e non quello di canto: nel quale caso al grammatico sarebbe sempre spettata la direzione della scuola.

La fisonomia giuridica di queste scuole cattedrali, che si vogliono far risorgere nel '400, tiene da un lato del diritto storico medievale, stabilito dai Concili circa l'istruzione, dall'altro è frutto di un adattamento alle esigenze della società moderna e della nuova posizione, nella quale la Chiesa, in mezzo di questa società, s'è venuta a trovare. È canonicamente tradizionale l'istituzione, o meglio la rinnovazione, della dignità *magiscolare*, che nel '400 mancava pure, vedemmo, in alcune chiese, come a Mondovì; è canonicamente tradizionale la investitura del *magischola* allo *scholastico*, ossia la cessione gratuita della *licentia docendi*; ma sono viceversa nuova cosa, non solo la costituzione della scolaresca in un numero ristretto e fisso, la forma di beneficenza e sopratutto l'adattamento da pari a pari della autorità chiesastica, colla ricca e potente *Arte della lana*. Questa ottiene colla leva del denaro quel diritto di governo nelle cose, non di scuola soltanto, ma di scuola ecclesiastica, il quale agli stati, alle autorità civili affermanti il loro *ius imperii* , era stato sempre negato. Tale intrusione dell'elemento laico, strapotente a Firenze nel '400, scomparirà nel sec. XVI, quando si erigeranno i seminari. Già prima della *Sessio* XXIII del Concilio di Trento, il Cardinale legato della Chiesa in Inghilterra, nel 1556, de-

cretando l'erezione dei seminari, ordinava: « Ut in cathedralibus certus initiatorum numerus educetur, ex quo, tamquam ex *Seminario*, eligi possint qui digne ecclesiis praeficiantur.» Nei seminari devono accogliersi ragazzi di 11 o 12 anni che sappiano già leggere; meglio se poveri, ma non si escludono i ricchi. Devono essere tonsurati, vestiti colla cotta e servire in chiesa. Anche i laici possono frequentare queste scuole, purchè vestano come gli altri. I vescovi devono devolvere la 40ª parte delle loro rendite per mantenere i ragazzi e pagare i maestri. Questi devono essere esaminati dal vescovo per la loro capacità e costumi; e a l'insegnante deve essere prescritto quali libri possa leggere ai ragazzi, quali no. Il maestro che non ubbidisce, sia scomunicato e sospeso per tre anni dall'insegnamento. [1])

Su questo tipo stesso sorsero anche da noi i seminari, dopo il Concilio di Trento. Già parlammo di quello veronese: a Mondovì fu il vescovo Lauro, che nel 1573 istituì il Seminario e ne dettò le regole [2]); a Siena esso sorse più tardi, nel 1514, e ne fu fondatore l'arcivescovo Metello di Alessandro Bichi, che ne ottenne la conferma con bolla papale [3]). A Padova pure, ove nel '500 tanto fioriva lo Studio, i chierici si appartano, quando nel 1571 viene eretto il Seminario [4]).

A Firenze, contrariamente a quanto vedemmo in Ve-

---

[1]) *Reformatio Angliae ex Decr. Reginaldi Poli, S. R. E. Card. Sedis Apostolicae legati. a. d. MDLVI.* in THEINER, pag. 463.

[2]) GRASSI, l. c.

[3]) PECCI, 360.

[4]) *Giorn. stor. d. lett. ital.*, vol. LXI, fasc. I, pag. 122, rec. di U. CASURO alla *Storia del Seminario di Padova* di L. TODESCO e SER. SERENA, Padova, tip. del Seminario, 1911.

rona, la scuola degli accoliti, o, per intenderci, la scuola eugeniana quattrocentesca, non costituisce la base su cui si erige il seminario; questa scuola di chierici continua ad esistere parallelamente al Seminario, come scuola dei sacerdoti poveri, tant'è vero che Pio V, con bolla 19 ottobre 1567, dispensa i chierici della scuola eugeniana dall'obbligo di possedere un beneficio ecclesiastico, stabilito dal Concilio tridentino. [1]) Per parecchio tempo si ebbero adunque in Firenze due istituti di istruzione ecclesiastica, uno degli agiati, l'altro dei poveri; la quale distinzione fa vedere bene in che cosa consisteva la novità delle disposizioni tridentine per quelle città, ove una scuola vescovile di beneficenza già esisteva. La novità consisteva nell'obbligo fatto, *anche ai non poveri*, di prepararsi al sacerdozio nel raccoglimento di una scuola, che ne formasse lo spirito. Anche a Firenze in ultimo, nel 1714, papa Clemente XI con bolla del 6 giugno, fuse le scuole engeniane col Seminario.

---

[1]) Lami. II, 1468

CAP. IX.

Relazioni fra scuole comunali o libere e le università

Come oggi, così nel medio evo, di due specie erano i rapporti che passavano tra le scuole comunali o libere e le Università; queste cioè preparavano per quelle i maestri e viceversa quelle a queste gli allievi. Che gli allievi dalle scuole di grammatica passassero all'Università, ove studiavano poi diritto od arti, è evidente per mille prove, principalissima fra queste quei sussidi che a Pistoia ed a Lucca si assegnavano a gli allievi usciti dalle comunali, perchè si recassero a studiare nelle Università. [1]) A Verona il grammatico Marzagaia, succeduto al Borfoni, si impegnò, sui primi del '400, col Comune di presentargli ogni anno « tres sufficientes scholares in grammatica, taliter ut mitti

[1]) Cfr. Rassegna mia dello ZANELLI cit. pag. 165.

poterunt ad studium legum, sive medicinae ». [1]) Al più al più in qualche scuola comunale di grammatica, come vedemmo in parecchie private, si dette qualche nozione di notaria, alla quale era facile passare dall'*Ars dictandi;* di tale insegnamento si ha notizia a Pistoia [2]) sui primi del '300, a Moncalieri nel 1420 [3]) e si può indirettamente supporre a Modena [4]) anche un secolo dopo, se si tien conto che più di uno elenco di libri di maestri di grammatica ci presenta, accanto a Prisciano o ad Everardo, la *Summa artis notariae* del Passeggerio, o lo *Speculum judiciale* di Guglielmo Durante, testi appunto di notaria.—Meno chiari sono invece i rapporti fra scuole grammaticali ed Università per ciò che si riferisce alla preparazione ed al conferimento del titolo ai maestri. Questa questione si riallaccia con quella già trattata della laicizzazione della scuola di grammatica. Ho sostenuto allora che il diritto di insegnare venne ai laici attraverso alla *licentia docendi* conferita dall'autorità ecclesiastica nelle Università, ove il vescovo e l'arcidiacono avevano il privilegio di conferire lauree : ora forse qualche nuovo barlume potrà venire a rischiarare la questione se studiamo i titoli universitari posseduti dai maestri di grammatica.

Rileviamo intanto che già fin dal 1255 gli Statuti di Arezzo disponevano : « ut nullus audeat legere ordinarie in civitate aretina *nec in grammatica*, *nec in dialectica*, *nec*

---

[1]) Cipolla . *Antiche cronache veronesi* . Venezia . 1890 , I, pag. XXI e XXXI, cit. dal Biadego . *Borfoni* . pag. 14 e dal Rossi , rec. al Della Santa, 779, n. 1.

[2]) Rassegna cit., pag. 164 e nota.

[3]) Gabotto. *Dizionario*, 300.

[4]) Bertoni, 172; cfr. anche il catalogo ed dal Segarizzi. cit.

in medicina, nisi legitime et pubblice et in generale conventu examinatus et approbatus et licentiatus, quod possit in sua scientia ubique legere » [1]). Notisi che questa disposizione non può riferirsi che o a maestri di grammatica liberi, (essendo anteriore alle più antiche date di scuole *di grammatica* municipalizzate che siano possibili a trovarsi); — oppure, come sappiamo che in realtà fu, a scuole di grammatica annesse ad uno Studio di diritto. Che cosa ci attesta adunque questo statuto? Due cose importanti: prima che esistevano già nel 1255 delle vere e proprie abilitazioni le quali da qualche Comune erano richieste anche per l'esercizio della professione libera o per insegnare in quegli Studi, che da questi stessi Comuni venivano mantenuti. Che queste abilitazioni venissero conferite pure esse nelle Università, è cosa, vedremo, anche questa fuori di dubbio. Gli statuti dello Studio di Bologna, editi dal Gaudenzi e compilati sul finir del '200, cominciano appunto con questa dichiarazione: « statuimus quod dominus potestas et eius familia et dominus capitaneus et eius familia teneantur et debeant toto posse dare operam quod studium scholaris, tam juris civilis quam canonici, **grammaticae**, dialecticae, fisicae, **dictaminis** et aliarum scientiarum non reprobatarum, sint et esse debeant [2]).

Ma già prima di quello statuto dalla scuola di Bolo-

---

[1]) Statuti di Arezzo del 1255. Denifle. 425. il passo degli statuti è citato dal Novati. Se *Dante abbia mai insegnato*, ecc. cit. Notisi come in quel l'ubique sia incluso già nel 1255 il concetto della validità che una pubblica *conventatio* aveva in ogni luogo e ciò prima della bolla di papa Niccolò IV (Sarti. II. I. 59) del 1291 indicata dal Tamassia (22, nota) come la prima che riconobbe il valore del titolo d'abilitazione dovunque. Cfr. *Registro* di Niccolo IV, n. 5861 (18 Agosto 1291 cit.) e Potthast. *Reg.* 23785.

[2]) Cfr. Statuti ed dal Gaudenzi in *Boll. Ist. Stor. Ital.* ann. 1888. fasc. 16. pag. 121.

gna, ove insegnava Guido Fava e Boncompagno, uscivano maestri di grammatica, che poi altrove aprivano scuola di grammatica e di *ars dictandi*: tale era quel maestro ricordato Boto da Vigevano, che nel 1234 insegnava a Modena e scriveva, facendolo poi trascrivere dai suoi scolari, un trattato di rettorica, intitolato *Floridus*, pervenutoci in un codice marciano. Costui era stato a Bologna allievo di Boncompagno, come egli stesso ci dice, sicchè è lecito supporre che egli avesse conseguito a Bologna l'abilitazione all'insegnamento, la *conventatio*. Ed a Bologna stessa negli ultimi decenni del sec. XIII quanti maestri liberi di grammatica non addita lo Zaccagnini! Essi insegnavano liberamente e facevano contratti cogli allievi, pure costituivano parte della *Universitas*, sì che un rappresentante loro stipula assieme coll' arcidiacono un contratto col bidello di *arti*. [1]) A Vercelli nel 1228 nel contratto fra gli studenti di Padova ed il Comune si parla di insegnamento grammaticale e di logica impartito da due maestri per ciascuna materia [2]). Gli statuti di Ferrara di Obizzo da Este del 1264 concedono la dispensa dal servizio militare a tutti coloro che sono « docentes in scientia legum et medicinae et in artibus grammaticae et dialecticae »: la grammatica appare qui come a Bologna una delle facoltà dello studio [3]). E professori di grammatica allo Studio di Padova sono da ritenersi quel maestro Buonincontro mantovano, « grammaticae professorem », e quel maestro Guizzardo, fregiato dello stesso titolo, col quale fu in corrispondenza poetica

---

[1]) ZACCAGNINI, art. cit. in *Il libro e la stampa*: v. il contratto col bidello a pag. 19 n.

[2]) GLORIA. *Monumenti*; v. il contratto in Appendice di Documenti, pag. 7.

[3]) BORSETTI. I. pag. 11.

Figura 20.

Roma — Biblioteca Alessandrina — *Dottrinale* di Alessandro di Villadei, ed. Venetiis per Alexandrum de Bindonis, 1519.

(fot. Rappagliosi).

Albertino da Mussato. [1]) Anche nello Studio perugino già nel 1276 si studiava grammatica e nel 1304 il Consiglio maggiore deliberava che i professori di grammatica e di logica avessero lo stesso stipendio di quelli di legge. Nel 1315 si aveva un maestro per la logica ed uno per la grammatica, « qui sunt in suis scientiis et facultatibus conventati [2]).» Nello Studio di Verona, già istituito verso il 1270 per opera, pare, di Martino della Scala, non mancavano probabilmente le cattedre di grammatica, dacchè lo Spangenberg trae da documenti notizie di Niccolò e Peucio, maestri di grammatica. [3]) Ad Orvieto pure, sul finire del '200, il Fumi trova traccia dell'esistenza nello Studio pubblico di cattedre di grammatica accanto a quelle di medicina e di diritto.[4]) A Modena, se nell'elenco numeroso di maestri di diritto nel '200 datoci dal Sandonnini noi non troviamo un dottore di grammatica, [5]) ci soccorre in tempo la notizia di Boto da Vigevano, già ricordato, il quale, forse, nello Studio pubblico già esistente, secondo il Sandonnini, tenne le sue lezioni di grammatica e di *ars dictandi*. A Siena infine negli anni 1338-39 troviamo parecchi maestri di grammatica, d'arte, di geometria, di abbaco pagati dal Comune. [6]) Tutti questi maestri di grammatica compaiono — si noti bene — come stipendiati comunali nelle città, ove esiste uno studio di diritto; nelle altre città

---

[1]) Graevii. *Antiq. Ital.* VI. par. II, pag. 59 e segg. Cfr. Gloria, *Monumenti*, I 524, a proposito dell'insegnamento grammaticale di Buonincontro a Padova nel 1319.

[2]) *Documenti*, pag. 4, 9, 37.

[3]) *Cangrande della Scala*, Berlin, 1895, pag. 100, cit. dal Cian, *Belcalzer*, 27 nota.

[4]) *Cod. diplom.* pag. 781 nota.

[5]) Sandonnini, 66.

[6]) Zdekauer, 136-7.

invece, noi vedemmo che le scuole comunali sorgono ben avanti nel '300, per progressiva attrazione, da parte del Comune, del maestro libero e privato.

Qui si affaccia a noi il problema proposto dal Gloria, se cioè gli Studi generali, ove fioriva il diritto, conferissero anche l'abilitazione ad insegnare grammatica. [1]) Il Gloria indagando nei documenti del Sarti, [2]) viene alla conclusione che ciò non potè avvenire prima del 1250 circa, e che non va creduto che già ai tempi di Boncompagno, cioè sui primi del '200, si conferisse a Bologna alcuna *conventatio* in grammatica, checchè sembri attestare in contrario Rolandino da Padova, che avrebbe conseguito tale abilitazione a Bologna sotto Boncompagno. [3]) Noi già ci opponemmo al Gaudenzi rilevando che un noto passo di Boncompagno non descrive già la cerimonia della *conventatio*, bensì il trapasso di una scuola da un maestro ad un altro e la consegna che questo fa a quello dell'ufficio [4]). Rolandino da Padova pure, già osservai, dice che egli da Buoncompagno « recepit officium magistrale ». Nè poteva, a dir vero, essere altrimenti, dacchè la *conventatio*, non poteva venire da Buoncompagno, bensì dall'arcidiacono, essendo *presentatore*, se mai, Buoncompagno. Ma ciò non vorrebbe dire che anche prima del 1250 non si conventassero a Bologna anche i grammatici. Già papa Onorio nella sua lettera all'arcidiacono Grazia del 1219, relativa agli esami non fa distinzione da materia a materia: « ducimus statuendum — dice — ut nullus ulterius in civitate praedicta ad *docen-*

---

[1]) *Monumenti*, I, § 247 e nota.

[2]) Op. cit., I, pag. 434, 436, 501, 503.

[3]) in Pertz. *Script.* XIX, 120, o Muratori. R. I. S. VIII, 314.

[4]) *Rhet. novissima* — in *Bibl. iurid. M. medii* cit., vol. II, pag. 273.

cendi regimen assumatur, nisi a te obtenta licentia, examinatione praehabita diligenti » [1]).

Però nulla ci induce ad ammettere che Boto da Vigevano, allievo di Boncompagno e maestro a Modena nel 1234 fosse conventato, [2]) e quel che più monta, Buoncompagno nel suo noto passo *De principiis conventatorum*, mentre nel titolo ci farebbe credere che il maestro di grammatica, che succede al vecchio insegnante fosse conventato, in realtà poi, celebrandone i meriti nel presentarlo agli allievi, tace affatto—strana cosa !—gli esami pubblici da lui subiti. [3]) Viceversa noi già rilevammo che la *Rettorica* di Buoncompagno, a Bologna, nel 1215 (prima cioè della lettera di papa Onorio all'arcidiacono) è approvata in piazza senza intervento ecclesiastico; invece l'altra approvazione, fatta a Padova nel 1225, avviene in chiesa, presente il vescovo ed il legato pontificio. Ciò che solo è certo è questo, che nel 1255 il passo citato degli statuti di Arezzo parla di pubblica *conventatio* in grammatica. Può darsi che fosse conventato quell'umile maestro di Portovenere nel 1260, dacchè [4]) godeva di un privilegio, che ai suoi dì noi troviamo solo negli Studi pubblici e nelle scuole vescovili, ma va notato come il documento poetico del '200 edito dal Bertolini,—che riguarda un trapasso di scuola da maestro a maestro e celebra le virtù dell'estinto e del nuovo insegnante,—non ricorda nè per l'uno nè per l'altro l'onore conseguito della *conventatio*. Baldus nel '300, discuten-

---

[1]) Sarti. I. II. 177, cit.

[2]) Bertoni. 166.

[3]) *De principiis conventatorum*. cit. cfr. cap. VII e pag. 274. n. 4.

[4]) Falco. art. cit., il privilegio giurisdizionale per maestri comunali lo trovammo anche a Cuneo, ma nel XV.

do il noto caso dell'incendio di un convitto, sorvegliato dal ripetitore, in assenza del maestro, dice del ripetitore: « et certe in tale aetale (20 anni) est aptus regere scholas et esse doctor in grammatica et in artibus, immo et in legibus » [1]); nelle quali parole, *doctor* pare significhi *conventato*, laureato, come lo dimostra il paragone tra il dottore di grammatica e quello di legge, che appare sempre alcun che di superiore. A Perugia nel 1315 del resto abbiamo trovati dei conventati in grammatica ed in logica, ma badisi che detta *conventatio* doveva essere stata conseguita fuori di Perugia, perchè quivi, quando il papa concede al vescovo la facoltà di conventare, essa è limitata al diritto. [2])

Resti ben chiaro però che la mancanza della *conventatio* universitaria in qualche maestro di grammatica del '200 non esclude che esso possedesse la *licenza* ecclesiastica, la quale egli poteva anzi avere ottenuto fuori di Bologna, senza esame, oppure in un collegio di maestri, come vedemmo accadere a Genova.

L'uso intanto di conferire nelle Università l'abilitarione all'insegnamento grammaticale continuò anche nel '300 ed anzi abbiamo notizia di gherminelle e di frodi che avvenivano in quegli esami, simili a quelle che solevansi usare fino a pochi anni fa, prima che nei concorsi si obbligassero i candidati a presentare la propria fotografia autenticata. Benedetto XII in una bolla del 1339 prescriveva infatti: « fertur excommunicationes sententia in illos qui, *ut beneficia obtineant, ad subeundum examen in litte-*

---

[1]) Cons. 441 cit.

[2]) *Documenti*, fasc. I pag. 47 — Bolla di Giovanni XXII, 1° Agosto 1318. Si prescrivono davanti al vescovo le solite cerimonie per la licenza e per la *conventatio*. Cfr. *Statuti* di Perugia ed. dal Degli Azzi nel *Corpus* cit.

ratura supponunt alios loco suo, et qui pro aliis examen subeunt praedictum, privantur beneficiis, quae habent, et si non habent, redduntur inhabiles ad quaecumque in posterum beneficia obtinenda ».[1]) Questa interdizione di beneficii e la frode all'esame, *ut beneficia obtineant*, ci dice chiaramente che oramai, oltre un secolo dopo la bolla *Super specula* di Onorio, che consentiva ai preti di andare agli Studi, anche agli scolastici delle cattedrali era richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento. Gli studi del Maiocchi ci presentano nel '300 parecchi maestri *conventati* in grammatica; cito uno fra i molti, Ruffino di Paolo da Voghera, che nel 1378, presentato dal Tarvesio, conseguiva la *licentia* in grammatica; [2]) e notisi ancora una volta come il termine tecnico *licentia* si riattacchi direttamente alla tradizione canonica della *licentia docendi*. Il Tarvesio su ricordato è quello stesso grammatico che fu illustrato dal Rossi; egli dopo essere stato maestro libero ed aver sostenute lotte non lievi contro i concorrenti, doveva certo aver trovata più dignitosa e più comoda la cattedra di lettere nello Studio generale pavese. [3]) Anche a Padova gli statuti del 1331, editi dal Denifle, parlano di professori di grammatica e di rettorica nell'Università, ai quali spettano gli stessi diritti dei professori di legge. [4])

Appresso, anche nei secoli seguenti, nelle Università non mancò mai il professore di lettere, o, come si diceva

---

[1]) *Bullarium Romanum*, cit. — Benedetto XII — 5 Dicembre 1339. — Cfr. Fierens. 305.

[2]) Maiocchi — *Cod. diplom.* pag. 52.

[3]) Rossi, art. cit., Rassegna mia *Studi storici*.

[4]) Denifle. *Statuti* cit., 534 — *Additiones* 1321, rubr. 27; un maestro di logica ed uno da grammatica, oltre a quelli di chirurgia e di fisica, erano stipendiati dal Comune.

a Pisa, l'umanista, e tale cattedra fu coperta da Pier Angelio di Barga a Pisa, dall'Antoniano a Roma da altri uomini insigni. [1])

Dai giorni adunque in cui Irnerio grammatico apriva la scuola di diritto, e la rettorica—collo studio del *genus judiciale* o come preparazione alla notaria, voluta da Rolandino Passeggerio—dischiudeva la via al culto del diritto ed all'opera dei glossatori, l'insegnamento letterario si trovò nelle Università nostre come in casa propria, trasportatovi, quasi senza accorgersene, dalle scuole vescovili sul ponte, dirò così, della *licentia docendi.* Fuori delle Università esso, a cominciar dal '200, spuntò qua e là, esercitato liberamente, poi passò sotto la protezione dei Comuni e divenne pubblico e municipale; ma l'insegnamento grammaticale e letterario, fuori dell'Università, nell'età nuova dal '200 in poi, fu considerato, come sempre, un grado inferiore, un'emanazione, una propaggine di quello universitario. Di là discendeva, di là si attingeva la facoltà e la dottrina necessarie per esercitarlo, come già dal *magischola* vescovile solo poteva venire ad altri la facoltà d'insegnare. L'Haureau (e fu combattuto dal Dümmler e dal De Leva) sostenne la tesi che già nel secolo XI nessuno poteva essere iscritto nel Collegio dei maestri, se non usciva dal Collegio di Parigi; noi possiamo, a conforto della tesi dell'Haureau, ricordare lo statuto aretino del 1255, pel quale, vedemmo, ai maestri liberi si richiedeva di essere conventati. Non a tutti, ma ai più fra i maestri liberi si richiedeva di essere conventati. Non tutti, ma i più fra i

[1]) L'insegnamento del Bargeo nella seconda metà del '500 era aggregato alla Facoltà giuridica — Fabbroni. II. Appendice.

maestri liberi, fra i comunali, fra gli stessi *scholastici* vescovili furono conventati; e l'aver avuto il battesimo universitario fu sempre cosa pregiata ed ambita, anche là dove, come a Genova, a poco a poco, alla *conventatio* universitaria — salvo sempre il privilegio ecclesiastico, almeno nella forma — si venne sostituendo la *conventatio* collegiale. [1])

Lo statuto dei maestri di Genova prescriveva nel '400 che ogni aspirante all'ufficio di maestro dovesse far domanda ai Sindaci del Collegio; fatta un'inquisizione sulla vita e sui costumi dell'aspirante, questi veniva ammesso all'esame davanti ad una Commissione costituita da due maestri di grammatica e da due notai, tutti collegiati: facevano parte della Commissione anche un giudice, delegato dal Podestà, e due monaci, domenicano l'uno, dei minori l'altro. Notisi come la composizione stessa di questa Commissione nel '400 ritenga, dell'antica *licentia docendi* ecclesiastica, una traccia, rappresentata dai due monaci. Già fin dal 1387 i domenicani conferivano il berretto rotondo e le insegne magistrali. A Genova è pure evidante il legame antico tra grammatica, *ars dictandi* e notaria, sicchè i notai partecipano all'esame come giudici. Il maestro approvato pagava al Collegio una tassa (ecco qui la caratteristica della scuola libera e borghese, di contro a quella ecclesiastica, che vietava si pagasse la *licentia docendi*) e depositava anche una cauzione a garanzia dei libri che poteva prendere a prestito dal Collegio. [2])

Ma la *Conventatio* collegiale rappresenta una degene-

---

[1]) Neri. *Noterelle* cit.

[2]) Massa, 14-15.

razione della vera, tipica *conventatio*, di quella cioè che si conferiva nelle Università, e che, dissi, a Genova stessa, nel '400, viene apprezzata assai, quando si ritrova qualcuno il quale, come Tommaso Moroni da Rieti, può vantarla. È significante infatti la prescrizione degli statuti genovesi, per la quale un maestro bocciato nella *Conventatio* collegiale, non poteva ripresentarsi alla prova, se non dopo aver frequentato per tre anni lo Studio di Bologna o altro Studio buono o generale. La *conventatio* collegiale era insomma una eccezione: la vera fonte del sapere letterario era e restava anche nel '400, l'Università.

Come si conferisse la *conventatio* nelle Università, che differenza vi fosse tra *conventatio* e licenza, è cosa che merita di essere studiata e noi ce ne occupammo appunto nel Capitolo che parla delle relazioni tra le scuole vescovili e le Università.

FINE DELLA PARTE I.

187519

Educat.H.
M.

Author Manacorda, Giuseppe

Title Storia della scuola in Italia. Vol.1

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU